REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLII | BARI, 24 FEBBRAIO 2011 | N. **29**

Sede Presidenza Giunta Regionale

Corte Costituzionale
Atti di organi monocratici regionali
Atti e comunicazioni degli Enti Locali

Appalti - Bandi
Concorsi
Avvisi
Rettifiche

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
c) leggi e regolamenti regionali;
d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
k) richieste di referendum con relativi risultati;
l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
b) deliberazioni della Giunta regionale;
c) determinazioni dirigenziali;
d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
f) atti degli Enti Locali;
g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
h) statuti di enti locali;
i) concorsi;
j) avvisi di gara;
k) annunci legali;
l) avvisi;
m) rettifiche;
n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righi per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119.**

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119.**

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazzo - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

SOMMARIO

"Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti".

PARTE PRIMA

Corte Costituzionale

SENTENZA 7 febbraio 2011, n. 36
Giudizio di legittimità costituzionale artt. 1, 2, 3 e 4 della L.R. n. 6/2010.
Pag. 6283

SENTENZA 7 febbraio 2011, n. 42
Giudizio di legittimità costituzionale art.3, comma 40 della L.R. n. 40/2007.
Pag. 6286

SENTENZA TAR PUGLIA 7 dicembre 2010, n. 4089
Ricorso elettorale proposto da Pica Giuseppe ed altri c/Regione Puglia.
Pag. 6294

PARTE SECONDA

Atti di Organi monocratici regionali

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 febbraio 2011, n. 141
Approvazione Accordo di programma tra Regione Puglia e Comune di Alezio "per la realizzazione del Programma integrato di Riqualificazione delle Periferie - 'P.I.R.P.' nel Comune di Alezio", sottoscritto in data 6 ottobre 2010.
Pag. 6299

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 febbraio 2011, n. 142
Approvazione Accordo di programma tra Regione Puglia e Comune di Isole Tremiti "per la realizzazione del Programma integrato di Riqualificazione delle Periferie - 'P.I.R.P.' nel Comune di Isole Tremiti", sottoscritto in data 6 ottobre 2010.
Pag. 6300

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 febbraio 2011, n. 143
Approvazione Accordo di programma tra Regione Puglia e Comune di Vieste "per la realizzazione del Programma integrato di Riqualificazione delle Periferie - 'P.I.R.P.' nel Comune di Vieste", sottoscritto in data 13 dicembre 2010.
Pag. 6301

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO, DEI SAPERI E DEI TALENTI 16 febbraio 2011, n. 5
Art. 18, comma 3, del D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 - Conferimento dell'incarico di dirigente ad interim dell'Ufficio Sviluppo del Turismo, afferente al Servizio Turismo.
Pag. 6301

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO, DEI SAPERI E DEI TALENTI 16 febbraio 2011, n. 6
Art. 12 comma 2 D.P.G.R. n. 161 del 28/02/2008 - Ridenominazione e rideterminazione delle funzioni degli Uffici del Servizio Mediterraneo.
Pag. 6303

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AGRICOLTURA 15 febbraio 2011, n. 118
D.D.S. n° 339 del 23/12/2010 concernente PSR 2007-2013. Asse II - Misura 226 "Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi" - Azioni 1 / 2 / 3 / 4 - Bando per la presentazione delle domande approvato con Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 260 del 10/11/2010 e prorogato con D.D.S. n° 339 del 23/12/2010. ULTERIORE PROROGA TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE AL 08/03/2011.
Pag. 6305

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE PREVENZIONE 25 gennaio 2011, n. 19
Art. 3 Legge regionale n. 16/96 - art. 7 Bando di concorso emanato con Determinazione Dirigenziale n. 261 del 2.08.2010, pubblicato sul BURP n. 133 del 12.08.2010, per il decentramento nella città di Brindisi di n. 3 zone farmaceutiche. Approvazione graduatoria di merito.
Pag. 6307

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE PREVENZIONE 2 febbraio 2011, n. 27
Approvazione dei nuovi centri per la prescrizione dell'ormone Somatotropo GH e riconferma dei Centri già prescrittori.
Pag. 6310

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE PREVENZIONE 18 febbraio 2011, n. 56
Concorso per la formazione di una graduatoria unica regionale per l'assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti e/o di nuova istituzione per il privato esercizio nella Regione Puglia, art. 2. comma 43, della legge regionale n. 40 del 31.12.2007. Approvazione graduatoria.
Pag. 6313

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO CACCIA E PESCA 31 gennaio 2011, n. 12
Regolamento (CE) n. 1198/2006 Fondo Europeo per la Pesca (FEP) 2007-2013 - Approvazione e pubblicazione sul B.U.R.P. del bando regionale relativo all'Asse IV - Misura 4.1 "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca".
Pag. 6325

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 7 febbraio 2011, n. 41
Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio ai sensi dei commi 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003 dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza elettrica di 2,99376 MW sita nel Comune di Lecce (Le) località "Tarallo". Società: ERGYCA SOLARE S.r.l. con sede legale in Milano (Mi), Via Foro Buonaparte, 44 - P.IVA e C.F. 06683940966.
Pag. 6367

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 7 febbraio 2011, n. 42
Autorizzazione Unica ai sensi dei commi 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili per la produzione di energia elettrica della potenza elettrica di 5,96 MW da realizzarsi nel Comune di Mesagne in località "Strizzi". Società: Solar Energy & Partners S.r.l. con sede legale in contrada Strizzi, 23 C.P. 20 - P. IVA e C.F. 02257280749.
Pag. 6378

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 10 febbraio 2011, n. 44
Autorizzazione Unica ai sensi dei commi 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili per la produzione di energia elettrica della potenza elettrica di 4,492 MW da realizzarsi nel Comune di Corato in località "Tingo Tingo". Società: Molino Casillo S.p.A. con sede legale in via Sant'Elia - Z.I., P.IVA e C.F. 00252860721.
Pag. 6388

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 15 febbraio 2011, n. 48
Autorizzazione Unica ai sensi dei commi 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili per la produzione di energia elettrica della potenza elettrica di 4,963 MW da realizzarsi nel Comune di Gioia del Colle in località "Masseria il Bambino". Società: Serin S.r.l. con sede legale in contrada Forchetto - Z.I. - P.IVA e C.F. 06951840724.
Pag. 6398

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE DI BENESSERE SOCIALE E PARI OPPORTUNITA' 8 febbraio 2011, n. 50
Legge regionale 30 settembre 2004. n. 15 e successive modificazioni e relativo regolamento di attuazione n. 1/2008. IPAB Istituto "CASA BIANCA" con sede in Lecce, P.tta G. Pellegrino n. 8. Accertamento dei requisiti per la trasformazione in persona giuridica di diritto privato quale Fondazione di Partecipazione ed approvazione proposta dell'atto costitutivo e dello statuto.
Pag. 6408

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE PER IL LAVORO 24 gennaio 2011, n. 16
POR PUGLIA 2007-2013 - Obiettivo 1 Convergenza - approvato con Decisione C(2007)5767 del 21/11/2007 (2007IT051PO005) - Asse II Occupabilità. Avviso Pubblico n. 09/2009 pubblicato sul BURP n. 43 suppl. del 19/03/2009. Chiusura bando e dichiarazione economia vincolata.
Pag. 6417

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA TERRITORIALE PREVENZIONE 14 febbraio 2011, n. 47
Accordo Collettivo Nazionale del 27/09/2009. Approvazione in via definitiva della graduatoria unica regionale di medicina pediatrica valevole per l'anno 2011.
Pag. 6421

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E INTEGRAZIONE 31 gennaio 2011, n. 9
Del. G.R. n. 105 del 26/01/2011 "L.r. n. 19/2006 e Del. G.R. n. 1875 del 13.10.2009 "Piano regionale delle Politiche Sociali 2009-2011" - Indirizzi attuativi per il progetto "Gruppo di assistenza tecnica alla programmazione sociale" per l'attuazione del II Piano regionale delle Politiche Sociali." Impegno contabile a valere su Cap. 784025 - UPB 5.2.1.
Pag. 6427

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E INTEGRAZIONE 31 gennaio 2011, n. 10
Del. G.R. n. 104 del 26/01/2011 "Legge regionale 10 luglio 2006, n.19 - art. 23 comma 1 lett. c) ed art.33 comma 2 lett. c) - Del. G.R. n. 1984/2008 "Linee guida per gli interventi per le non autosufficienze in Puglia. Assistenza Indiretta Personalizzata per persone non autosufficienti gravissimi. Assegnazione risorse Bilancio di Previsione - Annualità 2011." Impegno contabile a valere su Cap. 785060 - UPB 5.2.1.
Pag. 6430

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO TUTELA DELLE ACQUE 24 gennaio 2011, n. 1
P.O. FESR 2007-2013: Asse II, Linea di Intervento 2.1 - Azione 2.1.2 - lettera b). Realizzazione della condotta sottomarina nel Comune di OTRANTO. Ammissione a finanziamento e contestuale impegno di spesa.
Pag. 6433

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO GESTIONE RIFIUTI 29 dicembre 2010, n. 213
Validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei Comuni per la determinazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti e contestuale assegnazione a ciascun comune dell'ATO LE2 dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno 2011.
Pag. 6436

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARI
ORDINANZA 22 dicembre 2010, n. 6
Indennità d'esproprio.
Pag. 6438

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARI
ORDINANZA 22 dicembre 2010, n. 7
Indennità d'esproprio.
Pag. 6441

COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO
DELIBERA C.C. 30 novembre 2010, n. 31
Approvazione variante urbanistica.
Pag. 6444

COMUNE DI GROTTAGLIE
DELIBERA C.C. 14 gennaio 2011, n. 4
Approvazione P.L. comparto C2.
Pag. 6444

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA
DELIBERA C.C. 30 novembre 2010, n. 59
Approvazione variante PRG.
Pag. 6445

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA
DECRETO 27 gennaio 2011, n. 42
Esproprio.
Pag. 6445

Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi

Appalti

REGIONE PUGLIA SERVIZIO AFFARI GENERALI
Bando di gara per l'appalto gestione polizze assicurazione automezzi.
Pag. 6446

ASL FG
Bando di gara per l'appalto servizio realizzazione sistema informativo automatizzato.
Pag. 6448

COMUNE DI CAMPI SALENTINA
Avviso di vendita all'asta di beni immobili di proprietà comunale.
Pag. 6449

Concorsi

REGIONE PUGLIA AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE, DELLE PERSONE E DELLE PARI OPPORTUNITÀ
Ore carenti di continuità assistenziale rilevate ai sensi del comma 1, art. 63, acn 23\03\05 dalle Aziende sanitarie a marzo 2009.
Pag. 6449

ARES PUGLIA
Avviso pubblico di mobilità per n. 1 posto di Dirigente amministrativo.
Pag. 6455

ARES PUGLIA
Concorso pubblico per n. 1 posto di Assistente amministrativo.
Pag. 6457

COMUNE DI CASARANO
Concorso pubblico per n. 7 autorizzazioni di autonoleggio con conducente.
Pag. 6461

BIBLIOTECA COMUNALE NOCI
Bando di concorso "Premio Noci per la storia locale".
Pag. 6465

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
Avvisi pubblici di mobilità per n. 7 incarichi di Direttore struttura complessa. Annullamento.
Pag. 6466

Avvisi

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARI
Procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale.
Pag. 6466

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA
Richiesta di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale.
Pag. 6467

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA
Richiesta di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale.
Pag. 6467

CONSORZIO RIFIUTI ATO LE/2
Avvio della consultazione della Proposta di Piano d'Ambito, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non-tecnica del Rapporto Ambientale per la gestione dei Rifiuti Solidi Urbani.
Pag. 6467

SOCIETA' CO. CE. MER
Decreto Provincia Brindisi 99902/08 - Esproprio.
Pag. 6468

SOCIETA' EOLICA LAMALUNGA
Avviso di deposito progetto e studio impatto ambientale.
Pag. 6471

SOCIETA' FORTORE WIND
Avviso di deposito procedura di V.I.A.
Pag. 6471

SOCIETA' GIELLE
Avviso di deposito progetti costruzione impianti fotovoltaici.
Pag. 6472

SOCIETA' TECNOWIND
Avviso di deposito progetto e studio impatto ambientale.
Pag. 6473

SOCIETA' W.E.S.
Avviso di deposito verifica assoggettabilità a V.I.A.
Pag. 6473

Rettifiche

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E PREVENZIONE 28 settembre 2010, n. 308
Art. 15 dell'A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale reso esecutivo con Intesa sancita in Conferenza Stato/Regioni rep. Atti n. 2272 del 23/3/2005. Graduatoria regionale di medicina generale per l'anno 2009. Approvazione definitiva.
Pag. 6474

PARTE PRIMA

Corte Costituzionale

SENTENZA 7 febbraio 2011, n. 36

Giudizio di legittimità costituzionale artt. 1, 2, 3 e 4 della L.R. n. 6/2010.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Ugo	DE SIERVO	Presidente
- Paolo	MADDALENA	Giudice
- Alfio	FINOCCHIARO	»
- Alfonso	QUARANTA	»
- Franco	GALLO	»
- Luigi	MAZZELLA	»
- Gaetano	SILVESTRI	»
- Sabino	CASSESE	»
- Giuseppe	TESAURO	»
- Paolo Maria	NAPOLITANO	»
- Giuseppe	FRIGO	»
- Alessandro	CRISCUOLO	»
- Paolo	GROSSI	»
- Giorgio	LATTANZI	»

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale, degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 6, recante "Marina di Casalabate: modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Lecce, Trepuzzi e Squinzano e integrazione alla legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26 (Norme in materia di circoscrizioni comunali)", promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 30 aprile - 7 maggio 2010, depositato in cancelleria il 6 maggio 2010 ed iscritto al n. 72 del registro ricorsi 2010.

Udito nell'udienza pubblica dell'11 gennaio 2011 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

udito l'avvocato dello Stato Paola Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato a mezzo del servizio postale in data 30 aprile 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in riferimento all'art. 133, secondo comma, della Costituzione, giusta conforme deliberazione governativa del 23 aprile 2010, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 6, recante "Marina di Casalabate: modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Lecce, Trepuzzi e Squinzano e integrazione alla legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26 (Norme in materia di circoscrizioni comunali)".

1.1. - Riferisce il ricorrente che la legge impugnata prevede, all'art. 1, che "le circoscrizioni territoriali dei Comuni di Lecce, Trepuzzi e Squinzano sono modificate mediante l'aggregazione dei territori del Comune di Lecce ai Comuni di Squinzano e Trepuzzi" in conformità alla planimetria ad essa allegata. Al successivo art. 2 è previsto che i rapporti patrimoniali ed economici conseguenti alle intervenute modificazioni territoriali siano regolati "di comune accordo" fra i predetti tre enti territoriali e, all'art. 3, è, a sua volta, stabilito che "i Comuni interessati alla modifica provvedono ad adeguare la pianificazione prevista dagli strumenti urbanistici vigenti alla nuova dimensione del territorio".

1.2. - Aggiunge il ricorrente che l'art. 4, con quale si conclude la legge censurata, interviene, modificandolo, sul secondo comma dell'art. 5 della legge della Regione Puglia 20 dicembre 1973, n. 26 (Norme in materia di circoscrizioni comunali), inserendo in esso, dopo il secondo periodo, un ulteriore periodo dal seguente tenore: "In caso di accordo tra i comuni interessati si prescinde dalla consultazione popolare".

2. - Così descritto il contenuto della legge impugnata, il Presidente del Consiglio dei ministri ne rileva l'evidente contrasto con l'art. 133, secondo comma, della Costituzione, in base al quale è consentito alle Regioni di istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e di modificare le loro circoscrizioni e denominazioni, a condizione che siano "sentite le popolazioni interessate".

L'art. 1 della legge regionale censurata ed i correlati artt. 2 e 3 prevedono, infatti, l'aggregazione del territorio di un Comune a quello di altri Comuni in assenza di referendum popolare fra le popolazioni interessate o di altre forme di consultazione delle medesime.

L'art. 133 della Costituzione, viceversa, nell'attribuire al legislatore regionale la definizione del procedimento legislativo volto a realizzare variazioni territoriale nei Comuni facenti parte della singola Regione, impone a questo il vincolo della consultazione popolare che, come affermato nella giurisprudenza della Corte, "è da ritenersi in ogni caso obbligatoria".

Il legislatore regionale, prosegue il ricorrente, ben potrà individuare, nelle varie ipotesi, le popolazioni da consultare ma non potrà mai escludere la consultazione di quanti non possono essere ragionevolmente ritenuti disinteressati alla variazione territoriale né potrà non attribuire alla consultazione medesima una autonoma rilevanza nel procedimento, dovendo, anzi, tenere conto dei suoi esiti nell'adottare la propria determinazione.

Ricorda, ancora, il ricorrente che, in base alla consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, devono considerarsi, in linea di principio, interessate alla variazione anche le popolazioni insistenti sulla parte di territorio comunale non riguardato dalla modifica, sicché l'eventuale esclusione della consultazione di queste dovrà fondarsi su idonei elementi che, caso per caso, portino ragionevolmente a ritenere la insussistenza di un loro qualificato interesse alla variazione territoriale.

2.1. - Nel caso ora in esame, invece, il legislatore regionale ha omesso del tutto ogni forma di consultazione, sia, in generale, delle popolazioni dei Comuni il cui territorio è oggetto di variazione,, sia, in particolare. delle stesse popolazioni residenti nei territori interessati da questa.

Osserva, ancora, la parte ricorrente che l'art. 1 della legge regionale in questione "contrasta con quanto stabilito dallo Statuto della Regione Puglia", cioè la legge della Regione Puglia 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia), che, all'art. 19, comma 2, prevede la consultazione delle popolazioni interessate alle variazioni territoriali dei comuni.

2.2. - La censura governativa si estende anche all'art. 4 della legge regionale n. 6 del 2010, il quale modifica l'art. 5, comma 2, della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26 (Norme in materia di circoscrizioni comunali), prevedendo, a regime, il non espletamento della consultazione popolare ove la variazione territoriale consegua ad un accordo tra i comuni interessati.

Infatti, pur essendo riconosciuto, come detto, alla Regione un margine di discrezionalità nella conformazione delle modalità di espletamento della consultazione popolare, tuttavia i criteri adottati non potranno mai comportare a priori l'esclusione automatica delle popolazioni residenti nei Comuni coinvolti nella variazione, né la esistenza di "accordi" fra i questi ultimi può surrogare l'effettivo svolgimento della consultazione popolare.

3. - La Regione Puglia, sebbene ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.

Considerato in diritto

1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 133, secondo comma della Costituzione, degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 6, recante "Marina di Casalabate: modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Lecce, Trepuzzi e Squinzano e integrazione alla legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26 (Norme in materia di circoscrizioni comunali)".

2. - Conformemente al contenuto della legge censurata, il ricorso proposto dal Governo, pur nell'unicità del parametro costituzionale evocato, ha sostanzialmente due distinti oggetti. Esso, infatti, per un verso, concerne gli artt. 1, 2 e 3 della citata legge regionale n. 6 del 2010, tramite i quali si é

realizzata la variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Lecce, Trepuzzi e Squinzano e si sono dettate le regole per la gestione di taluni conseguenti problemi amministrativi, e, per altro verso, riguarda il solo art. 4 della medesima legge regionale, per effetto del quale è stato modificato, introducendo in esso un ulteriore periodo, il preesistente art. 5, comma 2, della legge della Regione Puglia 20 dicembre 1973, n. 26 (Norme in materia di circoscrizioni comunali).

Come detto, comune ai due oggetti è la dedotta violazione dell'art. 133, secondo comma, della Costituzione. Questa si sarebbe realizzata, nel primo caso, in quanto è stata operata la indicata variazione territoriale senza il preventivo espletamento della consultazione popolare prevista dalla disposizione costituzionale evocata, mentre, nel secondo caso, essa deriverebbe dalla previsione di carattere generale, introdotta nel ricordato art. 5, comma 2, della legge regionale n. 26 del 1973, dall'ultima disposizione impugnata, secondo la quale potrebbe prescindersi dall'espletamento della consultazione popolare là dove la variazione territoriale sia stata preceduta da un accordo fra i Comuni interessati.

3. - Alla duplicità delle questioni corrisponde una duplicità di soluzioni.

3.1. - Osserva, infatti, questa Corte in via preliminare che, con sentenza n. 214 del 2010, essa, avendone riscontrato il contrasto con il medesimo parametro costituzionale ora evocato, già ha provveduto a dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 26 del 1973, limitatamente alle parole "In caso di accordo tra i comuni interessati si prescinde dalla consultazione popolare", aggiunte dal già rammentato art. 4 della legge regionale n. 6 del 2010. Essendo stata tale sentenza pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, n. 25 del 23 giugno 2010, a decorrere da tale data la disposizione censurata è stata espunta dall'ordinamento legislativo regionale, di talché la attuale questione, divenuta priva di oggetto, deve ritenersi inammissibile.

3.2. - Riguardo alle residue disposizioni censurate la questione di legittimità costituzionale è fondata.

Questa Corte già in passato (sentenza n. 47 del 2003) ebbe a precisare che le leggi regionali attraverso le quali si realizza la variazione della circoscrizione territoriale dei Comuni, ovvero se ne dispone la variazione della denominazione, sono tipiche leggi provvedimento, caratterizzate da un aggravamento procedurale, imposto da fonte costituzionale - l'art. 133, secondo comma, della Costituzione - e regolato, quanto al suo ambito applicativo e alle sue modalità attuative, da fonte regionale, costituita, nel caso che ora interessa, dalla legge della Regione Puglia 20 dicembre 1973, n. 26 (Norme in materia di circoscrizioni comunali), nonché dalla successiva legge regionale 20 dicembre 1973, n. 27 (Norme sul referendum abrogativo e consultivo).

Quanto alla Regione Puglia è, sulla materia, intervenuto anche lo stesso statuto regionale - cioè la legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia) - il quale, all'art. 19, prevede che sono sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate le proposte di legge concernenti, fra l'altro, i mutamenti delle circoscrizioni comunali.

3.3. - In siffatto contesto normativo è, invece, stata approvata la legge regionale n. 6 del 2010, attraverso la quale si è provveduto, in assenza dell'espletamento di qualsivoglia preventiva consultazione popolare, nel senso di modificare, all'art. 1, le circoscrizioni territoriali dei Comuni di Lecce, Trepuzzi e Squinzano.

La predetta incompletezza procedimentale non viene ad essere solo una mera irregolarità formale (da sanzionare in quanto la fase mancante costituisce un preciso vincolo per il modus operandi del legislatore regionale: sentenza n. 94 del 2000), ma, principalmente, ha determinato una grave omissione, che ha impedito la valutazione della volontà delle popolazioni interessate alla variazione territoriale, cui non è stato permesso di esprimersi. Nella giurisprudenza di questa Corte si è costantemente 'n affermato che l'adempimento con cui si "sentono" le popolazioni interessate costituisce una fase obbligatoria che "deve in ogni caso avere autonoma evidenza nel procedimento" (ex multis: sentenze n. 237 del 2004 e n.47 del 2003). La diversa procedura sopra indicata costituisce un'evidente violazione

del precetto imposto dall'art. 133, secondo comma, della Costituzione, che determina la illegittimità costituzionale della norma che dispone la ricordata variazione territoriale.

A ciò fa seguito, stante il chiaro rapporto di subordinazione che le lega al ricordato art. 1, la illegittimità costituzionale anche dei successivi artt. 2 e 3 della medesima legge regionale n. 6 del 2010.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 6, recante "Marina di Casalabate: modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Lecce, Trepuzzi e Squinzano e integrazione alla legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26 (Norme in materia di circoscrizioni comunali)";

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della medesima legge della Regione Puglia n. 6 del 2010, sollevata, in riferimento all'art. 133, secondo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2011.

Presidente

Redattore

Cancelliere

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Roma, 9 FEB. 2011

Il Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 FEB. 2011

IL CANCELLIERE

(Dott. M.R. FRUSCELLA)

SENTENZA 7 febbraio 2011, n. 42

Giudizio di legittimità costituzionale art.3, comma 40 della L.R. n. 40/2007.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Ugo	DE SIERVO	Presidente
- Paolo	MADDALENA	Giudice
- Alfio	FINOCCHIARO	»
- Alfonso	QUARANTA	»
- Franco	GALLO	»
- Luigi	MAZZELLA	»
- Gaetano	SILVESTRI	»
- Sabino	CASSESE	»
- Maria Rita	SAULLE	»
- Giuseppe	TESAURO	»
- Paolo Maria	NAPOLITANO	»
- Giuseppe	FRIGO	»
- Alessandro	CRISCUOLO	»
- Paolo	GROSSI	»

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 40, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia), promossi dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sede di Lecce, con ordinanze del 28 aprile e 19 maggio 2009, iscritte ai numeri 231 e 232 del registro ordinanze 2009 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 2009.

Visti gli atti di costituzione di Schito Silvio, dell'Azienda Sanitaria Locale di Lecce, della Regione Puglia e di Pellegrino Aldo;

udito nell'udienza pubblica del 16 novembre 2010 il Giudice relatore Paolo Maddalena;

uditi gli avvocati Vito Aurelio Pappalepore per l'Azienda Sanitaria Locale di Lecce e Luigi Volpe per la Regione Puglia.

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanze del 28 aprile e del 19 maggio 2009, notificate il 20 maggio e il 10 giugno 2009 ed iscritte ai numeri 231 e 232 del registro ordinanze dell'anno 2009, il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sede di Lecce, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 97, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 40, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia).

1.2 - La disposizione censurata nel prevedere che nel triennio 2008-2010 le aziende sanitarie e gli IRCCS pubblici procedono, a determinate condizioni, alla stabilizzazione del personale del ruolo della dirigenza medico veterinaria, sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa con incarico a tempo determinato, dispone, tra l'altro, che "Dal 1° gennaio 2008 le aziende sanitarie e gli IRCCS pubblici per i profili professionali, oggetto di stabilizzazione, non possono procedere ad indire ovvero proseguire procedure concorsuali ovvero ad utilizzare le graduatorie dei concorsi già espletati per la copertura dei posti vacanti destinati all'attuazione del processo di stabilizzazione".

2. - Il Collegio remittente, in ciascuna delle due ordinanze di rimessione (di contenuto sostanzialmente identico), premette, in fatto, di essere investito del ricorso proposto, tra l'altro, avverso la deliberazione 1° ottobre 2008, n. 1481 del Direttore Generale della Azienda sanitaria locale di Lecce, avente ad oggetto l'approvazione degli avvisi pubblici relativi alla stabilizzazione del personale dirigenziale secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 40, della legge regionale n. 40 del 2007, da parte di soggetti, impiegati di ruolo della medesima Asl di Lecce, che hanno partecipato al concorso per un posto da Dirigente amministrativo indetto dalla allora AUSL n. 2 di Lecce (confluita nella Asl di Lecce) e sono stati inseriti nella graduatoria dei candidati riconosciuti idonei approvata il 26 dicembre 2006, rispettivamente quale primo e secondo degli idonei non vincitori.

2.1. - Il Collegio remittente ritiene che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 40, della legge della Regione Puglia n. 40 del 2007 sia rilevante ai fini dell'accoglimento dell'impugnazione proposta nei due giudizi a quibus avverso un provvedimento amministrativo meramente attuativo della disposizione legislativa regionale censurata e ritiene che questa sia in contrasto con i parametri dedotti, "quanto meno nella parte in cui sancisce il divieto di utilizzazione delle graduatorie (valide ed efficaci) di concorsi già espletati per la copertura dei posti vacanti destinati all'attuazione del processo di stabilizzazione del personale dirigenziale".

In particolare, per il remittente, la disposizione censurata si porrebbe, anzitutto, in contrasto con l'art. 97, terzo comma, della Costituzione, in quanto, consentendo la stabilizzazione del personale dirigenziale assunto a tempo determinato dalle aziende sanitarie locali e, pertanto, consentendo la copertura da parte di questo personale così detto precario dei posti vacanti nella pianta organica a detrimento di coloro che, come i ricorrenti dei due giudizi a quibus, abbiano partecipato ad un concorso pubblico e siano in attesa di essere nominati sui predetti posti man mano che si rendono vacanti nel corso del biennio successivo alla approvazione della graduatoria in cui sono inseriti, sovvertirebbe un sistema (quello del così detto scorrimento delle graduatorie) che costituirebbe applicazione del principio costituzionale del pubblico concorso per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni.

Per il remittente la stabilizzazione del personale così detto precario può rappresentare "una scelta di carattere discrezionale del legislatore come misura rispondente a criteri di politica sociale e, quindi, un'ammissibile deroga al predetto principio fondamentale dell'impiego con le Amministrazioni pubbliche, ma non può arrivare a sovvertire in toto la normativa positiva vigente espressione di principi costituzionali consolidati. Il sistema del concorso pubblico, del resto", sempre per il remittente, "è

essenziale per un servizio particolarmente delicato come quello sanitario che impone l'individuazione dei più idonei attraverso il meccanismo del concorso, con una pluralità di concorrenti con il vaglio di una commissione di esperti né può essere validamente surrogato da una selezione (sia pur definiti di natura concorsuale) interamente riservata al personale precario da stabilizzare".

L'art. 3, comma 40, della legge della Regione Puglia n. 40 del 2007, per il Collegio remittente, si porrebbe, inoltre, in contrasto con i principi di ragionevolezza ed imparzialità della funzione legislativa, in quanto sarebbe diretto a comprimere posizioni in atto o acquisibili a seguito di concorso pubblico.

3. - Si è costituita in entrambi i giudizi la Regione Puglia, con due memorie di contenuto sostanzialmente identico, nelle quali sostiene l'inammissibilità e l'infondatezza della questione.

3.1. - Secondo la difesa regionale, dal tenore dell'ordinanza di remissione (che, a suo dire, riterrebbe legittima la procedura di stabilizzazione dei dirigenti sanitari a tempo determinato) e alla luce della sentenza 19 gennaio 2008, n. 125 del Tribunale amministrativo regionale della Puglia, Sede di Lecce, Sezione III (che ha ritenuto legittima la scelta di privilegiare la stabilizzazione di lavoratori così detti precari e ha ritenuto che il blocco dello scorrimento delle graduatorie sia un precipitato logico necessario della scelta di stabilizzazione), dovrebbe desumersi che il remittente avrebbe dubitato non della legittimità in toto della procedura di stabilizzazione ma soltanto di un suo aspetto marginale e consequenziale ovvero della legittimità del divieto di utilizzazione delle graduatorie concorsuali ancora valide ed efficaci. Una tale questione sarebbe, tuttavia, inammissibile, perché verrebbe domandata alla Corte costituzionale una sentenza additiva senza la prospettazione di "quale sia la congettura addittiva destinata a ricolmare il vuoto normativo denunciato".

Secondo la difesa della Regione Puglia, posto che la disposizione regionale censurata non avrebbe un suo contenuto precettivo autonomo, ma sarebbe meramente riproduttiva della disciplina statale in materia di stabilizzazione del personale così detto precario e che costituirebbe solo "il vettore di recepimento del suggerimento statale di armonizzazione", la questione sarebbe inoltre inammissibile, anche in quanto "priva di oggetto", non essendo stata estesa dal remittente anche alla disposizione statale, che sarebbe l'unica ad avere un contenuto normativo sostanziale e che avrebbe abilitato le Regioni a trasferire all'interno del proprio ordinamento giuridico il predetto contenuto normativo.

3.2. - Nel merito, la difesa regionale ritiene la questione infondata sotto vari profili.

Anzitutto, la Regione Puglia sostiene che non sussisterebbe affatto l'obbligo di utilizzazione delle graduatorie esistenti per la copertura dell'organico, ma sarebbe vero piuttosto che il principio del pubblico concorso e quello dell'utilizzo delle graduatorie possono essere derogati dal legislatore, in presenza di ragionevoli circostanze, nel suo discrezionale apprezzamento della complessità e della criticità delle situazioni.

Secondo la difesa regionale, in particolare, vi sarebbe un "diritto vivente" (viene richiamata, al riguardo, la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 5 luglio 2006, n. 4252) in ordine all'interpretazione dell'art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207 (Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali), per il quale l'obbligo di utilizzo delle graduatone sussisterebbe solo per il conferimento di incarichi temporanei dovuti ad assenza o impedimento del titolare, mentre sarebbe ampiamente discrezionale la scelta dell'amministrazione di procedere ó meno alla copertura dei posti vacanti in organico mediante utilizzo di una graduatoria, seppure nel biennio di validità (vengono richiamate, sul punto le sentenze del Consiglio di Stato, Sezione V, 10 gennaio 2007, n. 53, 18 ottobre 2002, n. 5611, 2 ottobre 2010, n. 5180, 20 marzo 2000, n. 1510).

La Regione Puglia, infine, dopo una ampia disamina della giurisprudenza costituzionale in tema di concorso pubblico (vengono richiamate le sentenze numeri 81 del 1983, 320 del 1997, 1 del 1999, 141 del 1999, 373 del 2002, 274 del 2003, 34 del 2004, 205 del 2004, 159 del 2005, e l'ordinanza n. 517 del 2002), sostiene che l'art. 3, comma 40, della legge regionale n. 40 del 2007 rientrerebbe "perfettamente" nella deroga di cui all'art. 97, terzo comma, Cost., "sia perché non è di certo ispirata (anzi: ciò è

strutturalmente impossibile, in quanto mera ricezione di normativa statale) al fine di privilegiare predeterminati o predeterminabili destinatari, sia perché, a ben vedere, risulta priva di contenuti normativi propri, essendosi limitata a recepire nell'ambito regionale, in maniera tassativa, ipotesi già disciplinate dal legislatore statale (che, a sua volta, ha bene esplicitato la finalità di "razionalizzazione" delle strutture della P.A. interessate, e ciò anzi in manifesta attuazione del canone costituzionale del buon andamento e della imparzialità ex art. 97 Cost.)".

4. - Si è costituita in entrambi i giudizi anche la Asl della Provincia di Lecce, con due memorie di contenuto sostanzialmente identico, nelle quali sostiene l'infondatezza della questione.

La Asl sostiene l'infondatezza della questione, anzitutto, perché non sussisterebbe alcun diritto in capo ai ricorrenti ad essere assunti, né alcun obbligo in capo all'Amministrazione di utilizzo delle graduatorie per la copertura dei posti vacanti.

Per la difesa della Asl, inoltre, non sussisterebbe alcun contrasto tra l'art. 3, comma 40, della legge regionale n. 40 del 2007 ed il principio del pubblico concorso, posto che la procedura di stabilizzazione prevista dal legislatore regionale richiede espressamente il superamento di una prova concorsuale, secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 (Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale).

Infine, la Asl di Lecce sostiene che, anche laddove si volesse ritenere che la disciplina introdotta dalla legge regionale impugnata costituisse una deroga al principio costituzionale del concorso pubblico, di tratterebbe comunque di una deroga legittima, attese le peculiari ragioni di interesse pubblico sottese alla stabilizzazione di personale così detto precario (viene richiamata la sent. n. 363 del 2006 della Corte costituzionale, sostenendosi che dalla stessa si desumerebbe la ragionevolezza della norma censurata).

Infine, la difesa della Asl sostiene che non vi sarebbe alcuna violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. e nessuna violazione delle competenze normative statali, dato che la disciplina contestata rientrerebbe nella competenza residuale delle Regioni in materia di organizzazione dei propri uffici.

5. - Si sono costituiti in giudizio anche Silvio Schito e Aldo Pellegrino, ricorrenti dei due giudizi a quibus, ciascuno con una memoria, di contenuto sostanzialmente analogo, nella quale aderiscono agli argomenti sviluppati nell'ordinanza di remissione e, con ampio richiamo della giurisprudenza amministrativa, sostengono, in particolare, il carattere obbligatorio del ricorso alle graduatorie per la copertura dei posti vacanti nel periodo di validità delle stesse, che essi assumono discendere dall'ari, 18, comma 7, del d.P.R. n. 483 del 1997, ma vengono anche richiamati l'art. 9 della legge n. 207 del 1985 ed il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2001, n. 220 (Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale).

Le parti costituite, inoltre, sviluppano argomenti in ordine alla illegittimità della deliberazione 23 ottobre 2008, n. 2009, con la quale la Asl ha conferito un incarico dirigenziale a tempo determinato e propongono ulteriori questioni di legittimità costituzionale.

A loro avviso, l'art. 3, comma 40, della legge della Regione Puglia n. 40 del 2007 si porrebbe anche in contrasto con il comma 94 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), che escluderebbe le procedure di stabilizzazione per il personale dirigente, nonché con l'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 15, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) ed all'art. 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica), che impongono il concorso pubblico disciplinato dal d.P.R. n. 483 del 1997 per l'accesso alla dirigenza medica e per l'accesso alla qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie.

La disposizione censurata, per le parti costituite, violerebbe, oltre ai parametri dedotti dal remittente, anche l'art. 51 della Costituzione e sarebbe, infine, in contrasto con qualsiasi criterio di ragionevo-

lezza, imparzialità e correttezza, in quanto violerebbe i principi fondamentali della preventiva predeterminazione delle piante organiche e dell'accertamento delle loro capienze.

6. - In prossimità dell'udienza pubblica del 16 novembre 2010 la Regione Puglia ha depositato in ciascuno dei due giudizi una memoria di contenuto sostanzialmente identico, nella quale prospetta ulteriori profili di inammissibilità ed infondatezza della questione e sviluppa ulteriormente gli argomenti illustrati nell'atto di costituzione.

In particolare, la difesa regionale ribadisce che, a sua avviso, la questione proposta non investirebbe la legittimità della stabilizzazione del personale dirigente, ma sarebbe limitata alla legittimità del previsto divieto di utilizzazione delle graduatorie concorsuali valide ed efficaci e che tale ultima, più limitata questione, sarebbe inammissibile, giacché tesa ad un intervento addittivo indeterminato (viene invocato, sul punto, il precedente costituito dalla ordinanza n. 70 del 2009 della Corte costituzionale).

Peraltro, secondo la difesa regionale, anche laddove fosse intesa come riferita all'intera disciplina dettata dall'art. 3, comma 40, della legge della Regione Puglia n. 40 del 2007, la questione sarebbe nondimeno inammissibile, stante la contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza di remissione sul punto.

Ulteriore profilo di inammissibilità sarebbe, poi, costituito dal richiamo effettuato dall'ordinanza di remissione all'ordinanza 2 ottobre 2008, n. 4770 con cui, il Consiglio di Stato, Sezione V, ha introdotto analogo giudizio di legittimità costituzionale in ordine all'art. 30 della legge della Regione Puglia 16 aprile 2007, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia). Secondo la difesa regionale il remittente avrebbe, in questo senso, effettuato una inammissibile motivazione per relationem della questione proposta.

Per la difesa regionale, inoltre, la questione sarebbe inammissibile per difetto di rilevanza, atteso che la graduatoria concorsuale in cui sono inseriti i ricorrenti dei due giudizi a quibus, approvata il 21 dicembre 2006, avrebbe perso efficacia sin dal giugno 2007 (rette 2008), ai sensi dell'art. 18, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 (Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale), che fissa in diciotto mesi (e non in due anni, come avrebbe erroneamente ritenuto il remittente) il termine di validità ed efficacia delle graduatorie.

Nel merito, la difesa regionale, che richiama numerosa giurisprudenza amministrativa sul punto, ribadisce che il così detto scorrimento delle graduatorie non un "diritto di natura" e sostiene che, peraltro, anche laddove, seguendo la tesi del remittente e contro il "diritto vivente", volesse sostenersi, la sussistenza di un obbligo, discendente dall'art. 9 della legge n. 207 del 1985 (richiamato dalla difesa delle parti private) o dal d.P.R. n. 483 del 1997 (anch'esso richiamato dalla difesa delle parti private e ritenuto applicabile al caso de quo dalla difesa regionale),, all'utilizzo delle graduatorie anche per la copertura dei posti vacanti, dovrebbe comunque escludersi che un tale obbligo possa vincolare le Regioni.

Parimenti la Regione Puglia esclude che l'art. 12, comma 9, della legge regionale 12 agosto 2005, n. 12 (Seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005), richiamato dall'ordinanza n. 4770 del 20Q8 del Consiglio di Stato, a sua volta richiamata dall'ordinanza di remissione (nonché dalle parti private costituite), possa costituire un parametro interposto nel proposto giudizio di costituzionalità dell'art. 3, comma 40, della legge regionale n. 40 del 2007. Trattandosi, infatti, di fonti di pari grado il loro asserito contrasto non potrebbe in alcun modo far dubitare della legittimità della disposizione sopravvenuta, ma semmai dovrebbe risolversi nel senso della abrogazione della norma anteriore.

La difesa regionale, inoltre, sostiene la natura provvedimentale e transitoria dell'art. 12 della legge della Regione Puglia n. 12 del 2005 ed esclude, pertanto, che da essa possa trarsi alcun principio della materia e sostiene, comunque, che tra questa disposizione e l'art. 3, comma 40, della legge n. 40 del 2007, non sussisterebbe una effettiva incompatibilità, dato che l'art. 12 individuerebbe tre modi indicati per la copertura dei posti vacanti (mobilità, scorrimento delle graduatorie, nuova procedura concorsuale), ma non detterebbe alcun ordine di preferenza, rimettendo alla discrezionalità dell'amministrazione (e, quindi, tanto più a quella

di un successivo legislatore) la scelta del modo più opportuno. Ma in ogni caso, secondo la Regione, anche laddove si dovesse ritenere che effettivamente l'art. 12 della legge regionale n. 12 del 2005 individui una preferenza nello scorrimento delle graduatorie rispetto alla indizione di nuove procedure selettive, non potrebbe negarsi la legittimità di una legge sopravvenuta, che per ragionevoli circostanze effettui una scelta diversa.

La difesa regionale analizza, infine, la sentenza n. 215 del 2009 della Corte costituzionale, sostenendo che la stessa non avrebbe ritenuto illegittima in quanto tale l'applicazione della procedura di stabilizzazione al personale dirigenziale sanitario, ma avrebbe ritenuto illegittima la specifica disciplina prevista al, riguardo dal legislatore della Regione Campania per vizi che non sarebbero, tuttavia, riscontrabili nella ben più rigorosa disciplina introdotta dalla Regione Puglia con l'art. 3, comma 40, della legge regionale n. 40 del 2007.

7. - In prossimità dell'udienza pubblica del 16 novembre 2010 la Asl di Lecce ha depositato una memoria, nella quale, in buona sostanza, ribadisce e sviluppa le argomentazioni già svolte.

In via preliminare, peraltro, la Asl riferisce di avere proceduto allo scorrimento della graduatoria ed all'assunzione nel ruolo dei dirigenti dei due ricorrenti nei giudizi a quibus con delibera 22 dicembre 2009, n. 4105 del Direttore Generale.

Atteso che i ricorrenti hanno dato atto nei giudizi a quibus della cessata materia del contendere e che la Asl ha depositato formale istanza di declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse nel giudizio a quo, la difesa dell'Azienda sanitaria sostiene che i giudizi di costituzionalità sarebbero divenuti inammissibili per irrilevanza o, quantomeno, ritiene necessario che la Corte costituzionale restituisca gli atti ai giudici a quibus per un riesame della rilevanza della sollevata questione di legittimità costituzionale.

Considerato in diritto

1. - Con due ordinanze di contenuto sostanzialmente identico il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sede di Lecce, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 97, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 40, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia).

1.1. - La disposizione censurata nel prevedere che nel triennio 2008-2010 le aziende sanitarie e gli IRCCS pubblici procedono, a determinate condizioni, alla stabilizzazione del personale del ruolo della dirigenza medico veterinaria, sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa con incarico a tempo determinato, dispone, tra l'altro, che "Dal 1° gennaio 2008 le aziende sanitarie e gli IRCCS pubblici per i profili professionali, oggetto di stabilizzazione, non possono procedere ad indire ovvero proseguire procedure concorsuali ovvero ad utilizzare le graduatorie dei concorsi già espletati per la copertura dei posti vacanti destinati all'attuazione del processo di stabilizzazione".

1.2. - Il TAR remittente è chiamato a decidere in ordine alle impugnazioni proposte da due soggetti inseriti quali idonei in una graduatoria concorsuale della (ex Ausl ora) ASL di Lecce di una serie di provvedimenti della amministrazione regionale della Puglia e della Asl di Lecce e, tra essi, della impugnazione della delibera 1° ottobre 2008, n. 1481 del Direttore Generale della Asl di Lecce, avente ad oggetto l'approvazione degli avvisi pubblici relativi alla stabilizzazione del personale dirigenziale secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 40, della legge regionale n. 40 del 2007.

Il giudice a quo, aderendo in parte alla prospettazione dei ricorrenti nei giudizi a quibus, ritiene che l'art. 3, comma 40, della legge della Regione Puglia, n. 40 del 2007, si porrebbe, anzitutto, in contrasto con l'art. 97, terzo comma, della Costituzione, in quanto, consentendo la stabilizzazione del personale dirigenziale assunto a tempo determinato dalle aziende sanitarie locali e, pertanto, consentendo la copertura da parte di questo personale così detto precario dei posti vacanti nella pianta organica a detrimento di coloro che, come i ricorrenti dei due giudizi a quibus, abbiano partecipato ad un concorso pubblico e siano in attesa di essere nominati sui predetti posti man mano che si rendono vacanti nel corso del biennio successivo alla approvazione della graduatoria in cui sono inseriti, sov-

vertirebbe un sistema (quello del così detto scorrimento delle graduatorie) che costituirebbe applicazione del principio costituzionale del pubblico concorso per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni.

Per il remittente, in particolare, la stabilizzazione del personale così detto precario può rappresentare "una scelta di carattere discrezionale del legislatore come misura rispondente a criteri di politica sociale e, quindi, un'ammissibile deroga al predetto principio fondamentale dell'impiego con le Amministrazioni pubbliche, ma non può arrivare a sovvertire in toto la normativa positiva vigente espressione di principi costituzionali consolidati. Il sistema del concorso pubblico, del resto", sempre per il remittente, "è essenziale per un servizio particolarmente delicato come quello sanitario che impone l'individuazione dei più idonei attraverso il meccanismo del concorso, con una pluralità di concorrenti con il vaglio di una commissione di esperti né può essere validamente surrogato da una selezione (sia pur definita di natura concorsuale) interamente riservata al personale precario da stabilizzare".

L'art. 3, comma 40, della legge della Regione Puglia n. 40 del 2007, per il Collegio remittente, si porrebbe, inoltre, in contrasto con i principi di ragionevolezza ed imparzialità della funzione legislativa, in quanto sarebbe diretto a comprimere posizioni in atto o acquisibili a seguito di concorso pubblico.

2. - I due giudizi, stante la sostanziale identità della questione proposta, possono essere riuniti per essere decisi con una unica pronuncia.

3. - Devono preliminarmente essere dichiarate inammissibili le ulteriori questioni di legittimità costituzionale proposte dalle parti costituite Silvio Schito e Aldo Pellegrino, ricorrenti nel giudizio a quo, nella loro memoria.

Come costantemente chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (da ultimo sentenza n. 50 del 2010), l'oggetto del giudizio di costituzionalità in via incidentale è, infatti, limitato alle norme ed ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione, non potendo essere presi in considerazione, oltre i limiti in queste fissati, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia che siano stati eccepiti ma non fatti propri dal giudice a quo, sia che, come nel caso di specie, siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze.

4. - Sempre in via preliminare, devono essere disattese le eccezioni di inammissibilità prospettate dalle altre parti costituite.

4.1. - La Asl di Lecce sostiene la sopravvenuta carenza di interesse dei ricorrenti nei giudizi a quibus, in quanto essi, nelle more del giudizio di costituzionalità, sono stati assunti, avendo la Asl dato luogo, dopo la stabilizzazione dei dirigenti sanitari precari, allo scorrimento delle graduatorie.

In ragione di ciò, la Asl ha chiesto al Tar di riattivare il giudizio e di pronunciare la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso dei ricorrenti e chiede alla Corte o di prendere atto immediatamente di una sopravvenuta irrilevanza della questione o di restituire gli atti al Tar remittente, affinché questo valuti il perdurare della questione medesima.

L'eccezione non è fondata, posta l'autonomia del giudizio di costituzionalità rispetto ai giudizi a quibus e dovendo la rilevanza della questione essere valutata alla luce delle circostanze di fatto sussistenti al momento delle ordinanze di remissione, senza che assumano alcun rilievo fatti sopravvenuti.

4.2. - La Regione Puglia sostiene che dal complessivo tenore dell'ordinanza di remissione dovrebbe desumersi che il remittente avrebbe dubitato non della legittimità della procedura di stabilizzazione del personale sanitario dirigente precario, ma soltanto del divieto di utilizzazione delle graduatorie concorsuali ancora valide ed efficaci per la copertura dei posti vacanti destinati all'attuazione del processo di stabilizzazione. Una tale questione sarebbe, tuttavia, inammissibile, perché verrebbe domandata alla Corte costituzionale una sentenza additiva, limitata alla presunta illegittimità costituzionale di detto divieto, senza la prospettazione di "quale sia la congettura additiva destinata a ricolmare il vuoto normativo denunciato".

L'eccezione non è fondata.

Contrariamente a quanto assume la Regione, proprio dal complessivo tenore dell'ordinanza emerge con chiarezza che il remittente contesta il

fatto che la normativa regionale preveda la stabilizzazione del personale dirigente sanitario, mediante un concorso interamente riservato ai precari (e per questa riserva assoluta in contrasto con il principio costituzionale del pubblico concorso), mentre le specifiche argomentazioni in ordine alle conseguenze pregiudizievoli di tale disciplina su quanti siano inseriti in una graduatoria concorsuale ancora valida sono utilizzate soltanto per chiarire la rilevanza della questione rispetto alla specifica posizione di interesse fatta valere dai ricorrenti nei giudizi a quibus.

Il remittente, infatti, sottolinea che "il sistema del concorso pubblico, è essenziale per un servizio particolarmente delicato come quello sanitario che impone l'individuazione dei più idonei attraverso il meccanismo del concorso, con una pluralità di concorrenti con il vaglio di una commissione di esperti né può essere validamente surrogato da una selezione (sia pur definita di natura concorsuale) interamente riservata al personale precario da stabilizzare".

Questa ultima affermazione comprova che, per il remittente, l'illegittimità costituzionale della disposizione regionale impugnata deriva non dalla preferenza accordata agli stabilizzandi rispetto a chi aspira allo scorrimento delle graduatorie, ma dal fatto che la procedura di stabilizzazione adottata prevede una selezione interamente riservata, coprendo così l'intera pianta organica in violazione del principio costituzionale del pubblico concorso, come evidenzia del resto lo stesso petitum dell'ordinanza di remissione che chiede la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'intero comma 40 dell'art. 3 della legge regionale n. 40 del 2007.

4.3. - La Regione Puglia sostiene l'inammissibilità della questione, perché la legge regionale censurata, limitandosi a recepire la scelta normativa statale, non avrebbe contenuto precettivo suo proprio o, comunque, avrebbe dovuto essere contestata unitamente alla disposizione statale.

L'eccezione non è fondata.

La disciplina statale, nel rimettere ai legislatori regionali la scelta di procedere o meno ad una stabilizzazione del personale regionale precario, anzitutto si riferisce al solo personale non dirigenziale (contrariamente alla disposizione regionale impugnata che si riferisce solo ed espressamente ai dirigenti sanitari precari) e, comunque, pone limiti, essenzialmente di equilibrio finanziario, nell'ambito dei quali la Regione è tenuta ad esercitare le competenze che le spettano nella materia concorrente di tutela della salute.

4.4. - La Regione Puglia fonda una ulteriore eccezione di inammissibilità valorizzando il richiamo effettuato dall'ordinanza di remissione all'ordinanza 2 ottobre 2008, n. 4770 con cui, il Consiglio di Stato, Sezione V, ha introdotto analogo giudizio di legittimità costituzionale in ordine all'art. 30 della legge della Regione Puglia 16 aprile 2007, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia). Secondo la difesa regionale il remittente avrebbe, in questo senso, effettuato una inammissibile motivazione per relationem della questione proposta.

L'eccezione non è fondata, dato che il remittente richiama l'autorità di un precedente giurisprudenziale per rafforzare l'incipit della sua motivazione, ma poi sviluppa adeguatamente e autonomamente una diversa questione, evocando parametri ulteriori e, soprattutto, formulando un petitum divergente da quello richiesto dal Consiglio di Stato.

4.5. - La Regione Puglia sostiene, infine, l'inammissibilità della questione per irrilevanza, atteso che la graduatoria concorsuale in cui sono inseriti i ricorrenti dei due giudizi a quibus, approvata il 21 dicembre 2006 avrebbe perso efficacia sin dal giugno 2007 (rette 2008), ai sensi dell'art. 18, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 (Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale), che fissa in diciotto mesi (e non in due anni, come avrebbe erroneamente ritenuto il remittente) il termine di validità ed efficacia delle graduatorie.

L'eccezione, che involge questioni di fatto e di diritto delle quali si sarebbe dovuto discutere nei giudizi a quibus e che comunque non sono riferite dalle ordinanze di remissione, è evidentemente inammissibile.

5. - Nel merito la questione è fondata in riferimento all'art. 97, terzo comma, Cost.

Questa Corte ha da tempo precisato i limiti entro i quali può consentirsi al legislatore di disporre pro-

cedure di stabilizzazione di personale precario che derogano al principio del concorso. E può dirsi acquisito l'orientamento, progressivamente consolidatosi, secondo il quale "l'area delle eccezioni" al concorso deve essere "delimitata in modo rigoroso" (sentenza n. 363 del 2006) e deroghe sono legittime solo in presenza di "peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico" idonee a giustificarle (sentenza n. 81 del 2006).

Non può, tuttavia, ritenersi sufficiente, a tal fine, la semplice circostanza che determinate categorie di dipendenti abbiano prestato attività a tempo determinato presso l'amministrazione (sentenza n. 205 del 2006), né basta la "personale aspettativa degli aspiranti" ad una misura di stabilizzazione (sentenza n. 81 del 2006). Occorrono invece particolari ragioni giustificatrici, ricollegabili alla peculiarità delle funzioni che il personale da reclutare è chiamato a svolgere, in particolare relativamente all'esigenza di consolidare specifiche esperienze professionali maturate all'interno dell'amministrazione e non acquisibili all'esterno, le quali facciano ritenere che la deroga al principio del concorso pubblico sia essa stessa funzionale alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione.

La natura comparativa e aperta della procedura è, pertanto, elemento essenziale del concorso pubblico. Procedure selettive riservate, che riducano irragionevolmente o escludano la possibilità di accesso dall'esterno, violano il "carattere pubblico" del concorso (sentenza n. 34 del 2004). e, conseguentemente, i principi di imparzialità e buon andamento, che esso assicura.

5.1. - Alla luce di quanto appena osservato, deve allora essere dichiarata, in riferimento all'art. 97, terzo comma, Cost., l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 40, della legge della Regione Puglia n. 40 del 2007, dato che esso prevede una procedura selettiva interamente riservata, in assenza di alcuna peculiare ragione di interesse pubblico.

5.2. - Restano assorbiti gli altri profili di censura.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 40, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2011.

Presidente

Redattore

Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 11 FEB. 2011

IL CANCELLIERE
(Dott. G. MELATTI)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Roma, ...11 FEB. 2011.....
Il Cancelliere

SENTENZA TAR PUGLIA 7 dicembre 2010, n. 4089

Ricorso elettorale proposto da Pica Giuseppe ed altri c/Regione Puglia.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale
per la Puglia
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 807 del 2010, proposto da Giuseppe Pica, Gaetano Casti-

glia, Fedele Lovino e Alfonso Russo, rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Paolo Bello e Giuseppe Mariani, con domicilio eletto presso il secondo in Bari, via Amendola, 21;

contro

la Regione Puglia;

nei confronti di

Filippo Caracciolo, Michele Mazzarano, Giovanni Epifani, rappresentati e difesi dall'avv. Pierluigi Balducci, con domicilio eletto in Bari, via Melo, 114;

Guglielmo Minervini, rappresentato e difeso dall'avv. Pierluigi Balducci, con domicilio eletto in Bari, via Melo, 114;

Michele Losappio e Arcangelo Sannicandro, rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Paccione, con domicilio eletto in Bari, via Q. Sella, 120;

per l'annullamento

- del verbale delle operazioni elettorali per l'elezione del Consiglio regionale della Puglia redatto dall'Ufficio centrale regionale presso la Corte d'appello di Bari in data 30.4.2010 e dei verbali degli Uffici centrali circoscrizionali presso i Tribunali di Bari (del 30.4.2010), Trani (del 30.4.2010), Taranto (del 3.5.2010), Brindisi (del 30.4.2010) e Foggia (del 7.5.2010), nella parte in cui dettano determinazioni in merito alla ripartizione ed assegnazione dei seggi; nonché per la conseguente correzione dei risultati elettorali, come effetto del ricalcolo dei seggi d'assegnare in sede di collegio unico regionale, con connessa proclamazione di elezione dei candidati Lovino Fedele, Cito Mario, Castiglia Gaetano, Scalera Antonio Paolo, Pica Giuseppe e Ruocco Roberto, in luogo di altrettanti candidati alla competizione elettorale illegittimamente dichiarati eletti.

Visti il ricorso e í relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Filippo Caracciolo, di Guglielmo Minervini, di Michele Losappio, di Michele Mazzarano, di Giovanni Epifani e di Arcangelo Sannicandro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2010 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Francesco Paolo Bello, Giuseppe Mariani, Pierluigi Calducci e Luigi Paccione; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. I quattro ricorrenti sono tutti residenti ed elettori in vari comuni pugliesi. Essi si sono candidati nell'ultima elezione regionale in liste tutte collegate al candidato presidente Rocco Palese.

Alla stregua di una minuziosa ricostruzione delle fasi di attribuzione dei seggi, contestano il metodo scaturente dal disposto degli artt. 3 e 9, secondo comma, della legge regionale 28 gennaio 2005 n. 2, per i seguenti motivi:

A) Il meccanismo ivi previsto per il quale i 13 seggi d'attribuire alla maggioranza, dopo i 56 assegnati con metodo proporzionale vadano non già ad una lista regionale, come previsto dall'art. 15, comma tredicesimo, n. 2, della legge 17 febbraio 1968 n. 108, come modificato dall'articolo 3 dalla legge 23 febbraio 1995 n. 43, bensì "esclusivamente attingendo dai gruppi di liste provinciali che abbiano conseguito almeno un seggio della quota proporzionale" comporta che il quoziente parziale viene sfruttato "a solo vantaggio dei gruppi di lista provinciali collegate al candidato Presidente risultato eletto" (pag. 29 del ricorso);

B) il risultato dell'applicazione della normativa è ritenuto paradossale in quanto viene a premiare non una maggioranza ma una minoranza che ha ottenuto nella ripartizione proporzionale solo 25 seggi (più il Presidente) a fronte dei 26 seggi conquistati dalle liste collegate al candidato Rocco Palese; la scelta della legge regionale, secondo la prospettazione, snatura l'espressione della volontà popolare ed è illogica, visto che niente impediva, come nella disciplina relativa gli enti locali, d'introdurre un sistema in cui il Sindaco e il consiglio comunale possono risultare espressione di due diverse fazioni politiche;

C) la mancata indicazione del conseguimento della maggioranza nella quota proporzionale e l'omessa specificazione della soglia di accesso,

quali condizioni per l'accesso al premio di maggioranza, comporterebbero la violazione di diritti inviolabili affermati dall'art. 21 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948, dall'art. 3 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 20 marzo 1952 e dallo stesso art. 2 della Costituzione; diritti tutti sacrificati al principio di governabilità che non ha rango costituzionale né assume valore assoluto a livello ordinamentale, per cui sarebbe stato necessario operare un delicato bilanciamento (Corte costituzionale n. 107/1996 e nello stesso senso, complessivamente le ulteriori pronunce del Giudice delle leggi richiamate dalla parte: n. 429/1995; n. 2/2004; ord. nn. 15 e 16 del 2008), cui il Legislatore regionale si è invece sottratto;

D) il premio di maggioranza per assicurare la governabilità è sproporzionato, visto che la frammentazione del quadro politico è già impedita dalla soglia di sbarramento del 5% (4% per le liste collegate). Sulla scorta di tali argomentazioni, gli interessati denunciano quindi la violazione degli artt. 1, 3, 48, 49, 51 e 97 della Costituzione da parte dell'art. 9, secondo comma, della legge regionale 28 gennaio 2005 n. 2, laddove attribuisce il premio di maggioranza di 13 consiglieri alle liste collegate al candidato presidente più suffragato. Ciò al fine di ottenere sia, quali elettori, la rettifica dei risultati in modo che meglio rappresentino la volontà dei votanti, sia, quali candidati, la propria elezione nell'ambito dei 13 seggi non assegnati quale premio di maggioranza all'avversa compagine, nonché la proclamazione dei signori Giuseppe Rocco, Mario Cito e Antonio Paolo Scalera.

Si sono costituiti i signori Giovanni Epifani, Michele Mazzarano, Filippo Caracciolo e Guglielmo Minervini, nonché Michele Losappio e Arcangelo Sannicandro, chiedendo che il gravame sia dichiarato inammissibile e, in subordine, infondato.

Sulle conclusioni delle parti, la causa è stata riservata per la decisione all'udienza del I dicembre 2010.

2. Occorre preliminarmente dichiarare inammissibile il ricorso nella parte in cui chiede la correzione delle risultanze elettorali (anche) in favore dei signori Giuseppe Rocco, Mario Cito e Antonio Paolo Scalera, che non sono parti del presente giudizio, pur essendo legittimati a contestare il verbale di proclamazione degli eletti tra i quali non sono ricompresi.

Sono invece da rigettare le ulteriori eccezioni sollevate dai signori Michele Losappio e Arcangelo Sannicandro: da un lato, infatti, il ricorso non doveva essere notificato a tutti i consiglieri dell'attuale maggioranza in Consiglio regionale né al Presidente della Giunta, visto che il medesimo è stato indirizzato ai beneficiari inclusi nella quota maggioritaria e che l'azione è diretta alla sostituzione di soli quattro eletti, individuati nelle liste collegate al Presidente Nichi Vendola; dall'altro, gli istanti non erano tenuti a contestare immediatamente "gli atti di presentazione di lista carenti del "listino" presidenziale" (come si rileva nel controricorso, pagg. 6-7), mancando all'epoca l'attualità della lesione e dell'interesse all'impugnazione.

Nel merito la questione d'incostituzionalità della normativa regionale (in specie, degli artt. 3 e 9 della legge regionale 28 gennaio 2005 n. 2) è manifestamente infondata.

È, indubbio che il voto è la forma principe di estrinsecazione della sovranità appartenente al popolo, ex art. 1 della Costituzione (Corte costituzionale n. 39/1973); è altrettanto indiscusso che l'art. 48, secondo comma, sancisca l'eguaglianza del voto che la persona è chiamata ad esprimere nell'elezione di organi politici come riflettente l'eguale dignità di tutti i cittadini e rappresentante una particolare applicazione del principio fondamentale di eguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione (Corte costituzionale n. 429/1995). La norma trova applicazione in tutte le competizioni elettorali per il proprio carattere universale.

Il Giudice delle legge ha tuttavia da tempo chiarito che l'art. 48 garantisce la c.d. "eguaglianza in entrata", così da escludere il voto multiplo e il voto plurimo, ma non nella fase di uscita nel senso che "il principio dell'eguaglianza non si estende, altresì, al risultato concreto della manifestazione di volontà dell'elettore. Risultato che dipende, invece, esclusivamente dal sistema che il legislatore ordinario, non avendo la Costituzione disposto al riguardo, ha adottato per le elezioni politiche e amministrative, in relazione alle mutevoli esigenze

che si ricollegano alle consultazioni popolari" (Corte costituzionale n. 43/1961; nonché n. 429/1995; ord. n. 15/2008). Si aggiunge nella decisione n. 429/1995 che "l'Assemblea costituente, pur manifestando, con l'approvazione di un ordine del giorno, il favore per il sistema proporzionale nell'elezione dei membri della Camera dei deputati, non intese irrigidire questa materia sul piano normativo costituzionalizzando una scelta proporzionalista o disponendo formalmente in ordine ai sistemi elettorali, la configurazione dei quali resta affidata alla legge ordinaria".

Di conseguenza, il testo costituzionale sembra in sé non precludere una formula elettorale di tipo maggioritario, rimanendo da valutare la ragionevolezza, l'attitudine al fine, la coerenza e la proporzionalità delle misure adottate per garantire la funzionalità e la stabilità degli organi rappresentativi con il sacrificio però dell'applicazione del principio di uguaglianza inteso nella sua portata etimologica più estesa e rigorosa.

Nello stesso modo le convenzioni internazionali (invocate sub 5, alle pagg. 33-34 del ricorso) esprimono, attraverso una tecnica redazionale che utilizza un fraseggio giuridico "per principi", valori radicati nell'esperienza politica e giuridica occidentale e perciò; nel loro esprimere standards minimi di democraticità, nulla aggiungono, come parametri per la verifica della legittimità degli atti normativi, alle ben più dettagliate e specifiche disposizioni costituzionali.

Sotto questo profilo, rispetto alle regole costituzionali invocate, deve ritenersi che la disciplina elettorale pugliese esca indenne dalle contestazioni attoree.

Per meglio comprendere la questione è opportuno ricordare che la legge pugliese consente il voto disgiunto (art. 7, comma secondo): ciò comporta che fisiologicamente possa verificarsi il caso che al maggior gradimento ottenuto da un candidato presidente non corrisponda una maggioranza di voti espressi in favore delle liste che lo appoggiano.

Di fatto è avvenuto, nelle elezioni regionali tenutesi il 28-29 marzo 2010, che le liste del candidato presidente Vendola abbiano conquistato nella quota proporzionale 25 seggi (più il Presidente) contro i 26 delle liste legate a Palese. Da questi dati (di cui peraltro gli istanti non chiariscono come corrispondano a quello del totale dei voti assoluti) i ricorrenti inferiscono l'illogicità di un sistema che premia la fazione che ha avuto la peggio nella quota proporzionale.

Il motivo non ha pregio.

A dispetto della sua consequenzialità logica, il ragionamento attoreo invero produce il risultato paradossale di attribuire un peso maggiore (questa volta) al voto di lista rispetto al voto al candidato presidente, con un effetto opposto a quello di cui si lamentano gli istanti, ma pur sempre suscettibile di essere denunciato per violazione del principio di parità ex art. 48, secondo comma, della Costituzione, come (non correttamente) inteso dalle stesse parti. Se si aderisse all'assunto, poi, tale maggior peso, questa disparità nel senso propugnato dai candidati importerebbe che la composizione del consiglio regionale potrebbe risultare nella sua maggioranza sfavorevole al programma del presidente con la conseguente paralisi della macchina regionale.

Ne risulterebbe cioè una legge che, in contrasto con il ruolo riconosciutole di legge costituzionalmente necessaria (Corte costituzionale, n. 13/1999; ord. 15/2008), si rivelerebbe illogica, del tutto disfunzionale e, in definitiva, inutilizzabile al fine di costituire maggioranze stabili.

Censurano gli interessati inoltre la mancata fissazione di un limite minimo di voti per usufruire del premio di maggioranza e invocano al proposito l'ordinanza della Corte costituzionale n. 15/2008 (di ammissibilità di un referendum), che al proposito ha segnalato "al Parlamento l'esigenza di considerare con attenzione gli aspetti problematici di una legislazione che non subordina l'attribuzione del premio di maggioranza al raggiungimento di una soglia minima di voti e/o di seggi", con il pericolo che "Anche una coalizione di piccoli partiti potrebbe, ad esempio, superare con minimo scarto liste singole corrispondenti a partiti più consistenti non coalizzati ed accedere in tal modo, con una bassa percentuale di voti, al premio di maggioranza".

Tale rischio è però insussistente nella fattispecie, in cui le due coalizioni hanno entrambe superato il 40% dei voti, per cui non è necessario occuparsi ulteriormente del merito della questione (prospettata anche in riferimento all'art. 97 Cost., sotto il profilo dell'imparzialità), data la sua evidente irrilevanza.

Ugualmente priva di riscontro è la denunciata

portata violativa della scelta operata dalla normativa regionale di sostituire il riferimento alla "lista regionale" (cosiddetto listone, cui nella legge statale 17 febbraio 1968 n. 108, nella versione vigente, oggetto per il resto di un rinvio materiale implicito, sono attribuiti i seggi aggiuntivi, e che invece è stato eliminato nella Regione Puglia) con quello alle liste circoscrizionali collegate al candidato presidente, le quali direttamente beneficiano del premio di maggioranza; in definitiva, tale opzione comporta anzi e soprattutto una maggiore libertà per l'elettore nell'espressione della propria preferenza.

Non si può poi ritenere che argomenti a sostegno delle tesi dei ricorrenti possano provenire dal confronto con il sistema elettorale dei comuni oltre i 15.000 abitanti, che consentirebbe la compresenza di una maggioranza consiliare e un sindaco di colore diverso (ex art. 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; v. Corte costituzionale, n. 107/1996; T.A.R. Veneto, I, 30 ottobre 2003 n. 5717).

Il ragionamento non convince già a monte, in quanto per le due discipline sono diversi i parametri costituzionali di riferimento. Mentre per i comuni e le province l'art. 117, secondo comma, lett. p), della Costituzione rinvia alla potestà legislativa statale, sicché la relativa legge elettorale é uniforme, l'art. 122 affida alla legge regionale "Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi". Tali "principi fondamentali" sono stati in concreto individuati dall'articolo 4 della legge 2 luglio 2004 n. 165, il quale impone in particolare la "a) individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze".

In definitiva, un sistema come quello ipotizzato dalle deduzioni dei ricorrenti, in cui tutti i seggi siano attribuiti con una ripartizione proporzionale, contrasterebbe appunto con l'art. 122 della Costituzione in combinato disposto con l'articolo 4 della legge 2 luglio 2004 n. 165. Ciò, senza peraltro riconoscere alcun valore al previsto voto disgiunto e alla conseguente possibilità di votare per un candidato presidente appartenente ad uno schieramento diverso da quello della lista per il quale si è espressa la preferenza.

Neppure si riscontra alcun'irrazionalità per la contemporanea presenza nella disciplina regionale di una soglia di sbarramento.

Il Collegio al proposito ha già osservato che le regole dell'agone elettorale a livello regionale sono costituzionalmente rimesse alla legislazione regionale con l'osservanza, in primis, del principio generale secondo il quale dev'essere adottato un sistema di elezione che favorisca maggioranze stabili. Tale sistema non necessariamente coincide con il c.d. Tatarellum delineato dalla legge 17 febbraio 1968 n. 108, come modificata dalla legge 23 febbraio 1995 n. 43, essendo invece presumibile l'ammissibilità dei vari sistemi cosiddetti misti (T.A.R. Puglia, Bari, I Sez., 8 luglio-25 agosto 2010 nn. 197-207).

Da tale punto di vista, le due misure (soglia di sbarramento e premio di maggioranza), che non rispondono a esigenze tra loro coincidenti (da una parte, quella d'impedire un'eccessiva frammentazione della rappresentanza, incentivando le diverse forze politiche verso forme di aggregazione, con l'effetto - si noti - di favorire nella ripartizione dei seggi le restanti liste, anche di minoranza; dall'altra, quella di assicurare al presidente eletto un'ampia maggioranza che gli consenta di governare stabilmente, che giustifica l'alterazione del criterio di stretta proporzionalità) non presentano, neppure nella loro sinergica portata, profili d'illogicità o di disfunzionalità tali da suscitare dubbi sulla irragionevolezza delle soluzioni contemperative adottate dal legislatore regionale.

Il medesimo giudizio deve esprimersi in relazione al denunciato contrasto della normativa con l'art. 49 della Costituzione, sotto il profilo che il premio di maggioranza impedirebbe ai partiti che non ne beneficiano di concorrere a determinare la politica nazionale. In realtà, la censura opera una certa sovrapposizione tra i partiti e le liste elettorali. In ogni caso, è evidente che un meccanismo elettorale chiaro e legislativamente stabilito, di cui è stata valutata la compatibilità con il principio di parità e l'intima ragionevolezza e proporzionalità, non limita in alcun modo la possibilità di concorrere democraticamente a determinare la composizione e

la scelta degli organi rappresentativi.

Dev'escludersi altresì ogni sospetto di violazione dell"art. 51, primo comma, della Costituzione: la norma invocata, infatti, "in rispondenza al principio generale di eguaglianza, si riferisce eminentemente alla capacità di accedere agli uffici pubblici ed alle cariche elettive, in base a requisiti che, fissati dalla legge, rispettino il principio di parità. Ma non si vede come possa ledere tale principio un criterio di ripartizione e di assegnazione dei seggi oggettivamente predeterminato, che opera in modo eguale per tutti i candidati, attribuendo rilievo a collegamenti liberamente stabiliti dalle singole liste e sottoposti alla valutazione degli elettori" (Corte costituzionale, n. 429/1995, p. 3).

Data la complessità delle questioni, sussistono le ragioni che giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno I dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Doris Durante, Presidente FF
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Referendario

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il - 7 DIC. 2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Luigi E. CASAMASSIMA)

PARTE SECONDA

Atti di Organi monocratici regionali

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 febbraio 2011, n. 141

Approvazione Accordo di programma tra Regione Puglia e Comune di Alezio "per la realizzazione del Programma integrato di Riqualificazione delle Periferie - 'P.I.R.P.' nel Comune di Alezio", sottoscritto in data 6 ottobre 2010.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO che ai sensi dell'art. 34 del D.lgs n. 267/2000, in data 6 ottobre 2010 è stato sottoscritto dalla Regione Puglia e dal Comune di Alezio apposito "Accordo di Programma" per la realizzazione del Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie - 'P.I.R.P' nel Comune di Alezio, secondo lo schema approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 2245 del 17 novembre 2009;

VISTO che con la deliberazione n. 52 del 26 ottobre 2010, il Consiglio Comunale di Alezio ha ratificato il suddetto "Accordo di Programma", ai sensi dell'art. 34, V comma, del D.lgs. n. 267/2000;

VISTO che l'art. 34, IV comma del D.lgs n. 267/2000 prevede l'approvazione dell'Accordo di Programma da parte del Presidente della Giunta Regionale determinando le eventuali e conseguenti variazioni alla strumentazione urbanistica vigente;

DECRETA

E' approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34 del D.lgs. n. 267/2000, anche ai fini della variante allo strumento generale vigente nel Comune di Alezio, l'Accordo di Programma per la realizzazione del Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie - 'P.I.R.P' nel Comune di Alezio, sottoscritto in data 6 ottobre 2010 dalla Regione Puglia e dal Comune di Alezio.

Il presente Decreto ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere in esso previste, non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale, salvo quelli derivanti dal suddetto Accordo di Programma, e produce, in ogni caso, per quanto di competenza della Regione gli effetti dell'intesa di cui all'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici. Sono fatti salvi tutti i vincoli e le tutele previsti dalla normativa vigente.

Il presente Decreto s'intenderà caducato di diritto e conseguentemente posto nel nulla, qualora gli interventi non siano realizzati a qualsiasi titolo e ragione entro i termini indicati nel medesimo Accordo di Programma.

Lo stesso Decreto sarà inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione e sarà pubblicato sul B.U.R.P. ai sensi dell'art. 6, comma a), della L.R. n. 13 del 12 aprile 1993.

Bari, lì 16 febbraio 2011

Vendola

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 febbraio 2011, n. 142

Approvazione Accordo di programma tra Regione Puglia e Comune di Isole Tremiti "per la realizzazione del Programma integrato di Riqualificazione delle Periferie - 'P.I.R.P.' nel Comune di Isole Tremiti", sottoscritto in data 6 ottobre 2010.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO che ai sensi dell'art. 34 del D.lgs n. 267/2000, in data 6 ottobre 2010 è stato sottoscritto dalla Regione Puglia e dal Comune di Isole Tremiti apposito "Accordo di Programma" per la realizzazione del Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie - 'sP.I.R.P' nel Comune di Isole Tremiti, secondo lo schema approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 2245 del 17 novembre 2009;

VISTO che con la deliberazione n. 25 del 30 ottobre 2010, il Consiglio Comunale di Isole Tremiti ha ratificato il suddetto "Accordo di Programma", ai sensi dell'art. 34, V comma, del D.Igs. n. 267/2000;

VISTO che l'art. 34, IV comma del D.Igs n. 267/2000 prevede l'approvazione dell'Accordo di Programma da parte del Presidente della Giunta Regionale determinando le eventuali e conseguenti variazioni alla strumentazione urbanistica vigente;

DECRETA

E' approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34 del D.lgs. n. 267/2000, l'Accordo di Programma per la realizzazione del Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie - 'P.I.R.P' nel Comune di Isole Tremiti, sottoscritto in data 6 ottobre 2010 dalla Regione Puglia e dal Comune di Isole Tremiti.

Il presente Decreto ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere in esso previste, non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale, salvo quelli derivanti dal suddetto Accordo di Programma, e produce, in ogni caso, per quanto di competenza della Regione gli effetti dell'intesa di cui all'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici. Sono fatti salvi tutti i vincoli e le tutele previsti dalla normativa vigente.

Il presente Decreto s'intenderà caducato di diritto e conseguentemente posto nel nulla, qualora gli interventi non siano realizzati a qualsiasi titolo e ragione entro i termini indicati nel medesimo Accordo di Programma.

Lo stesso Decreto sarà inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione e sarà pubblicato sul B.U.R.P. ai sensi dell'art. 6, comma a), della L.R. n. 13 del 12 aprile 1993.

Bari, lì 16 febbraio 2011

Vendola

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 febbraio 2011, n. 143

Approvazione Accordo di programma tra Regione Puglia e Comune di Vieste "per la realizzazione del Programma integrato di Riqualificazione delle Periferie - 'P.I.R.P.' nel Comune di Vieste", sottoscritto in data 13 dicembre 2010.

Approvazione Accordo di programma tra Regione Puglia e Comune di Vieste "per la realizzazione del Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie - 'B.U.R.P.' nel Comune di Vieste", sottoscritto in data 13 dicembre 2010.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO che ai sensi dell'art. 34 del D.lgs n. 267/2000, in data 13 dicembre 2010 è stato sottoscritto dalla Regione Puglia e dal Comune di Vieste apposito "Accordo di Programma" per la realizzazione del Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie - 'P.I.R.P' nel Comune di Vieste, secondo lo schema approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 2245 del 17 novembre 2009;

VISTO che con la deliberazione n. 1 dell'11 gennaio 2011, il Consiglio Comunale di Vieste ha ratificato il suddetto "Accordo di Programma", ai sensi dell'art. 34, V comma, del D.lgs. n. 267/2000;

VISTO che l'art. 34, IV comma del D.lgs n. 267/2000 prevede l'approvazione dell'Accordo di Programma da parte del Presidente della Giunta Regionale determinando le eventuali e conseguenti variazioni alla strumentazione urbanistica vigente;

DECRETA

E' approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34 del D.lgs. n. 267/2000, anche ai fini della variante allo strumento generale vigente nel Comune di Vieste, l'Accordo di Programma per la realizzazione del Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie - 'P.I.R.P.' nel Comune di Vieste, sottoscritto in data 13 dicembre 2010 dalla Regione Puglia e dal Comune di Vieste.

Il presente Decreto ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere in esso previste, non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale, salvo quelli derivanti dal suddetto Accordo di Programma, e produce, in ogni caso, per quanto di competenza della Regione gli effetti dell'intesa di cui all'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici. Sono fatti salvi tutti i vincoli e le tutele previsti dalla normativa vigente.

Il presente Decreto s'intenderà caducato di diritto e conseguentemente posto nel nulla, qualora gli interventi non siano realizzati a qualsiasi titolo e ragione entro i termini indicati nel medesimo Accordo di Programma.

Lo stesso Decreto sarà inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione e sarà pubblicato sul B.U.R.P. ai sensi dell'art. 6, comma a), della L.R. n. 13 del 12 aprile 1993.

Bari, lì 16 febbraio 2011

Vendola

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO, DEI SAPERI E DEI TALENTI 16 febbraio 2011, n. 5

Art. 18, comma 3, del D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 - Conferimento dell'incarico di dirigente ad interim dell'Ufficio Sviluppo del Turismo, afferente al Servizio Turismo.

L'anno 2011 addì 16 del mese febbraio in Bari. presso la sede della Direzione dell'Area Politiche per la Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti - Via Gobetti 26, sulla base dell'istruttoria espletata

IL DIRETTORE DELL'AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO, DEI SAPERI E DEI TALENTI

VISTI gli artt. 4 e 16 del D.L.vo n. 165/2001 e succ. modificazioni: VISTI gli artt. 5 e 6 della Legge Regionale n. 7/1997;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale del 22 febbraio 2008 n. 161 ed. in particolare, l'art. 18 commi 1 e 3;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 24 settembre 2008 n. 1771.

Premesso che:

con D.P.G.R. 22 febbraio 2008. n. 161 è stato adottato l'atto di Alta Organizzazione della Presidenza della Giunta della Regione Puglia con il quale si è provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", con l'individuazione delle Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

con Deliberazione di Giunta Regionale del 28 luglio 2009. n. 1351 sono stati individuati i Servizi relativi alle Aree di Coordinamento e, nella fattispecie, per l'Area Politiche per la promozione del territorio, dei saperi e dei talenti è stato individuato il Servizio Turismo;

con successiva Deliberazione di Giunta Regionale n. 2501 del 18.12.2009, si è provveduto al conferimento dell'incarico di dirigente del Servizio Turismo alla dott.ssa Annamaria Maiellaro, nata Bari il 27.10.1952;

con Determinazione n. 5 del 08.09.2009 sono stati istituiti gli Uffici afferenti ai Servizi dell'Area Politiche per la Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti:;

con Determinazioni n. 7 del 16 settembre 2009 e n. 3 del 01 febbraio 2010 del Direttore dell'Area. sono stati conferiti gli incarichi degli Uffici afferenti i Servizi dell'Area Politiche per la Promozione del territorio, dei saperi e dei talenti e, nella fattispecie. per l'Ufficio Sviluppo del Turismo è stato affidato l'incarico alla sig.ra Lucrezia Mitaritonna;

con la Determinazione dirigenziale del Servizio Personale n. 1410 del 13.07.2010 è stata accolta la domanda di risoluzione consensuale dal servizio del Dirigente dell'Ufficio Sviluppo del Turismo, sig.ra Lucrezia Mitaritonna a far data dal 1° gennaio 2011.

Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008, n. 161 stabilisce all'art. 18, 3° comma, che "l'incarico di Dirigente di Ufficio è attribuito con Determinazione del competente Direttore d'Area. su proposta del Servizio nel quale è incardinato l'Ufficio", la Dirigente del Servizio Turismo. con nota acquisita agli atti, ha proposto - tenuto conto che la direzione dell'Ufficio Sviluppo del Turismo sia affidata ad interim a se medesima, dott.ssa Annamaria Maiellaro.

Vista la nota del Segretariato Generale della Giunta Regionale A00_022 - N. 160 del 11.02.20011 con la quale si comunica che la Giunta Regionale, nella seduta del 10/02/2011, ha preso visione della nota A00 004/0149 del 08.02.2011, relativa alla comunicazione effettuata ai sensi dell'ars 18, comma 8. del DPGR n. 161/08 e non ha osservato nulla al riguardo.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

"Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale."

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato:

- di conferire l'incarico di dirigente ad interim Sviluppo del Turismo, alla dott.ssa Annamaria Maiellaro. dirigente del Servizio Turismo;

- di dare mandato al Dirigente del Servizio Personale e Organizzazione di porre in essere tutti gli adempimenti connessi al conferimento dell'incarico dirigenziale disposto con il presente atto;

- che l'incarico come sopra conferito decorre dal 16.02.2011;
- di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito internet ufficiale della Regione Puglia;
- di notificare il presente atto alle OO.SS.

Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da n. 3 pagine:

- sarà pubblicato all'Albo dell'Area Politiche per la promozione del territorio. dei saperi e dei talenti dove resterà affisso per 10 giorni lavorativi;
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso al Servizio Personale e Organizzazione;
- sarà trasmesso in copia all'Assessore al Mediterraneo. Turismo e Attività Culturali;
- è immediatamente esecutivo.

Il Direttore dell'Area
Dott. Francesco Palumbo

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO, DEI SAPERI E DEI TALENTI 16 febbraio 2011, n. 6

Art. 12 comma 2 D.P.G.R. n. 161 del 28/02/2008 - Ridenominazione e rideterminazione delle funzioni degli Uffici del Servizio Mediterraneo.

L'anno 2011 il giorno 16 del mese di febbraio in Bari nella direzione dell'Area per la Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti

IL DIRETTORE DI AREA

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli artt. 4 e 5 della Legge Regionale n. 7/97;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 161 del 22/2/2008;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1771 del 24/09/2008;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n.1017 del 16/06/2099;

Vista la propria Determinazione n.05 del 08/09/2009 di istituzione degli Uffici afferenti ai Servizi dell'Area Politiche per la Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti;

Vista la Determinazione del direttore dell'Area Organizzazione e riforma dell'amministrazione n.250 del 28/12/2010 con la quale è stato cassato l'Ufficio Cooperazione territoriale del Servizio Mediterraneo;

Vista la proposta di riorganizzazione del Servizio Mediterraneo, pervenuta a questa direzione con nota prot. n. AOO_143/367 del 11/02/2011, che appalesa la necessità di ridistribuire le competenze già assegnate all'Ufficio cassato e di rideterminare la denominazione degli Uffici ad oggi esistenti come di seguito specificato:

- Ufficio Pace, Intercultura, Reti e Cooperazione Territoriale Europa del Sud e Mediterraneo
  Competenze in materia di:
  1. programmazione e gestione dei Nuovi Programmi comunitari inerenti i diritti umani e la democrazia (reg.to CE 1889/2006)
  2. Progetti a sostegno della pace e degli scambi interculturali (art. 8 l.r. 12/2005 e l.r.20/2003;
  3. Diritti Umani; Partecipazione all'A.L.D.A.; Cooperazione allo Sviluppo;
  4. Attuazione Progetti Finanziati con Risorse MED/FESR - E.N.P.I. cbc;

- Ufficio Cooperazione Interregionale e territoriale Sud/est Europa
  Competenze in materia di:
  1. Programmazione e Gestione dei programmi di Coop.ne Interregionale: Urbact; Interact; Espon, Interreg IVC

2. Accordi di Programma Quadro: Balcani e Mediterraneo;
3. VII Programma Quadro; Europaid; Twinning;
4. Integrazione tra i Fondi Strutturali e i Fondi FAS
5. Programma di Cooperazione Sud Est Europa;
6. Attuazione Progetti finanziati con Risorse I.P.A;

Considerato che nella stessa proposta di riorganizzazione del Servizio Mediterraneo tutte le altre competenze già assegnate all'Ufficio soppresso e non riassegnate agli Uffici oggetto del presente atto, tra cui:

1. Gestione del P.O. 2007/2013 Grecia / Italia;
2. Euroregione Adriatica;
3. Relazioni Extra U.E. (FOSEL);
4. Cantieri di progettazione;
5. GECT;
6. CRPM (Conferenza delle Regioni Periferiche e Marittime) e altri Network tra le regioni d'Europa e del Mediterraneo;

rimangono nella competenza del Servizio unitamente a tutte le altre già assegnate con deliberazione Giunta Regionale n. 1017/2009.

Adempimenti contabili di cui alla L.R. 28/01 e successive modifiche e integrazioni:

L'adozione del presente atto non comporta mutamenti quali-quantitativi della spesa a carico del bilancio regionale

DETERMINA

per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato:

1. di fare propria la proposta di riorganizzazione del Servizio Mediterraneo così come formulata dal dirigente del Servizio;

2. di ridistribuire le competenze già assegnate all'Ufficio cassato e di rideterminare la denominazione degli Uffici ad oggi esistenti come di seguito specificato:

- Ufficio Pace, Intercultura, Reti e Cooperazione Territoriale Europa del Sud e Mediterraneo

  Competenze in materia di:
  1. programmazione e gestione dei Nuovi Programmi comunitari inerenti i diritti umani e la democrazia (reg.to CE 1889/2006)
  2. Progetti a sostegno della pace e degli scambi interculturali (art. 8 l.r. 12/2005 e l.r. 20/2003;
  3. Diritti Umani; Partecipazione all'A.L.D.A.; Cooperazione allo Sviluppo;
  4. Attuazione Progetti Finanziati con Risorse MED/FESR - E.N.P.I. cbc;

- Ufficio Cooperazione Interregionale e territoriale Sud/est Europa

  Competenze in materia di:
  1. Programmazione e Gestione dei programmi di Coop.ne Interregionale: Urbact; Interact; Espon, Interreg IVC
  2. Accordi di Programma Quadro: Balcani e Mediterraneo;
  3. VII Programma Quadro; Europaid; Twinning;
  4. Integrazione tra i Fondi Strutturali e i Fondi FAS
  5. Programma di Cooperazione Sud Est Europa;
  6. Attuazione Progetti finanziati con Risorse I.P.A;

3. di dare atto che tutte le altre competenze già assegnate all'Ufficio soppresso e non riassegnate agli Uffici oggetto del presente atto, tra cui:
   1. Gestione del P.O. 2007/2013 Grecia / Italia;
   2. Euroregione Adriatica;
   3. Relazioni ExtraU.E. (FOSEL);
   4. Cantieri di progettazione;
   5. GECT;
   6. CRPM (Conferenza delle Regioni Periferiche e Marittime) e altri Network tra le regioni d'Europa e del Mediterraneo;

   rimangono nella competenza del Servizio unitamente a tutte le altre già assegnate con deliberazione Giunta Regionale n. 1017/2009.

4. di disporre la efficacia giuridica delle rideterminazioni degli Uffici con decorrenza immediata;

5. di pubblicare il presente atto integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito internet ufficiale della Regione Puglia;

6. di notificare il presente atto alle OO.SS.;

7. di trasmettere il presente atto al Dirigente del Servizio Personale per i successivi adempimenti.

Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da n. 4 pagine:
- sarà reso pubblico mediante affissione all'Albo dell'Area politiche per la promozione del territorio dei saperi e dei talenti ove resterà affisso per 10 giorni lavorativi;
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà disponibile sul sito istituzionale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale e in copia alla Giunta regionale;
- sarà trasmesso in copia all'Assessore al Mediterraneo, Turismo e Attività culturali.

Dott. Francesco Palumbo

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AGRICOLTURA 15 febbraio 2011, n. 118

D.D.S. n° 339 del 23/12/2010 concernente PSR 2007-2013. Asse II - Misura 226 "Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi" - Azioni 1 / 2 / 3 / 4 - Bando per la presentazione delle domande approvato con Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 260 del 10/11/2010 e prorogato con D.D.S. n° 339 del 23/12/2010. ULTERIORE PROROGA TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE AL 08/03/2011.

L'anno 15/02/2011 in Bari, nella sede del Servizio Agricoltura, presso l'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, lungomare N. Sauro 45/47,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA IN QUALITÁ DI AUTORITÁ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2007-2013

VISTO il Regolamento (CE) del Consiglio n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che prevede la definizione di Programmi regionali di sviluppo rurale per il periodo 2007/2013;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;

VISTO il Regolamento (CE) della Commissione n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del sopracitato regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTO il Regolamento (CE) del Consiglio n. 74/2009 del 19 gennaio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Puglia approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2008) 737 del 18 febbraio 2008 e dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 148 del 12.02.08 (BURP n. 34 del 29 febbraio 2008);

VISTA la scheda della Misura 226 "Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi", riportata nello stesso Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.);

PRESO ATTO che il predetto Programma prevede il finanziamento di tutte le azioni previste nell'ambito della Misura 226 "Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi";

CONSIDERATO che, a seguito della revisione del PSR 2007-2013 della Regione Puglia in ordine alle ulteriori risorse rivenienti dall'Health Check e alle nuove sfide di cui al Regolamento CE n. 74/2009, il Comitato per Sviluppo Rurale ha espresso nella seduta del 15 dicembre 2009 parere favorevole in merito alla revisione del programma proposta al Comitato di Sorveglianza nella seduta del 30 giugno 2009;

VISTA la Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n° 260 del 10.11.2010, con la quale è stato approvato il Bando per la presentazione delle domande di aiuto del P.S.R. 2007-2013 della Regione Puglia - Misura 226 "Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi"- Azioni 1-2-3-4;

VISTA la Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n° 339 del 23.12.2010, con la quale è stato, tra l'altro, prorogato il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e della relativa documentazione, prevista dal Bando pubblico della Misura 226 "Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi" del P.S.R. 2007-2013, alla data del 16 Febbraio 2011, compreso, in prosecuzione di quello fissato ed approvato con la suddetta D.D. n. 260 del 10.11.2010 (B.U.R.P. n. 174 del 18.11.2010)**;**

RILEVATO che, in ossequio alle competenze delineate nella Deliberazione della G.R. del 26.04.10 n° 1105 ed in accordo a quanto previsto dal citato Reg. CE N. 1698/05, è stata designata l'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013, la cui titolarità è stata attribuita al Dr. Giuseppe Mauro Ferro, Dirigente a.i. del Servizio Agricoltura;

VISTA la Determinazione n 88 del 04/02/2011, con la quale il Dirigente a.i. del Servizio Agricoltura in qualità di Autorità di Gestione ha ratificato quanto disposto con la Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n° 339 del 23.12.2010;

VISTA la nota n° 01 datata 09/02/11 della Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Puglia con la quale, nel riportare la previsione di una cospicua partecipazione a questa Misura, evidenzia le difficoltà incontrate da varie Amministrazioni pubbliche nell'affidamento degli incarichi ed anche nella individuazione di molti proprietari di terreni forestali, e fa richiesta di una ulteriore proroga di almeno venti giorni;

VISTA la nota n° 1776 del 11/02/11con la quale l'Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali ha rappresentato la necessità di disporre di un ulteriore periodo, di almeno venti giorni, per la presentazione dei progetti che sono in corso di approntamento da attuare sul demanio forestale regionale, con particolare riferimento alla istallazione di impianti radio per il monitoraggio di incendi boschivi, atteso che ha incontrato un rallentamento a seguito del passaggio di consegne dai Commissari straordinari al Direttore Generale, avvenuta recentemente;

RILEVATO che, a tutt'oggi, sono pervenute un numero di istanze inferiore alle aspettative, lasciando intendere che, non solo le strutture pubbliche, ma anche l'utenza privata è andata incontro a difficoltà che possono compromettere le finalità della stessa Misura 226;

RITENUTO opportuno condividere le motivazioni addotte a supporto delle predette richieste di proroga e ritenuto utile e funzionale, ai fini del buon esito della misura, concedere un ulteriore periodo e, quindi, prorogare alla data del **08 Marzo 2011** il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e della relativa documentazione prevista dal bando;

CONSIDERATO, altresì, al fine di garantire la necessaria pubblicità dell'iniziativa, di dare ampia diffusione al suddetto avviso mediante la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e sul portale istituzionale della Regione Puglia nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo della Regione Puglia;

RECEPITI i principi di cui alla Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni apportate dalla Legge 15/2005, dal D.L. 35/2005 e dalle leggi 2 aprile 2007 n. 40 e n. 69/2009, in particolare riguardanti il rispetto dei criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza;

VISTO il D.Lvo n. 165/01, la Legge Regionale n. 7/97, nonché la deliberazione di G.R. n. 3261/98;

Adempimenti contabili di cui alla l.r. n. 28/01 e successive modifiche ed integrazioni

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa, né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero riva-

lersi sulla Regione, e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento già previsto dal bilancio regionale - impegni di spesa.

DETERMINA

Per quanto in premessa citato e che qui si intende integralmente riportato:

- **di prorogare ulteriormente il termine ultimo** per la presentazione delle domande di aiuto e della relativa documentazione, prevista dal Bando pubblico della Misura 226 "Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi" del P.S.R. Puglia 2007-2013, **alla data del 08 Marzo 2011, compreso,** in prosecuzione di quello fissato ed approvato con Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 339 del 23/12/2010 (B.U.R.P. n. 6 del 13/01/2011) e ratificato con Determinazione dell'A.d.G. n° n 88 del 04/02/2011**;**

- di incaricare il responsabile della Misura 226 di provvedere all'invio di copia del presente atto:
  - al portale S.I.A.R.P. (Sistema Informativo Agricolo della Regione Puglia) al fine di dare ampia diffusione del presente atto, prima della sua pubblicazione sul B.U.R.P.
  - all'Ufficio Bollettino per la pubblicazione nel B.U.R.P. ai sensi dell'art. 6 lett. g) della L.R. 13/94;
  - all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) per la relativa pubblicizzazione anche attraverso il portale istituzionale della Regione Puglia;
  - al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione Generale dello Sviluppo Rurale, delle Infrastrutture e dei Servizi;
  - all'AGEA - Ufficio Sviluppo Rurale.

- di autorizzare l'affissione dell'estratto del presente atto all'albo di questo Servizio, nel rispetto della normativa vigente;

- di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il presente atto, composto da n.4(quattro) facciate timbrate e vidimate è stato redatto in un unico originale che rimarrà agli atti del Servizio Agricoltura. Copia conforme all'originale sarà trasmessa al Segretariato Generale della Giunta Regionale, copia all'Assessore alle Risorse Agroalimentari; non viene trasmesso all'Area Programmazione e Finanza - Servizio Ragioneria -, in quanto non vi sono adempimenti di competenza dello stesso.

Il Dirigente a.i. del Servizio Agricoltura
In qualità di Autorità di Gestione PSR Puglia 2007-2013
Dr Giuseppe Mauro Ferro

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE PREVENZIONE 25 gennaio 2011, n. 19

Art. 3 Legge regionale n. 16/96 - art. 7 Bando di concorso emanato con Determinazione Dirigenziale n. 261 del 2.08.2010, pubblicato sul BURP n. 133 del 12.08.2010, per il decentramento nella città di Brindisi di n. 3 zone farmaceutiche. Approvazione graduatoria di merito.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 31 Marzo 1998 n. 80;

Vista la Legge Regionale 24 Marzo 1974 n. 18;

Vista la Legge Regionale 4 Febbraio 1997 n. 7;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 28 Luglio 1998 n. 3261 e successive integrazioni;

In Bari presso la sede del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale Prevenzione, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio n° 3 riceve dal Responsabile P.O. e dal Responsabile A.P. dello stesso la seguente relazione:

Con delibera di Giunta regionale n. 1973 DEL 20.10.2009, pubblicata sul BURP n. 179 del 11.11.2009, sono state individuate n. 3 zone farmaceutiche oggetto di decentramento nella città di Brindisi.

Con provvedimento di giunta regionale del 29.12.98 n. 4519, pubblicato sul BURP n. 9 del 25.01.99, sono stati fissati i criteri applicativi della legge regionale n. 16/96, circa le modalità di attuazione della normativa concorsuale, stabilendo tra l'altro che sia il dirigente del Servizio ad emanare il relativo bando di concorso nel rispetto del vigente ordinamento e delle direttive emanate con il citato provvedimento.

Con determinazione dirigenziale n. 261 del 02.08.2010, pubblicata sul BURP n. 133 del 12.08.2010, è stato emanato il bando di concorso per il decentramento di n. 3 sedi farmaceutiche riservato ai titolari di farmacie del comune di Brindisi individuate con D.G.R. n. 1973/09.

Nei termini e nei modi previsti dal bando, hanno presentato domanda di assegnazione per le zone di nuovo insediamento abitativo nella città di Brindisi n. 4 farmacisti, in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 della L.R. 16/96, titolari di farmacie ricadenti in aree sovrannumerarie, individuate nell'allegato A del Bando stesso e precisamente:

1) Farmacia comunale "centro";
2) Dr.ssa Cannalire Rosa Francesca - sede n. 7;
3) Dr. Panzera Luigi - sede n. 6;
4) Dr. Cataldi Cosimo - sede n. 1;

Con Determinazione Dirigenziale n. 317 del 26.09.2010 e successiva n. 387 del 25.11.2010 è stata nominata la Commissione Esaminatrice, prevista dall'art. 5 della L.R. 16/96 che ha conclusi i propri lavori in data 11.01.2011 ed ha inviato al Servizio PATP la documentazione relativa all'espletamento delle attività di competenza riassunta nel verbale dal n. 1 e relativi allegati agli atti d'ufficio.

La Commissione, nella seduta del li gennaio 2011 ha stabilito i criteri di valutazione del punteggio da attribuire ai singoli candidati ed ha proceduto ad esaminare la documentazione prodotta dai candidati rilevando che l'istanza inoltrata dal Dr. Favia Luigi è risultata inviata secondo modalità difforme da quanto previsto dal bando e quindi è stata esclusa dalla valutazione.

La Commissione espletate le operazioni di calcolo necessarie per l'attribuzione a ciascun candidato del relativo punteggio, secondo i requisiti previsti all'art. 6 della L.R. 16/96, ha assegnato i punteggi con l'attribuzione delle sedi come da prospetto di seguito riportato:

Cognome Nome	Punteggio totale riportato	Ordine sede richiesta	Sede assegnata
1° Farmacia comunale "centro"	92,19	n. 1 rione cappuccini n. 3 rione sant'Angelo n. 2 Paradiso Minnuta	n. 1 rione Cappuccini
2° Dr.ssa Cannalire Rosa Francesca	66,72	n. 3 rione sant'Angelo n.1 rione Cappuccini n. 2 Paradiso Minnuta	n. 3 rione sant'Angelo sant'Elia
3° Dr. Cataldi Cosimo	52,47	n. 2 Paradiso Minnuta n. 3 rione sant'Angelo n. 1 rione Cappuccini	n. 2 rione Paradiso Minnuta
4° Dr. Panzera Luigi	48,44	n. 1 rione Cappuccini n. 3 rione sant'Angelo n.2 Paradiso Minnuta	nessuna

Si propone l'approvazione della graduatoria sopra riportata così come formulata dalla Commissione esaminatrice con il verbale n. 1 dell'11.01.2011.

Il Servizio PATP provvederà alla notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 7 del Bando di Concorso e dell'art. 3 della L.R. 16/96, ad ogni concorrente di cui alla presente graduatoria di merito, specificando che da tale data decorreranno i dieci giorni a disposizione del vincitore per l'accettazione o la rinuncia al trasferimento ed i novanta giorni per l'indicazione dei locali dove sarà aperta la farmacia.

Con successivo provvedimento dirigenziale da pubblicare sul BURP, si provvederà all'assegnazione definitiva delle sedi farmaceutiche secondo le preferenze espresse dai candidati ed in considerazione delle manifestate accettazioni o rinunzie.

ADEMPIMENTI CONTABILI di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni:

"Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale."

Il Dirigente del Servizio
Dr. Fulvi Longo

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal Responsabile P.O. e confermata dal Responsabile A.P. dell'Ufficio interessato;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. e dal responsabile A.P. dell'ufficio Politiche del Farmaco; - richiamato, in particolare il disposto dell'Art.6 della L.R. 4 Febbraio 1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale

DETERMINA

di approvare la seguente graduatoria di merito, come riportata sul verbale n. 1 del 11.01.2011 della Commissione esaminatrice, per l'assegnazione di numero 3 zone di nuovo insediamento abitativo nel Comune di Brindisi, individuate con D.G.R. n. 1973 del 20.10.2009 pubblicata sul BURP n. 179/09, secondo i criteri di cui all'art. 3 della L.R. n. 16/96 e l'art. 6 del Bando di Concorso, pubblicato sul BURP n. 133 del 12.08.2010:

Cognome Nome	Punteggio totale riportato	Ordine sede richiesta	Sede assegnata
1° Farmacia comunale "centro"	92,19	n. 1 rione cappuccini n. 3 rione sant'Angelo n. 2 Paradiso Minnuta	n. 1 rione Cappuccini
2° Dr.ssa Cannalire Rosa Francesca	66,72	n. 3 rione sant'Angelo n.1 rione Cappuccini n. 2 Paradiso Minnuta	n. 3 rione sant'Angelo sant'Elia
3° Dr. Cataldi Cosimo	52,47	n. 2 Paradiso Minnuta n. 3 rione sant'Angelo n. 1 rione Cappuccini	n. 2 rione Paradiso Minnuta
4° Dr. Panzera Luigi	48,44	n. 1 rione Cappuccini n. 3 rione sant'Angelo n.2 Paradiso Minnuta	nessuna

Di escludere dalla valutazione l'istanza presentata dal Dr. Favia Luigi in quanto è risultata inviata con modalità difforme da quanto previsto dal bando;

di notificare, ai sensi dell'art. 6 del Bando di Concorso e dell'art. 3 della L.R. n. 16/96, ad ogni concorrente di cui alla presente graduatoria di merito, l'esito del concorso, specificando che da tale data decorreranno i dieci giorni a disposizione del vincitore per l'accettazione o la rinuncia al trasferimento ed i novanta giorni per l'indicazione dei locali dove sarà aperta la sede farmaceutica;

di procedere con successivo provvedimento dirigenziale, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 16/96, all'assegnazione definitiva delle 3 zone di nuovo insediamento abitativo del Comune di Brindisi ai rispettivi vincitori;

di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP ai sensi della Legge reg.le n. 13 del 12/4/94.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Fulvio Longo

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE PREVENZIONE 2 febbraio 2011, n. 27

Approvazione dei nuovi centri per la prescrizione dell'ormone Somatotropo GH e riconferma dei Centri già prescrittori.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Visto il D.Lgs 3 febbraio 1993 n. 29;

Visto il D.L.gs 31 marzo 1998 n. 80;

Vista la Legge Regionale 24 marzo 1974 n. 18;

Vista la L.R. n. 16/96;

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 28 luglio 1998 n. 3261 e successive integrazioni;

In Bari presso la sede del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale Prevenzione, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Politiche del Farmaco n. 3 riceve dal Responsabile AP dello stesso la seguente relazione:

Il Decreto Ministeriale del 29 novembre 1993, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 dicembre 1993, ha introdotto le disposizioni volte a limitare l'impiego di specialità medicinali a base di GH, con prescrizione che può essere effettuata solo da centri regionali autorizzati, al fine di evitare un uso incontrollato di detto ormone e creare situazioni di pericolo per la salute pubblica e conseguente spreco di risorse.

Successivamente, sono state apportate modifiche a tale normativa ministeriale fino all'adozione della Nota 39, da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), con determinazione del 4 Gennaio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 Gennaio 2007, che stabilisce le condizioni in cui è appropriata la prescrizione del GH limitatamente all'età evolutiva ed all'età adulta, prevedendo l'istituzione presso l'Istituto Superiore di Sanità di un registro informatizzato per il monitoraggio del GH, finalizzato alla valutazione dell'appropriatezza delle prescrizioni e alla verifica dell'efficacia e della sicurezza del medicinale in questione.

Con le Determinazioni del 22 settembre 2009 e del 26 novembre 2009, pubblicate rispettivamente sulla Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2009 e del 9 dicembre 2009, l'ALFA ha definito l'età di transizione con l'ambito appropriato di prescrizioni, ed ha introdotto una nuova condizione in cui è concesso il trattamento con GH in età pediatrica nei "bambini nati piccoli per l'età gestazionale (SGA) con età uguale o superiore a quattro anni", ed ha aggiornato le condizioni per il trattamento dei soggetti prepuberi affetti dalla sindrome di Prader Willi.

Con successiva Determinazione del 29/07/2010, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 18/11/2010 serie generale n° 270, l'ALFA ha modificato la precedente Determinazione del 26 novembre 2009, introducendo una nuova condizione in cui è concesso il trattamento con ormone della crescita, in età neonatale "in individui con evidenza neurora-

diologica di malformazioni/lesioni ipotalamo ipofisarie e segni clinico laboratoristici compatibili con la diagnosi di panipopituitarismo congenito. Tale trattamento dovrebbe essere proseguito ininterrottamente almeno per i primi due anni di vita. Successivamente, previa interruzione della terapia con GH di durata non superiore a tre mesi, dovrebbe essere eseguita una rivalutazione del profilo auxologico, ormonale e laboratoristico finalizzata a determinare l'opportunità e la modalità della prosecuzione del trattamento GH".

L'Istituto Superiore di Sanità con nota del 1° settembre 2009 ha richiesto l'elenco aggiornato dei centri specializzati per la prescrizione dell'ormone somatotropo sul territorio regionale, al fine di poter procedere all'attuazione delle procedure necessarie all'attribuzione delle credenziali di accesso alla piattaforma internet del Registro Nazionale degli Assuntori Ormone della Crescita (RNAOC).

Con Delibera di Giunta Regionale del 28/12/2009 è stata istituita la Commissione regionale per la Sorveglianza epidemiologica ed il monitoraggio dell'Appropriatezza del trattamento con ormone delle crescita GH nonché per la realizzazione del registro Regionale dell'ormone somatotropo.

Con Determinazione Dirigenziale n°165 del 24/05/2010 sono stati stabiliti dalla commissione stessa i criteri di individuazione dei centri prescrittori dell'ormone somatotropo GH.

A riguardo, sono pervenute da parte delle U.O. delle AA.SS.LL, delle Aziende Ospedaliere, IRCCS ed Enti Ecclesiastici, numerose domande per l'ottenimento del riconoscimento come nuovo centro prescrittore dell'ormone somatotropo GH e per confermare i centri già prescrittori dello stesso.

La commissione dopo attenta valutazione dei requisiti presentati in ossequio ai criteri stabiliti con Determinazione Dirigenziale n° 165/10 nella seduta del 25/11/2010 ha accolto le richieste dei seguenti centri in possesso dei requisiti stabiliti.

Centro prescrittore	Sede	Direttore/Responsabile
U.O.Endocrinologia Osp. Ped Giovanni XXIII	BARI	Dott. F. Papadia
U.O. Endocrinologia Policlinico	BARI	Prof. F.Giorgino
U.O. Pediatria Gen. E Spec. "B. Trambusti		Prof. L. Cavallo
E.E. "F. Miulli" U.O.C. Endocrinologia e Diabetologia	Acquaviva delle Fonti	Dott. N. Tota
U.O.C. Pediatria Osp. "Perrino"	Brindisi	Dott.F. Moramarco
U.O. Endocrinologia e M.M.	Lecce	Dott. G. F. Formoso
U.O. Pediatria Osp. "V. Fazzi"	Lecce	Dott. S. Pozzi
P.O. Pediatria Ospedale	Gallipoli	Dott.G. Pepe
U.O.C. Endocrinologia e Pediatria IRCCS "Casa Sollievo della Sofferenza"	San Giovanni Rotondo	Dott. S. De Cosmo e Dott. M. Sacco
U.O.C. di Endocrinologia Universitaria OO.RR.	Foggia	Prof.M. Cignarelli
U.O. C. di Pediatria Ospedaliera OO. RR.	Foggia	Dott. Antonio Longo
U.O.C. di Pediatria	Casarano	Dott. A. Tronci

La Commissione nella stessa seduta ha deliberato di:

- concedere provvisoriamente l'autorizzazione ai seguenti centri: U.O. di Endocrinologia adulti di Casarano (LE), U.O.C. di Endocrinologia e Malattia Metaboliche dell'Ospedale Perrino di Brindisi e alla S.C. di Pediatria dell'Ospedale S. S Annunziata di Taranto in quanto dovranno fornire integrazione della documentazione relativa all'attività svolta entro il 28/02/2011;

- esprime parere contrario all'autorizzazione alla prescrizione dell'ormone somatotropo per carenza di requisiti per l'U.O.C. di Medicina - Endocrinologia e Pediatrica del P.O. di Galatina (LE);
- riservarsi la decisione per il centro di Endocrinologia adulti Universitaria degli OO.RR. di Foggia, P.O. di Conversano e al P.O. Di Venere, U.O. di Pediatria Casa di Cura Prof. Petrucciani di LECCE, per carenza di documentazione.

Sezione adempimenti contabili di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni:

"Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale".

Il Responsabile AP
Dr. Pietro Leoci

Per quanto sopra esposto:

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal Responsabile AP dell'Ufficio interessato;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile AP dell'Ufficio Politiche del farmaco;

richiamato, in particolare il disposto dell'Art. 6 della L.R. 4 Febbraio 1997 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,

DETERMINA

In considerazione di quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:

- di approvare quanto definito nelle seduta del 25/11/2010 dalla Commissione Regionale per la sorveglianza epidemiologica e il monitoraggio dell'appropriatezza del trattamento con ormone delle crescita GH autorizzare i seguenti centri alla prescrizione e somministrazione dell'ormone somatotropo;

- di autorizzare i seguenti centri alla prescrizione e somministrazione dell'ormone somatotropo (GH):

Centro prescrittore	Sede	Direttore/Responsabile
U.O.Endocrinologia Osp. Ped Giovanni XXIII	BARI	Dott. F. Papadia
U.O. Endocrinologia Policlinico	BARI	Prof. F.Giorgino
U.O. Pediatria Gen. E Spec. "B. Trambusti		Prof. L. Cavallo
E.E. "F. Miulli" U.O.C. Endocrinologia e Diabetologia	Acquaviva delle Fonti	Dott. N. Tota
U.O.C. Pediatria Osp. "Perrino"	Brindisi	Dott.F. Moramarco
U.O. Endocrinologia e M.M.	Lecce	Dott. G. F. Formoso
U.O. Pediatria Osp. "V. Fazzi"	Lecce	Dott. S. Pozzi
P.O. Pediatria Ospedale	Gallipoli	
U.O.C. Endocrinologia e Pediatria IRCCS "Casa Sollievo della Sofferenza"	San Giovanni Rotondo	dott. S. De Cosmo e dott. M. Sacco
U.O.C. di Endocrinologia Universitaria OO.RR.	Foggia	Prof.M. Cignarelli
U.O. C. di Pediatria Ospedaliera OO. RR.	Foggia	Dott. Antonio Longo
U.O.C. di Pediatria	Casarano	Dott. A. Tronci

- di concedere in via provvisoria l'autorizzazione ai seguenti centri di seguito riportati, in quanto dovranno fornire integrazione alla documentazione relativa all'attività svolta entro il 28/02/2011:

Centro prescrittore	SEDE	Direttore/Responsabile
U.O. di Endocrinologia adulti di Casarano	Casarano (LE)	Dott. Riccardo Monsellato
U.O.C. di Endocrinologia e Malattia Metaboliche dell'ospedale Perrino	Brindisi	Dott. Antonio Caretto.
S.C. di Pediatria dell'Ospedale S. S Annunziata	Taranto	Dott. Giuseppe Merico

- di esprime parere contrario all'autorizzazione alla prescrizione dell'ormone somatotropo per carenza di requisiti per l'U.O.C. di Medicina - Endocrinologia e Pediatrica del P.O. di Galatina (LE);

- di richiedere al P.O. di Conversano e al P.O. Di Venere, all'U.O. di - Pediatria Casa di Cura Prof. Petrucciani di LECCE, al centro di Endocrinologia adulti Universitaria degli OO.RR. di Foggia un'integrazione alla documentazione presentata;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP ai sensi della L.R. 15/08;

- di notificare il presente provvedimento ai Direttori Generali delle AA.SS.LL., Aziende Ospedaliere, IRCCS e E.E. della Regione Puglia interessati.

Il Dirigente del Servizio
Dr. Fulvio Longo

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE PREVENZIONE 18 febbraio 2011, n. 56

Concorso per la formazione di una graduatoria unica regionale per l'assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti e/o di nuova istituzione per il privato esercizio nella Regione Puglia, art. 2. comma 43, della legge regionale n. 40 del 31.12.2007. Approvazione graduatoria.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Visto il D.Lgs 3 febbraio 1993 n. 29;

Visto il D.L.gs 31 marzo 1998 n. 80;

Vista la Legge Regionale 24 marzo 1974 n. 18;

Vista la L.R. n. 16/96;

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 28 luglio 1998 n. 3261 e successive integrazioni;

In Bari presso la sede del Servizio, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. dell'Ufficio Assistenza Farmaceutica n. 3, dallo stesso la seguente relazione:

Con D.G.R. n. 61 del 3.2.2009, pubblicata sul BURP n. 25 del 12.02.2009, è stato indetto pubblico concorso per la formazione di una graduatoria unica regionale per l'assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti e/o di nuova istituzione per il privato esercizio nella Regione Puglia, art. 3, comma 43, della legge regionale n. 4o del 31.12.2007 ed è stato emanato il relativo bando di concorso.

Con successiva deliberazione n. 335 del 11.03.2009, pubblicata sul BURP n. 43 del 19.03.2009, la Giunta regionale ha prorogato il termine di presentazione delle domande di partecipazione al 31.03.2009.

Con determinazione dirigenziale n. 189 del 11.06.2010 e successiva è stata nominata la Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 30.03.94, n. 298, come disposto dall'art. 8 del bando di concorso.

Con determinazione dirigenziale n. 233 del 8.07.2009 è stato approvato l'elenco dei 4064 candidati ammessi e dei 63 esclusi alle prove attitudinali.

Con determinazione dirigenziale n. 274 del 6.09.2010 è stato approvato, ai sensi dell'art. 9 del bando di concorso, il calendario delle prove attitudinali dei candidati ammessi con riserva, che si sono svolte nei giorni dal 25 al 29 ottobre 2010 presso la Fiera del Levante di Bari.

Il Presidente della Commissione esaminatrice, con nota registrata al protocollo di questo Servizio con il n. 2210 del 15.02.2011, a conclusione dei lavori, ha trasmesso tutta la documentazione in originale relativa all'attività concorsuale, tra cui il verbale n. 15 del 2.02.2011, con il quale è stata approvata la graduatoria dei 572 candidati risultati idonei al concorso.

Per quanto sopra esplicitato, si deve procedere, ai sensi dell'art. 11 del bando di concorso, all'approvazione della graduatoria degli idonei redatta dalla Commissione esaminatrice, costituita da n. lo pagine, parte integrante del presente atto.

ADEMPIMENTI CONTABILI di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni:

"Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale"

Il Dirigente del Servizio
Dr. Fulvio Longo

Per quanto sopra esposto:

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal Responsabile P.O.;

-vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. uff. Assistenza farmaceutica;

richiamato, in particolare il disposto dell'Art. 6 della L.R. 4 Febbraio 1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale

DETERMINA

Di approvare, ai sensi dell'art. 11 del bando, la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso pubblico per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria unica regionale per l'assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti e/o di nuova istituzione per il privato esercizio nella Regione Puglia, art. 3, comma 43, della legge regionale n. 40 del 31.12.2007, di cui alla D.G.R. n. 61 del 3.2.2009 e s.m.i., pubblicata sul BURP n. 25 del 12.02.2009 e n. 43 del 19.03.2009 e sulla G.U. - 4ª serie speciale n. 14 del 20.02.2009, così come redatta dalla Commissione esaminatrice con verbale n. 15 del 2.2.2011.

Di allegare al presente atto, parte integrante e sostanziale, detta graduatoria composta da n. 10 pagine, numerate progressivamente dal n. 01 al n. 10, sottoscritte da tutti i componenti della Commissione esaminatrice.

Di trasmettere il presente provvedimento al BURP per la relativa pubblicazione ai sensi della L.R. 13/94 e di procedere agli adempimenti consequenziali ai sensi di quanto disposto dal bando di concorso.

Il Dirigente del Servizio
Dr. Fulvio Longo

REGIONE PUGLIA

GRADUATORIA CONCORSO UNICO REGIONALE SEDI FARMACEUTICHE
D.G.R. n° 61 del 3/02/2009 e D.G.R. n° 335 del 11/03/2009

Posizione	Cognome	Nome	Data Nascita	Quiz	Titoli	Totale
1	FORASTIERI	PIERLUCA	05/05/1970	50,00	43,230	93,230
2	ZACCHIA	MATILDE	11/02/1962	50,00	42,400	92,400
3	CASCIARO	MARIELLA	07/09/1966	49,00	42,300	91,300
4	SALSANO	LUIGI	10/08/1958	50,00	41,297	91,297
5	PILOZZI	CATIA	02/09/1959	50,00	41,042	91,042
6	GRASSANO	ROCCO INNOCENZO	23/07/1952	50,00	40,934	90,934
7	CANINO	GIOVANNA DONATELLA	24/06/1967	50,00	40,850	90,850
8	STRAFACE	TERESA	15/05/1957	49,50	41,200	90,700
9	GUIDO	MARIA ANGELA	25/03/1961	49,50	40,900	90,400
10	LACCETTI	MARIA ALTOMARE	02/01/1956	50,00	39,872	89,872
11	CACCIAPUOTI	CLOTILDE	14/04/1961	50,00	39,790	89,790
12	MORESCHINI	EVITA	11/08/1952	50,00	39,725	89,725
13	CANTISANI	VITO	19/07/1966	50,00	39,703	89,703
14	D'AMICO	GENNARO	29/04/1965	50,00	39,649	89,649
15	PORZIO	MARIOROSARIO	13/03/1965	50,00	39,569	89,569
16	DIANA	FERNANDA	03/03/1961	49,00	40,400	89,400
17	SANTORO	SANTO	19/09/1965	49,50	39,896	89,396
18	SILVESTRI	MARIA CARMELA	28/10/1954	50,00	39,300	89,300
19	PAPPALARDO	FLAVIANO	25/08/1960	50,00	39,193	89,193
20	CONTE	MARTA	18/10/1954	50,00	39,093	89,093
21	ANTONONE	AMALIA	25/04/1956	50,00	38,898	88,898
22	RINALDI	ANGELA	22/09/1959	50,00	38,872	88,872
23	INFERRERA	GIUSEPPE	26/08/1956	49,00	39,815	88,815
24	CALABRIA	GABRIELLA	15/12/1963	50,00	38,790	88,790
25	PISANI	GIUSEPPE MARIA	17/07/1966	50,00	38,631	88,631
26	MARCHITELLI	ALESSANDRO	26/02/1952	49,00	39,404	88,404
27	PATANE'	MARIA ANNUNZIATA	04/05/1963	50,00	38,323	88,323
28	DELLA VALLE	CLAUDIA	23/01/1960	48,50	39,797	88,297
29	COLADANGELO	MARIA VITTORIA	09/06/1963	50,00	38,291	88,291
30	MACI	MARIA ROSARIA	07/05/1967	48,50	39,783	88,283
31	SANTAGATA	ROSSELLA	08/04/1955	48,50	39,688	88,188
32	GIANGIULIO	PASQUA	03/10/1956	50,00	38,168	88,168
33	LOIUDICE	CATERINA	14/05/1958	50,00	37,917	87,917
34	PAPA	DOMENICO	21/05/1963	46,50	41,217	87,717
35	DE FALCO	CLORINDA	07/01/1966	50,00	37,715	87,715
36	FALCO	ROSARIA	10/09/1966	49,50	38,200	87,700
37	CONTE	ARTURO	04/05/1956	46,00	41,681	87,681
38	GUARINO	ADALGISA	27/01/1953	48,00	39,640	87,640
39	MANNELLA	GIOVANNI	12/01/1962	48,50	39,127	87,627
40	TANGA	ROCCO	29/04/1956	48,50	39,116	87,616
41	FABRIS	LORENZO	21/04/1961	49,50	38,102	87,602
42	BATTISTA	GIUSEPPE	29/12/1956	50,00	37,500	87,500
43	ACIERNO	RAFFAELE	05/08/1964	50,00	37,325	87,325
44	PARENTE	MARINA	02/04/1962	48,50	38,802	87,302
45	PATRICELLI	RITA ROSA	27/05/1954	49,50	37,800	87,300
46	GROSSO	GIOVANNA	15/01/1963	50,00	37,087	87,087
47	MENZANO	PACIFICA	19/01/1960	48,00	39,044	87,044
48	RENZI	MAURIZIO	25/07/1949	49,00	38,036	87,036
49	GENNARI	FRANCESCO	04/09/1950	50,00	37,034	87,034
50	MAZZEO	MARIA ROSARIA	28/04/1962	49,50	37,488	86,988
51	MILLAURO	BARBARA	05/07/1971	50,00	36,968	86,968
52	GIOVANNELLI	MARINA	03/01/1967	48,50	38,458	86,958
53	COCOLA	MARIA CONCETTA	05/12/1964	49,50	37,438	86,938
54	GEMMA	NICOLA	01/08/1951	50,00	36,911	86,911
55	PERRI	ENRICO ANTONIO	19/10/1965	50,00	36,900	86,900
56	CONTE	ANGELALBA	04/04/1958	47,00	39,865	86,865
57	FETTA	MARIA ADDOLORATA	24/11/1951	48,00	38,800	86,800

REGIONE PUGLIA

GRADUATORIA CONCORSO UNICO REGIONALE SEDI FARMACEUTICHE
D.G.R. n° 61 del 3/02/2009 e D.G.R. n° 335 del 11/03/2009

58	VELTRI	ANNA	03/03/1953	49,00	37,800	86,800
59	PETRACCA	LUCIA	23/06/1964	48,50	38,198	86,698
60	FIMOGNARI	ANTONELLA	13/10/1960	50,00	36,673	86,673
61	CANTORE	COSIMO	28/08/1962	50,00	36,607	86,607
62	PANSINI	LAURA	28/08/1955	50,00	36,578	86,578
63	OPPIDO	ANGELA	04/02/1957	50,00	36,461	86,461
64	RUBINO	SALVATORE ANTONIO	14/12/1958	49,50	36,954	86,454
65	PUCCI	MARIA ROSARIA	23/04/1959	48,00	38,438	86,438
66	BARBIERI	MONICA	23/03/1968	49,50	36,876	86,376
67	TOMA	ROCCO	21/03/1951	48,50	37,845	86,345
68	FONTE	ANTONELLA MARIA	09/07/1963	50,00	36,210	86,210
69	RIZZO	BIAGIO	10/03/1957	49,00	37,176	86,176
70	DI MIZIO	MARIA GRAZIA	06/09/1952	49,00	37,103	86,103
71	PALLADINO	RAFFAELLA	19/01/1967	49,00	37,101	86,101
72	MARZIANI	ROSARIA	10/05/1962	50,00	35,967	85,967
73	D`AMELIO	ROCCO	18/09/1957	50,00	35,944	85,944
74	MASIELLO	VITA	30/08/1952	49,00	36,800	85,800
75	PICARDI	ROSA	24/09/1955	50,00	35,690	85,690
76	TOTO	ANGELA	29/07/1964	49,50	36,183	85,683
77	MEROLA	VILMA	20/06/1960	48,00	37,680	85,680
78	DE NUCCIO	UMBERTO	20/03/1959	47,00	38,650	85,650
79	ALBANESE	MARIA ROSARIA	16/09/1967	48,50	37,110	85,610
80	FEDELI	MARIA	01/04/1956	46,50	39,072	85,572
81	TORTORELLA	STEFANIA	13/12/1973	49,50	35,925	85,425
82	SALSANO	EDUARDO	08/03/1962	50,00	35,300	85,300
83	MILIONE	MARIANTONIA	02/05/1956	46,50	38,800	85,300
84	SENATORE	SALVINA	10/04/1954	48,50	36,785	85,285
85	MELILLO	EDUARDO	16/06/1955	50,00	35,283	85,283
86	MARZONI	VINCENZO	19/10/1955	49,50	35,773	85,273
87	DI CONCETTO	STEFANIA	07/06/1959	46,50	38,647	85,147
88	CASIELLO	GIACOMO	09/02/1953	46,00	39,079	85,079
89	IMPROTA	ROBERTO	17/08/1953	48,50	36,402	84,902
90	LAVARRA	ROSALBA	14/04/1950	49,50	35,333	84,833
91	BANDIERA	GIULIA PIA	07/01/1958	48,50	36,300	84,800
92	FERRUCCI	FRANCESCO	18/07/1951	48,50	36,290	84,790
93	ZANOTTO	CLAUDIO	10/10/1959	47,50	37,269	84,769
94	DEL GRANDE	GERARDO	03/08/1959	46,00	38,706	84,706
95	MANNO	ANTONIO	20/11/1955	49,50	35,167	84,667
96	PATERNO`	ROSA	01/05/1961	48,50	36,102	84,602
97	CONTANGELO	FILOMENA	06/01/1959	50,00	34,594	84,594
98	PAOLICCHIO	MARIANGELA	26/11/1951	48,50	36,094	84,594
99	FONTO`	GIUSEPPE	14/03/1958	48,50	36,073	84,573
100	RODOLICO	GIOVANNA	02/01/1966	45,50	39,066	84,566
101	MARCIELLO	GIUSEPPE MICHELE ORAZIO	02/07/1953	47,00	37,490	84,490
102	DI MAIO	UMBERTA CLAUDIA	25/04/1969	50,00	34,470	84,470
103	ERARIO BOCCAFURNI	GREGORIO LEONARDO	16/08/1956	49,50	34,937	84,437
104	NICCHIA	ANNAMARIA	27/11/1950	48,50	35,900	84,400
105	NUNZIATA	ANNA	10/03/1967	48,00	36,344	84,344
106	DE BIASE	NICOLA	31/03/1958	48,50	35,715	84,215
107	AVERSA	ANTONELLA	27/11/1963	47,00	37,200	84,200
108	INFANTE	MARIO BRUNO	05/10/1962	47,50	36,670	84,170
109	MARUCCIA	GIUSEPPINA	13/03/1956	49,00	35,132	84,132
110	SIMONETTI	ROSARIA	04/08/1964	50,00	34,113	84,113
111	CIPRIANO	RINO	17/02/1964	49,50	34,612	84,112
112	CIANFRONE	SERGIO	25/09/1956	49,50	34,608	84,108
113	NAPOLI	CONCETTA	02/08/1955	47,50	36,546	84,046
114	DAINOTTI	CRISTINA	23/02/1957	49,00	35,017	84,017
115	MASSI	LAURENTANO	10/12/1954	46,50	37,515	84,015
116	PORCELLI	SPERANZA	18/02/1953	45,50	38,483	83,983

REGIONE PUGLIA

GRADUATORIA CONCORSO UNICO REGIONALE SEDI FARMACEUTICHE
D.G.R. n° 61 del 3/02/2009 e D.G.R. n° 335 del 11/03/2009

117	FLORIO	TEA	28/01/1961	49,50	34,450	83,950
118	CASTRIGNANO'	LORETA	05/07/1971	49,50	34,439	83,939
119	MARIANO	PAOLA	03/05/1959	50,00	33,882	83,882
120	BRAMATO	PASQUALE	11/04/1957	47,50	36,373	83,873
121	CONFALONE	SALVATORE	10/11/1964	50,00	33,848	83,848
122	D'ADDARIO	BARTOLOMEO	17/09/1959	47,50	36,292	83,792
123	MORMONE	ROSA	15/05/1950	49,50	34,291	83,791
124	ZARDO	OSVALDO	12/11/1952	48,50	35,278	83,778
125	DI TOMMASO	ELENA	27/03/1960	49,00	34,769	83,769
126	MARANDINO	AURELIO	03/12/1969	50,00	33,737	83,737
127	PIRONDINI	ANTONIA	19/01/1951	45,50	38,234	83,734
128	AGUSTO	CORRADO ANDREA DARIO	05/04/1965	50,00	33,731	83,731
129	PUNZI	MASSIMO	15/02/1960	48,00	35,655	83,655
130	RUSSO	GELSOMINA	01/04/1961	49,50	34,101	83,601
131	GATTO	MARIA PIA	26/08/1958	49,00	34,594	83,594
132	CRIMALDI	GAETANO	12/04/1955	47,50	36,092	83,592
133	MIGLIETTA	CELESTINO	11/01/1963	44,50	39,038	83,538
134	FIORE	RICCARDO	04/12/1963	49,50	34,024	83,524
135	LEOMBRUNI	SERGIO	12/08/1959	47,00	36,386	83,386
136	BALDARO	FRANCESCO	24/02/1962	49,00	34,081	83,081
137	LATTARULO	MICHELE	26/01/1952	46,50	36,572	83,072
138	CASTELLANO	LUCIA	01/08/1957	49,50	33,519	83,019
139	ROTUNNO	GIOVANNI	08/06/1959	48,50	34,493	82,993
140	SOMMA	ROSA	21/11/1959	48,00	34,869	82,869
141	GENTILE	ELVIRA	06/02/1957	46,50	36,364	82,864
142	MARGIOTTA	ANGELA	06/06/1965	49,50	33,324	82,824
143	MARINO	ANNA	04/02/1953	49,00	33,340	82,340
144	CERVO	FILOMENA	05/02/1957	46,00	36,269	82,269
145	CIOTTA	ALFONSO GIUSEPPE	26/03/1970	50,00	32,130	82,130
146	MACRI'	ANNA MARIA ESTER ISABELLA	21/04/1968	49,00	33,123	82,123
147	FAZZI	LEO ANGELO	30/07/1959	47,50	34,510	82,010
148	GAMMARINO	ISABELLA	01/07/1956	49,00	32,974	81,974
149	VILEI	MARINELLA	05/01/1958	46,00	35,954	81,954
150	DE LELLIS	CARLA	24/07/1962	46,00	35,919	81,919
151	MIRACAPILLO	ROSA	20/02/1963	49,00	32,869	81,869
152	CASTO	MARIA ANTONELLA	13/09/1960	49,00	32,818	81,818
153	TOMA	LAURA ANNA	23/03/1963	47,00	34,786	81,786
154	NOYA	GUGLIELMO	25/04/1971	47,00	34,754	81,754
155	PENSATO	DOMENICO	02/05/1949	43,00	38,714	81,714
156	MUSCO	PIERA	18/02/1966	43,00	38,646	81,646
157	BUONOCORE	PATRIZIA	10/11/1972	50,00	31,637	81,637
158	RATANO	GIANCARLO LUCA	18/10/1964	50,00	31,529	81,529
159	GRUOSSO	BRUNETTA	28/12/1956	50,00	31,488	81,488
160	PALMISANO	GIUSEPPE	17/02/1954	45,50	35,903	81,403
161	PALUMBO	VALERIA	18/10/1965	49,00	32,310	81,310
162	SIRICO	LUIGI	18/01/1959	48,00	33,214	81,214
163	VERGINE	ROSANNA	11/01/1960	49,00	32,208	81,208
164	AMERUSO	MARIA PIA	15/05/1975	50,00	31,199	81,199
165	BALZELLI LUDOVICO	ANNAMARIA	26/10/1963	49,50	31,677	81,177
166	PELLICANO'	CARMELA	25/09/1966	47,00	34,114	81,114
167	PALMITESSA	FRANCESCA	05/05/1958	46,00	35,081	81,081
168	NARCISI	FABRIZIO	29/05/1958	47,50	33,572	81,072
169	AMORUSO	FRANCESCA	06/06/1960	44,00	37,059	81,059
170	MAINENTE	GIOVANNI	01/07/1951	43,50	37,500	81,000
171	PELLEGRINI	GABRIELLA MARIA SILIETTA	04/12/1959	45,00	35,854	80,854
172	MOTTA	PIETRO	15/09/1969	49,00	31,754	80,754
173	FERRI	EMANUELE UMBERTO	06/09/1953	49,00	31,619	80,619
174	STRAMMIELLO	MARIA	08/09/1965	45,50	35,003	80,503
175	GIANGRANDE	ALESSANDRA MARIA	19/04/1958	42,00	38,488	80,488

REGIONE PUGLIA

GRADUATORIA CONCORSO UNICO REGIONALE SEDI FARMACEUTICHE
D.G.R. n° 61 del 3/02/2009 e D.G.R. n° 335 del 11/03/2009

176	TROTTA	ROSA	08/07/1971	50,00	30,463	80,463
177	CARLUCCIO	MARILENA	01/01/1974	48,50	31,953	80,453
178	MORENA	ANTONELLA	27/11/1964	43,00	37,433	80,433
179	MENGHI	LUCIA	31/01/1954	47,50	32,899	80,399
180	FARINARO	DOMENICO	18/10/1956	46,50	33,819	80,319
181	FOGLIA	ADA	15/06/1950	42,50	37,787	80,287
182	GEMMATO	NICOLA	25/12/1965	42,50	37,777	80,277
183	RUSSO	ALESSANDRO	17/08/1971	50,00	30,198	80,198
184	MOSCOGIURI	ROSA	30/08/1957	48,50	31,677	80,177
185	MALGIERI	ALBERTO	12/01/1963	50,00	30,155	80,155
186	CAMASTRA	SERAFINA	01/06/1963	50,00	30,149	80,149
187	PISCOPO	EVELINA	29/07/1960	46,50	33,600	80,100
188	CATALDO	DONATO	07/11/1964	48,00	32,099	80,099
189	IANIRO	ELVIRA	01/12/1956	49,50	30,598	80,098
190	MENGA	GIOVANNI	12/09/1962	49,00	31,056	80,056
191	COLESANTI	SILVIO	28/07/1960	49,00	31,039	80,039
192	LELLA	GIUSEPPE	25/08/1965	47,00	33,014	80,014
193	GIORDANO	ANNAMARIA	18/02/1964	49,00	30,961	79,961
194	DICIOLLA	GIOVANNA	27/09/1951	40,00	39,950	79,950
195	MUTO	MADDALENA	25/09/1954	47,00	32,905	79,905
196	MORVILLO	GIUSEPPINA	12/07/1970	45,00	34,891	79,891
197	COVATTA	PAOLA	01/04/1960	50,00	29,791	79,791
198	IUVONE	ANTONELLA	22/01/1965	44,00	35,788	79,788
199	COLELLA	NICOLETTA	03/01/1968	49,50	30,273	79,773
200	RIZZO	ELIO	14/09/1955	47,00	32,717	79,717
201	D'ADDATO	ROSALIA	08/09/1968	49,00	30,715	79,715
202	RAGOZZINO	AGNESINA	09/11/1958	44,50	35,150	79,650
203	FASULO	GIOVANNI	18/06/1960	46,50	33,033	79,533
204	RINALDI	CLAUDIO	05/01/1963	49,00	30,458	79,458
205	CARUSO	CARMELA	27/09/1967	50,00	29,417	79,417
206	ALOE	ANTONIO VICENTE	25/04/1955	43,50	35,900	79,400
207	LA SALVIA	FRANCA ANTONIETTA	26/09/1956	47,00	32,293	79,293
208	DE TOMMASI	GIUSY	11/02/1975	50,00	29,160	79,160
209	PERRONE	COSIMO GIUSEPPE	18/03/1955	46,50	32,595	79,095
210	ISGRO'	MARIA	07/07/1964	48,50	30,521	79,021
211	PIRELLI	FRANCESCA	16/04/1969	48,00	30,962	78,962
212	D'ALESSIO	ELENA	13/10/1965	49,50	29,402	78,902
213	SPERANDIO	LILIA	14/07/1961	45,00	33,900	78,900
214	DE FELICE	MICHELE	16/03/1960	46,00	32,877	78,877
215	VIGORITO	DOMENICO	21/03/1956	42,50	36,278	78,778
216	COCCO	FAUSTO	31/10/1961	48,50	30,271	78,771
217	CRISCUOLO	CARMELA	01/03/1962	44,00	34,757	78,757
218	PIRRO	MICHELINA FRANCESCA	15/01/1957	46,00	32,741	78,741
219	D'ANDREA	LUCIA MARIA	18/03/1962	39,50	39,126	78,626
220	MIOLLA	LUIGI	23/02/1958	47,50	31,052	78,552
221	SASSANELLI	PASQUA	01/12/1963	44,50	33,955	78,455
222	CAROZZA	ANGELINA	21/02/1967	49,50	28,825	78,325
223	CARRELLA	FRANCESCO	02/04/1962	48,00	30,299	78,299
224	BRESCIA	GIUSEPPE	23/04/1956	48,50	29,712	78,212
225	GUERRIERO	MARIA GRAZIA	19/08/1965	41,50	36,688	78,188
226	SARNO	BRUNELLA	31/05/1959	50,00	28,161	78,161
227	GIOVANNELLI	GIUSEPPINA	19/03/1956	46,00	32,156	78,156
228	SAPONARO	SANDRA	05/11/1967	50,00	28,074	78,074
229	MAROTTA	NELLO	12/05/1968	48,00	30,019	78,019
230	PIERRI	GIUSEPPE	04/04/1954	44,00	33,995	77,995
231	GIUDICE	MARIA PIA, ADRIANA	15/04/1969	43,00	34,939	77,939
232	MORABITO	MARIA GRAZIA	06/07/1970	47,50	30,416	77,916
233	DI BELLO	ANNA	12/07/1958	49,50	28,318	77,818
234	DAROUI	REZA	29/05/1962	47,00	30,817	77,817

REGIONE PUGLIA

GRADUATORIA CONCORSO UNICO REGIONALE SEDI FARMACEUTICHE
D.G.R. n° 61 del 3/02/2009 e D.G.R. n° 335 del 11/03/2009

235	CAPORALE	MARIA LUISA	13/11/1955	40,50	37,300	77,800
236	COLANGIONE	FILOMENA	28/01/1960	44,00	33,736	77,736
237	NOBILIO	FRANCESCO	12/09/1955	44,00	33,618	77,618
238	ONGARO	LORENZO	11/08/1958	50,00	27,500	77,500
239	RAIMO	ERMINIA	23/10/1957	48,00	29,421	77,421
240	COLANTUONO	CRESCENZIO	03/02/1966	49,50	27,883	77,383
241	RATUIS	ANNA MARIA	05/05/1951	39,00	38,363	77,363
242	DECANIO	ANTUONO	30/10/1969	49,00	28,338	77,338
243	SEMINARA	FRANCESCO	05/11/1966	50,00	27,260	77,260
244	CURATO	GIULIANA	10/01/1968	48,00	29,201	77,201
245	RUSSO	MARIA ANGELA	26/06/1971	49,00	28,177	77,177
246	CALIENDO	VINCENZO	05/04/1962	49,00	28,170	77,170
247	PESCHIULLI	ANTONELLA MARIA	11/04/1964	40,00	37,158	77,158
248	MARIANO	GRAZIELLA	06/09/1959	49,00	28,104	77,104
249	SARNELLI	GIUSEPPE	14/02/1966	49,50	27,502	77,002
250	FIORE	ANGELA	22/08/1964	39,50	37,432	76,932
251	DI CATERINO	CLELIA	18/08/1959	44,00	32,835	76,835
252	CASCONE	STEFANIA	24/12/1971	49,00	27,829	76,829
253	CORNACCHIA	LEONARDA	04/07/1963	49,50	27,249	76,749
254	DI MONACO	DELIA	05/12/1955	47,50	29,231	76,731
255	FASCIA	ERNESTO	27/02/1968	46,00	30,686	76,686
256	CARAVELLA	GUENDALINA MARIA MARTINA	11/11/1957	43,50	33,167	76,667
257	BARBARULO	NICOLA	02/08/1959	47,00	29,451	76,451
258	NASTI	FRANCESCA MARIA GIUSEPPA ADELE	02/04/1952	38,50	37,872	76,372
259	VIVO	MARIA GABRIELLA	12/11/1964	38,50	37,826	76,326
260	DI MAIO	ANNAMARIA	20/06/1967	40,50	35,782	76,282
261	LIGUORI	MARTA	12/03/1967	45,00	30,955	75,955
262	CIANI	MARIANGELA	08/04/1963	45,50	30,424	75,924
263	MASTROENI	SALVATORE	16/06/1963	49,00	26,921	75,921
264	IZZO	LUCIANO	14/04/1960	42,50	33,413	75,913
265	POLVERINO	ANNA	05/12/1961	46,00	29,898	75,898
266	DI CIAULA	ELISABETTA	20/11/1968	47,50	28,390	75,890
267	PROCACCI	ANTONIO	06/07/1956	42,00	33,871	75,871
268	MELONE	JOSEFINA CLEMENTINA	05/06/1959	49,50	26,368	75,868
269	MUSCOGIURI	MADDALENA	05/09/1950	42,50	33,366	75,866
270	CORVINO	ANGELINA CAROLINA ANTONIETTA	02/11/1961	50,00	25,860	75,860
271	DIGIOIA	ROSALBA CARMELA	27/10/1949	43,00	32,834	75,834
272	CANDELA	MARIA ISABELLA	13/09/1954	41,50	34,299	75,799
273	NAPOLITANO	IRENE	16/08/1957	44,00	31,772	75,772
274	RUOCCO	MARIA MADDALENA	19/10/1958	45,00	30,712	75,712
275	ROSATI	PAOLA	07/01/1964	46,50	29,181	75,681
276	CICCARELLI	PIETRO	01/01/1956	48,50	27,050	75,550
277	LO MUZIO	FRANCESCA	06/04/1971	42,50	33,034	75,534
278	SAVASTANO	MATTEO	27/05/1962	49,50	25,994	75,494
279	OLIVA	DESDEMONA	19/04/1969	48,50	26,976	75,476
280	BIALLO	VINCENZO	28/02/1970	41,00	34,422	75,422
281	VERCELLONE	ADRIANO	04/04/1966	42,00	33,387	75,387
282	D'ELIA	BEATRICE	17/02/1961	41,00	34,378	75,378
283	SARAO'	ANTONINA	04/09/1966	41,50	33,762	75,262
284	PATRUNO	ROCCO	25/02/1958	42,50	32,725	75,225
285	CHIAIA NOYA	FRANCESCA	20/03/1966	50,00	25,200	75,200
286	PELLINO	EMILIA	08/01/1968	48,50	26,646	75,146
287	CONTALDO	MARIA	24/05/1963	46,50	28,561	75,061
288	VISAGGIO	LUCIA NICOLA	08/06/1968	47,50	27,511	75,011
289	MENGA	SALVATORE	05/04/1964	43,00	31,958	74,958
290	MOLETTIERI	NICOLA	26/04/1957	47,00	27,891	74,891
291	RUBINO	ANNARELLA	07/03/1967	48,00	26,849	74,849
292	LATTANZIO	SAVINO	12/02/1966	45,50	29,316	74,816
293	GRASSO	ADALGISA	17/07/1951	38,00	36,776	74,776

REGIONE PUGLIA

GRADUATORIA CONCORSO UNICO REGIONALE SEDI FARMACEUTICHE
D.G.R. n° 61 del 3/02/2009 e D.G.R. n° 335 del 11/03/2009

294	RAONE	ANTONIETTA GRAZIA	01/09/1961	47,50	26,938	74,438
295	SIMIOLI	GABRIELE	03/11/1968	41,50	33,122	74,622
296	BECK	LUIGI	09/06/1966	47,00	27,498	74,498
297	METRANGOLO	FRANCESCO	14/10/1950	46,00	28,410	74,410
298	VALLEFUOCO	TERESA	28/03/1964	42,00	32,375	74,375
299	MARZIA	ANGELO	16/03/1957	38,00	36,333	74,333
300	MACI	MAURA	05/04/1958	42,00	32,301	74,301
301	NAGLIERI	MARIA ANTONIA	08/11/1968	45,00	29,244	74,244
302	LASTORIA	OLGA	19/09/1963	49,00	25,072	74,072
303	MONGELLI	MARIA DORA	25/10/1959	40,50	33,558	74,058
304	COLACURCIO	LUCIA	25/06/1959	46,00	27,946	73,946
305	LISI	MARIA ROSARIA	22/06/1959	38,00	35,742	73,742
306	SANTULLI	PAOLA	29/09/1959	49,00	24,695	73,695
307	TALAMO	ANGELA ELVIRA	14/07/1950	40,50	33,091	73,591
308	BARBERA	GIUSEPPA ANNA MARIA	03/01/1964	48,00	25,564	73,564
309	FRASCELLA	IDA	29/10/1965	42,50	30,970	73,470
310	FEDERICO	ADA	12/06/1967	47,50	25,938	73,438
311	RUSSO	LUIGI VINCENZO	05/04/1953	50,00	23,400	73,400
312	MORCIANO	ROSANNA LORETA	13/09/1959	44,50	28,864	73,364
313	LEGGIERO	MARIAPIA	25/08/1961	49,00	24,346	73,346
314	ROSANO'	ANTONIO ROCCO	18/08/1959	48,00	25,328	73,328
315	DE STEFANI	MAURIZIO	12/10/1961	49,50	23,814	73,314
316	QUARTO	FRANCESCO	08/11/1960	43,50	29,681	73,181
317	CODELLA	ELVIRA FILOMENA	26/04/1963	47,50	25,567	73,067
318	LUCERI	MARIOLINA	29/08/1970	44,00	29,030	73,030
319	PUCA	DOMENICA	25/03/1962	44,50	28,520	73,020
320	LAURELLI	GIUSEPPE	31/08/1964	45,50	27,480	72,980
321	PAGLIARA	CLAUDIA	27/09/1975	44,50	28,436	72,936
322	DEL GIUDICE	FABIA	19/09/1961	48,00	24,892	72,892
323	CAPONE	FABIOLA	05/05/1967	42,50	30,353	72,853
324	RUBINO	DEBORAH	04/08/1968	44,00	28,816	72,816
325	MANFREDI	NICOLA	16/03/1967	44,00	28,807	72,807
326	PASCALE	MARIA	12/09/1951	49,00	23,788	72,788
327	DOMINIJANNI	SAVERIO	30/05/1972	49,50	23,245	72,745
328	SABATO	ROMEO	23/05/1957	46,00	26,626	72,626
329	DE GREGORIO	CARLO	19/05/1959	44,00	28,411	72,411
330	VALICENTI	ROSINA	15/11/1969	48,50	23,865	72,365
331	TCHAMBA SANJON	WILLIAM	01/05/1967	50,00	22,255	72,255
332	PALESE	ROSALBA	15/12/1952	43,00	29,125	72,125
333	GIUNTA	PIETRA	24/10/1963	45,50	26,552	72,052
334	CUPELLI	SANDRA	01/11/1974	43,50	28,505	72,005
335	COSTANTINO	DOMENICO	01/05/1951	42,50	29,500	72,000
336	IACOVAZZI	MICHELE	07/01/1966	49,50	22,435	71,935
337	COSTANTINOPOLI	ELISABETTA	08/07/1970	45,50	26,354	71,854
338	PETRONELLI	MARIANNA	22/08/1971	46,50	25,334	71,834
339	CORSANO	DANILA	09/09/1966	42,00	29,830	71,830
340	RATUIS	ANNALISA	20/02/1969	43,00	28,677	71,677
341	ANTIFORA	ROSA MARIA PAOLA	22/02/1968	42,50	29,165	71,665
342	SANTARELLI	ANNA	07/06/1955	43,00	28,452	71,452
343	FRANCHINI	PAOLA	05/05/1959	49,50	21,942	71,442
344	CHIRIACO'	ROBERTA	11/12/1967	44,50	26,918	71,418
345	TUOSTO	GIOVANNINA	25/04/1960	40,00	31,296	71,296
346	PIAZZOLLA	GIUDITTA	26/09/1962	45,00	26,137	71,137
347	PIGNATELLI	FRANCESCO	05/12/1969	39,50	31,185	70,685
348	D'ALESSIO	FILOMENA ANNA	09/08/1960	40,00	30,655	70,655
349	CINNELLA	ANNA	18/06/1962	43,50	27,146	70,646
350	BORRACCI	MARIA SCALA	09/05/1967	44,50	26,065	70,565
351	DI LENA	VITA	18/03/1959	49,00	21,403	70,403
352	ARCADIO	CIRO	19/04/1959	44,00	26,324	70,324

REGIONE PUGLIA

GRADUATORIA CONCORSO UNICO REGIONALE SEDI FARMACEUTICHE
D.G.R. n° 61 del 3/02/2009 e D.G.R. n° 335 del 11/03/2009

353	GERARDI	OLGA	06/01/1961	43,00	27,205	70,205
354	BOVE	GIANCARLO	25/01/1970	45,00	25,124	70,124
355	MARSEGLIA	FRANCESCO SAVERIO	23/01/1959	46,00	24,109	70,109
356	GIARDINA	GIUSEPPA	10/03/1965	48,00	21,982	69,982
357	MOSCHETTINI	ADELE	23/01/1965	44,00	25,802	69,802
358	LUCREZIO	LIVIA LUCIA	04/11/1978	50,00	19,483	69,483
359	MANCINI	ALESSANDRO	02/08/1971	45,50	23,960	69,460
360	QUERO	MIRIAM	07/02/1968	41,50	27,607	69,107
361	SILLITTI	GIANCARLO	19/05/1971	45,00	23,894	68,894
362	ZAGARIA	ANGELA	23/07/1967	42,50	26,381	68,881
363	SPREMOLLA	CARLA	10/07/1973	42,50	26,376	68,876
364	BERARDI	VINCENZO	25/08/1965	42,00	26,767	68,767
365	FERRULLI	GIUSEPPE	21/09/1966	42,00	26,644	68,644
366	FALCIGLIA	STEFANIA	30/07/1970	50,00	18,524	68,524
367	MENNA	ROSA	01/05/1965	38,50	29,924	68,424
368	MANSI	LUCIA	09/08/1964	44,00	24,386	68,386
369	RANIERI	STELLA	12/05/1966	37,50	30,856	68,356
370	SONNANTE	FRANCESCA	17/03/1976	48,00	20,320	68,320
371	RUBINO	MARCELLA	01/11/1974	48,50	19,797	68,297
372	MONTENERO	GIUSEPPE SAVINO VITTORIO	17/07/1963	45,00	23,105	68,105
373	CRISTINO	MARIA	07/09/1964	45,00	23,072	68,072
374	VISCONTI	ANNUNZIATA	22/11/1970	44,00	24,055	68,055
375	ARIANI	EUGENIO	06/04/1961	47,50	20,533	68,033
376	POMPA	ANTONIETTA	05/10/1966	42,50	25,304	67,804
377	DI GIOIA	FRANCESCO	19/05/1972	37,50	30,128	67,628
378	MANIGRASSO	ROSALBA	23/05/1952	38,50	29,121	67,621
379	FALLACARA	GIANFRANCO	07/02/1972	48,00	19,541	67,541
380	MARZANO	DONATO	22/04/1976	48,50	18,977	67,477
381	MORCALDI	MARIA GRAZIA	05/02/1958	38,50	28,838	67,338
382	FRATE	OLGA	25/12/1967	41,00	26,271	67,271
383	NASO	ANNA	04/11/1969	40,00	27,268	67,268
384	STANGO	GIANLUCA	23/02/1977	47,00	20,047	67,047
385	DIOMEDE	MATTEO	05/05/1967	41,00	25,979	66,979
386	CECCHI	GIORGIA	16/05/1970	45,50	21,214	66,714
387	PATANO	MICHELA ANTONELLA	22/04/1959	43,50	23,072	66,572
388	COCOZZA	ERMELINDA	23/03/1979	46,50	20,027	66,527
389	PAGLIARULO	EUPLIO	22/01/1980	47,00	19,194	66,194
390	LONGO	VALENTINA	23/08/1976	40,50	25,493	65,993
391	DE NISI	ANTONIO	22/07/1971	48,50	17,426	65,926
392	BENVENGA	DANIELE	05/12/1968	41,50	24,367	65,867
393	CAMPAGNA	SIMONA	05/07/1974	44,00	21,684	65,684
394	PAGLIARULO	MARIA	14/11/1967	49,00	16,657	65,657
395	RUGGIERO	ROSARIA	18/03/1976	42,50	22,983	65,483
396	TOTARO	LUCIO	17/08/1966	43,50	21,878	65,378
397	DEMARTINO	VALERIA ANNA CATERINA	26/07/1965	48,00	17,239	65,239
398	PAGLIARULO	ROSA	15/04/1978	50,00	15,149	65,149
399	RITUCCI	ARMANDO	14/07/1978	47,50	17,572	65,072
400	MALLARDI	DOMENICA	01/10/1971	42,00	22,974	64,974
401	SORRENTINO	ANGELO	14/05/1956	39,00	25,820	64,820
402	ROBERTO	VITTORIA	13/01/1979	46,50	18,270	64,770
403	ZECCA	SIMONA	28/10/1978	49,50	15,189	64,689
404	SMILARI	MARIA CAROLINA	14/09/1972	39,50	24,979	64,479
405	ENRIQUEZ	CATIA	31/01/1969	41,00	23,253	64,253
406	CAMPAGNOLO	VIRGINIA	23/11/1977	46,50	17,694	64,194
407	POMARICO	ANNALISA	12/03/1977	49,50	14,693	64,193
408	DE CESARE	LUISA	22/09/1972	49,00	15,155	64,155
409	ABBRUZZESE	FILIPPO	01/05/1960	37,50	26,351	63,851
410	PUNZI	MARIA CARMELA	28/11/1957	39,50	24,291	63,791
411	COCOLA	SIMONA	06/03/1971	49,00	14,761	63,761

REGIONE PUGLIA

GRADUATORIA CONCORSO UNICO REGIONALE SEDI FARMACEUTICHE
D.G.R. n° 61 del 3/02/2009 e D.G.R. n° 335 del 11/03/2009

412	LADDOMADA	DANILO	15/04/1977	41,50	22,256	63,756
413	TEDESCO	DANIELA	26/07/1982	49,50	13,686	63,186
414	CITIOLO	ALESSANDRO	13/08/1977	45,50	17,723	63,223
415	DE AMICIS	LUIGI	25/04/1971	45,50	17,580	63,080
416	PUPOLIZIO	GRAZIA ROSAMARIA	02/02/1959	40,50	22,557	63,057
417	PAPPADA`	COSIMO	28/01/1969	37,50	25,445	62,945
418	PASCALE	MARINUNZIA	28/12/1975	40,00	22,874	62,874
419	MASSA	ANGELICA	09/03/1975	43,00	19,505	62,505
420	SERRA	MAURIZIO	08/03/1975	45,00	17,488	62,488
421	GUARINO	CLARA	18/10/1961	47,50	14,865	62,365
422	SPADAVECCHIA	LUCREZIA	16/02/1979	41,50	20,794	62,294
423	MARIANI	KATIA	01/05/1978	45,50	16,778	62,278
424	CARAVETTA	ROBERTA	12/10/1977	40,50	21,769	62,269
425	CAPUTO	ROBERTA	14/08/1978	48,50	13,736	62,236
426	COTRINO	VALERIA	09/11/1970	38,00	24,215	62,215
427	FASANO	MANUELA	14/09/1977	50,00	12,167	62,167
428	FARACE	GIOVANNA ANNA MARIA	24/06/1977	49,00	13,157	62,157
429	CECCHIERI	FRANCESCA	24/07/1968	44,50	17,508	62,008
430	GALDIERO	SERGIO ANIELLO	30/07/1979	46,00	15,913	61,913
431	MENNITI	ANTONELLA	05/05/1962	37,50	23,985	61,485
432	RAHO	ERSILIA	09/03/1974	40,50	20,864	61,364
433	MEZZACAPPA	AMALIA	19/01/1979	47,50	13,844	61,344
434	BUCCI	ROSSELLA PAOLA	10/08/1978	44,00	17,286	61,286
435	CARONE	CONCETTA	18/08/1974	43,50	17,709	61,209
436	MENZANO	CARMINE	14/05/1978	47,50	13,693	61,193
437	PARENTE	MERY	28/05/1971	46,50	14,606	61,106
438	PONZIO	LICIA KARYN	19/12/1963	43,50	17,531	61,031
439	MANDURINO	DIANA	26/06/1959	40,00	21,012	61,012
440	FERRANTE	LUCIA ALESSANDRA	03/08/1975	48,50	12,495	60,995
441	BLASZCZYK	MONICA EWA	22/05/1971	42,50	18,274	60,774
442	COPPOLA	MARIA GIOVANNA	02/07/1957	48,50	12,193	60,693
443	COCOZZA	MARZIA	07/07/1980	44,50	16,091	60,591
444	LETIZIA	ORSOLA	22/07/1959	44,50	16,076	60,576
445	LOZUPONE	MARIA ELENA VITTORIA	28/11/1975	42,50	17,778	60,278
446	MARZO	PINA	04/02/1971	50,00	10,242	60,242
447	SAVASTA	FRANCESCO PAOLO	02/06/1970	37,50	22,576	60,076
448	PAULI`	DAVIDE	03/03/1978	48,50	11,572	60,072
449	MUSA	CARMEN VALENTINA	12/02/1980	44,00	15,948	59,948
450	DE FILIPPO	ALFREDO	10/11/1979	43,50	16,368	59,868
451	RIZZI	MARIA PAOLA	12/10/1972	40,00	19,407	59,407
452	BOCCASSINI	MAURIZIO	25/10/1979	48,50	10,812	59,312
453	SPADAFINO	MONICA	16/12/1976	45,50	13,681	59,181
454	ACCARDO	ANTONIO	02/04/1980	45,50	13,575	59,075
455	LAZZARI	MANUELA	25/03/1980	50,00	8,985	58,985
456	MONTE	LUCIO	07/07/1978	44,50	14,475	58,975
457	DI PAOLO	ANGELINA	15/10/1976	44,00	14,939	58,939
458	CARITO	GIOVANNA	02/04/1958	43,00	15,923	58,923
459	MARTUCCI	DONATELLA	26/04/1982	46,50	12,369	58,869
460	FANELLI	RAFFAELE	03/08/1951	50,00	8,772	58,772
461	PADOVANO	MARGHERITA	12/10/1971	41,00	17,770	58,770
462	DI LENA	ANTONELLA	26/07/1977	47,50	10,876	58,376
463	FALCONE	LUCIA, ANNA, MARIA	24/11/1965	42,00	16,376	58,376
464	SPENNATO	ROBERTA	03/11/1978	49,50	8,848	58,348
465	LEONE	AURELIO	23/08/1977	46,00	12,141	58,141
466	LONGO	FRANCESCA	16/05/1978	43,00	15,126	58,126
467	LUBELLI	CHIARA	17/05/1973	45,50	12,611	58,111
468	PANNULLO	ANTONIETTA	11/09/1980	43,50	14,608	58,108
469	SANNICANDRO	CATERINA	31/01/1975	49,50	8,491	57,991
470	RAUSEO	TERESA	22/09/1970	37,50	20,491	57,991

REGIONE PUGLIA

GRADUATORIA CONCORSO UNICO REGIONALE SEDI FARMACEUTICHE
D.G.R. n° 61 del 3/02/2009 e D.G.R. n° 335 del 11/03/2009

471	DE CHIRICO	ANGELA	08/07/1977	45,00	12,865	57,865
472	GRANDE	MARGHERITA	30/01/1977	41,00	16,830	57,830
473	BIANCO	STEFANIA	28/01/1977	38,50	19,239	57,739
474	ANGRISANI	IDA ISABELLA	30/01/1972	48,00	9,627	57,627
475	PASCA	ROSARIA RITA	27/02/1959	41,50	15,972	57,472
476	TOPPUTO	ROSANGELA	09/08/1981	49,00	8,320	57,320
477	DE MEO	ADA	16/05/1968	48,00	9,083	57,083
478	LAVARRA	MARIA FRANCESCA	10/06/1980	46,50	9,879	56,379
479	GRECO	ANNA MARIA	29/08/1973	42,50	13,681	56,181
480	MAZZILLI	VINCENZO	19/02/1976	44,00	11,951	55,951
481	MUSTO	PAOLO	03/01/1971	37,50	18,377	55,877
482	GRASSANO	ANTONIO	10/03/1983	48,00	7,551	55,551
483	CAPRIGLIONE	ANTONIO	05/09/1979	40,50	15,021	55,521
484	SANROCCO	ANGELA	27/07/1983	50,00	5,102	55,102
485	BERNARDO	PINA	19/03/1978	41,50	13,586	55,086
486	PIZZA	TERESA	08/08/1980	44,50	10,522	55,022
487	SAPONIERO	DANIELE	18/03/1977	38,00	16,989	54,989
488	RICCI	CINZIA	15/06/1962	49,50	5,469	54,969
489	BIANCO	MARIA ANGELA	17/05/1976	40,00	14,777	54,777
490	PETTINICCHIO	MARIANNA	04/06/1979	44,00	10,487	54,487
491	DICENSI	CARMELA	01/07/1977	39,50	14,827	54,327
492	TISE`	GIUSEPPE	24/08/1978	38,00	16,313	54,313
493	IANNE	ROBERTO	02/08/1973	43,00	11,309	54,309
494	MAROSO	CRISTINA MARIA	08/06/1965	43,00	11,132	54,132
495	SCAMARCIO	FRANCESCO	22/12/1980	49,00	5,100	54,100
496	MONSELLATO	ANNA RITA	08/07/1982	45,00	8,826	53,826
497	CONOSCITORE	ANTONELLA	28/09/1973	43,00	10,757	53,757
498	VIOLANTE	MICHELE	04/06/1973	50,00	3,616	53,616
499	PEZZELLA	ALESSANDRO	25/12/1969	38,50	15,063	53,563
500	GIUSI	AGNESE LEUTICHIA	21/03/1974	38,50	15,037	53,537
501	LUPOLI	GIACOMINA	06/06/1978	43,00	10,454	53,454
502	RIZZELLI	FRANCESCA	16/10/1977	37,50	15,777	53,277
503	TERLIZZI	ANNAMARIA PIA	05/05/1980	45,00	8,261	53,261
504	PUGLIESE	FRANCESCO	21/10/1979	47,00	5,978	52,978
505	GUARINO	KATIA	22/11/1977	42,00	10,931	52,931
506	PERRONE	ANGELA	16/05/1979	45,50	7,350	52,850
507	PEREZ	MARIA LETIZIA	10/02/1982	44,00	8,579	52,579
508	VALENTE	ANNALISA	13/12/1980	42,50	9,785	52,285
509	VISTA	TERESA FRANCESCA MARIA	11/10/1978	40,00	12,177	52,177
510	RITROVATO	LUISA	21/08/1982	41,00	11,161	52,161
511	PALUMBO	MARIA CONCETTA	09/03/1978	44,50	7,659	52,159
512	ZOTTI	MARGHERITA	07/11/1981	47,00	4,950	51,950
513	TRANI	ANTONIO	20/04/1979	44,50	7,210	51,710
514	SALVAGNO	ANNA	04/05/1975	42,00	9,688	51,688
515	CAGGESE	FRANCESCA	05/05/1976	41,50	10,126	51,626
516	RICCIARDELLI	ROBERTA	18/09/1979	41,00	10,612	51,612
517	PAESANO	NICOLA	10/09/1976	45,00	6,565	51,565
518	FOLLIERO	VALENTINA	18/11/1982	42,50	9,030	51,530
519	TANCORRA	VANNA	18/10/1979	39,00	12,486	51,486
520	DE BENEDETTO	MARIA GRAZIA	03/06/1974	42,50	8,948	51,448
521	FERRARA	ROBERTO	07/05/1960	47,50	3,886	51,386
522	DE GAETANO	GIOVANNI	22/08/1980	44,00	7,240	51,240
523	GRECO	VALENTINA	16/03/1981	42,50	8,484	50,984
524	SALITURO	FRANCESCO	14/07/1981	42,00	7,923	49,923
525	SIMONE	LAURA	17/08/1981	44,50	5,274	49,774
526	TREQUADRINI	CRISTIANA	15/09/1978	40,00	9,741	49,741
527	RUSSO	CATERINA	02/12/1977	37,50	11,744	49,244
528	RUSSO	MARIA LUCIA	04/09/1981	47,50	1,666	49,166
529	FRANCO	FRANCESCA	27/01/1981	41,00	8,083	49,083

REGIONE PUGLIA

GRADUATORIA CONCORSO UNICO REGIONALE SEDI FARMACEUTICHE
D.G.R. n° 61 del 3/02/2009 e D.G.R. n° 335 del 11/03/2009

530	D'ONOFRIO	ENNIO	11/10/1983	44,50	4,513	49,013
531	PALAMA'	OLGA	18/04/1976	37,50	0,416	38,916
532	LENZI	LUIGI	24/07/1980	47,00	1,900	48,900
533	MASTRODONATO	ARCANGELO	13/06/1974	44,00	4,348	48,348
534	CIVITA	ROSANNA	06/01/1978	41,00	7,272	48,272
535	FRACASSO	ANGELA	31/12/1982	43,00	5,131	48,131
536	STIGLIANO	TERESA	16/04/1983	44,00	3,900	47,900
537	RADOGNA	STEFANIA VITTORIA	10/09/1978	45,50	2,100	47,600
538	TROIANO	LUIGINA	06/04/1983	42,00	5,420	47,420
539	MARTELLOTTA	MADIA	22/04/1979	39,50	7,882	47,382
540	LAGRAVINESE	LUCIANA	26/07/1984	43,00	4,200	47,200
541	LOFRESE	MARIAGRAZIA	10/07/1984	42,00	5,150	47,150
542	D'ALESSANDRO	DANIELA	22/03/1983	44,00	3,050	47,050
543	SCHIATTINO	MARIA ANTONIA	03/11/1974	39,00	7,966	46,966
544	CARULLO	SAMANTA	22/11/1978	43,50	3,389	46,889
545	LIOTINO	ANTONIA	16/04/1976	44,00	2,759	46,759
546	INTINI	SIMONETTA	04/08/1980	41,00	5,720	46,720
547	MAVIGLIA	ANNUNZIATA	27/05/1983	44,00	2,600	46,600
548	D'AMICI	FRANCESCO	03/10/1981	41,50	5,100	46,600
549	CUPPARI	BARBARA	29/11/1977	46,00	0,540	46,540
550	LOMURNO	ANNAMARIA	23/01/1979	41,50	4,675	46,175
551	SACCO	ANGELO	03/10/1981	38,00	7,962	45,962
552	MONTRONE	VALERIA	27/04/1980	40,50	5,278	45,778
553	PERRONE	ELENA	17/09/1980	42,00	3,467	45,467
554	ROLLI	GIANLUCA	26/09/1981	38,50	6,804	45,304
555	CANNONE	MARIA	25/05/1979	40,50	4,742	45,242
556	AVERSANO	GIOVANNI	15/05/1983	40,00	4,792	44,792
557	DE PAOLA	COSIMO	30/12/1980	44,00	0,500	44,500
558	PEPE	VALENTINA,MARIA	04/07/1984	40,50	3,900	44,400
559	GRECO	LUCIA	07/10/1949	39,00	5,350	44,350
560	CAPRIATI	REGINA	25/09/1976	37,50	6,313	43,813
561	LOPARDO	DONATELLA	20/11/1982	40,00	3,700	43,700
562	PARISE	VIRGINIA	04/08/1983	40,00	3,500	43,500
563	LEO	MARIKA	06/10/1983	39,50	3,650	43,150
564	MONTE	EDDA	24/09/1979	38,00	5,100	43,100
565	RIZZO	ANNA	27/03/1984	39,50	3,600	43,100
566	LASALA	RUGGERO	01/12/1982	38,00	5,000	43,000
567	SERRA	MARCO	26/07/1979	37,50	5,142	42,642
568	PAPULI	FRANCESCO	24/03/1978	37,50	4,549	42,049
569	CORAPI	ILARIA	03/12/1976	37,50	3,900	41,400
570	GALIANO	FABIOLA	11/12/1982	38,50	1,500	40,000
571	ZOCCALI	LUCA	05/09/1980	37,50	1,700	39,200
572	SPIRITO	ANTONIO	18/03/1982	38,00	0,000	38,000

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO CACCIA E PESCA 31 gennaio 2011, n. 12

Regolamento (CE) n. 1198/2006 Fondo Europeo per la Pesca (FEP) 2007-2013 - Approvazione e pubblicazione sul B.U.R.P. del bando regionale relativo all'Asse IV - Misura 4.1 "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca".

L'anno 2011, il giorno 31 del mese di gennaio, nella sede del Servizio Caccia e Pesca dell'Assessorato alle Risorse Agroalimentari, Viale dei Caduti di tutte le Guerre, 13 - Bari.-

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il D.L.vo n° 29 del 03/02/1993 e s.m.i.;

Visto il D.L.vo n. 165/2001;

Vista la L.R. n° 7 del 04.02.1997;

Vista la D.G.R. n° 3261 del 28/07/1998 che detta le direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile dell'Asse IV **-"**Sviluppo sostenibile delle zone di pesca"**,** dott.ssa Angela Maria Carmela Agresti, nominata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1149 del 30/06/09;

Visto il Reg. (CE) 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca per il periodo di programmazione 2007-2013;

Visto il Reg.(CE) 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca;

Visto il Programma Strategico Nazionale che descrive gli aspetti della politica comune della pesca e che individua le priorità, gli obiettivi e le risorse finanziarie pubbliche ritenute necessarie per l'attuazione del programma stesso;

Visto che il Programma Strategico Nazionale è stato adottato e trasmesso formalmente alla Commissione Europea con nota ministeriale prot. n. 23896 del 6 settembre 2007;

Visto il Programma Operativo Nazionale relativo all'intervento comunitario del Fondo Europeo per la pesca in Italia nel periodo di programmazione 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 6792 del 19 dicembre 2007, modificato con decisione n. C (2010) 7914 dell'11/11/010;

Visto che detto Programma Operativo Nazionale individua gli uffici della Direzione Generale della pesca e dell'acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF) quali Autorità Responsabili della Gestione e della Certificazione ed attribuisce alle Regioni il ruolo di Organismi Intermedi;

Considerato che lo stesso Programma Operativo, al fine di regolare i rapporti tra lo Stato e le Regioni per la gestione del programma, prevede l'istituzione di una cabina di regia, nonché la stipula di un apposito Accordo Multiregionale;

Visto l'Accordo Multiregionale per l'attuazione degli interventi cofinanziati dal FEP (Fondo europeo per la pesca) nell'ambito del Programma Operativo 2007-2013, stipulato tra MiPAAF - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e le Regioni dell'Obiettivo di convergenza e dell'Obiettivo non di convergenza, approvato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, conservato agli atti del competente Settore;

Vista la D.G. R.n.1139 del 1 agosto 2006 di "Adozione Documento Strategico della Regione Puglia 2007-2013";

Vista la D.G.R. n. 1149 del 30/06/09 "Piano di attuazione regionale del Programma Operativo (PO) 2007/2013 della Pesca (FEP) - Organigramma gerarchico dell'Organismo intermedio(O.I.) / Regione Puglia - Individuazione delle strutture e nomina referenti regionali e responsabili di misura";

Vista la D.D.S. n.109 del 21/07/09 "P.O. FEP 2007-2013 Approvazione Manuale dei Sistemi di Gestione e di Controllo a norma dell'art. 71 del Reg. (CE) 1198/06 e dell'art. 47 del Reg. (CE) 498/07 e successive modifiche ed integrazioni**;**

Vista la Convenzione stipulata in data 01 marzo 2010 tra l'Autorità di gestione- MiPAAF -ex Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura ed il Referente dell'Autorità di gestione dell'Organismo intermedio della Regione Puglia**;**

Visto il D. M. n. 50 del 20/05/2009- linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del P.O. FEP 2007-2013;

Visto il D.M. n.13 del 21/04/2010-Manuale delle procedure e dei controlli dell'Autorità di Gestione del Programma Operativo FEP 2007-2013;

Vista la DD n 82 del 03/11/2010 riguardante l'approvazione Manuale delle procedure e dei controlli della Regione Puglia

Visto che le Regioni, in qualità di O.I., devono gestire direttamente le seguenti misure:
- Ammodernamenti pescherecci;
- Piccola pesca costiera;
- Compensazioni socio economiche;
- Acquacoltura (comprese misure idroambientali, sanitarie e veterinarie);
- Acque interne;
- Trasformazione e commercializzazione;
- Azioni collettive;
- Fauna e flora acquatica;
- Porti da pesca;
- Modifiche dei pescherecci;
- Sviluppo sostenibile zone di pesca;
- Sviluppo mercati e campagne consumatori;
- Progetti pilota;
- Assistenza tecnica.

Visto che ai sensi degli artt. 43, 44 e 45 del Reg. (CE) n. 1198/2006 e degli artt.21-25 del Reg. CE il FEP può finanziare, con portata sperimentale, azioni in materia di sviluppo sostenibile e miglioramento della qualità della vita nelle zone di pesca ammissibili nel quadro di una strategia globale di sostegno all'attuazione degli obiettivi della politica comune della pesca, tenendo conto in particolare delle implicazioni socioeconomiche;

Visto che è stata istituita a livello comunitario un'unità di supporto della società Farnet "fisheries areas network" che assicura agli Stati membri l'assistenza tecnica per l'attuazione dell'Asse 4 e per fornire il miglior supporto legato alla sua implementazione;

Ritenuto necessario, attivare il bando regionale per l'attuazione dell'Asse IV "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca" artt. 43, 44 e 45 del Reg. (CE) n. 1198/2006;

Considerato che la bozza di bando è stata sottoposta al MiPAAF - Direzione Generale della pesca ed alla Società Farnet per una presa visione e per apportare eventuali modifiche derivanti da suggerimenti e raccomandazioni;

Considerato che in sede di Cabina di Regia del 12 e 13 Gennaio 2011 sono state approvate le linee metodologiche relative all'Asse IV;

Ritenuto necessario, sulla base del documento elaborato in sede di Cabina di Regia pubblicare sul B.U.R.P. il bando con i relativi allegati, parti integranti del presente atto, relativi alla misura 4.1 Asse IV;

Vista la tabella relativa al Piano Finanziario del P.O. - F.E.P. 2007/2013 della Regione Puglia

Asse prioritario	Totale	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale	Quota Privati
1	30.175.002,14	25.145.835,12	12.572.917,56	12.572.917,56	10.058.334,05	2.514.583,51	5.029.167,02
2	52.745.193,87	44.889.526,70	22.444.763,35	22.444.763,35	17.955.810,68	4.488.952,67	7.855.667,17
3	41.477.393,28	37.706.721,16	18.853.360,58	18.853.360,58	15.082.688,46	3.770.672,12	3.770.672,12
4	10.865.647,68	9.877.861,53	4.938.930,77	4.938.930,77	3.951.144,61	987.786,15	987.786,15
5	2.695.056,02	2.695.056,02	1.347.528,01	1.347.528,01	1.078.022,41	269.505,60	-
TOT	137.958.293,00	120.315.000,53	60.157.500,27	60.157.500,27	48.126.000,21	12.031.500,05	17.643.292,47

Considerato che per l'intero periodo di programmazione la spesa totale prevista per l'attuazione degli interventi sull'Asse IV è di euro 10.865.647,68, così ripartiti:

tab. 1

Asse prioritario IV	Totale	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione 80%	Quota Regionale 20%	Quota Privati
2007	1.111.558,00	1.010.496,00	505.248,00	505.248,00	404.198,40	101.049,60	101.062,00
2008	1.502.496,00	1.365.890,00	682.945,00	682.945,00	546.356,00	136.589,00	136.600,00
2009	1.600.134,00	1.454.650,00	727.325,00	727.325,00	581.860,00	145.465,00	145.484,00
2010	1.624.725,00	1.477.006,00	738.503,00	738.503,00	590.802,40	147.700,60	147.719,00
2011	1.649.689,00	1.499.700,00	749.850,00	749.850,00	599.880,00	149.970,00	149.989,00
2012	1.675.031,00	1.522.738,00	761.369,00	761.369,00	609.095,20	152.273,80	152.293,00
2013	1.700.756,00	1.546.124,00	773.062,00	773.062,00	618.449,60	154.612,40	154.632,00
TOT	10.864.389,00	9.876.604,00	4.938.302,00	4.938.302,00	3.950.641,60	987.660,40	987.785,00

Considerato che per attivare le procedure finanziarie possono essere considerate le annualità 2007-2008-2009-2010-2011 per un totale di euro 6.807.742,00;

Considerato che si può impegnare la somma di euro 6.807.742,00**,** relativa alle annualità 2007/2011, per il finanziamento degli investimenti di cui trattasi, ed appena saranno disponibili i fondi delle annualità 2012 e 2013, si potrà impegnare la restante somma con successivi atti amministrativi, salvo eventuali ulteriori decisioni della G.R., sulla base dei documenti elaborati in sede di Cabina di Regia e approvati con gli atti ministeriali;

ADEMPIMENTI CONTABILI di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni e integrazioni

U.P.B.	Titolo del Programma
1.2.1	FEP PUGLIA 2007-2013 **4.1 "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca".**

La somma complessiva di euro 6.807.742,00 è da impegnare come segue:

euro 3.403.871,50 (Quota UE 50%)
Capitolo di spesa:115000 Bilancio Vincolato

di cui
euro 400.000,05 sui residui di stanziamento del 2009
euro 3.003.871,45 sulla competenza 2011

euro 2.723.096,50 (Quota Stato 40%)
Capitolo di spesa: 115010 Bilancio Vincolato

di cui
euro 320.000,00 sui residui di stanziamento del 2009
euro 2.403.096,50 sulla competenza 2011

euro 680.774,00(Quota Regione 10%)
Capitolo di spesa: 115020 Bilancio Autonomo di cui
euro 382.999,12 sui residui di stanziamento del 2009
euro 297.774,88 sulla competenza 2011

- Esercizio Finanziario: 2011
- Causale dell'impegno: Bando Mis.4.1 "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca"

- Creditore: Gruppi d'Azione Costieri
- Termine entro il quale l'obbligazione si perfeziona giuridicamente: 31/12/2011
- Dichiarazioni e/o attestazioni:
  a) le somme che si impegnano con il presente atto sono state accertate sui corrispondenti capitoli 2052700 (Quota UE) e 2052900 (Quota Stato a carico del fondo di rotazione) parte entrata
  b) esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato

Ai sensi del comma 2 art.9 legge 102/09 si attesta la compatibilità della predetta programmazione finanziaria con i vincoli di finanza pubblica cui è assoggettata la Regione Puglia.

Visto il revisore contabile
Dott. Benvenuto Cerchiara

Responsabile UPB 1.2.1.
Dott. Giuseppe Leo

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla Responsabile di Misura; **Ritenuto** di dover provvedere in merito con l'adozione della presente decisione finale;

DETERMINA

1) di approvare e pubblicare sul B.U.R.P. il bando regionale, con i relativi allegati, parti integranti del presente atto, per l'attuazione dell'Asse IV Mis.4.1: Allegato A- Asse IV mis. 4.1 - "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca" (art. 43-45 Reg. CE 1198/2006) con gli allegati "A1" - "A2" - "A/3" -"A/4";

2) di stabilire che con il presente atto siano finanziati gli investimenti di che trattasi così come previsto dall'Asse IV- Mis. 4.1 relativamente alle annualità 2007 - 2008 - 2009 - 2010- 2011 per un'importo complessivo di euro 6.807.742,00;

3) di impegnare la somma complessiva di euro 6.807.742,00 a valere sulle annualità 2007 - 2008 2009- 2010- 2011, disponibili sul bilancio regionale, per l'erogazione dei contributi pubblici cofinanziati della misura 4.1 "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca" così come specificato nella sezione "Adempimenti contabili";

4) di stabilire che si provvederà ad impegnare la restante somma di euro 3.068.862,00 per il finanziamento degli investimenti di cui trattasi, appena saranno disponibili i fondi delle 2012-2013, con successivi atti amministrativi, salvo eventuali ulteriori decisioni della G.R.;

5) di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato integralmente sul B.U.R.P. ai sensi dell'art. 6, lett. g della L. R. n. 13/94 e nel sito www.pescapuglia.it

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidatole è stato espletato nel pieno rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che la proposta del presente provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.

Responsabile dell'Asse IV
Dott.ssa Angela Maria Carmela Agresti

Il presente atto:

- è redatto in un unico originale;
- è composto da n. 6 facciate, e dai seguenti allegati " A" composto di n. 28 pagine - "A1" composto di n. 2 pagine - "A2" composto di n. 2 pagine -"A3" composto di n. 4 pagine - "A4"composto di n. 2 pagine;
- sarà conservato e custodito agli atti del Servizio Caccia e Pesca, sotto la diretta responsabilità del Dirigente dello stesso Servizio;
- sarà inviato in due copie conformi all'originale all'Assessorato al Bilancio -Servizio Ragioneria per i successivi adempimenti di competenza, una delle quali sarà restituita a questo Servizio, corredata delle relative annotazioni contabili;
- sarà inviato in copia conforme all'originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale ed all'Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari;
- sarà reso pubblico, mediante affissione all'Albo del Servizio Caccia e Pesca nel rispetto della normativa vigente.

Il Dirigente del Servizio Referente
Autorità di Gestione FE
Dr. Giuseppe Leo

ALLEGATO A

REGIONE PUGLIA
UNIONE EUROPEA

Unione Europea

Repubblica Italiana

Regione Puglia

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

REGOLAMENTO (CE) N. 1198/2006

FEP- Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013

BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 4.1
" Sviluppo sostenibile delle zone di pesca" (artt. 43 -45 Reg. CE 1198/06)

INDICE

1 Riferimenti normativi
2 Finalità e obiettivi della misura
3 Beneficiari
Caratteristiche della strategia di sviluppo sostenibile e del Piano di Sviluppo
4 Costiero
4.1 Misure ammissibili
4.2 Misura i " acquisizione di competenze, preparazione ed attuazione della strategia di sviluppo locale"
4.3 Misura j "Spese operative dei gruppi"
4.4 Misura h "Cooperazione transnazionale e interregionale"
5 Area territoriale di riferimento
6 Criteri di ammissibilità
7 Criteri di selezione
8 Modalità e termini di presentazione della domanda
9 Documentazione richiesta per accedere alla misura
10 Valutazione dei gruppi e delle strategie proposte
11 Concertazione: intesa con la Regione Puglia ed approvazione definitiva del PSC
12 Avvio delle attività da parte del GAC
13 Modalità di erogazione dei contributi
14 Spese ammissibili
14.1 Periodo di ammissibilità della spesa
15 Tempi e modalità di esecuzione del piano di sviluppo locale
16 Varianti
17 Proroghe
17.1 Richiesta di proroga per le azioni attuate direttamente dal GAC
17.2 Richiesta di proroga per le azioni realizzate dai beneficiari selezionati dal GAC
18 Vincoli di alienabilità e di destinazione
19 Quantificazione delle risorse e misura del contributo
19.1 Dotazione finanziaria complessiva del PSC
19.2 Calcolo dell'intensità d'aiuto
20 Obblighi del GAC e degli altri beneficiari
21 Revoca del contributo e recupero delle somme erogate
22 Cumulo degli aiuti pubblici
23 Controlli
24 Protezione dati personali
25 Tracciabilità dei flussi finanziari
26 Norme Finali

1. Riferimenti normativi

- Reg. (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo Pesca (FEP);
- Reg. (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 recante modalità di applicazione del Reg. CE n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo Europeo Pesca (FEP);
- Piano Strategico Nazionale (PSN) per il Settore della pesca approvato dalla Commissione con Decisione CCI2007IT14FPO001 del 19/12/07;
- Programma Operativo Nazionale approvato dalla Commissione con Decisione C(2007)6792 del 19.12.2007;
- Disposizioni Generali per l'attuazione del Fondo Europeo della Pesca (FEP) 2007-2013 D.G.R. n. 1139 del 01/08/'06 "Adozione Documento Strategico della Regione Puglia";
- D.G.R. n. 1149 del 30/06/09 "Piano di attuazione regionale del Programma Operativo (PO) della Pesca (FEP) 2007/2013 – Organigramma gerarchico dell'Organismo intermedio/Regione Puglia – Individuazione delle strutture, nomina referenti regionali e responsabili di asse/misura";
- D.D.S. n. 109 del 21/07/09 "P.O. FEP 2007-2013 Approvazione Manuale dei Sistemi di Gestione e di Controllo a norma dell'art. 71 del Reg. (CE) 1198/06 e dell'art. 47 del Reg. (CE) 498/07 e successive modifiche ed integrazioni**;**
- Reg. (CE) n.1198/2006 artt. 43-44-45 - Asse IV Misura 4.1 "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca";
- Decreto Ministeriale n. 50 del 20/05/2009 - Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del PO FEP 2007-2013;
- Decreto Ministeriale n. 13 del 21/04/2010 - Manuale delle procedure e dei controlli dell'Autorità di Gestione del PO FEP 2007-2013;
- Convenzione stipulata in data 01 marzo 2010 tra l'Autorità di gestione- Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali -ex Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura ed il Referente dell'Autorità di gestione dell'Organismo intermedio - Regione Puglia;
- D.D.S. n° 82 del 03/11/2010 "Manuale delle procedure e dei controlli" del Referente Autorità di Gestione.

2. Finalità e obiettivi della misura

Nel quadro di una strategia globale di sostegno all'attuazione degli obiettivi della politica comune della pesca, a complemento degli altri strumenti comunitari, il Fondo Europeo per la Pesca (FEP) finanzia azioni in materia di sviluppo sostenibile e miglioramento della qualità della vita delle popolazioni nelle zone di pesca.
In particolare, le misure per lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca mirano a realizzare l'obiettivo generale dello sviluppo sostenibile attraverso il raggiungimento di specifici obiettivi di seguito esplicitati nella tabella.

Descrizione degli obiettivi specifici:

Obiettivo generale	Obiettivi specifici
SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE ZONE DI PESCA	1. Mantenere la prosperità economica e sociale delle zone di pesca e aggiungere valore ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
	2. Preservare e incrementare l'occupazione nelle zone di pesca sostenendo la diversificazione o la ristrutturazione economica e sociale nelle zone che devono affrontare problemi socioeconomici connessi ai mutamenti nel settore della pesca.
	3. Promuovere la qualità dell'ambiente costiero.
	4. Promuovere la cooperazione nazionale e transnazionale tra le zone di pesca.
	5. Acquisire competenze e agevolare la preparazione e l'attuazione di una strategia di sviluppo locale.
	6. Promuovere il miglioramento delle competenze professionali, della capacità di adattamento dei lavoratori e dell'accesso al mondo del lavoro, in particolare per le donne.
	7. Contribuire alle spese operative dei gruppi.

3. Beneficiari

Ai sensi del presente bando sono Beneficiari i Gruppi di Azione Costiera (di seguito GAC) che si configurano come un'insieme di soggetti pubblici e privati con il compito di affrontare le priorità dell'Asse IV del PO FEP 2007/2013. Essi sono rappresentativi del tessuto socio-economico del territorio a cui fanno riferimento e si compongono di partenariati locali.

I GAC sono responsabili dell'attuazione del Piano di Sviluppo Costiero (PSC).

I GAC dovranno costituirsi in forma societaria che preveda l'assunzione di personalità giuridica**.** Al momento della presentazione della domanda, i futuri soci del GAC devono aver già sottoscritto un accordo preliminare attestante l'impegno di ciascuno a costituirsi in società. I soggetti costituenti la compagine sociale devono coordinarsi, prevedendo una suddivisione dei ruoli tra la componente pubblica e quella privata.

4. Caratteristiche della strategia di sviluppo sostenibile e del piano di sviluppo costiero

Il finanziamento di azioni in materia di sviluppo sostenibile e miglioramento della qualità della vita nelle zone di pesca si inserisce in una strategia globale di sostegno che considera prioritarie le implicazioni socio-economiche derivanti dall'attuazione degli obiettivi della politica comune della pesca.

L'obiettivo è quello di aiutare le comunità e le zone di pesca a creare nuove fonti sostenibili del reddito e della qualità di vita. A tale scopo l'Asse IV può fornire opportuni strumenti per adeguare le soluzioni alle esigenze reali delle diverse zone.
L'Asse IV del PO FEP 2007-2013 può esercitare almeno tre principali ruoli nel raggiungimento dello sviluppo sostenibile delle zone di pesca:

- stimolare lo sviluppo locale endogeno;
- incrementare la capacità organizzativa delle comunità dedite alla pesca;
- incoraggiare l'innovazione, intesa come messa a punto di nuove soluzioni alle esigenze di un'area.

La strategia di sviluppo locale è fondata sui seguenti criteri:

a) approccio dal basso verso l'alto (bottom-up);
b) integrazione fondata sull'interazione fra operatori, settori e interventi che vada al di là di un mero insieme di operazioni o di misure settoriali;
c) valorizzazione del potenziale locale, umano e materiale, dei territori interessati ed il suo rafforzamento;
d) sviluppo delle attività e delle capacità d'impresa e di altre iniziative su scala locale;
e) sostegno a tutte le nuove opportunità di crescita economica e sociale che possono essere individuate in ambito locale;
f) ruolo del settore pesca nella preservazione e valorizzazione dell'ambiente;
g) coerenza con le esigenze del settore pesca e dell'acquacoltura, soprattutto sotto il profilo socioeconomico;
h) dimostrazione della propria sostenibilità sociale, economica e ambientale;
i) complementarietà con altri interventi effettuati nel settore interessato;
j) mantenimento della prosperità economica e sociale di tali zone e creazione di valore aggiunto ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
k) mantenimento e incremento dell'occupazione nelle zone di pesca, sostenendo la diversificazione e la ristrutturazione economica e sociale nelle zone;
l) valorizzazione delle risorse produttive locali e realizzazione dei relativi circuiti.

Dagli elementi sopra descritti ne consegue una strategia di sviluppo dell'economia del settore pesca che deve tenere conto sia degli aspetti comuni a tutto il territorio costiero, sia degli aspetti specifici**,** come le risorse locali effettivamente presenti e il potenziale di sviluppo proprio di ogni zona.
Per queste ragioni la strategia regionale nell'applicazione del programma FEP - Asse IV dovrà articolarsi secondo due linee direttrici:

1. Attuazione di strategie di sviluppo locale a favore delle zone di pesca che dimostrino la volontà e la capacità di concepire ed attuare una strategia di sviluppo integrato e sostenibile attraverso la presentazione di un Piano di Sviluppo Costiero (di seguito PSC) e fondata su un partenariato rappresentativo;
2. Attuazione della cooperazione interregionale e transnazionale tra gruppi delle zone di pesca al fine di promuovere la realizzazione di progetti di cooperazione interregionale e transnazionale con l'obiettivo di favorire lo scambio di esperienze e di migliori pratiche.

I GAC definiscono la strategia di sviluppo locale in un Piano di Sviluppo Costiero (PSC).
In particolare in tale piano dovranno essere evidenziati una serie di elementi quali:

a) le modalità di coinvolgimento del partenariato locale pubblico-privato, sia nella fase di programmazione che nelle fasi successive, specificando e descrivendo i soggetti coinvolti nel programma, il ruolo delle amministrazioni e degli enti locali
b) l'area di applicazione riferita ad una porzione del territorio regionale costiero delimitato a livello comunale, contiguo, omogeneo dal punto di vista fisico, economico e sociale (descrizione dell'area: in termini economici, sociali e ambientali);
c) la diagnosi territoriale comprensiva di analisi SWOT;

d) la strategia di sviluppo locale (obiettivi e strategia) la cui elaborazione ed attuazione deve avvenire secondo un approccio dal basso verso l'alto, basarsi sull'interazione tra operatori e progetti appartenenti a diversi settori economici;
e) le misure/azioni**,** comprendenti le azioni dirette, quali *la gestione, acquisizione di competenze, animazione*, *la cooperazione transnazionale e interregionale*, e le altre misure di cui all'art. 44 del Reg. 1198/2006;
f) la coerenza interna ed esterna del PSC, la complementarità con il PO FEP 2007-2013 e con le altre politiche comunitarie e l'integrazione tra le misure del PSC con quelle degli altri strumenti della programmazione 2007-2013 (FEARS, FESR, FSE, ed altri) attuati nei territori in questione;
g) le procedure attuative del PSC comprensive del cronoprogramma, di una descrizione delle attività di controllo, delle attività di consultazione, di monitoraggio e di valutazione periodica del PSC, dell'attività di informazione ed animazione;
h) il piano finanziario articolato per anno, per misura e per azione e distinto in quota pubblica e quota privata (con scadenza al 31/12/2013);
i) la descrizione del GAC: partenariato, struttura responsabile dell'attuazione, forma giuridica, organi, struttura tecnico-amministrativa, attività prevista;
j) il funzionamento del partenariato, attività di consultazioni, di monitoraggio e di valutazione periodica della strategia, revisione della strategia;
k) il piano di comunicazione, informazione ed animazione.

4.1 Misure ammissibili

Le misure ammissibili al finanziamento sono definiti all' art. 44 del Reg. 1198/2006:
1." I finanziamenti per lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca possono essere concessi per:
a) rafforzare la competitività delle zone di pesca;
b) ristrutturare e riorientare le attività economiche, in particolare promuovendo l'ecoturismo, senza determinare però un aumento dello sforzo di pesca;
c) diversificare le attività mediante la promozione della pluriattività dei pescatori, creando posti di lavoro aggiuntivi all'esterno del settore della pesca;
d) aggiungere valore ai prodotti della pesca;
e) sostenere le infrastrutture e i servizi per la piccola pesca e il turismo a favore delle piccole comunità che vivono di pesca;
f) tutelare l'ambiente nelle zone di pesca per conservarne l'attrattiva, rivitalizzare e sviluppare le località e i paesi costieri con attività di pesca e preservare e migliorare il patrimonio naturale e architettonico;
g) recuperare il potenziale produttivo nel settore della pesca, se danneggiato da calamità naturali o industriali;
h) promuovere la cooperazione interregionale e transnazionale tra gruppi delle zone di pesca, soprattutto mediante l'istituzione di reti e la diffusione delle migliori pratiche;
i) acquisire competenze e agevolare la preparazione e l'attuazione della strategia di sviluppo locale;
j) contribuire alle spese operative dei gruppi.
2.Il FEP può inoltre finanziare, fino a un massimo del 15 % dell'asse prioritario interessato, misure quali la promozione e il miglioramento delle competenze professionali, della capacità di adattamento dei lavoratori e dell'accesso al mondo del lavoro, in particolare per le donne, purché tali misure siano parte integrante di una strategia di sviluppo sostenibile e siano in relazione diretta con le misure di cui al paragrafo 1.
3. I finanziamenti concessi ai sensi del paragrafo 1 possono includere le misure di cui ai capi I, II e III, ad eccezione delle misure di cui agli articoli 23 e 24. Quando sono concessi finanziamenti per

le operazioni corrispondenti a tali misure, si applicano le pertinenti condizioni e i massimali d'intervento per operazione fissati, rispettivamente, nei capi I, II e III e nell'allegato II.

3. *I beneficiari degli interventi di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), e al paragrafo 2 dovrebbero essere lavoratori del settore della pesca o persone che esercitano una professione ad esso connessa.*".

Il GAC nel PSC deve definire le misure/azioni che intende attuare sul proprio territorio conformente ai disposti dei documenti ministeriali prodotti: *Linee guida sulle spese ammissibili* **(**DM 50/2009); C*riteri di ammissibilità per la concessione degli aiuti* (DM 21/2010); C*riteri di selezione approvati*.
Ciascuna misura può essere costituita da una o più azioni.
Ogni azione deve essere esplicitata in una scheda dettagliata che contenga le informazioni sugli interventi ammissibili, sui potenziali beneficiari, sulle risorse finanziarie attribuite e sull'intensità del contributo pubblico concedibile (l'intensità dell'aiuto pubblico deve rispettare i massimali di contribuzione definiti all'allegato II del Reg.CE 1198/2006**),** di cui al paragrafo 19.2 del presente bando.
La maggior parte delle operazioni è condotta dal settore privato.
In funzione dell'intervento finanziabile nella scheda di misura devono essere elencate le spese ammissibili (con riferimento alle *Linee guida sulle spese ammissibili* - DM 50/2009).
È possibile finanziare iniziative progettuali presentati da operatori economici non appartenenti al settore della pesca e dell'acquacoltura, nonché azioni volte a favore di settori diversi da quello ittico, nel rispetto delle programmazioni regionali (ad esclusione di misure previste ai sensi delle lettere *b) e c)* del primo paragrafo dell'articolo 44 del Reg. CE 1198/2006).
Ai fini della determinazione delle condizioni e dei massimali d'intervento da applicare alle misure che il GAC deciderà di inserire nel PSC, si precisa che l'articolo 44 del Reg CE 1198/2006 al primo paragrafo descrive in modo generico il campo d'azione delle misure ammissibili, indicando principalmente le finalità, e rimanda al GAC la loro definizione precisa in applicazione dell'art. 45, paragrafo 4 del Reg. CE 1198/2006. Il paragrafo 3 dello stesso articolo 44 del Reg. CE 1198/2006 prevede la possibilità per il GAC di inserire nel PSC le misure disciplinate ai capi I, II e III dello stesso Regolamento, ad esclusione di quelle disciplinate agli articoli 23 e 24 (coincidenti con le misure dei primi 3 assi del PO FEP 2007/2013). Nel caso il GAC deciderà di utilizzare tale possibilità, dovrà applicare le condizioni e i massimali di intervento previsti dal Regolamento e dal PO FEP 2007/2013 agli Assi I, II e III. Nel caso il GAC deciderà di inserire nel PSC misure non contemplate ai capi I, II e III del Reg. CE 1198/2006, dovrà definire le condizioni e i massimali di intervento applicabili per ciascuna misura/azione finanziabile. Relativamente a ciò, il GAC dovrà indicare la normativa comunitaria d'applicazione e nello specifico la normativa sugli aiuti di stato per il settore della pesca (o per altri settori in caso di interventi di diversificazione) tenuto conto che la maggior parte delle misure/azioni costituiscono regimi di aiuti di Stato (aiuti a soggetti privati), così come disposto all'art. 45, paragrafo 4 del Reg. CE 1198/2006 "….. . *La maggior parte delle operazioni è condotta dal settore privato*". A titolo indicativo si riportano i riferimenti normativi sugli aiuti di Stato per il settore pesca: Comunicazione 2008/C 84/06, il Reg. CE 736/2008 e il Reg. CE 875/2007 regime "De minimis".

Alla luce di quanto esposto il GAC nel PSC dovrà riportare uno schema dal quale si evinca chiaramente la suddivisione delle misure per le finalità di cui al primo paragrafo dell'art. 44 del Reg. CE 1198/2006, l'indicazione delle misure degli assi I, II e III del PO FEP 2007/2013, nel caso intende utilizzare tali misure e le misure non riconducibili ai primi tre assi del PO. In quest'ultimo caso il GAC dovrà indicare la normativa d'applicazione e descrivere la coerenza con le finalità indicate al 1° paragrafo dell'art. 44 e dovrà giustificare l'applicazione delle condizioni e dei criteri per le misure proposte, in particolar modo per quanto riguarda l'intensità dell'aiuto (come indicato

per i gruppi, 1, 2, 3 e 4 di cui all'allegato II del Reg. CE 1198/2006). Con l'approvazione del PSC la Regione approverà le condizioni e i massimali d'intervento indicati dal GAC.

Di seguito si riporta un fac-simile di tabella che il GAC dovrà compilare e riportare come parte integrante nel PSC, riguradante le intensità di aiuto concedibili:

Misure ammissibili	Misure contemplate ai capi I, II e III del Reg. CE 1198/2006	Misure non contemplate ai capi I, II e III del Reg. CE 1198/2006	Condizioni e criteri d'applicazione (*)	Aliquote applicabili (all'allegato II del Reg. CE 1198/2006)
a) rafforzare la competitività delle zone di pesca;				
b) ristrutturare e riorientare le attività economiche, in particolare promuovendo l'ecoturismo, senza determinare però un aumento dello sforzo di pesca;				
c) diversificare le attività mediante la promozione della pluriattività dei pescatori, creando posti di lavoro aggiuntivi all'esterno del settore della pesca;				
d) aggiungere valore ai prodotti della pesca;				
e) sostenere le infrastrutture e i servizi per la piccola pesca e il turismo a favore delle piccole comunità che vivono di pesca;				
f) tutelare l'ambiente nelle zone di pesca per conservarne l'attrattiva, rivitalizzare e sviluppare le località e i paesi costieri con attività di pesca e preservare e migliorare il patrimonio naturale e architettonico;				
g) recuperare il potenziale produttivo nel settore della pesca, se danneggiato da calamità naturali o industriali.				

(*) il GAC dovrà in uno specifico paragrafo del PSC giustificare per singola nuova misura introdotta la coerenza con il disposto dell'articolo 44 del Reg. CE 1198/2006 e in caso di misure non contemplate ai capi I, II, e III del Reg. CE 1198/2006, dovrà indicare la normativa comunitaria sugli aiuti di Stato di applicazione e giustificare l'aliquota da applicare.

4.2 misura i " acquisizione di competenze, preparazione ed attuazione della strategia di sviluppo locale"

Il GAC potrà realizzare attività di animazione sul territorio di intervento al fine di dare la massima promozione e condivisione delle strategie di sviluppo che intende sostenere.

Nell'ambito di tale misura sono ammissibili le seguenti azioni:
-definizione della strategia di sviluppo locale;
-animazione sul territorio, successivi all'elaborazione del PSC;
-formazione del personale del GAC.
Relativamente all'acquisizione delle competenze potrà essere finanziata la partecipazione del personale (compresi i collaboratori) del GAC ad iniziative formative e/o di assistenza tecnica finalizzate alla corretta ed efficace attuazione del PSC ed alle iniziative delle reti istituite nell'ambito comunitario e nazionale.

4.3 misura j "Spese operative dei gruppi"

Con questa misura il GAC potrà dotarsi di una struttura operativa dedicata, debitamente attrezzata e di uno staff tecnico ed amministrativo adeguato alla complessità della gestione ed attuazione del PSC proposto per il territorio di pertinenza:
-funzionamento della struttura operativa del GAC.

4.4 misura h "Cooperazione transnazionale e interregionale"

La misura è finalizzata a promuovere la cooperazione transnazionale e interregionale tra gruppi delle zone di pesca, soprattutto mediante l'istituzione di reti e la diffusione delle migliori pratiche (lett. h, par. 1 art. 44 del Reg. CE 1198/06).

Nello specifico la misura è volta a:

- collegare il contesto locale ad un contesto più ampio;
- consentire il raggiungimento della massa critica necessaria a garantire la vitalità di un progetto;
- permettere il superamento di taluni vincoli strutturali insiti nella dimensione locale ed altrimenti difficilmente superabili.

Attraverso la Cooperazione, dunque, si vuole favorire la circolazione delle informazioni, degli *acquis* metodologici, la trasferibilità delle strategie adottate, il confronto tra aree nazionali ed extranazionali per favorire l'adozione di soluzioni.

Nell'ambito di tale misura sono ammissibili le seguenti azioni:

- cooperazione interregionale tra più territori appartenenti allo Stato italiano;
- cooperazione transnazionale tra più territori appartenenti a differenti Stati membri dell'Unione Europea.

Entro 6 mesi dalla data di approvazione del PSC e di avvio delle attività, il GAC deve presentare alla Regione un progetto esecutivo per ogni progetto di cooperazione che intende avviare, allegando le informazioni di dettaglio sull'accordo di cooperazione sottoscritto con i partners, le modalità di attuazione, la formula organizzativa adottata e gli aspetti finanziari.

5. Area territoriale di riferimento

Ai sensi del presente bando le aree eleggibili a territorio interessato da un GAC sono le aree appartenenti ai comuni costieri della regione (di cui l'elenco riportato nell'allegato n. A4 del presente bando).

L'area interessata da un GAC deve possedere determinati requisiti:

- deve presentare una continuità territoriale;
- deve essere omogenea e coerente dal punto di vista geografico, economico e sociale, in termini di risorse umane, finanziarie ed economiche;

- non devono esistere sovrapposizioni territoriali tra aree interessate da GAC diversi.

Il GAC deve individuare l'area territoriale di proprio interesse rispettando i limiti stabiliti all'art. 43 del Reg.(CE) n. 1198/2006. L'art. 43 prevede che una zona di pesca ammissibile ai fini dell'attuazione delle misure dell'Asse IV debba avere un'estensione limitata e, di norma, dimensioni inferiori al livello NUTS 3 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica ai sensi del Reg. (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003 (relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica), che nello Stato italiano equivale alla Provincia.

6. Criteri di ammissibilità

Ai fini di realizzare condizioni di equilibrio tra componente pubblica e componente privata, la società GAC deve comprendere nella compagine sociale e nell'Organo decisionale rappresentanti del settore pesca, enti pubblici e altri pertinenti rappresentanti dei settori locali di rilievo socioeconomico e ambientale. Pertanto, la compagine sociale del GAC deve essere composta:

1. dalla componente pubblica, costituita sia in termini di numero di soci che in termini di capitale sociale detenuto, da soggetti pubblici che operano nel territorio di riferimento, per un minimo del 20% e un massimo del 40%

e

2. dalla componente privata costituita, sia in termini di numero di soci che in termini di capitale sociale detenuto da:
    a) soggetti economici rappresentativi del settore della pesca e dell'acquacoltura per un minimo del 20% e un massimo del 40%

    e

    b) altri soggetti rappresentativi della realtà sociale, economica ed ambientale del territorio per un minimo del 20% e un massimo del 40% .

Ogni singolo socio privato non può detenere una quota di capitale sociale superiore al 10%.

I limiti sopra enunciati devono essere rispettati anche nella composizione dell'Organo decisionale del GAC.

Per quanto riguarda le zone di pesca eleggibili per l'attuazione delle strategie di sviluppo costiero, in applicazione dell'articolo 43 del Reg. (CE) n.1198/2006, dinanzi citato, la Regione Puglia stabilisce che l'area interessata da un GAC deve possedere contestualmente i seguenti tre requisiti:

1. comprendere almeno 3 comuni fra loro contigui;

e

2. presentare una popolazione residente di almeno 30.000 abitanti e di massimo 150.000 abitanti (dati al 31 dicembre 2008 di cui allegato A4 al presente bando)

e

3. presentare un rapporto tra occupati nella pesca e nelle attività connesse e gli occupati totali pari ad almeno l'1% (dati del censimento 2001 di cui allegato A4 al presente bando).

7. Criteri di selezione

I GAC e i rispettivi PSC vengono selezionati sulla base dei criteri di selezione di seguito riportati e saranno ammessi al finanziamento in funzione della loro posizione in graduatoria e delle disponibilità finanziarie.

I punteggi per la redazione della graduatoria di merito degli interventi sono riportati nella tabella seguente:

CRITERIO	DESCRIZIONE	Punteggio
1) Estensione dell'area (Min 2 punto - Max 5 punti)		
1.1) Entità della popolazione. Il territorio di riferimento del GAC presenta una popolazione di entità superiore all'entità minima richiesta per l'ammissibilità (di cui al par. 7 - di almeno 30.000 abitanti e di massimo 150.000 abitanti - dati al 31 dicembre 2008 di cui all. 3 al presente bando)	Il territorio di riferimento del GAC presenta una popolazione residente di > 30.000 e < 90.000 abitanti .	1
	Il territorio di riferimento del GAC presenta una popolazione residente di ≥ 90.000 e ≤ 150.000 abitanti.	3
1.2) Tasso di occupazione nel settore pesca. Il territorio di riferimento del GAC presenta un rapporto percentuale tra gli occupati nella pesca e nelle attività connesse e gli occupati totali, maggiore del minimo richiesto per l'ammissibilità (di cui al par. 7 - *almeno l'1%* - dati del censimento 2001 di cui allegato 3 al presente bando)	Il territorio di riferimento del GAC presenta un rapporto tra gli occupati nella pesca e nelle attività connesse e gli occupati totali > 1% e < 1,50%	1
	Il territorio di riferimento del GAC presenta un rapporto tra gli occupati nella pesca e nelle attività connesse e gli occupati totali ≥ 1,50%	2
2) Coerenza interna della strategia di sviluppo locale con le problematiche del territorio in cui opera e, in particolare, con le esigenze del settore pesca soprattutto sotto il profilo socioeconomico (Min 23 punti - Max 50 punti)		
2.1) Coerenza tra l'analisi del territorio di riferimento del GAC e i fabbisogni di intervento individuati nel Piano di Sviluppo Costiero	I fabbisogni d'interventi individuati nel PSC risultano poco coerenti con l'analisi del territorio di riferimento	3
	I fabbisogni d'interventi individuati nel PSC risultano perfettamente coerenti con l'analisi del territorio di riferimento	12
2.2) Coerenza tra i fabbisogni individuati e le strategie di intervento proposte nel Piano di Sviluppo Costiero	La strategia d'intervento proposta nel Piano di Sviluppo Costiero è poco coerente con i fabbisogni individuati	9
	Le strategie di intervento proposte nel Piano di Sviluppo Costiero è perfettamente coerente con i fabbisogni individuati	13
2.3) Coerenza tra le misure attivate e le risorse finanziarie allocate	L'allocazione delle risorse finanziarie risulta solo in parte coerente con le misure attivate descritte nel Piano di Sviluppo Costiero	7
	L'allocazione delle risorse finanziarie risulta perfettamente coerente con le misure attivate descritte nel Piano di Sviluppo Costiero	15
2.4) Partecipazione dei soggetti rappresentativi del settore della pesca alla definizione della strategia di sviluppo del Piano di Sviluppo Costiero	Il piano è stato redatto con una scarsa consultazione della comunità di pesca. Al Piano non sono allegati documenti atti a dimostrare il completo coinvolgimento dei rappresentanti della comunità di pesca.	4
	Il piano è stato redatto consultando gli attori della comunità di pesca. Al Piano sono allegati documenti atti a dimostrare il completo coinvolgimento dei rappresentanti della comunità di pesca .	10
3) Partecipazione del settore ittico al partenariato locale (Min 3 punti - Max 10 punti).		

CRITERIO	DESCRIZIONE	Punteggio
3.1) Partecipazione dei soggetti economici, rappresentativi del settore della pesca, al partenariato locale, intesa come il rapporto percentuale tra numero dei soci rappresentativi del settore della pesca e il numero totale dei soci	Rapporto tra numero dei soci rappresentativi del settore della pesca sul numero totale dei soci è ≥ 20% e < 30%	3
	Rapporto tra numero dei soci rappresentativi del settore della pesca sul numero totale dei soci è ≥ 30%	10
4) Modalità di gestione del Piano di Sviluppo Costiero (PSC) e dei finanziamenti (Min 7 punti – Max 15 punti).		
4.1) Esperienza maturata dai soggetti soci della società GAC in materia di gestione di progetti cofinanziati da fondi europei (desumibile dai curricula allegati al PSC)	I soggetti hanno partecipato quali partners ad un progetto cofinanziato da fondi dell'UE **(**da 1 a 5 progetti**)**	3
	I soggetti hanno partecipato quali partners a molti progetti cofinanziati da fondi dell'UE**(**da 6 a 10 progetti)	6
4.2) Presenza di soggetti nella struttura organizzativa del GAC , in possesso di adeguata e comprovata competenza ed esperienza per la gestione del GAC e l'attuazione del PSC. (desumibile dai curricula allegati al PSC)	Il GAC presenta soggetti all'interno della sua struttura organizzativa con comprovata competenza nella gestione di progetti territoriali o integrati finanziati da fondi comunitari.	4
	Il GAC presenta soggetti all'interno della sua struttura organizzativa con comprovata competenza esperienza almeno triennali nella gestione di progetti territoriali o integrati finanziati da fondi comunitari.	9
5) Azioni del Piano (PSC) volte alla tutela dell'ambiente (Min 4 punti - Max 10 punti).		
5.1) Quota di risorse finanziarie del PSC volte a tutelare l'ambiente nelle zone di pesca per conservarne l'attrattiva, la rivitalizzare e sviluppare le località e i paesi costieri con attività di pesca e preservare e migliorare il patrimonio naturale e architettonico	La quota di risorse finanziarie volte a tutelare l'ambiente è > 20% e < 35% delle risorse finanziarie complessive del PSC	4
	La quota di risorse finanziarie volte a tutelare l'ambiente è > 35% delle risorse finanziarie complessive del PSC	10
6) Complementarietà del Piano di Sviluppo Costiero (PSC) rispetto alle altre politiche di sviluppo del territorio (Min 2 punti - Max 10 punti)		
6.1) Complementarietà e sinergia del Piano di sviluppo costiero con programmi finanziati da altri fondi strutturali comunitari e/o da fondi nazionali e regionali.	Il piano prevede misure/azioni complementari e sinergiche con pochi programmi (in numero inferiore a 3) finanziati da altri fondi comunitari e/o da fondi nazionali e regionali	2
	Il piano prevede misure/azioni complementari e sinergiche con numerosi programmi (in numero pari o superiore a 3) finanziati da altri fondi comunitari e/o da fondi nazionali e regionali.	10

SINTESI DEI PUNTEGGI ATTRIBUIBILI E MASSIMO PUNTEGGIO		
	MINIMO	**MASSIMO**
1) Estensione dell'area	2	5
2) Coerenza interna della strategia di sviluppo locale con le problematiche del territorio in cui opera e, in particolare, con le esigenze del settore pesca soprattutto sotto il profilo socioeconomico	23	50

3) Partecipazione del settore ittico al partenariato locale	3	10
4) Modalità di gestione del Piano di Sviluppo Locale (PSC) e dei finanziamenti	7	15
5) Azioni del Piano (PSC) volte alla tutela dell'ambiente	4	10
6) Complementarietà del Piano (PSC rispetto ad altre politiche di sviluppo del territorio)	2	10
TOTALE	**41**	**100**
A parità di punteggio, è assegnata priorità al GAC che presenta un PSC che interessa un territorio con un numero totale di occupati del settore pesca più elevato.		

8. Modalità e termini di presentazione della domanda

Il PSC e la relativa documentazione allegata, prodotti in duplice copia e riportati su supporto informatico, devono essere inviati tramite raccomandata A/R, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP del presente bando pubblico al seguente indirizzo: Regione Puglia- Area Politiche per lo Sviluppo Rurale-Servizio Caccia e Pesca -Viale dei Caduti di Tutte le guerre,13-70126 Bari, in un unico plico chiuso riportante sul frontespizio la dicitura "FEP PUGLIA 2007-2013 – Asse IV- misura 4.1" e sul retro il nominativo e il recapito postale del richiedente.

A tal fine farà fede il timbro dell'Ufficio postale accettante. Nel caso in cui il termine ultimo per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo la scadenza è automaticamente prorogata al primo giorno utile successivo.

9. Documentazione richiesta per accedere alla misura

La documentazione da presentare è la seguente:
Nel caso in cui il GAC non è ancora costituito in forma societaria

- Deliberazione del Consiglio di amministrazione che attesti l'approvazione del PSC e il mandato al legale rappresentante a presentare la domanda di partecipazione;
- Domanda di finanziamento sottoscritta dal legale rappresentante (redatta sulla base dello schema riportato in allegato A1);
- Piano di Sviluppo Costiero (PSC) sottoscritto dal legale rappresentante, siglato in ogni pagina e corredato dal piano finanziario;
- Scheda di sintesi contenenti i principali elementi descrittivi dell'area GAC e della sua struttura elaborata sulla base dello schema riportato in allegato A3;
- Cartografia dell'area interessata, evidenziando i confini amministrativi dei territori comunali;
- Copia conforme dell'atto preliminare di impegno a costituirsi in forma societaria dotata di personalità giuridica;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante legale e/o delegato, attestante la forma organizzativo-societaria che si intende costituire;
- Documenti e/o verbali di riunioni o altro attestanti il coinvolgimento delle comunità di pesca nell'elaborazione dei PSC, inclusi fogli presenze controfirmati;
- Curricula dei soggetti che compongono la compagine sociale;

- Curricula di tutti i componenti lo staff tecnico/amministrativo del GAC;
- Elenco dei potenziali soci con indicazione della quota di capitale che intendono versare, nonché dei nominativi dei componenti del Consiglio di Amministrazione (CdA) da nominare;
- Documentazione, sottoscritta da tutti i futuri soci, attestante le quote di capitale da sottoscrivere e la residenza e/o sede di ciascun socio e il mandato al legale rappresentante e/o delegato a presentare la domanda di partecipazione al bando;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 DPR 28 dicembre n. 445), sottoscritta da tutti i futuri soci, che dimostri la quota percentuale del numero dei soci del GAC composto da partners privati e pubblici;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 DPR 28 dicembre n. 445) sottoscritta da tutti i futuri soci del GAC, di essere a conoscenza e di accettare incondizionatamente che, qualora la documentazione presentata a seguito della costituzione in forma societaria sia difforme anche parzialmente da quanto allegato alla domanda, l'eventuale concessione del finanziamento sarà revocata.
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 DPR 28 dicembre n. 445) sottoscritta dal legale rappresentante e/o delegato in cui vengono elencati i soggetti soci del GAC che hanno partecipato quali partners alla realizzazione di progetti cofinanziati dall'Unione Europea;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 DPR 28 dicembre n. 445) sottoscritta dal legale rappresentante e/o delegato in cui vengono elencate le misure/azioni complementari e sinergiche con altri programmi finanziati da altri fondi comunitari e/o fondi nazionali e regionali;
- Regolamento di funzionamento interno sottoscritto dal legale rappresentante e/o delegato, che definisce le competenze nel GAC.

Nel caso in cui il GAC è già costituito in forma societaria:

- Deliberazione del Consiglio di amministrazione che attesti l'approvazione del PSC e il mandato al legale rappresentante a presentare la domanda di partecipazione;
- Domanda di finanziamento sottoscritta dal legale rappresentante (redatta sulla base dello schema riportato in allegato A1);
- Piano di Sviluppo Costiero (PSC) sottoscritto dal legale rappresentante, siglato in ogni pagina e corredato dal piano finanziario;
- Scheda di sintesi contenenti i principali elementi descrittivi dell'area GAC e della sua struttura, elaborata sulla base dello schema riportato in allegato A3
- Cartografia dell'area interessata, evidenziando i confini amministrativi dei territori comunali;
- Copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto del GAC;
- Documenti e/o verbali di riunioni o altro attestanti il coinvolgimento delle comunità di pesca nell'elaborazione dei PSC, inclusi fogli presenze controfirmati;
- Curricula dei soggetti che compongono la compagine sociale;
- Curricula dei componenti lo staff tecnico/amministrativo del GAC;

- Elenco dei soci con indicazione della sede e della quota di capitale posseduta, nonché dei nominativi dei componenti del Consiglio di Amministrazione (CdA);
- Certificato della C.C.I.A.A attestante l'iscrizione del GAC;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 DPR 28 dicembre n. 445) sottoscritta dal legale rappresentante e/o delegato in cui vengono elencati i soggetti soci del GAC che hanno partecipato quali partners alla realizzazione di progetti cofinanziati dall'Unione Europea;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 DPR 28 dicembre n. 445) sottoscritta dal legale rappresentante e/o delegato in cui vengono elencate le misure/azioni complementari e sinergiche con altri programmi finanziati da altri fondi comunitari e/o fondi nazionali e regionali;
- Regolamento di funzionamento interno sottoscritto dal legale rappresentante e/o delegato, che definisce le competenze nel GAC.

10. Valutazione dei gruppi e delle strategie proposte

La Regione Puglia provvede alla ricezione delle istanze, all'attribuzione di un numero di protocollo di arrivo e di un codice alfanumerico univoco. Detto codice, identificativo della domanda, dovrà essere indicato in tutta la corrispondenza successiva.

La Regione Puglia istituisce una Commissione regionale di valutazione costituita da componenti interni alla struttura regionale. Tale Commissione di valutazione sarà responsabile del procedimento di selezione dei GAC.

La Commissione di valutazione è presieduta dal Responsabile regionale dell'Asse IV - PO FEP 2007/2013. Delle sedute della Commissione viene redatto verbale da parte del segretario nominato dal Dirigente del Servizio Caccia e Pesca. I verbali sono sottoscritti da tutti i componenti della Commissione.

Alle istanze pervenute la Commissione di valutazione procederà in primo luogo alla verifica della ricevibilità. In tale fase deve essere verificato il rispetto dei tempi di presentazione della domanda, la completezza dei dati inseriti nella domanda (verifica la completezza delle informazioni richieste, presenza della firma) e della presenza in allegato di tutta la documentazione richiesta.

Se le domande presentano irregolarità considerate non sanabili vengono archiviate e ritenute non ricevibili.

Tali irregolarità sono le seguenti:

a) invio fuori termine della domanda;

b) invio della domanda con modalità diverse da quelle tassativamente indicate dal presente bando;

c) mancata sottoscrizione della domanda.

Le domande ritenute ricevibili sono sottoposte alla verifica amministrativa del rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale e dei criteri di ammissibilità di cui al paragrafo 6 del presente bando. A seguito della verifica dei requisiti di ammissibilità, la Commissione di valutazione provvede a stilare un elenco delle domande ritenute non ricevibili e non ammissibili , dandone comunicazione ai GAC interessati, tramite pubblicazione sul BURP, fornendo le dovute motivazioni. Per le domande ritenute ammissibili la Commissione provvede alla valutazione dei GAC e dei PSC assegnando un punteggio di merito sulla base dei criteri di selezione indicati al paragrafo 7 del presente bando.

Al fine di evitare la sovrapposizione territoriale in aree interessate da più di un GAC, l'Amministrazione regionale prima della predisposizione della graduatoria provvisoria, inviterà i potenziali GAC a trovare un accordo ed ad apportare le eventuali modifiche ai PSC. In caso di mancato accordo tra i GAC, i comuni in sovrapposizione saranno attribuiti al GAC che ha presentato un PSC al quale è stato riconosciuto un punteggio maggiore nella valutazione di merito. Per i GAC a cui sono stati esclusi i comuni sarà effettuata la verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità e sarà rideterminato il punteggio. In nessun caso potrà essere finanziato più di un GAC nella medesima area.

A conclusione della fase istruttoria la Commissione di valutazione predispone ed approva la graduatoria provvisoria dei GAC ammessi al finanziamento. La graduatoria è approvata con apposito atto ufficiale della Regione Puglia e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e sul sito istituzionale www.pescapuglia.it. Alla data di approvazione della graduatoria provvisoria, con una comunicazione, la Regione inviterà i GAC non ancora costituiti a sottoscrivere l'atto costitutivo, rispettando gli impegni assunti nell'atto preliminare.

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria può essere presentato ricorso gerarchico e inviato alla Regione Puglia- Area Politiche per lo Sviluppo Rurale-Servizio Caccia e Pesca -Viale dei Caduti di Tutte le guerre,13- 70126 Bari. La Regione si riserva un periodo al massimo di 30 giorni, a decorrere dalla data di arrivo del ricorso gerarchico, per la valutazione**.** Conclusa la valutazione dei ricorsi gerarchici e della fase di concertazione di cui al successivo paragrafo 11 del presente bando, la Regione Puglia approva con apposito atto ufficiale la graduatoria definitiva dei GAC ammessi al finanziamento e provvede alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e sul sito istituzionale www.pescapuglia.it. Si provvederà, inoltre, a comunicare l'esito della valutazione compiuta ai GAC ammessi al finanziamento.

11. Concertazione: intesa con la Regione Puglia ed approvazione definitiva del PSC

I contenuti del PSC possono essere oggetto di osservazioni mirate e richieste di modifica e/o integrazione da parte dell'Amministrazione regionale.

La fase di concertazione dei contenuti di dettaglio del PSC è avviata dall'Amministrazione regionale -Servizio Caccia e Pesca- attraverso la convocazione dei GAC ammessi a finanziamento sulla base delle risultanze della graduatoria provvisoria.

Entro un termine stabilito dalla Regione dalla conclusione della fase di concertazione, il GAC presenta al Servizio Caccia e Pesca della Regione il PSC definitivo aggiornato, compreso il piano finanziario, tenendo conto delle indicazioni e delle richieste manifestate dall'Amministrazione regionale.

A seguito della presentazione del PSC definitivo, la Commissione di valutazione provvede ad esprimere un parere sul piano Il Servizio Caccia e Pesca darà comunicazione al GAC, che dovrà immediatamente presentare la documentazione relativa alla costituzione del GAC, qualora non l'avesse già presentata. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta entro un termine di 10 giorni, la Regione provvede ad escludere il GAC dalla graduatoria provvisoria.

Successivamente, la Regione provvede ad approvare, con apposito atto amministrativo i PSC presentati ed a pubblicare la graduatoria definitiva dei GAC ammessi al finanziamento nei termini stabiliti nel paragrafo 10 del presente bando .

Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva, i rappresentanti legali di ciascun GAC sottoscrivono una convenzione che regolerà i rapporti con l'Amministrazione regionale.

Il PSC si considera avviato a partire dalla data della sottoscrizione della convenzione di cui sopra.

12. Avvio delle attività da parte del GAC

I GAC a partire dalla data della sottoscrizione della convenzione di cui al paragrafo 11 del presente bando, devono iniziare l'attuazione dei PSC. Di detto inizio di attività i GAC devono dare comunicazione alla Regione Puglia, Servizio Caccia e Pesca, Viale dei Caduti di Tutte le guerre, 13, 70126, Bari, mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento.

La dichiarazione di inizio attività deve essere inviata al massimo entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione, corredata dai seguenti documenti:

- domanda di finanziamento dell'anticipazione di un importo pari al 50% del contributo pubblico, da parte del legale rappresentante, relativo alle misure "i –*acquisizione di competenze e preparazione ed attuazione della strategia di sviluppo locale" e " j- spese operative dei gruppi"*, qualora richiesta;
- garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa per un importo pari al 110% dell'anticipazione richiesta e concedibile;
- documentazione ai sensi del DPR 252/98 certificazione antimafia;
- coordinate bancarie del Conto corrente vincolato ad esclusivo uso della attuazione del PSC.

Trascorsi i 30 giorni senza che sia pervenuta la dichiarazione di inizio attività, il dirigente del Servizio Caccia e Pesca comunica al GAC l'imminente revoca del provvedimento di ammissione. Trascorsi ulteriori 15 giorni senza alcuna risposta da parte del GAC interessato, il dirigente del Servizio Caccia e Pesca, dispone la revoca del provvedimento di ammissibilità ed il subentro, con relativa comunicazione, del GAC in posizione immediatamente successiva in graduatoria.
Trascorsi 15 giorni dal ricevimento della dichiarazione di inizio lavori, il Dirigente del Servizio Caccia e Pesca procede alla liquidazione dell'anticipazione di un importo pari al 50% del contributo pubblico dei costi di cui alle misure i e j del PSC (di cui al paragrafo 4.2 e 4.3) su richiesta del GAC e previa presentazione della garanzia fidejussoria.

13. Modalità di erogazione dei contributi

Il GAC è responsabile della corretta realizzazione di tutte le misure/azioni previste dal PSC e del rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in vigore, a prescindere dal soggetto attuatore delle singole azioni, destinatario del finanziamento pubblico.

Per le azioni che il GAC realizzerà direttamente, il pagamento viene erogato dall'Amministrazione regionale al GAC in qualità di beneficiario finale anche sotto forma di anticipazioni, previa presentazione di idonea garanzia fidejussoria di un importo pari al 110% dell'anticipazione, qualora richiesta**.**

In particolare potrà essere concesso un'anticipazione del 50% del contributo pubblico dei costi di cui alle misure i e j del PSC al GAC. Gli eventuali successivi acconti potranno essere erogati previo accertamento delle spese sostenute e della regolare esecuzione del PSC. La domanda di saldo potrà essere presentata dal GAC solo dopo che una commissione di controllo regionale (di cui al paragrafo 23 del presente bando), incaricata di verificare la regolare attuazione del PSC da parte del GAC, dia parere favorevole.

Le disposizioni di maggior dettaglio sulle modalità di erogazione delle anticipazioni, dei successivi acconti e del saldo finale saranno contenute nella convenzione di cui al paragrafo 11 del presente bando.

Nel caso di bandi emanati dai GAC, prima dell'attivazione di ciascun intervento attuativo del PSC , gli stessi devono presentare al Servizio Caccia e Pesca -Regione Puglia copia dei bandi o degli altri atti programmatori, al fine del conseguimento del parere di conformità.

Il GAC selezionato, in relazione al budget assegnato, individua le azioni ed identifica i beneficiari. Il Servizio Caccia e Pesca sulla base della proposta del GAC, procede all'erogazione dei fondi a ciascun beneficiario.

In accordo con la Regione, nella convenzione (di cui al par. 11) saranno stabiliti i termini e gli impegni del GAC relativamente alle attività di gestione e di controllo e potrà essere prevista la figura del "certificatore esterno" che si pronuncia sulla correttezza delle procedure e sulla certificabilità della spesa.

Relativamente alle erogazioni che la Regione dovrà effettuare a favore dei beneficiari delle singole misure/azioni dei PSC diversi dai GAC, le modalità e i termini di erogazioni delle anticipazioni, acconti e saldi saranno disciplinati dettagliatamente nella convenzione di cui al par. 11. La Regione Puglia- Servizio Caccia e Pesca, sulla base delle richieste di erogazione effettuate dal GAC, procede all'erogazione dei contributi a ciascun beneficiario finale. Le richieste di erogazione devono riportare le generalità del creditore, la causale, la somma, la data di emissione e gli estremi degli atti di autorizzazione emessi. Alle richieste deve essere allegata la documentazione di riferimento. L'amministrazione regionale può richiedere chiarimenti, integrazione ed attivare le pertinenti attività di controllo.

Il GAC (per le azioni realizzate direttamente) e gli altri beneficiari finali attuatori delle singole azioni curano il trattamento e la conservazione dei documenti di spesa e assicurano la conservazione della documentazione giustificativa in originale delle spese sostenute così come stabilito dalla normativa vigente.

14. Spese ammissibili

In linea generale, le spese sostenute per l'attuazione del PSC, identificabili e verificabili attraverso idonei documenti contabili, devono essere coerenti e necessarie alla realizzazione degli interventi specifici.

Le spese relative alle operazioni attuate nell'ambito del l'Asse IV del FEP sono considerate ammissibili solo se espressamente previste nelle *Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del Programma FEP 2007-2013* stabilite dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali – Direzione generale della Pesca marittima e acquacoltura con Decreto n. 50 del 9 settembre 2009.

Non possono essere ammessi a finanziamento i costi per operazioni effettuate al di fuori del territorio di riferimento della zona di pesca individuata dal GAC, salvo per le operazioni a sostegno delle azioni di marketing territoriale, promozione e commercializzazione dei prodotti della zona di pesca (prodotti della pesca, promozione di percorsi enogastronomici, turistici e ricreativi, ecc.) e per le azioni di cooperazione interregionale e transnazionale.

Come previsto dall'art. 26 del Reg. (CE) n. 498/2007, non sono ammissibili al contributo FEP le seguenti spese:

"a) *Ai fini dell'art. 28, paragrafo 3, dell'articolo 34, paragrfo 3, dell'articolo 37, primo comma, lettera i), e dell'articolo 44, paragrafo 2 del Reg. 1198/2006 l'acquisto di infrastrutture destinate all'apprendimento permanente, per un importo superiore al 10% delle spese totali ammissibili per l'operazione interessata.*

b) Non è, inoltre, ammissibile la parte del costo di veicoli senza un legame diretto con l'operazione interessata.".

Il FEP può finanziare, fino ad un massimo del 15% dell'Asse prioritario interessato, misure quali la promozione e il miglioramento delle competenze professionali, della capacità di adattamento dei lavoratori e dell'accesso al mondo del lavoro, in particolare per le donne, purché tali misure siano

parte integrante di una strategia di sviluppo sostenibile e siano in relazione diretta con le altre misure.

I costi di cui alle misure "i" e "j" del gruppo non possono superare il 10% del contributo assegnato. Tale percentuale potrà raggiungere il 20% per GAC di nuova costituzione.

Relativamente alle misure "i" e "j" sono ammissibili le seguenti spese:

- costi per la redazione del PSC , spese per la costituzione del GAC, l'ammontare di tali costi non può essere superiore a 15.000 euro;
- costi inerenti un piano di comunicazione ed animazione;
- spese per il personale ed i compensi per gli organi di amministrazione (tale costo non può superare la quota del 5% dei costi di gestione), consulenze specialistiche, spese correnti come utenze varie, materiali di consumo, fitto sede, attività di servizio (pulizie sedi) acquisto o noleggi arredi, macchine ed attrezzature per uffici, strumenti informatici, rimborsi di spese di viaggio e soggiorno del personale;
- costi per la formazione del personale del GAC addetto all'attuazione della strategia di sviluppo locale, in particolare per quanto concerne il funzionamento, la programmazione delle misure, i sistemi di monitoraggio, l'utilizzo di programmi software ed il controllo.

Relativamente alla misura *Cooperazione transnazionale e interregionale* sono ammissibili:

- spese relative all'organizzazione di incontri con i potenziali gruppi partners, produzione di materiale informativo;
- spese relative agli interventi propedeutici alla realizzazione dei progetti di cooperazione (consulenze specialistiche, viaggi, traduzioni e in generale per la definizione dei partenariati e del contenuto dei progetti di cooperazione), che non potranno superare il 5% del buget relativo alla misura di cooperazione

14.1 Periodo di ammissibilità della spesa

Per periodo di ammissibilità si intende l'intervallo temporale entro il quale le spese progettuali devono essere effettivamente sostenute.
L'inizio del periodo di ammissibilità delle spese sostenute dai GAC decorre dal 1° gennaio 2007. Le operazioni cofinanziate non devono essere state ultimate prima della data di inizio dell'ammissibilità. La chiusura del periodo sarà stabilita nella convenzione di cui al paragrafo 11 del presente bando e, comunque, non potrà superare la data del 28 febbraio 2015.

15. Tempi e modalità di esecuzione del Piano di Sviluppo Costiero

Entro il termine che sarà stabilito nella convenzione di cui al paragrafo 11 del presente bando, il GAC selezionato, in relazione al budget assegnato, pubblica i bandi per l'attuazione delle azioni previste dal PSC che non realizzerà direttamente. Prima della pubblicazione dei bandi per l'attivazione di ciascuna azione prevista dal PSC non realizzata direttamente, il GAC deve presentare al Responsabile regionale dell'Asse IV PO FEP 2007-2013 copia degli stessi al fine di ottenere il preventivo parere di conformità al PO FEP 2007-2013 ed alla relativa normativa di attuazione. L'amministrazione regionale può chiedere chiarimenti e integrazioni al GAC prima di provvedere al rilascio del parere. Nell'ipotesi di parere negativo, il GAC è tenuto a non dare corso all'intervento ed a riproporre il bando, adeguandone i contenuti alle osservazioni formulate.

Nel caso in cui il GAC debba procedere all'acquisizione di beni e servizi, deve adottare procedure di evidenza pubblica in applicazione della normativa sugli appalti pubblici (D.lgs 163/2006).

Il GAC deve svolgere l'istruttoria tecnico/amministrativa dei progetti presentati dai potenziali beneficiari delle misure/azioni del PSC, al fine di approvare la graduatoria provvisoria dei progetti ammessi nell'ambito di ciascun bando pubblicato. La Regione provvederà a pubblicare la graduatoria definitiva sul BURP solo a seguito del controllo svolto da apposite commissioni. Al fine del controllo, il GAC è tenuto a rendere disponibile tutta le documentazione relativa all'attività istruttoria svolta.

Le azioni devono essere realizzate secondo i tempi previsti nel cronoprogramma riportato nel PSC e devono essere concluse entro il 28 febbraio 2015, salvo quanto previsto nel paragrafo 17 del presente bando. La realizzazione delle azioni può slittare di un periodo massimo di 60 giorni rispetto a quanto previsto nel cronoprogramma o di un periodo superiore a 60 gg nel caso di eventi eccezionali o cause di forza maggiore non imputabili al gruppo o ai beneficiari finali. Nei casi in cui il gruppo o gli altri beneficiari finali non riescano a rispettare i tempi previsti dal cronoprogramma, deve essere richiesta una proroga secondo quanto indicato nel paragrafo 17 del presente bando.

La rendicontazione delle spese sostenute per l'attuazione delle azioni deve essere effettuata entro il 30 aprile 2015 per stati d'avanzamento con cadenza trimestrale secondo le scadenze che saranno specificate nella convenzione di cui al paragrafo 11 del presente bando.

Nel caso in cui sia stata concessa una proroga massimo non superiore ai sessanta giorni la rendicontazione finale dovrà essere comunque effettuata entro il 30 aprile 2015. Nel caso in cui a causa di eventi eccezionali, o per altre cause di forza maggiore, non imputabili al gruppo o agli altri beneficiari finali, debitamente documentati sia stata concessa una proroga superiore a sessanta giorni, la rendicontazione finale dovrà essere effettuata, in ogni caso, entro il 30 giugno 2015.

16. Varianti

Varianti non sostanziali, quali ad esempio modifiche di dettaglio, soluzioni tecniche migliorative, che non alterano le finalità tecnico-economiche dell'iniziativa ed il cui importo non supera il 10% della spesa complessiva ammessa, non necessitano della preventiva autorizzazione, ma devono essere in ogni caso comunicate alla Regione Puglia prima della loro esecuzione, nonché dovranno essere evidenziati i motivi in sede di rendicontazione finale.

Le varianti sostanziali sono richieste all'Amministrazione Regionale– RAdG che le valuta.

Per essere ammissibile la richiesta di variante deve rispettare i seguenti requisiti:

- consentire di mantenere la coerenza con gli obiettivi del piano ammesso a contributo;
- non alterare le condizioni che hanno determinato la concessione del contributo;
- non comportare la perdita dei requisiti verificati per l'ammissibilità del PSC;
- non comportare una riduzione del punteggio ottenuto in sede di concessione del contributo, salvo collocamento in graduatoria in posizione comunque utile al mantenimento del diritto al contributo;
- la richiesta deve essere inoltrata entro la data di scadenza del provvedimento di concessione pena la non ammissibilità.

In tutti i casi è facoltà della Regione Puglia approvare o meno la variante, nel rispetto delle finalità dell'intervento.

17. Proroghe

17.1 Richiesta di proroga per le azioni attuate direttamente dal GAC

Il GAC può chiedere alla Regione una sola proroga dei termini per l'ultimazione di ciascuna azione attuata direttamente per un periodo non superiore a 60 giorni rispetto a quanto previsto dal

cronoprogramma indicato nel PSC. La richiesta deve essere trasmessa dal gruppo mediante raccomandata A/R, almeno 15 giorni prima del termine previsto per la realizzazione dell'azione, pena l'irricevibilità della stessa. Nel caso in cui è concessa la proroga, il nuovo termine per la realizzazione delle azioni dovrà essere comunque compreso nel limite temporale massimo del 28 febbraio 2015.

Per quanto riguarda le richieste di proroga di maggiore durata determinate da eventi eccezionali, o da cause di forza maggiore, non imputabili al gruppo, la Regione le valuterà caso per caso. La richiesta di proroga per cause di forza maggiore, unitamente alla relativa documentazione, deve essere trasmessa dal gruppo mediante raccomandata A/R, inderogabilmente entro 15 giorni a decorrere dal momento in cui si è verificato l'evento, pena l'irricevibilità della stessa. Nel caso in cui è concessa la proroga il nuovo termine per la realizzazione delle azioni dovrà essere compreso nel limite temporale massimo del 30 aprile 2015.

17.2 Richiesta di proroga per le azioni realizzate dai beneficiari selezionati dal GAC

Negli atti relativi alle procedure di evidenza pubblica per la selezione dei beneficiari finali attuatori delle azioni, il GAC deve prevedere che possa essere richiesta una sola proroga dei termini per l'ultimazione delle azioni attuate per un periodo non superiore a 60 giorni rispetto a quanto previsto dal cronoprogramma riportato nel PSC. Il nuovo termine per la conclusione dei lavori dovrà essere, comunque, compreso nel limite temporale massimo del 28 febbraio 2015.

Per quanto riguarda le richieste di proroga di maggiore durata determinate da eventi eccezionali, o da cause di forza maggiore, non imputabili al beneficiario finale, il GAC le valuterà caso per caso. La richiesta di proroga per cause di forza maggiore, unitamente alla relativa documentazione, deve essere trasmessa dai beneficiari al gruppo mediante raccomandata A/R, inderogabilmente entro 15 giorni a decorrere dal momento in cui si è verificato l'evento, pena l'irricevibilità della domanda. La proroga deve essere formalmente autorizzata con apposito atto del GAC ed essere comunicata dallo stesso alla Regione Puglia – Referente regionale AdG PO FEP 2007-2013. Nel caso in cui è concessa la proroga il nuovo termine per la realizzazione delle azioni dovrà essere compreso nel limite temporale massimo del 30 aprile 2015.

18. Vincoli di alienabilità e di destinazione

I beni oggetto di finanziamento sono sottoposti ai seguenti vincoli di destinazione e di alienabilità:

- le imbarcazioni da pesca non possono essere cedute fuori dall'Unione europea o destinate a fini diversi dalla pesca per cinque anni a partire dalla data di accertamento amministrativo della fine lavori, che dovrà essere certificata da un Organismo di classifica riconosciuto a livello europeo. Detto vincolo dovrà essere annotato, a cura degli Uffici Marittimi competenti, sull'estratto matricolare ovvero sul Registro Navi Minori e Galleggianti.
- la vendita di nuovi impianti o la cessione di impianti ammodernati, nonché le imbarcazioni asservite ad impianti di acquacoltura, non è consentita prima di un periodo di cinque anni, salvo preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente;
- il cambio di destinazione degli impianti finanziati non è consentito prima di un periodo di cinque anni.

Detti periodi decorrono dalla data di accertamento amministrativo.

In caso di cessione preventivamente autorizzata prima dei periodi di cui sopra, il beneficiario è tenuto alla restituzione di parte o dell'intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali, secondo il principio pro-rata temporis. Per il calcolo della quota pro rata temporis si tiene conto del numero di mesi interi (la frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata mese intero) che

intercorrono tra la scadenza del vincolo e la data del provvedimento di accertamento amministrativo condotto a conclusione dell'intervento.

In caso di cessione non preventivamente autorizzata prima dei periodi di cui al punto, il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'intero contributo, maggiorato degli interessi legali.

In caso di fallimento o procedura di concordato preventivo del beneficiario finale del contributo la Regione Puglia provvederà ad avanzare richiesta di iscrizione nell'elenco dei creditori.

19. Quantificazione delle risorse e misura del contributo

Per l'attuazione delle misure dell'Asse IV del PO FEP 2007-2013 la Regione Puglia assegna le pertinenti risorse del piano finanziario del FEP per un importo complessivo pari a euro 10.865.646,00 di cui euro 9.877.860,00 a carico del pubbblico e 987.786,00 a carico del privato così suddiviso:

Asse prioritario	Misura	Quota complessiva	Quota pubblica				Quota privata
			Totale	*FEP*	*Fondo di rotazione*	*Regione*	
IV	4.1	10.865.640,00	9.877.860,00	4.838.930,00	3.951.144,00	987.786,00	987.786,00

Il 10% delle risorse disponibili, pari ad euro 987.786,00, sono destinate al finanziamento di azioni di cooperazione interregionali e transnazionale tra gruppi delle zone di pesca al fine di promuovere la realizzazione di progetti di cooperazione interregionale e transnazionale con l'obiettivo di favorire lo scambio di esperienza e di migliori pratiche. Al singolo GAC saranno assegnate ed erogate le risorse finanziarie per l'attuazione delle azioni previste nell'ambito della misura "i" e "j" e della misura "h" (di cui al paragrafo 4.1 del presente bando).

19.1 Dotazione finanziaria complessiva del PSC

La quota pubblica del piano finanziario del PSC viene così determinata:

La quota di spesa pubblica di ogni PSC non può essere inferiore a euro 1.500.000,00 e superiore a 1.975.000,00.

Al fine di rendere i GAC corresponsabili del raggiungimento dei target di spesa utili ad evitare il cosidetto disimpegno automatico (n+2), a seguito della loro ammissione a finanziamento sarà definita una pianificazione finanziaria annua che impegnerà i GAC al raggiungimento dei target di spesa ivi previsti.

Inoltre, nella medesima pianificazione per un equilibrato avanzamento delle misure saranno definiti i singoli limiti minimi e massimi di spesa per anno.

Il Piano finanziario dovrà articolarsi su 3 annualità (2011-2013).

19.2 Calcolo dell'intensità d'aiuto

Per le operazioni che corrispondono a specifiche misure degli Assi del FEP I, II e III del FEP, in accordo con le indicazioni riportate nel programma operativo del FEP, per il calcolo dell'intensità d'aiuto per le singole operazioni che verranno finanziate all'interno del piano di sviluppo costiero e che corrispondono a specifiche misure degli Assi I, II e III si applicano i massimali dell'Allegato II del Reg. (CE) n. 1198/2006.

I limiti del contributo pubblico concesso a un'operazione (A) e da parte dei beneficiari privati (B) sono quelli riportati nella tabella di cui all'allegato II del Reg. CE 1198/2006 espressi in percentuale dei costi complessivi ammissibili, che rappresentano la somma di (A) + (B).

Si riporta di segutito un'estratto della tabella relativamente alle percentuali che interessano la Puglia:

	Gruppo 1	Gruppo 2	Gruppo 3	Gruppo 4
Regioni che rientrano nell'obiettivo di convergenza e isole periferiche greche	A ≤ 100% B ≥ 0%	A ≤ 40% B ≥ 60% (*) (**)	A ≤ 80% B ≥ 20%	A ≤ 60% B ≥ 40% (***)

(*) Per le operazioni di cui all'articolo 25, paragrafo 3, la voce (B) del gruppo 2 è aumentata di 20 punti percentuali. La voce (A) è ridotta di conseguenza.
(**) Per le operazioni di cui all'articolo 26, paragrafo 2 (investimenti a bordo dei pescherecci adibiti alla piccola pesca costiera ai sensi dell'articolo 25), la voce (B) del gruppo 2 può essere ridotta di 20 punti percentuali. La voce (A) è aumentata di conseguenza.
(***) Per le operazioni di cui agli articoli 29 e 35 attuate da imprese non rientranti nella definizione dell'articolo 3, lettera f), con meno di 750 persone o con un fatturato inferiore a 200 milioni di EUR, la voce (B) è aumentata di 30 punti percentuali nelle regioni che rientrano nell'obiettivo di convergenza, ad eccezione delle isole greche periferiche, e di 20 punti percentuali nelle regioni che non rientrano nell'obiettivo di convergenza. La voce (A) è ridotta di conseguenza.

Sulla base dei limiti previsti nella tabella di cui sopra la Regione Puglia stabilisce delle aliquote fisse per ogni gruppo di operazioni finanziabili attraverso il PSC e che corrispondono a specifiche misure degli Assi I, II e III:

	Gruppo 1	Gruppo 2	Gruppo 3	Gruppo 4
Puglia	A = 100% B = 0%	A = 40% B = 60% (*) (**)	A = 80% B = 20%	A = 60% B = 40% (***)

A= quota del contributo pubblico

B= quota del beneficiario

Gruppo 1 - Operazioni che rientrano nelle seguenti misure:

- compensazione socioeconomica per i pescatori che praticano la piccola pesca costiera di cui all'articolo 26, paragrafo 3 del Reg. CE 1198/2006;
- premi ai pescatori e ai proprietari di pescherecci che praticano la piccola pesca costiera di cui all'articolo 26, paragrafo 4 del Reg. CE 1198/2006;
- compensazione socioeconomica per la gestione della flotta da pesca comunitaria di cui all'articolo 27 del Reg. CE 1198/2006;
- misure idroambientali di cui all'articolo 30 del Reg. CE 1198/2006;
- misure sanitarie di cui all'articolo 31 del Reg. CE 1198/2006;
- misure veterinarie di cui all'articolo 32 del Reg. CE 1198/2006;
- investimenti nelle attrezzature per la pesca nelle acque interne di cui all'articolo 33, paragrafo 2 del Reg. CE 1198/2006, primo comma, nel caso di intervento pubblico per investimenti nelle attrezzature per la pesca delle acque interne e per gli investimenti realizzati dagli enti pubblici di cui all'art. 33, paragrafo 2 del Reg. CE 1198/2006, in materia di riduzione dell'impatto negativo della pesca sull'ambiente;
- destinazione ad altre attività delle navi operanti nelle acque interne di cui all'articolo 33, paragrafo 3 del Reg. CE 1198/2006;
- azioni collettive di cui all'articolo 37 del Reg. CE 1198/2006 lettere a), g), i), j), l), m), n), k) così come le azioni di cui alla lettera c), qualora queste rientrino nell'ambito di un piano di gestione;

- misure intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche di cui all'articolo 38 del Reg. CE 1198/2006, solo per azioni realizzate da organismi pubblici o da questi designati;
- investimenti per porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca di cui all'articolo 39 del Reg. CE 1198/2006, solo per azioni realizzate da organismi pubblici o da questi designati;
- sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori di cui all'articolo 40 del Reg. CE 1198/2006;
- progetti pilota di cui all'articolo 41 del Reg. CE 1198/2006;
- modifica dei pescherecci per destinarli ad altre attività di cui all'articolo 42 del Reg. CE 1198/2006;

Gruppo 2 - Operazioni che rientrano nelle seguenti misure:

- investimenti a bordo dei pescherecci, operazioni di cui all'articolo 25, paragrafi 1, 2, 6, 7 e 8 del Reg. CE 1198/2006;
- investimenti a bordo dei pescherecci adibiti alla piccola pesca costiera, ai sensi dell'articolo 25, di cui all'articolo 26, paragrafo 2 del Reg. CE 1198/2006;
- investimenti a bordo delle navi operanti nelle acque interne di cui all'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma del Reg. CE 1198/2006, nel caso di pescherecci di lunghezza inferiore ai 12 metri che non utilizzano attrezzi trainati e che pescano in acque interne (stessa intensità di aiuto prevista per i pescherecci che praticano la piccola pesca costiera menzionati all'art. 26 del Reg.CE 1198/06) e nel caso di investimenti a bordo delle navi.

Gruppo 3 - Operazioni che rientrano nelle seguenti misure:

- azioni collettive di cui all'articolo 37 del Reg. CE 1198/2006 che non rientrano nel gruppo 1;
- misure intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche di cui all'articolo 38 del Reg. CE 1198/2006 per le azioni che non sono realizzate da organismi pubblici o da questi designati;
- investimenti per porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca di cui all'articolo 39 del Reg. (CE) n. 1198/2006, per le azioni che non sono realizzate da organismi pubblici o da questi designati;
- progetti pilota di cui all'articolo 41 del Reg. (CE) n. 1198/2006.

Gruppo 4 - Operazioni che rientrano nelle seguenti misure:

- misure per gli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura di cui all'articolo 29 del Reg. CE 1198/2006;
- investimenti per attrezzature per la pesca nelle acque interne di cui all'articolo 33, paragrafo 2, primo comma del Reg. CE 1198/2006, per le azioni che sono realizzate da enti e organismi diversi da quelli pubblici;
- misure ammissibili nei settori della trasformazione e della commercializzazione di cui all'articolo 35 del Reg. CE 1198/2006;
- sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori di cui all'articolo 40 del Reg. CE 1198/2006, se le azioni non sono realizzate da organismi pubblici o da questi designati.

Per le operazioni previste nell'ambito di una strategia per lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca che non corrispondono con gli Assi I, II e III del FEP, le aliquote per ogni tipologia di operazione finanziabile attraverso il PSC dovranno essere indicate dal GAC seguendo le indicazioni riportate al paragrafo 4.1 del presente bando.

20. Obblighi del GAC e degli altri beneficiari

Il GAC ammesso a finanziamento è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:

- dotarsi e organizzare una struttura amministrativa, adeguata alle risorse da gestire, in grado di assicurare l'espletamento delle funzioni tecniche, amministrative e contabili basata su idonee professionalità;
- attuare la buona e rapida esecuzione delle azioni e regolare gestione dei contributi pubblici;
- mantenere un sistema di contabilità separata (conto corrente dedicato) per l'attuazione della strategia di sviluppo locale al fine di codificare e registrare ogni pagamento effettuato per la realizzazione del Piano;
- selezionare i soggetti responsabili dell'attuazione delle singole azioni previste dal PSC, non direttamente attuate, attraverso procedure di evidenza pubblica. Nelle procedure di valutazione dei beneficiari attuatori di azioni che corrispondono a specifiche misure degli Assi I, II e III del FEP dovranno essere utilizzati i criteri di ammissibilità riportati nel documento "FEP 2007-2013 criteri di ammissibilità per la concessione degli aiuti" nella versione modificata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale della Pesca marittima e acquacoltura con Decreto n. 21 del 26 marzo 2010 e i criteri di selezione riportati nel documento "Criteri di selezione per la concessione degli aiuti" approvato dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta conclusasi in data 5 giugno 2008 e successivamente aggiornata in data 20 agosto 2008;
- assicurare il rispetto degli impegni assunti per il periodo richiesto, così come previsto per le singole misure;
- rispondere per eventuali danni arrecati a terzi nell'attuazione delle azioni realizzate direttamente dal GAC;
- realizzare attività di animazione, sensibilizzazione della popolazione locale, promozione e divulgazione del PSC sul territorio interessato;
- predisporre e pubblicare i bandi per la selezione dei progetti nell'ambito delle azioni del PSC;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l'Amministrazione regionale concedente, responsabile degli accertamenti tecnico-amministrativi, o i servizi comunitari e nazionali riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento;
- adempiere agli obblighi inerenti il monitoraggio e rendere disponibili, qualora richiesto, tutte le altre informazioni necessarie al sistema di monitoraggio o valutazione delle attività relative al programma operativo;
- comunicare tempestivamente eventuali variazioni riguardanti il PSC e la documentazione prodotta;
- provvedere ad effettuare i controlli amministrativi previsti per verificare il rispetto delle concessioni e dei relativi impegni assunti secondo le disposizioni procedurali generali ai sensi del Manuale delle procedure e dei controlli dell'Autorità di gestione P.O. FEP 2007/2013 del 19 aprile 2010 approvato con Decreto Ministeriale n. 13 del 21 aprile 2010 e successive modifiche, nonché del manuale delle procedure e dei controlli della Regione Puglia approvato con D.D n. 82 del 03/11/10;
- conservare presso la propria sede legale per la durata degli impegni sottoscritti e comunque almeno per i cinque anni successivi all'ultimo pagamento, i documenti giustificativi, in originale per le spese sostenute direttamente o copia conforme per spese sostenute da soggetti terzi ove pertinente

- provvedere all'elaborazione dei dati necessari all'utilizzo dei programmi di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi così come previsto dalle altre misure del FEP (Allegato III del Regolamento 498/2007);
- predisporre e aggiornare le piste di controllo;
- presentare il DURC.

I GAC selezionati e ammessi al finanziamento, prima dell'avvio delle attività, dovranno sottoscrivere una convenzione con la Regione Puglia (di cui al paragrafo 11 del presente bando), al fine di definire nel dettaglio le responsabilità in capo a ciascuna parte sottoscrivente e regolare le procedure attuative del PSC. Inoltre, la Regione ha predisposto un manuale di gestione e controllo a cui il GAC dovrà attenersi nell'attuazione del PSC.

I beneficiari delle azioni non direttamente realizzabili dal GAC (soggetti selezionati o individuati dal GAC) sono tenuti al rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale pertinente il presente bando. Per quanto attiene l'esecuzione delle singole azioni previste dal PSC, i beneficiari a partire dal giorno successivo alla notifica di concessione del contributo devono provvedere ai seguenti compiti:

a. mantenere un sistema di contabilità separata mediante conto corrente dedicato (conto corrente dedicato esclusivamente a movimentare le somme derivanti dal finanziamento per la realizzazione dell'azione ammessa a contributo) e una codificazione contabile adeguata (es. codice FEP nelle causali di pagamento/fatture);
b. effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento mediante bonifico a valere sui fondi disponibili sul conto dedicato;
c. per gli interventi relativi ad opere di infrastruttura o di costruzione, il cui costo totale ammissibile supera euro 500.000,00: nel corso della realizzazione progettuale (entro un mese dall'inizio dei lavori) deve essere installato in loco un cartello, secondo quanto indicato negli articoli 32 e 33 del Reg. (CE) n. 498/2007;
d. realizzare le azioni previste dal PSC secondo quanto indicato nel cronoprogramma, salvo proroga. Le azioni previste dal PSC devono essere comunque concluse entro il 28 aprile 2015 o entro il 30 aprile 2015 solo nel caso sia stata accordata una proroga superiore a 60 giorni come previsto nel paragrafo 17 del presente bando;
e. inoltrare richiesta di liquidazione a saldo, comprensiva di tutta la documentazione prevista, entro i 60 giorni successivi alla scadenza di cui al punto precedente.

I beneficiari (soggetti selezionati dal GAC) sono, inoltre, tenuti ai seguenti obblighi:

a. non modificare la destinazione d'uso dei beni oggetto di finanziamento, non vendere o cedere gli stessi per la durata di anni 5 decorrenti dalla data di accertamento amministrativo condotto a conclusione dell'intervento;
b. mantenere l'occupazione creata per i due anni successivi alla conclusione del PSC, nel caso in sede di ammissibilità a contributo fosse stato riconosciuto l'incremento occupazionale quale effetto diretto del piano;
c. assicurare il proprio supporto per le verifiche e i sopralluoghi che gli Organismi indicati nel capitolo 25 del presente bando riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento;
d. conservare la documentazione giustificativa, in originale, inerente gli interventi realizzati, archiviandola in forma separata, sino al termine di cui all'articolo 87 del Reg. (CE) n. 1198/2006;
e. per interventi relativi ad opere di infrastruttura o di costruzione, il cui costo totale ammissibile supera i 500.000,00 euro e consiste nell'acquisto di un oggetto fisico, il cartello di cui alla lettera c) del punto 20 del presente bando deve essere sostituito, al termine dell'intervento, con una targa informativa permanente entro sei mesi dal termine dell'azione.

21. Revoca del contributo e recupero delle somme erogate

Il contributo è revocato in caso:

- di rinuncia da parte del GAC;
- il GAC beneficiario contravviene a quanto stabilito nella convenzione, di cui al paragrafo 11 del presente bando;
- viene accertato che il GAC ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione;
- il GAC destina il finanziamento di cui al presente bando alla realizzazione di azioni differenti da quelle previste nel PSC approvato;
- di mancato avvio delle attività del GAC entro un periodo di 90 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP della graduatoria dei GAC ammessi al finanziamento;

Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, verranno gravate delle maggiorazioni di legge. Il termine previsto per la restituzione di somme, a qualsiasi titolo dovute, è fissato in 60 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine si procederà all'escussione della fideiussione presentata dal GAC a garanzia dell'eventuale acconto liquidato, ovvero sarà dato corso alla fase di esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.

Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

22. Cumulo degli aiuti

I contributi concessi per la realizzazione degli interventi sono cumulabili con contributi di altri fondi comunitari, di fondi nazionali o regionali sino a concorrenza del massimale di contribuzione pubblica possibile per ciascuna azione.

23. Controlli

La regolare esecuzione delle operazioni presuppone l'attuazione di attività di controllo di primo livello da parte dell'Amministrazione regionale e da parte del GAC.

Nel primo caso il controllo è effettuato sulle azioni che il GAC realizzerà direttamente, in quanto beneficiario finale (misure G*estione, Acquisizione di competenze e animazione e Cooperazione transnazione e interregionale)* ed è effettuato da una commissione di controllo regionale. Essa è incaricata della verifica delle operazioni ai sensi dell'art. 59 del Regolamento (CE) 1198/2006.
Il controllo è svolto secondo le procedure descritte nel Manuale delle procedure e dei controlli dell'autorità di gestione P.O. FEP 2007/2013, approvato con Decreto Ministeriale n. 13 del 21 aprile 2010 e del Manuale delle procedure e dei controlli della Regione Puglia, approvato con DD n.82 del 03/11/10.
Al fine di facilitare le attività di controllo che la Commissione di controllo regionale dovrà espletare, il GAC dovrà organizzare il supporto tecnico logistico per le verifiche e i sopralluoghi da svolgere. Inoltre, dovrà predisporre la seguente documentazione da rendere disponibile in sede di ispezione:

- elenco delle spese sostenute;
- pista di controllo;
- copie delle fatture quietanzate e relative bolle di accompagnamento o altri eventuali giustificativi di spesa attestanti l'avvenuto pagamento.

Le Commissioni di controllo della Regione Puglia, ove sia ritenuto necessario, potranno sempre richiedere eventuali supplementi di documentazione

Nel secondo caso (controllo di primo livello da parte del GAC) il controllo è effettuato sulle azioni che il GAC non realizzerà direttamente.

In questo caso il GAC dovrà provvedere ad effettuare i controlli amministrativi in loco ed ex post necessari al fine di consentire un'efficace verifica del rispetto delle condizioni per la concessione dei contributi e dei relativi impegni assunti dai beneficiari delle singole azioni.
I controlli saranno effettuati dal GAC secondo le disposizioni procedurali generali ai sensi dei Manuali delle procedure e dei controlli suindicati e nelle disposizioni indicate in convenzione.
Al fine di garantire il controllo delle operazioni, per singola azione, il GAC deve curare la raccolta delle seguenti informazioni:

- informazioni anagrafiche relative al beneficiario,
- informazioni sulle caratteristiche delle operazioni,
- informazioni finanziarie e procedure delle operazioni.

Il GAC deve provvedere a verificare che i beneficiari dei contributi concessi per la realizzazione dei singoli interventi provvedano agli obblighi previsti e descritti nel paragrafo 20 del presente bando.

24. Protezione dati personali

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e successive modificazioni, i dati personali forniti dai soggetti partecipanti alla presente procedura saranno raccolti e trattati, anche con l'uso di sistemi informatizzati, dal personale della Regione Puglia per le finalità di gestione della procedura di selezione e per i provvedimenti conseguenti.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell'accertamento dei requisiti di ammissione, pena l'esclusione dalla selezione.
Gli aspiranti beneficiari godono del diritto di accesso ai dati personali e degli altri diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. 193/2003.
Il titolare del trattamento è la Regione Puglia**.** il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Servizio Caccia e Pesca.

25. Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore (GAC) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i..

Il subcontraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i..

26. Norme Finali

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, prorogare o revocare il presente bando.
Il bando costituisce "lex specialis", pertanto la partecipazione allo stesso comporta implicitamente l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia, in quanto applicabili, alle vigenti norme legislative, regolamentari e contrattuali, allo Statuto ed ai Regolamenti della Regione Puglia.

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE N.241/90 e s.m.i.
Il presente avviso, completo di allegati, pubblicato sul B.U.R.P.
Il Responsabile del procedimento è la: dott.ssa Angela Maria Carmela Agresti
Viale dei Caduti di tutte le Guerre, 13 - 70126 – Bari
Tel. 080/5403484 fax 080/5403062

ALLEGATO A1

Domanda di finanziamento

Alla Regione Puglia
Area Politiche per lo Sviluppo Rurale
SERVIZIO CACCIA E PESCA
Viale dei Caduti di tutte le guerre,13
70123 - Bari

OGGETTO: P.O. FEP 2007-2013-Asse IV - Domanda di finanziamento.

Il /La Sottoscritto/a (Nome e Cognome)_____

Nato/a (città) _____

Il (gg/mm/aaaa)_____residente in (comune)_____

Via _____ n. _____

Provincia di _____ CAP_____

In qualità di*:

(1) legale rappresentante del già costituito Gruppo di Azione Costiera (denominazione e ragione sociale)

_____

(2) delegato del costituendo Gruppo di Azione Costiera (denominazione)

_____

presenta domanda di finanziamento, ai sensi del Programma in oggetto, per l'attuazione del Piano di Sviluppo Costiero (di seguito PSC).

Il costo totale previsto del PSC (quota pubblica + quota privata) è di Euro _____di cui Euro _____ (quota pubblica) a carico dell'Unione Europea, dello Stato e della Regione Puglia.

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, della decadenza dei benefici prevista dall'art.75 del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA

in nome e per conto del GAC_____(denominazione):

a) di essere a conoscenza e di accettare incondizionatamente le prescrizioni contenute nel Bando relativo al Programma Operativo FEP 2007-2013 -Asse IV della Regione Puglia, circa le modalità di redazione e di attuazione del PSC;

* Barrare la voce che non interessa

b) di essere consapevole che la mancanza anche parziale dei documenti richiesti a corredo della presente domanda, nonché l'incompletezza della domanda e dei contenuti del PSC determinano l'esclusione dalla selezione;

c) di obbligarsi a realizzare il PSC, nei termini prescritti dalla normativa vigente e in conformità al Programma Operativo FEP 2007/2013;

d) di impegnarsi a restituire il contributo concesso aumentato degli interessi legali nel frattempo maturati, in caso di mancato avvio dell'attività del GAC entro i termini stabiliti nel Bando;

e) di esonerare gli organi comunitari e l'Amministrazione sia statale che regionale da qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali danni che per effetto dell'attuazione del PSC dovessero essere arrecati a persone o a beni pubblici e privati e di sollevare gli organi e le amministrazioni stesse da ogni azione e molestia;

f) di applicare e rispettare quanto previsto dalla normativa nazionale e dai contratti collettivi di lavoro in ordine all'assunzione a tempo determinato o indeterminato dei dipendenti utilizzati per l'attuazione del PSC;

g) di non aver ottenuto altri contributi pubblici per l'attuazione degli interventi e, qualora questi fossero stati richiesti e non ancora ottenuti, di provvedere alla relativa rinuncia;

h) di mettere in atto tutte le procedure necessarie affinché i soggetti destinatari degli interventi non usufruiscano di altri contributi pubblici sugli stessi interventi e, qualora questi fossero stati richiesti e non ancora ottenuti, di provvedere alla relativa rinuncia durante tutta la fase di attuazione del PSC;

i) di comunicare tempestivamente la rinuncia al contributo eventualmente ottenuto;

j) di impegnarsi a fornire alla Regione, secondo le procedure, le modalità e le scadenze da questa fissate, le rendicontazioni ed i dati per il monitoraggio, pena l'interruzione delle erogazioni finanziarie;

k) di consentire a funzionari della Regione Puglia, dello Stato e dell'Unione Europea di effettuare ispezioni e controlli;

l) di impegnarsi a conservare i documenti giustificativi delle spese, ai fini del controllo, per un periodo non inferiore a 5 anni dal termine ultimo per la certificazione delle spese;

m) che i dati e le notizie fornite con la presente domanda sono veritieri;

n) di essere a conoscenza che, in caso di mancato rispetto dei sopracitati impegni, il finanziamento erogato potrà essere immediatamente revocato, con obbligo di restituire quanto già percepito, nonché quanto in tale momento risulterà dovuto per interessi, spese ed ogni altro accessorio.

_____, li,____/_____/_____

_____

Firma del legale rappresentante / delegato del GAC

Ai sensi dell'art. 10 della legge 675/96, recante disposizioni sul trattamento dei dati personali, il sottoscritto autorizza la Regione Puglia al trattamento ed all'elaborazione dei dati forniti con la presente richiesta per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'utilizzo di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie.

Alla presente domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità (in corso di validità) del soggetto sottoscrittore.

ALLEGATO A2

ELENCO DOCUMENTAZIONE

Alla Regione Puglia
Area Politiche per lo Sviluppo Rurale
SERVIZIO CACCIA E PESCA
Viale dei Caduti di tutte le guerre,13
70123 - Bari

Si allega alla domanda la seguente documentazione[*]:

Nel caso in cui il GAC non è ancora costituito in forma societaria dovrà scrivere il seguente elenco

- Deliberazione del Consiglio di amministrazione che attesti l'approvazione del PSC e il mandato al legale rappresentante a presentare la domanda di partecipazione;
- Domanda di finanziamento sottoscritta dal legale rappresentante (redatta sulla base dello schema riportato in allegato A1);
- Piano di Sviluppo Costiero (PSC) sottoscritto dal legale rappresentante, siglato in ogni pagina e corredato dal piano finanziario;
- Scheda di sintesi contenenti i principali elementi descrittivi dell'area GAC e della sua struttura elaborata sulla base dello schema riportato in allegato A3;
- Cartografia dell'area interessata, evidenziando i confini amministrativi dei territori comunali;
- Copia conforme dell'atto preliminare di impegno a costituirsi in forma societaria dotata di personalità giuridica;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante legale e/o delegato, attestante la forma organizzativo-societaria che si intende costituire;
- Documenti e/o verbali di riunioni o altro attestanti il coinvolgimento delle comunità di pesca nell'elaborazione dei PSC, inclusi fogli presenze controfirmati;
- Curricula dei soggetti che compongono la compagine sociale;
- Curricula di tutti i componenti lo staff tecnico/amministrativo del GAC;
- Elenco dei potenziali soci con indicazione della quota di capitale che intendono versare, nonché dei nominativi dei componenti del Consiglio di Amministrazione (CdA) da nominare;
- Documentazione, sottoscritta da tutti i futuri soci, attestante le quote di capitale da sottoscrivere e la residenza e/o sede di ciascun socio e il mandato al legale rappresentante e/o delegato a presentare la domanda di partecipazione al bando;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 DPR 28 dicembre n. 445), sottoscritta da tutti i futuri soci, che dimostri la quota percentuale del numero dei soci del GAC composto da partners privati e pubblici;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 DPR 28 dicembre n. 445) sottoscritta da tutti i futuri soci del GAC, di essere a conoscenza e di accettare incondizionatamente che, qualora la documentazione presentata a seguito della costituzione in forma societaria sia difforme anche parzialmente da quanto allegato alla domanda, l'eventuale concessione del finanziamento sarà revocata.

[*] Barrare la voce che non interessa

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 DPR 28 dicembre n. 445) sottoscritta dal legale rappresentante e/o delegato in cui vengono elencati i soggetti soci del GAC che hanno partecipato quali partners alla realizzazione di progetti cofinanziati dall'Unione Europea;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 DPR 28 dicembre n. 445) sottoscritta dal legale rappresentante e/o delegato in cui vengono elencate le misure/azioni complementari e sinergiche con altri programmi finanziati da altri fondi comunitari e/o fondi nazionali e regionali;
- Regolamento di funzionamento interno sottoscritto dal legale rappresentante e/o delegato, che definisce le competenze nel GAC.

Nel caso in cui il GAC è già costituito in forma societaria dovrà scrivere il seguente elenco:

- Deliberazione del Consiglio di amministrazione che attesti l'approvazione del PSC e il mandato al legale rappresentante a presentare la domanda di partecipazione;
- Domanda di finanziamento sottoscritta dal legale rappresentante (redatta sulla base dello schema riportato in allegato A1);
- Piano di Sviluppo Costiero (PSC) sottoscritto dal legale rappresentante, siglato in ogni pagina e corredato dal piano finanziario;
- Scheda di sintesi contenenti i principali elementi descrittivi dell'area GAC e della sua struttura, elaborata sulla base dello schema riportato in allegato A3
- Cartografia dell'area interessata, evidenziando i confini amministrativi dei territori comunali;
- Copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto del GAC;
- Documenti e/o verbali di riunioni o altro attestanti il coinvolgimento delle comunità di pesca nell'elaborazione dei PSC, inclusi fogli presenze controfirmati;
- Curricula dei soggetti che compongono la compagine sociale;
- Curricula dei componenti lo staff tecnico/amministrativo del GAC;
- Elenco dei soci con indicazione della sede e della quota di capitale posseduta, nonché dei nominativi dei componenti del Consiglio di Amministrazione (CdA);
- Certificato della C.C.I.A.A attestante l'iscrizione del GAC;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 DPR 28 dicembre n. 445) sottoscritta dal legale rappresentante e/o delegato in cui vengono elencati i soggetti soci del GAC che hanno partecipato quali partners alla realizzazione di progetti cofinanziati dall'Unione Europea;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 DPR 28 dicembre n. 445) sottoscritta dal legale rappresentante e/o delegato in cui vengono elencate le misure/azioni complementari e sinergiche con altri programmi finanziati da altri fondi comunitari e/o fondi nazionali e regionali;
- Regolamento di funzionamento interno sottoscritto dal legale rappresentante e/o delegato, che definisce le competenze nel GAC.

_____, li,____/_____/_____

_____

firma del legale rappresentante / delegato del GAC

ALLEGATO A3

SCHEDA DI SINTESI

DENOMINAZIONE GAC	
LOCALIZZAZIONE	

1. **Descrizione quantitativa dell'area (per la compilazione dello schema seguente si devono prendere come riferimento i dati riportati in allegato A4)**

Variabili	Area GAC	Area Costiera Regione Puglia
Superficie (kmq)		5.886,6
Incidenza % area GAC		100%
Popolazione (numero abitanti)		1.709.958
Incidenza % popolazione GAC		100%
Occupati nella Pesca ed attività connesse (numero)		4.604
Occupati totali		487.713
Incidenza % occupati nella Pesca ed attività connesse sugli occupati totali		0,94%
Numero dei Comuni del GAC		66
Incidenza % tra N° dei soci rappresentativi del settore pesca e N° dei soci totali		100%

2. **Descrizione dei principali elementi qualitativi dell'area GAC**

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

2.1 Punti di Forza /debolezza

	Economici	Sociali	Ambientali
Debolezza _____ _____			
Forza _____ _____			

3. Struttura GAC

Costituzione SI data _____

Costituzione NO

Tipo di forma societaria (della società costituita o che intendono costituire) _____

Capitale sociale (Euro) _____ numero soci _____

Quota del capitale sociale _____% del socio_____

Quota del capitale sociale _____% del socio_____

Quota del capitale sociale _____% del socio_____

Quota del capitale sociale _____% del socio_____

…… (*da compilare in funzione del numero dei soci*)

4. Compagine sociale:

Compagine sociale	N° soci	Nominativo dei soci	Capitale Sociale	%
Componente pubblica (minimo del 20% e un massimo del 40% dei soci)				
TOTALE PUBBLICO				
Componente privata:				
• soggetti economici rappresentativi del settore della pesca e dell'acquacoltura (minimo del 20% e un massimo del 40% dei soci)				
• altri soggetti rappresentativi della realtà sociale, economica ed ambientale del territorio (minimo del 20% e un massimo del 40% dei soci)				
TOTALE PRIVATO				

5. Impostazione del PSC

5.1 Obiettivi e strategie (sintesi)

Obiettivi:

Strategie:

6. Fabbisogni d'interventi individuati nel PSC

Elenco misure/azioni/interventi	Tipologia di beneficiari	Costo

6.1 Complementarietà e sinergia prevista nel PSC con altri programmi

Complementarietà e sinergia prevista nel PSC	Altri Programmi
Azioni /interventi	

6.2 Soggetti soci GAC che hanno partecipato, quali partners a progetti cofinanziati da fondi comunitari:

Soggetti Soci GAC	Progetti cofinanziati da fondi comunitari

6.3 Soggetti della struttura organizzativa GAC che hanno gestito progetti territoriali o integrati finanziati da fondi comunitari:

Soggetti Struttura organizzativa	**Progetti territoriali o integrati cofinanziati da fondi comunitari**

7. Risultati attesi

8. Risorse umane impiegate nella gestione del GAC e funzioni attribuite:

a) _____ funzioni_____
(Si allega curriculum)

b) _____ funzioni_____
(Si allega curriculum)

c) _____ funzioni_____
(Si allega curriculum)
(*da compilare in funzione del numero di personale impiegato*)

9. Piano finanziario del PSC

Anno	Costo totale	Quota Pubblica (Euro)	Quota privata (Euro)
2011			
2012			
2013			
TOTALE			

_____, li,____/_____/_____

_____

firma del legale rappresentante / delegato del GAC

ALLEGATO A4

COMUNI PUGLIESI COSTIERI

N_ISTAT	Denominazione	Superficie territoriale totale	Popolazione residente al 31/12/2008	Occupati	
				Settore Pesca Piscicoltura e servizi connessi	Totale generale
		(kmq)	n.	n.	n.
71026	Isole Tremiti	3,1	497	9	136
71021	Chieuti	60,9	1.760	1	513
71053	Serracapriola	143,1	4.080	0	1.110
71027	Lesina	159,7	6.347	99	1.726
71049	San Nicandro Garganico	172,7	16.238	16	4.343
71008	Cagnano Varano	158,8	7.841	138	1.888
71025	Ischitella	87,4	4.369	30	1.272
71043	Rodi Garganico	13,2	3.691	8	946
71059	Vico del Gargano	110,5	7.952	1	2.103
71038	Peschici	48,9	4.401	13	817
71060	Vieste	167,5	13.777	67	3.238
71031	Mattinata	72,8	6.542	12	1.811
71033	Monte Sant'Angelo	242,8	13.257	9	3.478
71029	Manfredonia	352,1	57.111	676	14.680
71064	Zapponeta	40,0	3.335	2	997
71030	Margherita di Savoia	36,4	12.640	103	3.264
72007	Barletta	146,9	93.869	153	26.098
72045	Trani	102,1	53.825	116	15.696
72009	Bisceglie	68,5	54.333	358	15.717
72029	Molfetta	58,3	59.905	393	18.094
72022	Giovinazzo	43,7	20.678	25	5.738
72006	Bari	116,2	320.677	334	98.237
72028	Mola di Bari	50,8	26.374	307	7.285
72035	Polignano a Mare	62,5	17.664	37	5.458
72030	Monopoli	156,4	49.603	226	14.878
74007	Fasano	129,0	38.460	207	11.918
74012	Ostuni	223,7	32.428	24	9.413
74002	Carovigno	105,4	16.050	8	3.932
74001	Brindisi	328,5	89.691	76	24.785
74016	San Pietro Vernotico	46,1	14.473	15	4.197
74018	Torchiarolo	32,2	5.113	1	1.379
75035	Lecce	238,4	94.775	34	26.385

75093	Vernole	60,6	7.431	10	2.259
75043	Melendugno	91,1	9.780	35	2.902
75057	Otranto	76,2	5.496	14	1.412
75072	Santa Cesarea Terme	26,5	3.094	0	992
75096	Castro	4,4	2.543	38	765
75027	Diso	11,6	3.163	3	914
75005	Andrano	15,5	5.049	4	1.602
75088	Tricase	42,6	17.818	16	5.306
75086	Tiggiano	7,5	2.928	3	913
75024	Corsano	9,1	5.742	9	1.775
75002	Alessano	28,5	6.560	2	1.857
75028	Gagliano del Capo	16,1	5.514	7	1.612
75019	Castrignano del Capo	20,3	5.426	19	1.415
75060	Patù	8,5	1.739	2	474
75050	Morciano di Leuca	13,4	3.463	16	916
75066	Salve	32,8	4.679	13	1.194
75090	Ugento	98,7	12.070	19	2.973
75004	Alliste	23,5	6.672	6	1.441
75063	Racale	24,5	10.807	6	2.956
75085	Taviano	21,2	12.684	3	3.687
75031	Gallipoli	40,4	21.051	254	5.064
75030	Galatone	46,5	15.934	4	4.150
75052	Nardò	190,5	31.170	51	8.211
75097	Porto Cesareo	34,7	5.490	179	1.268
73012	Manduria	178,1	31.753	8	8.529
73014	Maruggio	48,3	5.525	4	1.314
73028	Torricella	26,6	4.202	2	1.154
73011	Lizzano	46,2	10.277	5	2.899
73022	Pulsano	18,8	10.788	6	2.699
73027	Taranto	209,6	194.021	335	55.174
73010	Leporano	15,0	7.551	2	1.666
73015	Massafra	125,6	32.007	11	9.546
73021	Palagiano	68,9	15.880	4	4.994
73003	Castellaneta	239,4	17.244	5	5.419
73007	Ginosa	187,0	22.651	11	6.729
TOTALE		5.886,6	1.709.958	4.604	487.713

Fonte: (Censimento ISTAT della Popolazione Anno di riferimento 2001)

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 7 febbraio 2011, n. 41

Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio ai sensi dei commi 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003 dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza elettrica di 2,99376 MW sita nel Comune di Lecce (Le) località "Tarallo". Società: ERGYCA SOLARE S.r.l. con sede legale in Milano (Mi), Via Foro Buonaparte, 44 - P.IVA e C.F. 06683940966.

Il giorno 7 febbraio 2011, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

Rilevato che:

- la Società Ergyca Sun S.r.l., avente sede legale in

Milano (Mi), Via Foro Buonaparte - 44, P. IVA e C.F. 06161720963, con nota prot. n. 38/7879 del 16.07.2008, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, richiedeva il rilascio di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale di 2,99376 MW nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Lecce (Le) - località *"Tarallo*";

- la società Enel Distribuzione S.p.A. ha rilasciato con nota prot. n. 0461786 del 25.09.2008 la Soluzione Tecnica Minima Generale, che prevede che l'impianto sia allacciato alla Rete Distribuzione MT con tensione nominale di 20 kV tramite costruzione di cabina di consegna, connessa alla linea MT "Penitenziario" DP3001060 in uscita dal C.P. Lecce Città tra i nodi 24347 e 24348, da ubicarsi nelle immediate vicinanze della linea stessa;
- la Società Ergyca Sun S.r.l. ha accettato la succitata S.T.M.G in data 03.10.2008 dichiarando l'intenzione di non voler curare gli adempimenti connessi alle procedura autorizzative per gli interventi di realizzazione dell'impianto di rete per la connessione e per gli interventi sulle reti esistenti;
- con nota del 09.03.2009 (acquisita al prot. n 2582 del 12.03.2009), la Società ha comunicato la volontà che l'iter autorizzativo inerente l'impianto di rete per la connessione della cabina di consegna, posizionata sul terreno asservito all'impianto fotovoltaico in oggetto, alla rete elettrica MT sia curato da Enel Distribuzione S.p.A. in modo disgiunto rispetto all'iter relativo l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica);
- l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 2,99376 MW da realizzarsi nel Comune di Lecce (Le), località "Tarallo", non è soggetto a verifica ambientale in quanto inferiore a 15 MW, ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale n. 25 del 09 ottobre 2008;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 38/8414 del 24.07.2008 inoltrava richiesta di integrazione di documentazione tecnica ed amministrativa relativa al progetto dell'impianto in argomento;
- la Società Ergyca Sun S.r.l., con note del 04.09.2008 (prot. n. 38/9926 del 15.09.2008) e del 09.03.2009 (prot. n. 2582 del 12.03.2009), depositava presso gli Uffici della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - documentazione integrativa relativa al progetto di cui trattasi;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. 5644 del 24/05/2009 comunicava di aver formalmente avviato il procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;
- la Società Ergyca Sun S.r.l., come dalla stessa dichiarato, in data 03.07.2009 (prot. n. 7813 del 15.07.2009) trasmetteva agli Enti e/o Organismi interessati a partecipare alla Conferenza di Servizi copia del progetto definitivo dell'impianto a seguito dell'avvio del procedimento;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 10748 del 08.10.2009 convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 10 novembre 2010 la stessa era aggiornata in attesa degli ulteriori pareri mancanti fra gli altri quello dello stesso Comune di Lecce;
- la Società Ergyca Sun S.r.l. con nota del 08.04.2010 (acquisita al prot. n. 5576 del 12.04.2010)ha comunicato allo scrivente Ufficio l'acquisizione di quasi tutti i pareri mancanti chiedendo di conseguenza di provvedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica per l'impianto in progetto fatta eccezione per il parere del comune di Lecce;
- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche con nota prot. n. 7652 del 14.05.2010 invitava il succitato Comune di Lecce a voler far pervenire il proprio nulla osta alla costruzione ed esercizio dell'impianto fotovoltaico in oggetto essendo ormai decorsi i termini previsti per la conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 14 ter della L. 241/1990 s.m.i.;

- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche con nota prot. n. 7899 del 19.05.2010, vista la dichiarazione della Società Ergyca Sun S.r.l. con cui affidava l'iter autorizzativo inerente l'impianto di rete per la connessione della cabina di consegna, posizionata sul terreno asservito all'impianto fotovoltaico in oggetto, alla rete elettrica MT a Enel Distribuzione S.p.A. in modo disgiunto rispetto all'iter relativo l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica), richiedeva alla Provincia di Lecce e alla Società Enel Distribuzione S.p.A. di confermare l'avvenuto perfezionamento dell'iter autorizzativo ai sensi dell'art. 7 c. 1 della L.R. 25/2008;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 8271 del 28.05.2010 convocava una nuova seduta della Conferenza di Servizi per il giorno 21 giugno 2010 rinviata a causa di sopraggiunti impegni del dirigente d'Ufficio;
- la Società Ergyca Sun S.r.l. con nota del 08.06.2010 (acquisita al prot. n. 9069 del 11.06.2010) trasmetteva a tutti gli Enti interessati il Piano tecnico delle Opere vidimato da Enel Distribuzione S.p.A., allegando al contempo copia della Denuncia di Inizio Lavori (D.I.L.) presentata presso il Servizio Rifiuti, Scarichi e Emissioni della Provincia di Lecce, esclusivamente per una maggiore completezza del progetto definitivo in precedenza depositato presso gli stessi;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 9482 del 17.06.2010 convocava nuovamente la seduta della Conferenza di Servizi per il giorno 23 giugno 2010.

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Provincie di Lecce, Brindisi e Taranto, prot. n. 10139 del 22.06.2010, conferma che l'area interessata dall'impianto non risulta sottoposta alle disposizioni di tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 come comunicato con la nota prot. n. 19850 del 30.11.2009 e rileva che l'area interessata dal cavidotto è soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 per la quale rilascia parere favorevole a condizione che:
  - tutti i tratti interessati dallo scavo siano ripristinati con materiali già presenti in loco;
  - eventuali manufatti a secco siano ripristinati impiagando materiali e tecniche tradizionali;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, prot. n. 1153 del 25.01.2010, autorizza i lavori in progetto a condizione che:
  - tutte le fasi di scavo del cavidotto per il collegamento alla linea CP-MT siano sottoposte al controllo continuo di archeologi in possesso di adeguati titoli formativi e professionali, sotto il coordinamento di questa Soprintendenza senza oneri;
  - per i lavori complessivi sia richiamato comunque il disposto dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 che norma il rinvenimento di cose o strutture di interesse archeologico;
- Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, prot. n. 13389 del 03.11.2009 rilascia nulla osta provvisorio alla costruzione dell'impianto in progetto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private. I nulla osta sono concessi in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla società Ergyca Sun S.r.l.;
- Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Comando Provinciale Vigili del Fuoco, prot. n. 11040 del 17.06.2010, conferma la non assoggettabilità del impianto in progetto alle norme di cui al D.P.R. n. 37 del 12.01.98 così come riportato nella nota prot. n. 13424 del 07.07.2009;
- Regione Puglia - Area Politiche per la Mobilità e la Qualità Urbana - Servizio Assetto del Territorio, prot. n. 12836 del 10.11.2009, rileva per quanto attiene gli aspetti paesaggistici che l'area oggetto di intervento ricade in un Ambito Territoriale Esteso di tipo "E" di valore "normale" non sottoposto a tutela diretta dal P.U.T.T./P, né soggetto a tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004;

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione - Servizio Attività Estrattive, prot. n. 6879 del 26.10.2009, rilascia nulla osta per quanto di competenza. Eventuali realizzazioni di elettrodotti di collegamento dell'impianto in oggetto con la rete Enel, dovranno essere sottoposti al rilascio di un ulteriore parere.

  In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

  VISTO che:
  la Società Ergyca Sun S.r.l. ha dichiarato che l'iter autorizzativo inerente l'impianto di rete sarà curato da Enel Distribuzione S.p.A. in modo disgiunto rispetto all'iter relativo l'impianto di produzione, con nota del 09.03.2009 succitata.

  CONSIDERATO che:
  la Società Enel Distribuzione S.p.A. ha presentato, in data 05.03.2010, la documentazione inerente il progetto per la costruzione di una linea MT 20 kV in cavo interrato per la connessione dell'impianto fotovoltaico di cui all'oggetto e potenziamento della rete in Contrada Masseria Strusci.
  Si segnala che spetta alla succitata Società provvedere alla richiesta per il rilascio del relativo nulla osta.
- Regione Puglia - Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali BR/LE/TA, prot. n. 29068 del 06.07.2009, comunica che l'impianto è previsto in zona agricola produttiva normale "E1", nel caso dovesse emergere che lo stesso è in variante urbanistica, prima dell'approvazione definitiva si dovrà richiedere il parere di compatibilità morfologica ai sensi dell'art. 89 del T.U. 380/2001; inoltre, qualora si rendesse necessaria la realizzazione di un pozzo per l'utilizzazione delle acque sotterranee la Ditta proponente dovrà preventivamente fare richiesta per il rilascio della relativa autorizzazione alla trivellazione;
- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste - Sezione Provinciale, prot. n. 2137 del 10.09.2009 con cui trasmette il nulla osta prot. n. 5195 del 03.09.2009 non essendo le aree interessate dai lavori per la realizzazione dell'impianto in progetto soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923; e prot. n. 15031 del 13.07.2010 con cui comunica che i terreni interessati dalla realizzazione del cavidotto non sono gravati da vincolo idrogeologico. Qualora la realizzazione della linea elettrica interrata comporti il taglio di piante di origine naturale e non, isolate o a gruppo, radicate in terreni nudi, seminativi o coltivati, nonché filari di piante lungo muri di confine e, pertanto non classificabile come "bosco", di piante monumentali e/o taglio della macchia mediterranea dovranno essere autorizzate ai sensi del R.R. n. 10/2009.

  In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

  VISTO che:
  la Società Ergyca Sun S.r.l. ha dichiarato che l'iter autorizzativo inerente l'impianto di rete sarà curato da Enel Distribuzione S.p.A. in modo disgiunto rispetto all'iter relativo l'impianto di produzione, con nota del 09.03.2009 succitata.

  CONSIDERATO che:
  la Società Enel Distribuzione S.p.A. ha presentato, in data 05.03.2010, la documentazione inerente il progetto per la costruzione di una linea MT 20 kV in cavo interrato per la connessione dell'impianto fotovoltaico di cui all'oggetto e potenziamento della rete in Contrada Masseria Strusci.
  Si segnala che tale prescrizione dovrà essere osservata dalla Società che curerà la fase esecutiva di realizzazione dell'impianto di rete per la connessione.
- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura - Ufficio Provinciale, prot. n. 59958 del 06.11.2009, rilascia nulla osta alla realizzazione dell'impianto in progetto;
- Autorità di Bacino della Puglia, prot. n. 13736 del 10.11.2009 e prot. n. 7888 del 21.06.2010, ritiene che le opere previste relative alla realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica nonché i lavori relativi al cavidotto di vettoriamento della lun-

ghezza di circa 2100 metri siano compatibili con le previsioni del PAI a condizione che:
- le opere provvisionali siano compatibili con il deflusso delle acque;
- le operazioni di scavo e reinterro per la posa dei cavidotti non modifichino il libero deflusso delle acque superficiali e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali;
- durante l'esercizio delle opere sia assolutamente evitata l'infiltrazione delle acque piovane nelle trincee realizzate per la posa dei cavidotti;
- sia garantito il ruscellamento diffuso delle acque ove queste siano intercettate dalle opere in oggetto.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

VISTO che:
la Società Ergyca Sun S.r.l. ha dichiarato che l'iter autorizzativo inerente l'impianto di rete sarà curato da Enel Distribuzione S.p.A. in modo disgiunto rispetto all'iter relativo l'impianto di produzione, con nota del 09.03.2009 succitata.

CONSIDERATO che:
la Società Enel Distribuzione S.p.A. ha presentato, in data 05.03.2010, la documentazione inerente il progetto per la costruzione di una linea MT 20 kV in cavo interrato per la connessione dell'impianto fotovoltaico di cui all'oggetto e potenziamento della rete in Contrada Masseria Strusci.
Si segnala che tale prescrizione dovrà essere osservata dalla Società che curerà la fase esecutiva di realizzazione dell'impianto di rete per la connessione.

- Arpa Puglia - DAP di Lecce, prot. n. 38674 del 10.11.2009, rilascia parere favorevole a condizione che:
  - sia vietato l'uso dei diserbanti chimici, effettuando l'operazione esclusivamente mediante l'uso di mezzi meccanici;
  - sia vietato l'uso di prodotti chimici o non ecocompatibili per le operazioni di pulizia dei pannelli, facendo uso preferibilmente di acqua di recupero delle precipitazioni atmosferiche, esplicitando le operazioni di approvvigionamento idrico e gestione delle acque;
  - sia prevista l'infissione diretta dei montanti di sostegno, dei telai dei pannelli fotovoltaici, mediante battipalo o vitone senza l'utilizzo di plinti di fondazione in cemento e infiggere i pali di recinzione tramite infissione diretta priva di cordolo o plinti di cemento, qualora non si ritenga di optare per una recinzione naturale;
  - siano fornite le informazioni tecniche relative alla scelta dei corpi illuminanti per l'illuminazione esterna, atte a valutare la conformità con la L.R. 15/2005 sull'inquinamento luminoso e relazione sulla minimizzazione dello stesso;
  - siano rispettate le procedure di legge per la caratterizzazione delle terre e delle rocce da scavo eventualmente utilizzate per riempimenti e livellamenti;
  - dopo le operazioni di montaggio, il terreno sia riportato alla sua naturalità permettendo l'assorbimento delle acque piovane ed il naturale deflusso delle stesse;
- Provincia di Lecce - Settore Territorio e Ambiente - Servizio Rifiuti, Scarichi, Emissioni e Politiche Energetiche, prot. n. 87937 del 09.11.2009, comunica che:
  - per quanto attiene i campi elettrici e magnetici, esprime parere favorevole alla costruzione ed esercizio dell'impianto a condizione che prima della messa a regime siano confermati attraverso una campagna di misure strumentali, come disposto dal D.P.C.M. 08.07.2003 e s.m.i., i valori di campo attesi in sede di progetto previsionale;
  - per quanto attiene la gestione dei rifiuti, alla contaminazione del suolo e sottosuolo, esprime parere favorevole a condizione che la gestione dei rifiuti prodotti in fase di cantiere e di dismissione dell'impianto sia conformata alle prescrizioni del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; che sia rispettato quanto previsto dal Decreto del Commissario Delegato n. 282/CD/A del 21.11.2003 e dall'Allegato A1 del Piano Direttore per le acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento di aree esterne; ed infine che i trasformatori contenenti olio dielettrico siano posti su idonea piattaforma che in caso di rottura possa garantire il contenimento dello stesso;

- per quanto attiene il Servizio Strade, comunica che il parere non è dovuto in quanto l'impianto non è prospiciente strade Provinciali e nel progetto non è previsto alcun elettrodotto che attraversi strade Provinciali;

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

VISTO che:
la Società Ergyca Sun S.r.l. ha dichiarato che l'iter autorizzativo inerente l'impianto di rete sarà curato da Enel Distribuzione S.p.A. in modo disgiunto rispetto all'iter relativo l'impianto di produzione, con nota del 09.03.2009 succitata, si segnala che la Società Enel Distribuzione S.p.A. ha presentato, in data 05.03.2010, la documentazione inerente il progetto per la costruzione di una linea MT 20 kV in cavo interrato per la connessione dell'impianto fotovoltaico di cui all'oggetto e potenziamento della rete in Contrada Masseria Strusci.

CONSIDERATO che:
la Provincia di Lecce, con nota prot. n. 51241 del 11.06.2010, ha comunicato che in merito alla documentazione presentata dalla società Enel Distribuzione S.p.A., essa risulta conforme all'art. 7 c. 1 della L.R. 25/2008.
Si segnala, per tanto, che agli atti del Servizio Viabilità della Provincia di Lecce è stata presentata apposita documentazione inerente il progetto dell'elettrodotto di connessione dell'impianto fotovoltaico in progetto.
- per quanto attiene le risorse naturali, esprime parere favorevole in quanto l'impianto non ricade in aree protette nazionali ex L. 394/1991, Aree protette regionali ex L.R. 19/1997, pSIC di cui alla Direttiva 92/43/CEE "Habitat", ZPS di cui alla Direttiva 74/409/CEE "Uccelli" e Zone Umide di cui alla Convenzione di Ramsar;
- per quanto attiene il Servizio Gestione Territoriale, esprime parere favorevole in quanto il progetto risulta compatibile con gli indirizzi di tutela del Piano Territoriale di Coordinamento; rilascia inoltre parere favorevole in merito alla coerenza con il Piano Faunistico Venatorio in quanto l'intervento proposto non è compreso in area assoggettata ad alcun istituto di protezione;

• Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi, prot. n. 5380 del 04.11.2009, rilascia nulla osta alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico in quanto non rileva interferenze con distretti irrigui in esercizio o programmi consortili; e prot. n. 476 del 29.01.2011 a rettifica della precedente nota prot. n. 3280 del 19.06.2010, con cui rilascia nulla osta alla realizzazione del cavidotto di connessione senza apposizione di alcuna condizione in quanto la fascia demaniale non viene attraversata in alcun punto;
• Comune di Lecce - Settore Urbanistica, prot. n. 21979 del 12.02.2010, con cui rilascia nulla osta alla costruzione e esercizio della linea MT 20 kV interrata e potenziamento rete, alla Società Enel Distribuzione S.p.A., a condizione che l'intervento sia realizzato nel rispetto delle normative edilizie ed ambientali con carattere endoprocedimentale nell'ambito del procedimento disciplinato dal R.D. n. 1775/1933, D.Lgs. n. 96/1999 e L.R. 25/2008, posto in capo alla Provincia di Lecce e soggetto a D.I.L. ai sensi dell'art. 4 della succitata L.R. 25/2008; e inoltre, l'efficacia sia subordinata all'ottenimento, da parte della Società Ergyca Sun S.r.l., dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica solare fotovoltaica da realizzarsi in località "Tarallo"; e prot. n. 136973 del 05.11.2010, con cui rilascia parere favorevole, alla realizzazione dell'impianto, a condizione che:
  - siano salvaguardate le costruzioni esistenti, i muretti a secco adottando tutte le misure necessarie per la messa in sicurezza e ove possibile il risanamento conservativo;
  - la "barriera verde" che circonderà l'impianto sia realizzata e mantenuta alla stessa altezza dell'impianto in modo da ridurre al minimo l'impatto visivo dell'opera da realizzare;
  - il drenaggio delle acque, nella fase di realizzazione dell'impianto, mantenga le sue naturali caratteristiche;
  - la struttura a supporto dell'intelaiatura dei pannelli fotovoltaici sia tale da evitare qualsiasi pregiudizio per l'ambiente anche in fase di ripristino all'atto della dismissione dell'impianto;

- la realizzazione dell'impianto sia fatta nel rispetto della normativa tecnica ed ambientale vigente al fine di evitare il minor impatto ambientale possibile;
- in fase di realizzazione si adottino tutte le misure necessarie per ridurre al minimo l'immissione nell'ambiente di rumori e polveri;
- si provveda alla caratterizzazione di terre e rocce da scavo rinvenienti da attività connesse alla realizzazione dell'impianto ai fini del rispetto dei limiti imposti dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. o del riutilizzo in loco o altresì del loro smaltimento in apposito sito non inquinato ai sensi del R.R. 06/2006. Nel caso di superamento dei limiti citati il suolo inquinato dovrà essere smaltito secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
- siano tenute sgombre le aree del campo fotovoltaico non direttamente interessate dalla strutture e rese disponibili per eventuali compatibili attività agricole;
- i trasformatori, se contenenti olio dialettico, siano posti su piattaforma avente capacità almeno pari al volume dell'olio contenuto, tale da garantirne il contenimento;
- siano rispettate tutte le norme riportate nella L.R. 15/2005 ai fini dell'inquinamento luminoso;
- l'elettrodotto da realizzarsi, nei tratti di strada pubblica, ricada all'interno della fascia minima di rispetto stradale;
- l'elettrodotto da realizzarsi, lungo tutto il tracciato non interferisca con nessuno degli edifici esistenti e non modifichi la destinazione d'uso delle aree circostanti;
- siano rispettate le norme riguardanti le distanze dagli elettrodotti preesistenti e relative fasce di rispetto;
- siano utilizzate le migliori tecnologie disponibili al fine di salvaguardare l'ambiente e la salute pubblica durante tutte le fasi di vita dell'impianto;
- i materiali rinvenienti da attività di manutenzione siano essere smaltiti secondo quanto disciplinato dalle normative vigenti in materia;
- sia elaborata e trasmessa, a tutti gli Enti competenti, una relazione previsionale di impatto acustico, redatta da tecnico competente in acustica ambientale, con la previsione del rispetto dei limiti imposti sia in ambiente esterno che in eventuale ambiente abitativo circostante, in periodo di riferimento diurno e notturno, ai sensi del D.P.C.M. 14.11.1997, in fase di cantiere ed esercizio anche in considerazione di un possibile recupero e riutilizzo, nel corso della vita utile dell'impianto, delle strutture esistenti;
- al termine dei lavori sia trasmessa, all'ufficio scrivente, dichiarazione di conformità, rilasciata dal Direttore dei Lavori dell'impianto realizzato con quanto autorizzato e prescritto;
- prima della messa a regime dell'impianto siano confermati, mediante una campagna di misure strumentali ai sensi del D.P.C.M. 08.07.2003 e ss.mm.ii. i valori del campo elettromagnetico;
- alla dismissione dell'impianto si provveda al ripristino dei luoghi ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e dell'art.. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A2" alla D.G.R. n. 35/2007;
- si provveda al ripristino delle strade e aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;

• Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 15473 del 17.09.2009, rilascia nulla osta di forza armata a condizione che siano effettuati, dalla Società interessata, gli interventi di bonifica dell'area oggetto di intervento;
• Comando in capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del canale d'Otranto, prot. n. 036783 del 01.09.2009rilascia nulla osta alla realizzazione dell'impianto; e prot. n. 037513 del 10.08.2010 con cui conferma ed estende il parere favorevole espresso con la nota succitata, anche per le integrazioni al progetto dell'impianto fotovoltaico afferenti la realizzazione del cavidotto interrato per il collegamento dello stesso alla Rete Enel;
• Aeronautica Militare - 3° Regione Aerea, prot. n. 33053 del 14.06.2010, rilascia nulla osta per gli aspetti demaniali di competenza alla realizzazione dell'impianto in progetto e delle opere di connessione alla rete elettrica;
• Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - ENAC, prot. n. 61357 del 14.06.2010, rilascia nulla osta alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico in progetto;

- ASL Lecce - Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica, prot. n. 16/1058/ED del 05.11.2009 e prot. n. 16/1202/ED del 18.06.2010, esprime parere favorevole alla costruzione dell'impianto fotovoltaico e dell'elettrodotto di rete a condizione che:
  - siano predisposte misure adeguate per evitare la dispersione sul terreno delle acque di del lavaggio dei moduli;
  - per quanto attiene i cavidotti le fasce di rispetto siano determinate ed attuate ai sensi del D.P.C.M. 08.07.2003;
  - la gestione delle acque meteoriche sia effettuata ai sensi di quanto disposto nel Piano Direttore approvato con D. n. 191/CD/A del 13.06.2002 nonché le disposizioni della Provincia competente in materia di controllo e autorizzazione;
- Enel Distribuzione S.p.A., prot. n. 0797729 del 06.11.2009, esprime parere favorevole alla realizzazione dell'impianto in progetto e comunica l'avvio dell'iter autorizzativo per l'impianto di connessione alla rete elettrica ai sensi della L.R. 25/2008.

Rilevato che:

- il Legale rappresentante della Società Ergyca Sun S.r.l. ha trasmesso con nota del 09.03.2009 (prot. n. 2582 del 12.03.2009) copia dei contratti preliminari di locazione ultranovennale inerenti la disponibilità delle aree interessate dall'impianto fotovoltaico;
- con nota del 09.03.2009, allegata alla trasmissione della documentazione tecnica - amministrativa integrativa (acquisita al prot. n 2582 del 12.03.2009), la Società Ergyca Sun S.r.l. ha comunicato la volontà che l'iter autorizzativo inerente l'impianto di rete per la connessione della cabina di consegna, posizionata sul terreno asservito all'impianto fotovoltaico in oggetto, alla rete elettrica MT sia curato da Enel Distribuzione S.p.A. in modo disgiunto rispetto all'iter relativo l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica);
- la Società Enel Distribuzione S.p.A. con nota del 06.11.2009 (acquisita al prot. n. 14159 del 18.12.2009) ha comunicato l'avvio dell'iter autorizzativo per l'impianto di connessione alla rete elettrica, specificatamente che:
- in data 19.05.2009 - ai fini di inoltrare alla Provincia di Lecce successiva Denuncia di Inizio Lavori (D.I.L.) ai sensi dell'art. 7 della L.R. 25/2008 - è stata inviata istanza per il rilascio di nulla osta, corredata degli elaborati tecnici, ai comuni di Lecce ed al Ministero dello Sviluppo Economico - ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata;
- in data 23.09.2009 il Ministero dello Sviluppo Economico - ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata ha rilasciato il proprio nulla osta provvisorio;
- in data 19.10.2009 è stato trasmesso al Comune di Lecce, che ne aveva fatto richiesta, l'inserimento del tracciato del cavidotto sulla cartografia del vigente PUTT/P e relazione di compatibilità con le disposizioni del Piano relative ai vincoli e/o limitazioni darei vanti dalla presenza di eventuali A.T.D.;
- allo stato non è stato possibile depositare, presso lo stesso Comune, estremi e/o copia del provvedimento autorizzativo rilasciato per l'impianto fotovoltaico connesso all'impianto di rete in progetto;
- il Comune di Lecce con nota prot. n. 21979 del 12.02.2010 (acquisita al prot. n. 3060 del 25.02.2010) ha rilasciato il proprio parere favorevole con prescrizioni alla costruzione ed esercizio della linea MT a 20 kV interrata e potenziamento rete per connessione di un impianto fotovoltaico di cui all'oggetto in contrada "Masseria Strusci";
- lo scrivente Ufficio con nota prot. n. 7652 del 14.05.2010 e nota prot. n. 7899 del 19.05.2010, ha chiesto al comune di Lecce di provvedere al rilascio del proprio prescritto parere di competenza relativamente all'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica; e alla Provincia di Lecce e alla società Enel Distribuzione S.p.A. di confermare l'avvenuta regolarizzazione dell'iter amministrativo relativo il procedimento autorizzativo del tracciato per la connessione dell'impianto fotovoltaico in progetto alla rete elettrica ai sensi dell'art. 7 della L.R. 25/2008;
- la Società Ergyca Sun S.r.l. con nota del 08.06.2010 (acquisita al prot. n. 9069 del 11.06.2010) ha comunicato, al fine di fornire maggiori dettagli circa l'impianto di rete per la connessione la cui titolarità è del Gestore di Rete,

l'avvenuto deposito del progetto definitivo dell'elettrodotto di rete per la connessione presso tutti gli Enti interessati al rilascio di pareri atti di assenso e/o nulla osta;
- la Provincia di Lecce con nota prot. n. 51241 del 11.06.2010 (acquisita al prot. n. 10612 del 06.07.2010) indirizzata alla Società Enel Distribuzione S.p.A., ha comunicato che la documentazione presentata dalla succitata Società è risultata conforme all'art. 7 c. 1 della L.R. 25/2008;
- la Società Enel Distribuzione S.p.A. con nota del 17.06.2010 (acquisita al prot. n. 10740 del 08.07.2010) ha comunicato che nessun diniego era pervenuto dalla Provincia di Lecce in merito al procedimento autorizzativo del tracciato del cavidotto;
- la Società Ergyca Solare S.r.l. ha comunicato con nota del 02.12.2010 (acquisita al prot. n. 17069 del 03.12.2010) che in data 01 dicembre 2010 è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi attualmente intitolati, intestai e/o trattenuti da Ergyca Sun S.r.l relativamente al procedimento in oggetto, in esecuzione dell'atto di cessione stipulato avanti al notaio Antonino Privitera iscritto al Collegio notarile di Roma, repertorio n. 48612, raccolta n. 30109;
- a seguito di verifica con il Piano di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale della Puglia con Delibera n. 230 del 20.10.2009, è risultato che l'intervento in oggetto non risulta interessare Zone di Protezione Speciale Idrogeologica di "Tipo A" né di "Tipo B1 e B2";
- in aggiunta a quanto sopra esposto, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dal D. Lgs. 387/03, l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che "*si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico - territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione*";
- la Regione Puglia area Politiche per lo Sviluppo, il lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 16502 del 23 novembre 2010 comunicava di aver concluso positivamente il procedimento ed inoltre in data 14 dicembre 2010 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società ed il Comune, l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007; pertanto, l'istanza in oggetto non rientra nell'ambito di applicazione del R.R. n. 24 del 30.12.2010 e della D.G.R. n. 3029 del 30.12.2010.

Considerato che:
- l'iter autorizzativo delle opere elettriche di connessione risulta perfezionato, in data 11.06.2010, dalla Provincia di Lecce ai sensi dell'art. 7 c. 1 della L.R. n. 25/2008;
- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
  - ➢ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 2,99376 MW, ubicato nel Comune di Lecce (Le) - località "*Tarallo*";
- in data 14 dicembre 2010 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia e la Società Ergyca Solare S.r.l. l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 20 gennaio 2011 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 12259 e della Convenzione al repertorio n. 12260;
- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. _____ del _____ agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a

2,99376 MW ed ubicato nel Comune di Lecce (Le) - località "*Tarallo*".

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

➢ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza elettrica di 2,99376 MW, ubicato nel Comune di Lecce (Le) - località "*Tarallo*".

Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società Ergyca Solare S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "*Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati*".

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

✓ durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità, l'impianto fotovoltaico, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzato col presente decreto.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione del lavori;
b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;
d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del parco eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.Lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato,

nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Lecce (Le).

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 21 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Davide F. Pellegrino

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 7 febbraio 2011, n. 42

Autorizzazione Unica ai sensi dei commi 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili per la produzione di energia elettrica della potenza elettrica di 5,96 MW da realizzarsi nel Comune di Mesagne in località "Strizzi". Società: Solar Energy & Partners S.r.l. con sede legale in contrada Strizzi, 23 C.P. 20 - P. IVA e C.F. 02257280749.

Il giorno 7 Febbraio 2011, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rila-

sciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

Rilevato che:
- la Società Solar Energy & Partners S.r.l., avente sede legale in Brindisi, contrada Strizzi C.P. 20, P. IVA e C.F. 02257280749, con nota prot. n.12183 del 10.11.2009, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, richiedeva il rilascio di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica di potenza totale di 5,96 MW nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Mesagne (Br) - località *"Strizzi*";
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, con nota prot. AOO_159 n.385 del 12.01.2010, inoltrava richiesta di integrazione di documentazione tecnica ed amministrativa relativa al progetto dell'impianto in argomento;
- la Società Solar Energy & Partners S.r.l. con nota del 28.01.2010 (Prot. AOO_159 n.1264 del 28.01.2010) depositava presso gli Uffici della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo documentazione integrativa relativa al progetto di cui trattasi;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, con nota prot. AOO_159 n.3278 del 01.03.2010, comunicava di aver formalmente avviato il procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;
- la Società Solar Energy & Partners S.r.l., come dalla stessa dichiarato con nota depositata in data 26/04/2010 e simili, trasmetteva agli Enti e/o Organismi interessati a partecipare alla Conferenza di Servizi copia del progetto definitivo dell'impianto a seguito dell'avvio del procedimento;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, con nota prot. AOO_159 n.9339 del 15.06.2010, convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 30 giugno 2010.

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di servizi e di seguito riportati:
- Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. 3^ Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio, con nota prot. n.34008 del 18/06/2010, rilascia nulla osta alla realizzazione dell'impianto;
- ENAC, con nota prot. n.40255 del 06.05.2010 comunica che:
  - data la collocazione e l'altezza, non costituisce ostacolo alla navigazione aerea;
  - con riferimento a quanto riportato negli elaborati allegati alla richiesta, l'opera in oggetto rispetta i vincoli previsti dal Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti di ENAC (Cap. 3);

  rilascia nulla osta dell'A.M., per gli aspetti demaniali di competenza, alla realizzazione dell'opera in oggetto;
- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto -

TARANTO, con nota prot. n.30593 del 24.06.2010, comunica che non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e delle relative opere connesse;

- Comando Militare Esercito "Puglia", con nota prot. n.11251 del 21.06.2010, concede il nulla osta di Forza Armata subordinatamente all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione (unicamente ai fini della gestione delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/08) comunicando l'avvenuta effettuazione degli stessi;
- Ministero della Difesa - Direzione Generale dei Lavori e del Demanio, con nota prot. n.415856 del 26.08.2010, acquisiti i pareri dei competenti organi territoriali di Forza Armata, esprime nulla osta all'installazione degli impianti in argomento, in oggetto a condizione che alla società sia fatto obbligo di attenersi alle direttive (allegate al foglio n. 146/394/4422 del 09.08.2000 di STAMADIFESA) riguardanti la segnalazione delle opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, sia in fase di realizzazione, che per tutto il tempo di durata dell'attività, sino allo smantellamento della struttura;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, con nota prot. n.10503 del 30.06.2010, rileva che l'area interessata dall'intervento non risulta sottoposta alle disposizioni di tutela di propria specifica competenza ai sensi del D.Lgs. n.42/2004;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, con nota prot. n.10356 del 30.06.2010, comunica che l'area interessata dalle opere in progetto (impianto fotovoltaico, cavidotti e infrastrutture connesse) non è sottoposta a provvedimenti di tutela ai sensi del D. Lgs. 42/04. per quanto di competenza relativamente ai lavori che comportano asporto di terreno al di sotto delle quote di campagna e stradali attuali, non ravvisa motivi ostativi alla realizzazione delle opere purché siano rispettate le seguenti condizioni:
  - tutti i lavori previsti in progetto (impianto fotovoltaico, cavidotti e infrastrutture connesse) che comportano movimenti di terreno dovranno essere eseguiti, sin dalle prime fasi, con controllo archeologico continuativo. Nel caso di rinvenimenti di livelli e/o strutture archeologiche, i lavori dovranno essere sospesi nelle aree interessate per eventuali ampliamenti d'indagine;
  - tutte le attività legate al controllo e alle eventuali indagini archeologiche dovranno essere affidate ad archeologi con adeguata formazione e comprovata esperienza professionale in lavori analoghi, i cui curricula dovranno essere preventivamente sottoposti al vaglio della Soprintendenza, mentre l'esecuzione degli eventuali lavori di scavo, da eseguirsi a mano, dovrà essere affidata, per la manodopera, a ditta in possesso di qualificazione SO A OS25;
  - dell'inizio dei lavori dovrà essere data preventiva comunicazione alla medesima Soprintendenza.

  La Soprintendenza si riserva di chiedere varianti al progetto originario per la salvaguardia e tutela dei resti archeologici che dovessero venire in luce nel corso dei lavori;
- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, con nota prot. n.8931 del 29.06.2010, rilascia nulla osta alla costruzione ed all'esercizio dell'intero impianto in oggetto.

  Inoltre, rimane in attesa di ricevere, da parte della stessa Società, la documentazione ufficiale dei progetti esecutivi, delle eventuali interferenze con linee della rete pubblica di comunicazione e successivamente, la comunicazione di fine lavori, per poter effettuare, la prevista verifica tecnica. Sarà cura della scrivente verificare il rispetto, da parte della Solar Energy & Partners S.r.l., di tutte le prescrizioni previste nella citata dichiarazione d'impegno e rilasciare il relativo attestato di conformità dell'opera elettrica con le modalità previste nella Procedura sopracitata.

  Il nulla osta provvisorio viene concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla Società in data 01/04/2010 e registrato a Brindisi senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano dal R.D. n. 1775 dell'I 1.12.1933. e dal D.Lgs. n. 259 del 1.08.2003;

- Ministero dell'Interno - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brindisi - Ufficio Prevenzione, con nota prot. n.10489 del 21.09.2010, comunica che l'attività di cui in progetto non è soggetta ai controlli di prevenzione incendi, in quanto, non inserita nell'elenco di cui al DM 16.02.1982;
- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Attività Estrattive, con nota prot. n.3074 del 20.04.2010, esprime nulla osta di massima alla realizzazione dell'impianto. Nel caso di eventuali attraversamenti di zone soggette a tutela, la Società dovrà inoltrare specificare la richiesta di autorizzazione ai sensi del T.U. n.1775/33, art. 120. Resta inteso, comunque che all'atto della costruzione dell'impianto di cui all'oggetto si terrà conto delle distanze, dell' elettrodotto da aree di cava in esercizio e/o dimesse, previste dal D.P.R. 09 aprile 1959, n.128 "Norme di Polizia delle miniere e delle cave";
- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Coordinamento STP BR/LE/TA, nota prot. n.35886 del 20.04.2010, comunica la propria non competenza in merito al progetto di cui trattasi. Si fa presente che da elaborati trasmessi dalla Società risulta che l'elettrodotto di vettoriamento interseca rispettivamente in un punto, il Canale Galina, il Canale Ponte Grande e il Canale Pignicelle. Dopo l'avvenuta conclusione positiva della Conferenza di Servizio, relativa al rilascio dell' Autorizzazione Unica, tali attraversamenti dovranno essere sottoposti, su formale domanda della Ditta stessa, a preventiva Autorizzazione onerosa da parte di questo Ufficio, ai sensi del R.D. n.523/1904, previa acquisizione del parere dell'Autorità di Bacino della Puglia e del Consorzio Speciale per la Bonifica dell'Arneo. Inoltre per gli eventuali manufatti previsti, prima dell'inizio dei lavori, occorre depositare il progetto esecutivo, in forma cartacea, ai sensi all'art. 27 della L.R. n. 13/2001 per le zone sismiche;
- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste - Sezione Provinciale di Brindisi, nota prot. n.15126 del 13.07.2010, comunica che le aree oggetto dell'intervento non risultano sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. n.3267/23. Pertanto eventuali lavori da realizzare su dette superfici non necessitano di alcun parere da parte dello scrivente Servizio Foreste. Si fa presente che l'eventuale taglio di piante forestali di origine naturale, isolate o a gruppo, radicate in terreni nudi, seminativi o coltivati, nonché filari di piante lungo muri di confine e, pertanto, non classificabili come "bosco", necessita comunque di preventiva autorizzazione rilasciata dallo scrivente Servizio, così come previsto dal Regolamento Regionale n. 10 del 30/06/2009 "Tagli Boschivi";
- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura - Ufficio Provinciale Agricoltura, nota prot. n.64927 del 14.07.2010, comunica che dall'esame degli atti inviati, sui fondi interessati dall'impianto fotovoltaico in oggetto non insistono colture agrarie assoggettate a vigilanza e tutela, e pertanto trattandosi di terreno privo di colture a tutela di legge, non si formalizza alcun rilievo;
- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, nota prot. n.7885 del 25.11.2010, comunica che relativamente al campo fotovoltaico risulta che i terreni su cui insistono gli interventi ricadono in "Zona E1 Agrìcola", secondo quanto riportato sul certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Mesagne.
  Fermo restando la verifica, di competenza comunale, in ordine al non interessamento di terreni irrigui o ad alta e qualificata produttività, tutelati dalla L.R. 56/80 (art 51), nonché il rispetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 7 del D.Lgs. 387/2003, questo Servizio, per quanto attiene agli aspetti paesaggistici, rileva che:
  - l'area interessata dalla installazione del campo fotovoltaico ricade in Ambito Territoriale Esteso di tipo "E" di valore "normale" non sottoposto a tutela diretta dal P.U.T.T./P;
  - in relazione al sistema geo-morfoidrogeologico, dagli Atlanti della Documentazione cartografica del PUTT/P e da approfondimenti d'ufficio, si rileva che l'area oggetto di intervento ricade a ridosso dell'area annessa del "Canale Galina";
  - in merito ai sistemi Botanico - Vegetazione e Storico - Culturale, dagli Atlanti della Docu-

mentazione cartografica del PUTT/P, si evince che l'area non intercetta componenti del sistema.

Relativamente al cavidotto e alla sottostazione di trasformazione, dalla documentazione trasmessa, risulta che il cavidotto insiste sui territori dei comuni di Mesagne e Brìndisi e il suo percorso si svolge quasi completamente lungo strade esistenti, mentre la cabina insiste su un fondo privato in territorio di Brindisi. Per quanto attiene agli aspetti paesaggistici, si rileva che:

- il percorso del cavidotto ricade quasi completamente in Ambito Territoriale Esteso di tipo "E" di valore "normale" non sottoposto a tutela diretta dal P.UT.T./P, mentre per un tratto esso intercetta un ATE di tipo "C" di valore "distinguibile", caratterizzato dalla presenza della "Masserìa Torre Mozza";
- in relazione al sistema geo-morfoidrogeologico, dagli Atlanti della Documentazione cartografica del PUTT/P e da approfondimenti d'ufficio, si rileva che il percorso del cavidotto intercetta il "Canale Galina", attraversandolo sotto strada sopraelevata esistente. Tale corso d'acqua risulta inserito negli elenchi delle Acque Pubbliche della provincia di Brindisi e pertanto è oggetto di tutela ai sensi dell'art. 142 del Dlgs n. 42/2004;
- in merito ai sistemi Botanico - Vegetazionale e Storico - Culturale, dagli Atlanti della Documentazione cartografica del PUTT/P, si evince che il cavidotto non intercetta componenti del sistema.

Per quanto esposto relativamente all'intervento proposto, si ritiene di poter esprimere parere favorevole con le seguenti prescrizioni.

In merito alla realizzazione del campo fotovoltaico:

- non sia realizzato l'impianto di illuminazione;
- sia ridotta l'altezza della recinzione ad una altezza massima di 1,50 m e sia adottato, quale misura di mitigazione dell'intervento, l'impianto di siepi perimetrali con essenze autoctone presenti nelle aree circostanti.

In merito alla realizzazione del cavidotto interrato, si prescrive il completo ripristino del manto dell'intera sede stradale sotto cui corre il cavidotto, ed inoltre il ripristino, qualora fossero presenti, delle murature a secco a ridosso della strada.

- Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, nota prot. n.4103 del 30.06.2010, rileva che il percorso del cavidotto di MT interferisce con il canale "Galina", con il canale "Ponte Grande" nonché con un affluente di quest'ultimo. Per detti attraversamenti esprime parere di massima favorevole subordinato al rilascio di nulla-osta definitivo del Consorzio a conclusione di apposita istruttoria tecnica. Pertanto la ditta proponente dovrà farne esplicita richiesta con invio delle tavole esecutive contenenti gli elementi di dettaglio relativi agli attraversamenti nonché accettazione delle condizioni e prescrizioni di rito da rispettare nella fase esecutiva. Per quanto sopra il presente parere non autorizza l'esecuzione dei lavori relativi alla posa in opera del predetto cavidotto;
- Acquedotto Pugliese S.p.A., nota prot. n.84021 del 29.06.2010, rilascia nulla osta alla realizzazione delle opere, purché questo avvenga nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - attraversamento della condotta di diramazione "Ceglie M.ca - Brindisi" (DN 300 in cemento) e quella a servizio dei "Pozzi Acquaro" avvenga in sottopasso alle stesse con un franco di almeno 50 cm dalla generatrice inferiore della condotta;
  - siano posti in essere le protezioni e le segnalazioni del corretto posizionamento dell'elettrodotto, al fine di prevenire, in occasione di lavori sulle condotte ed in vicinanza dei cavi, contatti accidentali con gli stessi;
  - codesta Società stipuli apposito atto di convenzione con la Direzione Acquisti, Logistica e Contratti Area Patrimonio ed Espropriazioni di Acquedotto Pugliese Spa con sede in Bari;
  - codesta Società effettui un sopralluogo preventivo congiunto da effettuare con i tecnici di questo ufficio, all'inizio dei lavori e anche durante la fase esecutiva, al fine di individuare la precisa ubicazione e tipologia delle interferenze. Codesta Società dovrà, pertanto, comunicare la data di inizio lavori e contattare preliminarmente il Responsabile della Manutenzione delle Reti Idriche e Fognanti;
- Autorità di Bacino della Puglia, nota prot. n.8493 del 29.06.2010, rileva che i lavori relativi alla realizzazione dell'impianto in oggetto, come da ela-

borati progettuali, sono compatibili con le previsioni del PAI approvato, con le seguenti prescrizioni:
- ritiene per quanto di propria competenza che i lavori relativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico di che trattasi, così come si evince dagli elaborati integrativi progettuali trasmessi con la nota trasmessa in data 29/06/2010, siano compatibili con le previsioni del P.A.I. approvato a condizione che:
- lo scavo del tracciato del cavidotto di progetto sia ricoperto con materiale non erodibile per il tratto dello stesso che interessa la porzione di terreno a distanza planimetrica, sia in destra sia in sinistra idraulica, non inferiore a 75 metri dal ciglio morfologico dei corsi d'acqua presenti nell'area d'intervento;
- alcun intervento di progetto venga realizzato all'interno dell'area denominata dagli elaborati progettuali come fascia di rispetto al canale "Galina" per una distanza di 150 metri dalla sponda", cosi come riportato nelle Tavole "3", "8" e "16" trasmessi in data 29/06/2010;
- il cavidotto sia posizionato, con riferimento alla modalità di attraversamento del reticolo idrografico mediante la perforazione teleguidata interrata, ad una profondità, rispetto al fondo alveo del canale defluente, non inferiore a quella valutata negli elaborati progettuali, garantendo, inoltre, un metro di franco;

- ASL BR, nota prot. n.41871 del 28.06.2010, esprime parere di massima favorevole a condizione che:
  - vengano adottati tutti i dispositivi di sicurezza disponibili secondo la migliore tecnologia esistente per la tutela della salute pubblica e dei lavoratori in relazione ai fattori di rischio;
  - vengano poste in essere tutte le misure e gli accorgimenti tecnici necessari per la tutela dell'aria, suolo, sottosuolo e falda acquifera;
- ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di Brindisi, nota prot. n.31828 del 29.06.2010, esprime parere favorevole alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto dì produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e delle opere connesse, con rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - la Società dovrà rispettare quanto previsto dalla LR. 25/2008 in tema di autorizzazioni alla realizzazione dì cabine di. trasformazione ovvero elettrodotti ai fini dell'eventuale all'allaccio alla rete nazionale, specificando per le varie componenti dell'impianto il rispetto dei limiti previsti dal D.P.C.M. 8/7/2003 e l'eventuale applicazione del D.M. 20/5/2008;
  - siano rispettate le procedure di legge, per la caratterizzazione delle terre o rocce da scavo utilizzate per riempimenti o livellamenti;
  - la pulizia dei pannelli dovrà essere assicurata escludendo il ricorso a detergenti;
  - la pulizia del terreno dovrà essere assicurata evitando il ricorso a prodotti diserbanti;
  - la recinzione perimetrale dovrà essere dotata di un numero congruo di aperture atte a consentire il transito di eventuali animali propri dell'habitat in questione;
- TERNA S.p.A., nota prot. n.8871 del 20.06.2010, comunica il progetto delle opere RTN necessarie per la connessione è rispondente ai requisiti tecnici della RTN con la seguente prescrizione. Si invita la società a valutare, in prossimità della stazione elettrica RTN di Brindisi Pignicelle, un diverso percorso per il cavo di utenza a 150 kV, evitando di posizionare il cavidotto in adiacenza della recinzione della stazione RTN di "Brindisi Pignicelle";
- Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., con nota prot. n.3341 del 25/06/2010, esprime parere favorevole di fattibilità di larga massima, per quanto di competenza, relativamente alle opere in argomento e che interferiscono con la linea Taranto - Brindisi con un attraversamento in corrispondenza del Km 62+740. Si precisa che l'autorizzazione all'esecuzione della citata interferenza è stata già acquisita dalla Società WIND ENERGY & PARTNERS S.r.l., facente parte del Gruppo imprenditoriale SOLAR ENERGY S.r.l. (comunicazione con nota del 15 Aprile 2010) per altro progetto; tale autorizzazione è stata emessa a seguito del completamento della relativa istruttoria, con conclusiva stipula della convenzione n.14/2008 tra le parti, a cura della Società Ferservizi S.p.A..A quanto stabilito nella citata convenzione si rimanda per la disciplina di utilizzo del cavidotto per i progetti che utilizzeranno l'attraversamento in argomento. Si precisa, comunque, che nella realizzazione di tutte le opere non dovrà essere modificata l'attuale regimentazione idrica lungo la sede ferroviaria.

  Riguardo specificamente agli aspetti patrimoniali si fa presente che ogni procedura di acquisizione

coatta a danno del patrimonio immobiliare di questa RFI è da considerarsi illegittima (v. pronuncia del Consiglio di Stato n. 6923/2002) ai sensi dell'art. 15 della legge 210/85 istitutiva dell'Ente F.S., della legge 359/92 istitutiva delle F.S. S.p.A., nonché ai sensi del D.P.R. 753/80 (Nuove norme di polizia ferroviaria);

- Provincia di Brindisi - Servizio Ecologia:
in merito a tale parere, considerato che la Società Solar Energy & Partners S.r.l., oltre all'istanza in oggetto, ha presentato richiesta di Autorizzazione Unica per altri due parchi fotovoltaici denominati "Strizzi" e "Bitonda" da realizzarsi nel Comune di Brindisi, in data 03.05.2010 con nota prot. n.6902, la Regione Puglia - Ufficio Energia e Reti Energetiche del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo chiedeva alla Provincia di Brindisi un parere "complessivo" circa l'eventuale assoggettabilità a VIA dei tre impianti, aventi un unico punto di connessione elettrica alla RTN ed una potenza complessiva di 25,84 MW;
- la Provincia di Brindisi, a tale richiesta rispondeva, con nota prot. n.56693 del 18.06.2010, che "*tali impianti ricadono nel campo di applicazione della normativa vigente in materia di VIA di cui alla L.R. n.11/01 e s.m.i., D.Lgs. n.4/08 e Legge n.99/09 di modifica del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.*";
- la Regione Puglia - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, con nota prot. AOO_159 del 05.08.2010, trasmetteva a tutte le Province interessate, ivi compresa la Provincia di Brindisi, precisazioni in ordine alla verifica di assoggettabilità a VIA degli impianti fotovoltaici nell'ambito della procedura di Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 387/2003;
- la Provincia di Brindisi, con nota prot. n.77047 del 09.09.2010, comunicava che in "*riscontro alla nota del 04/08/2010 ricevuta dalla Società ed acquisita agli atti in data 07/09/2010 con prot. n.76249, con la quale è stata presentata la richiesta di attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA*" si dovrà presentare documentazione integrativa;
- la Regione Puglia - Ufficio Energia e Reti Energetiche del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, con nota prot. n.15034 del 20.10.2010, comunicava alla Provincia che si intendeva acquisito favorevolmente il parere di compatibilità ambientale per l'impianto in oggetto in quanto ritenuto distinto e a sé stante rispetto agli altri presentati dalla Società, come peraltro confermato dalla stessa Provincia con nota prot. n.97489 del 9/11/2010;
- con tale ultima nota, la Provincia di Brindisi ribadiva che "*i progetti relativi alle realizzazione di impianti fotovoltaici superiori a 1 MW, sono da sottoporre alla procedura di assoggettabilità a V.I.A., in virtù del principio di successione delle leggi nel tempo a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 99/09*"; tale posizione, oltre a non aggiungere ulteriori elementi di valutazione ai fini del procedimento, risulta comunque superata dalla nota prot. AOO_159 n.15673 del 05/11/2010 con la quale la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo ha fornito alla Provincia di Brindisi ampia disamina giuridica atta a dimostrare la non applicabilità ai progetti di impianti fotovoltaici, presentati prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 13 del 18.10.2010, della soglia di 1 MW quale limite al di sopra del quale gli impianti fotovoltaici devono essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA nel territorio regionale. Nella stessa nota il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo ha evidenziato come la Provincia di Brindisi non abbia ravvisato alcun elemento oggettivo o soggettivo, né eventuali profili di connessione, desunti dagli atti acquisiti nell'ambito del procedimento autorizzativo del quale la Provincia medesima è stata parte necessaria, che impongano la valutazione unitaria dei due progetti presentati dalla Società Solar Energy & Partners S.r.l.. Il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo ha quindi comunicato la conclusione dell'istruttoria tecnico-amministrativa del procedimento in questione e l'imminente rilascio dell'Autorizzazione Unica;
- il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo ha quindi comunicato, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti, con nota prot. n.16680 del 26 novembre 2010, la chiusura della Conferenza di Servizi.
- in data 14 dicembre 2010 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia e la Società Solar Energy & Partners S.r.l. l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;

- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 20 gennaio 2011 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno unilaterale al repertorio n.12241 e della Convenzione unilaterale al repertorio n.12242.

Rilevato che:
- l'Amministratore Unico della Società Solar Energy & Partners S.r.l. trasmetteva con note del 22.02.2010 (Prot. AOO_159 del 22.02.2010 n.2875 e n.2877) dichiarazione attestante la disponibilità delle aree interessate dall'impianto fotovoltaico nonché atto di accordo con la Società Wind Energy & Partners S.r.l. in cui la stessa concede l'utilizzo della propria condotta, predisposta per l'elettrodotto interrato, ai fini della connessione al proprio parco eolico;
- a seguito di verifica con il Piano di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale della Puglia con Delibera n. 230 del 20.10.2009, è risultato che l'intervento in oggetto non risulta interessare Zone di Protezione Speciale Idrogeologica di "Tipo A" né di "Tipo B1 e B2".

Considerato che:
- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;
- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
  - ➢un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica della potenza di 5,96 MW, ubicato nel Comune di Mesagne (Br) - località "Strizzi";

  e delle seguenti opere connesse:
  - ➢cavidotto MT interrato a 20 KV per il collegamento dell'impianto fotovoltaico alla sottostazione elettrica 150/20 KV;
  - ➢sottostazione elettrica 150/20 KV;
  - ➢cavidotto AT interrato a 150 KV per il collegamento della sottostazione elettrica 150/20 KV alla Stazione Elettrica 380/150 KV "Brindisi-Pignicelle";
- in data 14 dicembre 2010, in occasione della seconda convocazione a causa della precedente assenza del Comune, sono stati sottoscritti in forma unilaterale tra la Regione Puglia e la Società Solar Energy & Partners S.r.l. l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007 che l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 20 gennaio 2011 ha provveduto a registrare rispettivamente al repertorio n.12241 e al repertorio n. 12242;
- l'istanza in oggetto non rientra, pertanto, nel campo di applicazione del R.R. n. 24 del 30.12.2010 e della D.G.R. n. 3029 del 30.12.2010;
- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 42 del 7 Febbraio 2011 agli atti del Servizio,

il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica di potenza totale pari a 5,95 MW, come innanzi descritto, ed ubicato nel Comune di Mesagne (Br) - località "Strizzi".

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Solar Energy & Partners S.r.l. con sede legale in contrada Strizzi, 23 C.P. 20 - P.IVA e C.F. 02257280749 dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 e 4-bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica della potenza di 5,96 MW, ubicato nel Comune di Mesagne (Br) - località "Strizzi";

e delle seguenti opere connesse:

- cavidotto MT interrato a 20 KV per il collegamento dell'impianto fotovoltaico alla sottostazione elettrica 150/20 KV;
- sottostazione elettrica 150/20 KV;
- cavidotto AT interrato a 150 KV per il collegamento della sottostazione elettrica 150/20 KV alla Stazione Elettrica 380/150 KV "Brindisi-Pignicelle".

Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società Solar Energy & Partners S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "*Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati*".

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- ✓ durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;
- ✓ durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate col presente decreto.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avve-

nuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione del lavori;
b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;
d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.Lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Mesagne (BR).

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n.20 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Davide F. Pellegrino

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 10 febbraio 2011, n. 44

Autorizzazione Unica ai sensi dei commi 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili per la produzione di energia elettrica della potenza elettrica di 4,492 MW da realizzarsi nel Comune di Corato in località "Tingo Tingo". Società: Molino Casillo S.p.A. con sede legale in via Sant'Elia - Z.I., P.IVA e C.F. 00252860721.

Il giorno 10 Febbraio 2011, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla

Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art.14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:
- la Società Molino Casillo S.p.A., avente sede legale in Corato (BA), via Sant'Elia - Z.I. - P.IVA e C.F. 00252860721., con nota prot. n.7464 del 06.07.2009, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, richiedeva il rilascio di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica di potenza totale di 4,963 MW nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Corato (BA) - località "Tingo Tingo";

- ENEL Distribuzione S.p.A., con nota prot. n.311185 del 18/05/2009, comunicava alla Società la soluzione tecnica minima generale per la connessione elettrica che veniva accettata in data 29/06/2009;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, con nota prot. AOO_159 n.11606 del 28.10.2009, inoltrava richiesta di integrazione di documentazione tecnica ed amministrativa relativa al progetto dell'impianto in argomento;
- la Società Molino Casillo S.p.A. con nota del 16.11.2009 (Prot. AOO_046 n.13662 dell' 11.12.2009) depositava presso gli Uffici della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo documentazione integrativa relativa al progetto di cui trattasi;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, con nota prot. AOO_046 n.13817 del 15.12.2009, comunicava di aver formalmente avviato il procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;
- la Società Molino Casillo S.p.A. dichiarava con nota depositata in data 18/12/2009, di aver trasmesso agli Enti e/o Organismi interessati a partecipare alla Conferenza di Servizi copia conforme del progetto definitivo dell'impianto a seguito dell'avvio del procedimento;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, con nota prot. AOO_159 n.1754 del 04.02.2010, convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 4 marzo 2010.

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di servizi e di seguito riportati:
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Bari - nota prot. n.5136 del 23/02/2010, si comunica che il parere di cui all'allegata nota prot. n. 32584 del 31/12/2009, che attesta la non assoggettabilità degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, è da intendersi quale determinazione di competenza di questo Comando nell'ambito della Conferenza di Servizi;
- Regione Puglia - Ufficio Provinciale Agricoltura - nota prot. 18375 del 25/02/2010, si fa presente che la proposta progettuale di che trattasi non rientra nella sfera di competenza di questo Ufficio; infatti dagli atti progettuali inviati si evince che l'opera di cui all'oggetto andrà a determinare un'attività ai tipo industriale e non un'attività agricola. Pertanto, per quanto sopra e

nelle more della definizione dei criteri di salvaguardia del suolo agricolo all'interno di strumenti regionali normativi e regolamentari, questo Ufficio ritiene di non essere nelle condizioni di esprimere alcun parere nel merito. L'impianto sarà realizzato su appezzamenti sui quali insistono alberi di diversa specie, in prevalenza olivi, e per i quali va richiesta regolare autorizzazione ai sensi delle Legge n.144 del 14/02/1951 e D.G.R. n.7310 del 14/12/1989. LR. n.14 del 04/06/07 ed altre, etc.;

- Regione Puglia - Ufficio Regionale Espropri - nota prot. n.19130 del 2/03/2010, non esprime parere giacchè tale progetto non comprende il progetto espropriativo dei siti relativi al cavidotto di connessione;
- ASL Bari - nota prot. n.450 del 4/03/2010, si esprime dal punto di vista igienico - sanitario parere favorevole alle seguenti condizioni:
  - che si verifichi, da parte degli enti preposti, la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 12, comma 7, del D.Lvo n.387 del 29.12.03;
  - che nel momento in cui si dovessero effettuare lavori di manutenzione dell'impianto si predisporranno bagni chimici con rifornimento di acqua potabile e box prefabbricati per il ricovero dei lavoratori;
  - che venga rispettato quanto previsto dal D.L.vo n.81/08;
  - che i cavi interrati non creino interferenze con beni demaniali e zone vincolate;
  - che la cabina prefabbricata che ospiterà le apparecchiature elettriche sia realizzata conformemente alle normative vigenti e sia dotata di apertura provvista di zanzariera e grate in modo da favorire il ricambio di aria;
  - che siano rispettate le distanze previste dalla normativa da altre costruzioni, manufatti, corsi d'acqua etc.;
  - che sia rispettato quanto previsto dalla Legge n. 36/01 relativamente ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici e dal DPCM 08.07.03 relativamente alle fasce di rispetto da osservare;
  - che si rispetti quanto previsto dalla Direttiva Europea 2004/40/CE relativamente alla protezione dei lavoratori da campi elettromagnetici (in particolare agli eventuali lavori di manutenzione da farsi in cabina) ed eventuali insediamenti vicini;
  - che l'impianto lungo tutto il suo perimetro sia protetto da piante di altezza adeguata;
  - che i rifiuti rivenienti dalla realizzazione dell'impianto siano smaltiti conformemente al D. L.vo 152/06, notiziando l'Ufficio scrivente;
  - infine, si fa notare che la dismissione dell'impianto comporterà lo smaltimento dei moduli fotovoltaici secondo la normativa vigente e della quale modalità si dovrà notiziare l'Ufficio scrivente;
- Regione Puglia - Ufficio Coordinamento STP BA/FG - nota prot. n.23330 del 12/03/2010, per quanto di competenza, esprime il proprio parere in ordine alla fattibilità dell'intervento proposto. Si comunica, ad ogni buon fine, che il prescritto parere di questo Ufficio, ai sensi degli Artt.83 e 93 del D.P.R. n. 380/01 nonché della L.R. n. 13/2001 Art. 27, riguarderà il progetto esecutivo strutturale secondo le Norme di cui al D.M. 14/01/2008 e relativa circolare in data 05/08/2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Si comunica, da ultimo, che nel caso gli interventi, proposti per quanto in oggetto indicato, dovessero costituire variante agli strumenti Urbanistici Comunali, il Dirigente dell'ufficio Tecnico del comune interessato dovrà richiedere preliminarmente il previsto parere di cui all'Art 89 del richiamato D.P.R. n. 380/01 e nel caso, gli stessi interventi, interferiscano con corsi di acque pubbliche, il soggetto Committente dovrà richiedere Autorizzazione idraulica ai sensi del RJD. n. 523/1904 Artt. 93,96,97,98;
- Comando Militare Esercito "Puglia" - nota prot. n.6907, tenuto conto che la zona interessata ai lavori non è stata oggetto di bonifica sistematica da ordigni residuati bellici, concede il NULLA OSTA di Forza Armata subordinatamente all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione, comunicando a questo Comando l'avvenuta effettuazione degli stessi;
- Regione Puglia - Servizio Attività Estrattive - nota prot. n.2955 del 16/04/2010, ai soli fini minerari (T.U. 11.12.1933 n. 1775), limitatamente alla realizzazione del tracciato/linea elettrica in progetto, si esprime nulla osta di massima alle seguenti condizioni:
  - nel caso di eventuali attraversamenti di zone soggette a tutela e/o di intervento ricadente

all'interno di aree di cava in esercizio e/o dimesse, la Società dovrà comunque inoltrare specifica richiesta di autorizzazione ai sensi del T.U. 1775/33, art. 120;
- in fase di realizzazione dell'opera, la società è tenuta, comunque, al rispetto dei limiti di sicurezza, da eventuali aree di cave in esercizio e/o dismesse,non inferiore a mt. 20 (metri venti) come previsto dal D.P.R. 9.aprile 1959, n. 128 sulle "norme di Polizia delle miniere e delle cave";

- Ministero per i Beni e le Attività - Sovrintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - nota prot. n.7264 del 6/05/2010, considerato che:
  - l'area interessata dai lavori in progetto non è sottoposta a vincolo;
  - nell'area non risulta si siano verificati in passato rinvenimenti o rilevamenti di tracce di interesse archeologico;
  - durante il sopralluogo effettuato nel sito non è stata rilevato la presenza di resti archeologici;

  non ravvisa motivi ostativi all'esecuzione delle opere in progetto. Si fa presente che, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 42/2004, qualora durante i lavori di scavo dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, il soggetto responsabile dell'esecuzione di tali lavori è tenuto a sospendere immediatamente gii stessi, dandone contestualmente comunicazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di sua competenza. Si chiede di conoscere la data di inizio dei lavori con congruo anticipo per effettuare gli opportuni controlli in corso d'opera;
- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata - nota prot. n.7011 del 18/05/2010, rilascia, ai sensi dell'art. 113 del R.D. n.1775 dell'I 1.12.1933, il NULLA OSTA PROVVISORIO alla costruzione per l'impianto in oggetto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private. Il rilascio del consenso alla costruzione dell'intero impianto elettrico sopra citalo è subordinato all'approvazione dei progetti di dettaglio relativi agli eventuali attraversamenti e parallelismi che le linee elettriche potranno determinare con linee Tic. Tali elaborati, che codesta Società presenterà a questo Ufficio nel più breve tempo possibile, dovranno essere redatti in conformità alle norme vigenti per la esecuzione delle linee elettriche aeree esterne.
  Prima di eseguire gli scavi per la posa di cavi interrati e/o la costruzione di fondazioni, codesta Società è invitata ad interpellare l'unità operativa Telecom interessata.
  Il presente NULLA OSTA PROVVISORIO viene concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla MOLINO CASILLO S.p.A. in data 11/11/2008 e registrato a MATERA senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano dal R.D. n. 1775-M933, dal D.P.R. n. 156 del 29/03/1973 e dal D.Lgs. 01/08/2003 n. 259;
- Autorità di Bacino della Puglia - nota prot. n.9054 del 9/07/2010, ritiene, per quanto di propria competenza, in ordine ai vincoli vigenti, che i lavori relativi alla realizzazione dell'impianto in oggetto, come da elaborati progettuali trasmessi, sono compatibili con le previsioni del PAI approvato, con le seguenti prescrizioni:
  1. per un tratto di 650 m, a partire dalla menzionata cabina "Molino Casillo S.p.A.", il riempimento della trincea per la posa del cavidotto venga effettuato con materiali e metodi che conferiscano al riempimento stesso adeguata resistenza all'azione erosiva della piena bicentenaria;
  2. le eventuali opere provvisionali, necessarie all'esecuzione dei lavori, siano compatibili con il libero deflusso delle acque;
  3. le operazioni di scavo e rinterro non modifichino il libero deflusso delle acque superficiali e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali;
  4. durante le fasi di cantiere e durante l'esercizio delle opere si eviti ogni infiltrazione, ristagno o scorrimento d'acqua all'interno degli scavi;
  5. per io stoccaggio, ancorché temporaneo, dei materiali di cantiere e di risulta siano individuate aree non interessate dai vincoli del PAI;
  6. siano garantite condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un significativo aumento del livello di pericolosità;
  7. sia garantito il ruscellamento diffuso delle acque ove queste siano intercettate dalle opere previste;

- Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica - nota prot. n.6968 del 2/11/2010, ritiene di poter esprimere parere favorevole con prescrizioni per la realizzazione di tale impianto di tipo fotovoltaico, pertanto si prescrive:
  - di mantenere una fascia di rispetto dalla strada Paesaggistica (come indicato dalla cartografia in calce), realizzando un contesto naturale in continuità con quello già esistente all'interno di suddetta fascia;
  - di non realizzare l'impianto di illuminazione;
  - di ridurre l'altezza della recinzione ad una altezza massima di 1,50 m;
  - di adottare, come misura di mitigazione dell'intervento, rimpianto di siepi perimetrali con essenze autoctone.

  In merito alla realizzazione del cavidotto, di cui si prevede il completo interramento sotto strada esistente, si prescrive:
  - il completo ripristino del manto dell'intera sede stradale sotto cui corre il cavidotto interessato ed il recupero, qualora fossero presenti, delle murature a secco a ridosso della strada

  Infine per quanto esposto si evidenzia che prima dell'inizio dei lavori dovrà essere acquisito il preventivo parere da parte della Soprintendenza ai Beni Archeologici della Provincia di Bari, in merito alla presenza degli A.T.D. Zone Archeologiche, Tratturello Via Traiana e Tratturo Barletta-Grumo e le relative aree annesse dì 100 m e dell'A.T.D. Beni Architettonici Extraurbani, Villa Capano e Parco annesso;
- Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia - modulo parere del 03/03/2010, si rilascia nulla osta in quanto non sono state riscontrate interferenze con le opere consortili;
- Provincia di Bari - Servizio Tributi e Impianti Termici - nota prot. n.129396 del 29/12/2009, si rilascia parere favorevole alla realizzazione dell'impianto, laddove l'autorizzazione unica dovesse comprendere anche, fra le opere connesse e le infrastrutture, l'elettrodotto per l'allacciamento dell'impianto alla Rete Elettrica Nazionale;
- Regione Puglia - Ufficio Parco Tratturi - nota prot. n.4157 del 4/03/2010, esaminata la documentazione tecnica trasmessa dalla Società ed esperito il sopralluogo congiunto in data 03-03-2010, si è rilevato che il cavidotto attraversa l'ex Regio Tratturo "Barletta Grumo" in agro di Corato, in due punti per una lunghezza complessiva di mt. 10,00. Pertanto si esprime parere favorevole all'attraversamento, subordinato tuttavìa all'analogo parere della Sovrintendenza per i Beni Archeologici di Taranto. Si fa presente che si procederà al rilascio della determina di concessione demaniale successivamente all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica ai sensi del Decreto L.vo n.387/2003 che dovrà essere acquisita dallo scrivente Ufficio, previo esperimento dell'istruttoria di rito;
- Comune di Corato - Ufficio tecnico - nota prot. n.6763 del 4/03/2010, per quanto attiene gli aspetti urbanistici e paesaggistici, esaminato il progetto, visti gli atti d'ufficio e la documentazione scritto-grafica depositata dalla ditta proponente l'intervento, esprime parere favorevole alla realizzazione dell'impianto proposto rilevando che:
  - per quanto attiene la presenza nell'area di intervento di una torre, cinque trulli e muretti a secco, la ditta dovrà provvedere alla loro salvaguardia e recupero in osservanza degli indirizzi di tutela di cui alle NN.TT.AA. del PUTT/p e si rinvia, in ogni caso, al parere paesaggistico regionale;
  - la ditta dovrà provvedere alla mitigazione dell'impatto ambientale con alberature o altre ed idonee soluzioni;
  - per quanto attiene l'attraversamento di strade comunali, la realizzazione del cavidotto interrato di 20 KV, in osservanza della L.R. 25/08 e previa sottoscrizione dell'atto di sottomissione ex art. 8, dovrà prevedere la posa in opera di ulteriore cavidotto, a cura della ditta e senza oneri a carico del Comune, adiacente a quello di cui al progetto in parola, al fine di garantire eventuale utilizzo pubblico senza manomissione della sede stradale. L'Amministrazione Comunale, inoltre, si riserva la facoltà di modificare il tracciato stradale in progetto per esigenze di pubblico interesse;
  - in riferimento all'illuminazione del sito prevista in progetto, la necessità del rispetto della L.R. n.15/05 nonché del R.R. n. 13/06;
- Sovrintendenza per Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-

Trani e Foggia - nota prot. n.111/11/09 del 25/01/2010, si fa presente che l'intervento ricade in area non sottoposta a tutela ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i.;

- ENAC - nota prot. n.11871 del 19/02/2010, considerato che:
  - l'impianto fotovoltaico, data la collocazione e l'altezza, non costituisce ostacolo alla navigazione aerea;
  - con riferimento a quanto riportato negli elaborati allegati alla richiesta, l'opera in oggetto rispetta i vincoli previsti dal Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti di ENAC (Cap. 3);
- l'A.M. C.I.G.A. per gli aspetti demaniali di competenza, ha comunicato per le vie brevi la non sussistenza di implicazioni;
  si rilascia, per quanto di competenza, il proprio nulla osta alla realizzazione dell'opera;
- Acquedotto Pugliese S.p.A. - nota prot. n.5033 del 25/02/2010, rilascia nulla osta alla realizzazione della linea elettrica oggetto dell'interferenza con l'opera idrica AQP denominata "diramazione Casamassima - Canosa", per cui dovrà essere inoltrata apposita istruttoria tecnica, relativa alla sola interferenza, da parte della Società richiedente;
- Aeronautica Militare - III Regione Aerea - nota prot. n.9200 del 19/2/2010, si rilascia nulla osta militare dell'A.M. per gli aspetti demaniali di competenza;
- Parco Nazionale dell'Alta Murgia - nota prot. n.3498 del 23/12/2009, si comunica che l'impianto a realizzarsi non ricade in area del Parco Nazionale dell'Alta Murgia e che pertanto lo stesso non è assoggettato alle norme di disciplina e di tutela di cui all'allegato "A" al D.P.R. del 10/3/2004;
- Provincia di Bari Servizio Protezione Civile, Caccia e Pesca - nota prot. n.415/12.8 del 4/3/2010, rilascia nulla osta relativamente alle competenze di questo Servizio, in merito alla realizzazione di un impianto fotovoltaico con potenza pari a 4,963 MW in agro di Corato;
  - In ordine al parere ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di Bari si significa quanto segue:
    la Società Molino Casillo S.p.A. depositava presso l'Ufficio Energia, in data 17.03.2010, comunicazione di avvenuto deposito della documentazione integrativa inoltrata all'ARPA Puglia, facendo seguito al parere sfavorevole rilasciato dallo stesso Ente in sede di Conferenza di Servizi, che nel merito eccepiva:
    - "*al fine di minimizzare l'impatto con il territorio interessato, i montanti di sostegno dei pannelli fotovoltaici dovranno essere preferibilmente ad infissione diretta, tramite battipalo o vitone, privi cioè di plinto in cemento, e qualora questa soluzione non fosse tecnicamente realizzabile, dovranno essere adottati plinti di fondazione del tipo prefabbricato, posati superficialmente al terreno o solo parzialmente interrati. Le stesse modalità dovranno essere adottate per la posa dei pali di sostegno della recinzione periferica, qualora non si ritenga utile optare per una recinzione naturale (siepe), avendo cura di prevedere, con la dovuta frequenza, appositi varchi per la circolazione della fauna selvatica*;
    - *vista la visibilità delle opere a realizzarsi ed il contesto agricolo al contorno, devono essere maggiormente specificate, con apposito elaborato le opere di mitigazione previste per limitarne l'impatto visivo;*
    - *dai documenti progettuali non si evincono le modalità di trattamento del terreno pre e post opera. Si rammenta che la realizzazione dell'impianto deve risultare per il terreno che lo ospita meno invasiva possibile e il terreno dovrà essere riportato alla sua naturalità permettendo l'assorbimento delle acque piovane ed il naturale deflusso delle stesse, quindi è fatto espresso divieto di compattare il terreno, ad esclusione delle strade interne, c/o ricoprirlo di materiali di qualsiasi natura diversa da quelli originari del loco ed ancor meno miscelare al terreno del cemento in quota per aumentarne la stabilizzazione (vedi disciplinare descrittivo elementi tecnici);*
    - *la realizzazione delle strade interne al parco fotovoltaico e le piazzole devono essere minimizzate in funzione delle esigenze di esercizio e manutenzione e realizzate preferibilmente tramite posa di geotessuto drenante su terreno naturale e successiva posa e costipamento di materiale granulare stabilizzato;*
    - *non sono fornite le informazioni tecniche relative alla scelta dei corpi illuminanti per*

l'illuminazione esterna, atte a valutarne la conformità degli stessi alla L.R. n.15/2005 ai fini dell'inquinamento luminoso e relazione sulla minimizzazione dello stesso;
- *deve essere prodotta apposita relazione tecnica di previsione di impatto acustico, redatta da tecnico competente in acustica ambientale, che attesti il rispetto dei limiti imposti sia in ambiente esterno che in ambiente abitativo ai sensi del D.P.C.M. 14/11/1997, sia in periodo di riferimento diurno che notturno, sia durante la fase di cantiere che durante la fase di esercizio;*
- *la Relazione sull'Impatto Elettromagnetico necessita di approfondimenti per quanto attiene il calcolo della Dpa relativo alla cabina BT/MT;*
- *mancano riferimenti progettuali di dettaglio della sottostazione elettrica di connessione alla rete di trasporto nazionale e l'atto di assenso da parte del Gestore dell'energia elettrica sulle ipotesi di allacciamento alla sottostazione elettrica.*
- *non sono esplicitate le scelte tecniche di utilizzo dei pannelli al silicio multicristallino alla luce delle migliori tecnologie disponibili e della minimizzazione degli impatti (occupazione territoriale a parità di potenza elettrica prodotta, produzione e trattamento rifiuti, recupero, ecc.)".*

Si evidenziava, inoltre, che:
- *"siano rispettate le procedure di legge per la caratterizzazione delle terre o rocce da scavo utilizzate per riempimenti o livellamenti, al fine dell'acquisizione del parere ARPA Puglia Dipartimento di Bari;*
- *deve essere acquisito parere favorevole della Provincia di Bari sulla coerenza dell' insediamene produttivo con gli atti di pianificazione territoriale dello stesso Ente.*

Per quanto esposto e atteso che il nuovo insediamento dell'impianto di cui all'oggetto avviene in ambito agricolo si esprime parere contrario".

Con nota prot. n.17106 del 06.12.2010, la Regione Puglia - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo comunicava agli Enti intervenuti in sede di Conferenza di Servizi, ivi compresa Arpa Puglia - Dipartimento Provinciale di Bari, la conclusione positiva del procedimento, anche in considerazione del fatto che, allo stato attuale, detta Agenzia non ha fatto pervenire all'Ufficio Energia e Reti Energetiche alcuna osservazione, in merito alla documentazione integrativa fornita dalla Società; pertanto, il suddetto parere si ritiene acquisito favorevolmente, ai sensi dell'art. 14 Ter, comma 7 della L. 241/90 e ss.mm. ed ii..

- il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo ha quindi comunicato, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti in Conferenza di Servizi, con nota prot. n.17106 del 6 dicembre 2010, la chiusura del procedimento;
- in data 16 dicembre 2010 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia e la Società Molino Casillo S.p.A. l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, pertanto, l'istanza in oggetto non rientra nel campo di applicazione del R.R. n. 24 del 30.12.2010 e della D.G.R. n. 3029 del 30.12.2010;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 18 gennaio 2011 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n.12231 e della Convenzione al repertorio n.12232.

Rilevato che:
- l'Amministratore Unico della Società Molino Casillo S.p.A. trasmetteva con nota del 01.06.2009 dichiarazione attestante la disponibilità delle aree interessate dall'impianto fotovoltaico in virtù di un contratto preliminare di locazione;
- la Società Molino Casillo S.p.A., con nota acquisita al prot. n.11473 del 20/07/2010, depositava il layout dell'impianto fotovoltaico modificato in seguito alle prescrizioni formulate dall'Autorità di Bacino della Puglia con nota prot. n.2222 del 01/03/2010;
- la Società proponente in data 29.11.2010 (nota prot. AOO_159 n.16750 del 29.11.2010) depositava certificazione del Comune di Corato circa la titolarità pubblica della strada denominata "via Verderuolo" interessata dal cavidotto interrato di connessione alla rete elettrica nonché i contratti preliminari per la costituzione di servitù per i terreni interessati dal cavidotto interrato;

- la Società proponente, riscontrando alle prescrizioni formulate dalla Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio con nota prot. n.6968 del 02/12/2010, comunicava le modifiche apportate al layout progettuale e la conseguente riduzione di potenza a 4,492 MW;
- a seguito di verifica con il Piano di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale della Puglia con Delibera n. 230 del 20.10.2009, è risultato che l'intervento in oggetto non risulta interessare Zone di Protezione Speciale Idrogeologica di "Tipo A" né di "Tipo B1 e B2".

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;
- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
  - ➢ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica della potenza di 4,492 MW, ubicato nel Comune di Corato (BA) - località "Tingo Tingo";

  e delle seguenti opere connesse:
  - ➢ cavidotto interrato MT di circa 4700 m per il collegamento dell'impianto fotovoltaico alla cabina arroccamento ubicata in Zona Industriale;
  - ➢cabina di consegna da costruire nel sito produttore;

- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 44 del 10 febbraio 2011 agli atti del Servizio,

  il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica di potenza totale pari a 4,492 MW, come innanzi descritto, ed ubicato nel Comune di Corato (Ba) - località "Tingo Tingo".

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Molino Casillo S.p.A., con sede legale in via Sant'Elia - Z.I., P.IVA e C.F. 00252860721, dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 e 4-bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica della potenza di 4,492 MW, ubicato nel Comune di Corato (BA) - località "Tingo Tingo";

e delle seguenti opere connesse:

- cavidotto interrato MT di circa 4700 m per il collegamento dell'impianto fotovoltaico alla cabina di consegna;
- cabina di consegna da costruire.

Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società Molino Casillo S.p.A. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "*Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati*".

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;
- durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate col presente decreto.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione del lavori;
b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con D.G.R. n. 35/07;

d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001 e s.m.i., D.Lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Corato (BA).

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n.19 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Davide F. Pellegrino

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 15 febbraio 2011, n. 48

Autorizzazione Unica ai sensi dei commi 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili per la produzione di energia elettrica della potenza elettrica di 4,963 MW da realizzarsi nel Comune di Gioia del Colle in località "Masseria il Bambino". Società: Serin S.r.l. con sede legale in contrada Forchetto - Z.I. - P. IVA e C.F. 06951840724.

Il giorno 15 Febbraio 2011, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art.14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

- la Società Serin S.r.l., avente sede legale in Corato (BA),contrada Forchetto - Z.I. - P.IVA e C.F. 06951840724, con nota prot. n.10792 del 12.10.2009, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, richiedeva il rilascio di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica di potenza totale di 4,963 MW nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Gioia del Colle (BA) - località "Masseria il Bambino";
- ENEL Distribuzione S.p.A., con nota prot. n.314863 del 19/05/2009, comunicava alla Società la soluzione tecnica minima generale per la connessione elettrica che veniva accettata in data 08/10/2009;
- la Società Serin S.r.l. con note del 09.12.2009 e del 14.01.2010 (Prot. AOO_046 n.14001 dell'16.12.2009 e n.653 del 14/01/2010) depositava spontaneamente presso gli Uffici della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo documentazione integrativa relativa al progetto di cui trattasi;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, con nota prot. AOO_159 n.3162 del 25.02.2010, comunicava di aver formalmente avviato il procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;
- la Società Serin S.r.l. dichiarava con nota depositata in data 17/03/2010, di aver trasmesso agli Enti e/o Organismi interessati a partecipare alla Conferenza di Servizi copia conforme del progetto definitivo dell'impianto a seguito dell'avvio del procedimento;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, con nota prot. AOO_159 n.6474 del 24.04.2010, convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 20 maggio 2010.

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- Comune di Gioia del Colle - Ufficio Tecnico, con modulo parere del 12/05/2010 esprimeva parere favorevole;
- Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. 3^ Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio, con nota prot. n.25888 del 11/05/2010: rilasciava nulla osta dell'A.M., per gli aspetti demaniali di competenza, alla realizzazione dell'intervento in oggetto;
- ENAC - nota prot. n.21046 del 24/03/2010: considerato che:
  - l'impianto fotovoltaico, data la collocazione e l'altezza, non costituisce ostacolo alla navigazione aerea;
  - con riferimento a quanto riportato negli elaborati allegati alla richiesta, l'opera in oggetto rispetta i vincoli previsti dal Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti di ENAC (Cap. 3);
- l'A.M. C.I.G.A. per gli aspetti demaniali di competenza, ha comunicato per le vie brevi la non sussistenza di implicazioni;
  si rilascia, per quanto di competenza, il proprio nulla osta alla realizzazione dell'opera;
- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto - Taranto note prot. nn.15017-24211 del 24/3/2010 e del 18/5/2010: rappresentava che, per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e delle ulteriori opere connesse indicati in argomento;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, BAT e Foggia - nota prot. n.111/11/09 del 25.01.2010: comunicava che l'intervento in oggetto non ricade in area sottoposta a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - nota prot. n.15376 del 19/10/2010: comunicava che:
  - come richiesto da questo Ufficio con nota prot. 6275 del 19.04.2010, sono stati effettuati alcuni saggi di scavo archeologico preventivo nelle

particelle che nella Verifica preventiva dell'interesse archeologico - Carta archeologica del Rischio - erano state individuate come aree a rischio archeologico;
- lo scavo è stato eseguito nel periodo 21 giugno - 1 luglio 2010 da Società incaricata dalla Società SERIN, ed è stato condotto sotto la direzione del nostro funzionario responsabile di zona;
- dalle indagini archeologiche in profondità non sono emerse strutture archeologiche né livelli di frequentazione antropica antica; gli scavi hanno permesso, invece, con sufficiente grado di sicurezza, di attribuire la presenza del materiale ceramico di età tardo-antica e alto-medievale individuato in superficie ad azioni, avvenute in anni recenti, di scarico di terreno di riporto, proveniente da sbancamenti effettuati in altre aree;
- la documentazione relativa alla esecuzione dei saggi archeologici preventivi, trasmessa a questo Ufficio e acquisita al protocollo di Taranto con n.14502 del 5.10.2010, risulta esaustiva.

Pertanto, alla luce di tali risultanze, questa Soprintendenza esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole al progetto;

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata - nota prot. n.12185 del 15.09.2010: rilasciava ai sensi dell'art. 113 del R.D. n.1775 dell'I 1.12.1933, il NULLA OSTA PROVVISORIO alla costruzione per l'impianto in oggetto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private. II rilascio del consenso alla costruzione dell'intero impianto elettrico sopra citato è subordinato all'approvazione dei progetti di dettaglio relativi agli eventuali attraversamenti e parallelismi che le linee elettriche potranno determinare con linee Tic. Tali elaborati, che codesta Società presenterà a questo Ufficio nel più breve tempo possibile, dovranno essere redatti in conformità alle norme vigenti per la esecuzione delle linee elettriche aeree esterne. Prima di eseguire gli scavi per la posa di cavi interrati e/o la costruzione di fondazioni, codesta Società è invitata ad interpellare l'unità operativa Telecom interessata. Il presente NULLA OSTA PROVVISORIO viene concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla SERIN S.r.l. in data 28/01/2010 e registrato a LECCE senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano dal R.D. n. 1775/1933, dal D.P.R. n. 156 del 29/03/1973 e dal D.Lgs. 01/08/2003 n. 259;
- Ministero dell'Interno - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Bari - Ufficio Prevenzione - nota prot. n.8797 del 25/03/2010: comunicava che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica non rientrano fra le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco. Si precisa che per eventuali attività soggette elencate nell'allegato al DM 16/02/82 presenti nell'ambito dell'impianto di che trattasi, questo Comando potrà esprimere il parere di competenza (parere conformità antincendio) nell'ambito della preventiva istruttoria prevista dall'art.2 del D.P.R. n.37/98 che il titolare è in tal caso tenuto ad avviare secondo le procedure previste dal DM 04/05/98;
- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Attività Estrattive - nota prot. n.4426 del 20.05.2010: ai soli fini minerari (T.U. 11.12.1933 n. 1775), limitatamente alla realizzazione del tracciato/linea elettrica in progetto, si esprime nulla osta di massima, alle seguenti condizioni:
  - nel caso di eventuali attraversamenti di zone soggette alla Ns.tutela e/o di intervento ricadente all'interno di aree di cava in esercizio e/o dimesse, la società dovrà, comunque, inoltrare specifica richiesta di autorizzazione ai sensi del t.u. 1775/33. art. 120;
  - in fase di realizzazione dell'opera, la società è tenuta, comunque, al rispetto dei limiti di sicurezza, da eventuali aree di cave in esercizio e/o dismesse,non inferiore a mt. 20 (metri venti) come previsto dal D.P.R. 9.aprile 1959, n. 128 sulle "norme di Polizia delle miniere e delle cave";
- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Ufficio Regionale Espropri - nota prot. n.46196 del 18/05/2010: non esprimeva parere giacché manca l'intero progetto espropriativo relativo alle opere di connessione (piano particellare di esproprio su base catastale ed elenco descrittivo degli immobili da espropriare e/o da asservire);

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste - Sezione Provinciale di Bari - nota prot. n.9906 del 19/05/2010: comunicava che i lavori inerenti alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico risultano non sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi dell'arti del R.D.L. 3267/'23. Si fa presente che anche il cavidotto di connessione alla rete, non ricade in aree sottoposte a vincolo idrogeologico. Pertanto detta richiesta non necessita di alcun parere da parte dello scrivente Servizio Foreste.
  Si fa presente che l'eventuale taglio di piante forestali di origine naturale, isolate o a gruppo, radicate in terreni nudi, seminativi o coltivati, nonché filari di piante lungo muri di confine e, pertanto, non classificabili come "bosco", necessita comunque di preventiva autorizzazione rilasciata dallo scrivente Settore, così come previsto dal Regolamento Regionale n.10 del 30.06.2009 "Tagli Boschivi".;
- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Ufficio Provinciale Agricoltura - nota prot. n.87050 del 22/09/2010: si faceva presente che la proposta progettuale non rientra nelle proprie competenze. L'impianto sarà realizzato su terreni sui quali insistono colture estensive di tipo cerealicolo e sono presenti alcune essenze di bosco ceduo sottoposte a tutela o protezione e per le quali, in caso di rimozione e/o estirpazione delle stesse, va regolare autorizzazione al Servizio Foreste. Per le stesse colture non esistono vincoli derivanti dall'inserimento in progetti e programmi di sviluppo aziendali finanziati con fondi pubblici e che le stesse non sono interessate dal percepimento di aiuti pubblici (Premio Unico);
- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica - nota prot. n.5548 del 23/09/2010: comunicava che a seguito della cessazione del regime transitorio ex art. 159 del Dlgs 42/04 e l'entrata in vigore a pieno della procedura prevista dall'art 146 detto stesso decreto 42/04, nonché delle disposizioni in materia di autorizzazioni paesaggistiche contenute negli arti 7, 8, 9, e 11 della L.R. n. 20/09, la delega ai comuni per il rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche è subordinata alla verifica da parte della Regione Puglia della sussistenza dei requisiti di organizzazione e competenza tecnico scientifica, nonché della istituzione delle commissioni locali per il paesaggio, giusta DGR n. 2273 del 24.112009 e s.m.i.. La Giunta Regionale con Deliberazione n. 1642 del 12/07/2010 a seguito della ricognizione di cui all'art. 10 della L.R. 20/2009, ha attribuito la delega per le autorizzazioni paesaggistiche al Comune di GIOIA DEL COLLE, il quale risulta da tale data subdelegato al rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche.
  In relazione a quanto esposto il Comune di Gioia del Colle risulta competente ad emettere sia l'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D.Lgs. 42/04, sia l'autorizzazione paesaggistica ex art 5.01 delle NTA del PUTT/p e dunque può (anzi deve) partecipare al procedimento finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Regionale prevista dall'art 4;
- Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia - nota prot. n.3533 del 21/07/2010: comunicava che lavori di realizzazione di un elettrodotto interrato interferiscono con la condotta idrico-potabile dell'Acquedotto Rurale delle Murge denominata ND20A3A, costituita da tubazione in acciaio del diamentro interno di 100 mm, posata a circa 1 m. di profondità.
  Detta condotta è ubicata lungo la strada Vicinale Cinque Parieti sul lato sinistro procedendo da Gioia del Colle verso Santeramo e l'interferenza si verifica a circa 200 mt. prima del ponte Autostradale. A protezione della condotta idrico-potabile in questione, dovrà essere realizzata una soletta in calcestruzzo secondo le modalità concordate e riportate nell'elaborato grafico allegato. Pertanto questo Ente, per quanto di propria competenza, esprime il nulla osta all'esecuzione dei lavori di costruzione di linea elettrica MT in cavo interrato funzionale alla realizzazione di impianto fotovoltaico, con le prescrizioni riportate nell'elaborato grafico che forma parte integrante del presente nulla osta. Resta inteso che dovrà essere preventivamente comunicata la data di inizio dei lavori di posa dell'elettrodotto per consentire la presenza di tecnici del Consorzio durante la fase esecutiva;
- Acquedotto Pugliese S.p.A. - nota prot. n61933 del 14.05.2010: esprimeva parere favorevole a condizione che la ditta acquisisca preventiva-

mente presso questa Società il Disciplinare delle "Interferenze tra condotte metalliche AQP e linee elettriche in corrente alternata", nonché le informazioni di dettaglio relative al rispetto del suddetto disciplinare nei casi di interferenza con le opere di questa Società, per il previsto percorso del cavidotto elettrico di collegamento all'impianto;

- Autorità di Bacino della Puglia - nota prot. n.6054 del 18/05/2010: comunicava che dalla sovrapposizione delle aree oggetto degli interventi e del tracciato del cavidotto interrato per la connessione dell'impianto alla rete elettrica nazionale, con le perimetrazioni del Piano d'Assetto Idrogoologico (PAI) approvate con Deliberazione del C.I. n.39 del 30 novembre 2005 e aggiornate al 09/02/2010 e con la cartografia i.G.M. in scala 1:25.000, si rileva che le stesse non sono Interessate da alcun vincolo da parte di questa Autorità di Bacino;
- ASL Bari - Ufficio Igiene e Sanità Pubblica - nota prot. n.295 dell'08.07.2010: esprime parere favorevole;
- Comando Militare Esercito "Puglia" - nota prot. n.11646 del 25/06/2010: tenuto conto che l'opera implica dei lavori di scavo in zona ove non è stata oggetto di bonifica sistematica da ordigni residuati bellici, concedeva il NULLA OSTA di Forza Armata subordinatamente all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione (unicamente ai fini della gestione delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/08) comunicando a questo Comando l'avvenuta effettuazione degli stessi;
- Provincia di Bari - Servizio Tributi e Impianti Termici - nota prot. n.44861 del 22/03/2010: si rilasciava, per quanto di competenza, parere favorevole alla realizzazione dell'impianto di cui trattasi, laddove l'autorizzazione unica dovesse comprendere anche, fra le opere connesse e le infrastrutture, l'elettrodotto per l'allacciamento dell'impianto alla Rete Elettrica Nazionale;
- Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Direzione Territoriale Produzione Bari - nota prot. n.2720 del 18/05/2010: esprimeva il proprio parere favorevole di fattibilità di larga massima, per quanto di competenza, relativamente alle opere in argomento, con le osservazioni che seguono, comunicando che le stesse sono prospicienti la linea ferroviaria Rocchetta S.A. - Gioia del Colle, anche nella fascia di rispetto dei trenta metri dalla rotaia più vicina. Si precisa che il presente parere non autorizza l'esecuzione delle opere in progetto; tale autorizzazione potrà essere emessa da questa Sede solo a seguito del completamento della relativa istruttoria in cui sarà accertata l'esistenza di tutte le garanzie previste e disciplinate dalle Leggi e dai Regolamenti sull'argomento, e siano stati compiuti i consueti adempimenti di natura tecnica, amministrativa ed economica con conclusiva stipula, se del caso, di apposito atto formale tra le parti a cura della società Ferservizi S.p.A., mandataria di R.F.I. S.p.A.. Si precisa altresì che in ogni fase esecutiva non dovrà essere modificata l'attuale regimentazione idrica lungo la sede ferroviaria e tutte le opere dovranno essere esterne alla proprietà FS. Si evidenzia che riguardo specificamente agli aspetti patrimoniali, ogni procedura di acquisizione coatta a danno del patrimonio immobiliare di questa RFI è da considerarsi illegittima (v. pronuncia del Consiglio di Stato n. 6923/2002) ai sensi dell'art 15 della legge 210/85 istitutiva dell'Ente F.S., della legge 359/92 istitutiva delle F.S. S.p-A., nonché ai sensi del D.P.R. 753/80 (Nuove norme di polizia ferroviaria);
- In ordine al parere ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di Bari si significa quanto segue:
  la Società Serin S.r.l. depositava presso l'Ufficio Energia, con nota prot. n.11070 del 13/07/2010, comunicazione di avvenuto deposito della documentazione integrativa inoltrata all'ARPA Puglia, facendo seguito alle richieste formulate rilasciato dallo stesso Ente in sede di Conferenza di Servizi, che nel merito esponeva:
  - "nell'elaborato "Relazione tecnica materiali da scavo e rifiuti speciali" a firma del progettista è riportato a pag. 9 il paragrafo 3.4 "Olio di raffreddamento trasformatori". Atteso che non è indicato il numero dei trasformatori impiegati, il contenuto del paragrafo è in contrasto con quanto riportato nell'elaborato "Computo metrico" a firma dello stesso tecnico dove a pag. 8 al Num. Ord. Tariffa 24 si parla di trasformatore trifase a secco isolato in resina epossidica. Si chiedono chiarimenti in merito.

- l'impianto ricade in zona agricola dove è presente un manufatto. Dagli elaborati presentati non si evincono notizie su questa costruzione. E' necessario specificare se la struttura fa parte dell'impianto e se ci sono dei vincoli e di che tipo. Ove eventualmente tale manufatto debba essere demolito vamio indicate in un apposito documento le caratteristiche ante-operam del sito e gli interventi previsti.
- la recinzione perimetrale dovrebbe minimizzare l'impatto con il territorio interessato (montanti di sostegno ad infissione diretta, privi cioè di plinto in cemento, e qualora questa soluzione non fosse tecnicamente realizzabile, plinti di fondazione del tipo prefabbricato, posati superficialmente al terreno 0 solo parzialmente interrati; prevedere, con la dovuta frequenza, appositi varchi per la circolazione della fauna selvatica; mitigare l'impatto visivo recuperando la connotazione estetica dell'esistente muretto a secco).
- alcune soluzioni tecniche che vengono rinviate alla fase di progettazione esecutiva potrebbero già essere definite.
- gli elaborati progettuali non risultano firmati su ogni pagina.
- manca l'indicazione sulle procedure gestionali di pulizia pannelli, manutenzione siepi, ecc..
- dai documenti progettuali non si evincono le modalità di trattamento del terreno pre e post opera. Si rammenda che la realizzazione dell'impianto deve risultare per il terreno che lo ospita meno invasiva possibile e il terreno dovrà essere riportato alla sua naturalità permettendo l'assorbimento delle acque piovane ed il naturale deflusso delle stesse, quindi è fatto espresso divieto di compattare il terreno, ad esclusione delle strade interne, e/o ricoprirlo di materiali di qualsiasi natura diversa da quelli originari del loco ed ancor meno miscelare al terreno del cemento in quota per aumentarne la stabilizzazione;
- la realizzazione delle strade interne al parco fotovoltaico e le piazzole devono essere minimizzate in funzione delle esigenze di esercizio e manutenzione e realizzate preferibilmente tramite posa di geotessuto drenante su terreno naturale e successiva posa e costipamento di materiale granulare stabilizzato.
- non è stata prodotta relazione tecnica di previsione di impatto acustico, redatta da tecnico competente in acustica ambientale, che attesti il rispetto dei limiti imposti sia in ambiente esterno che in ambiente abitativo ai sensi della normativa vigente, in periodo di riferimento diurno che notturno, sia durante la fase di cantiere (vedi eventuale demolizione di manufatti esistenti (che insistono nell'area di sedime) che durante la fase di esercizio.
- In particolare lo studio dovrà riportare:
- inquadramento acustico dell'area, più le aree circostanti con individuazione dei limiti;
- individuazione dei siti abitati o abitativi;
- valutazione del clima acustico preesistente;
- valutazione del contributo proprio;
- valutazione delle immissioni totali;
- raffronto coi limiti di legge.

Quanto sopra sia in fase di cantiere che in fase di esercizio (trasformatori).

- Cartografia in scala appropriata con indicazione delle altre sorgenti di rumore.
- non è allegata alla documentazione di progetto, per le linee e gli impianti MT, autocertificazione tecnica del gestore (ex art. 5 L.R. 25/2008) che attesti che l'opera in progetto è conforme ai dettami della normativa di legge vigente, nonché alle prescrizioni tecniche di cui alle norme del Comitato Tecnico Italiano (CEI). Analoga dichiarazione deve essere resa per le cabine di trasformazione MT/BT con tensione d'ingresso inferiore a 30.000 V. Inoltre manca la valutazione dell'impatto elettromagnetico riferita alla cabina MT con indicazione DPA e fasce di rispetto.
- nell'elaborato "Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici" si fa riferimento ad apparecchiature elettriche che saranno installate ad esempio sui trasformatori le cui indicazioni tecniche riportate sono generiche. Inoltre saranno impiegate apparecchiature elettriche isolate in SF6 e vengono omesse le relative prescrizioni per l'utilizzo e la manipolazione di tale gas. E' da riportare, pertanto in un apposito elaborato le procedure previste dalla guida CEI 17-72 "Utilizzazione e manipolazione del gas esafluoruro di zolfo (SF6) nelle apparecchiature ad alta tensione".

Si evidenzia inoltre che:
- siano rispettate le procedure di legge per la caratterizzazione delle terre o rocce da scavo utilizzate per riempimenti o livellamenti, al fine dell'acquisizione del parere ARPA Puglia Dipartimento di Bari.
- deve essere acquisito parere favorevole della Provincia di BARI, sulla coerenza dell'insediamento produttivo con gli atti di Pianificazione territoriale dello stesso Ente.
- poiché il sito di installazione occupa terreni che potrebbero ricadere negli ambiti territoriali estesi (ATE) con vincolo "D" del piano urbanistico tematico territoriale "paesaggio" (PUTT/P), ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della L.R. 31/2008, occorre specificare quali norme di piano sono state applicate ed eventualmente acquisire l'autorizzazione paesaggistica del Comune e/o degli Enti competenti della Regione.

A seguito dell'esame delle integrazioni che la Società produrrà, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico, sarà espresso il relativo parere di competenza.
Il presente parere tecnico non contempla un giudizio sul dimensionamento degli impianti né sostituisce pareri o autorizzazioni richieste ad altro titolo".

Con nota prot. n.16918 del 01.12.2010, la Regione Puglia - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo comunicava agli Enti intervenuti in sede di Conferenza di Servizi, ivi compresa Arpa Puglia - Dipartimento Provinciale di Bari, la conclusione positiva del procedimento, anche in considerazione del fatto che, allo stato attuale, detta Agenzia non ha fatto pervenire all'Ufficio Energia e Reti Energetiche alcuna osservazione in merito alla documentazione integrativa fornita dalla Società; pertanto, il suddetto parere si ritiene acquisito favorevolmente, ai sensi dell'art. 14 Ter, comma 7 della L. 241/90 e ss.mm. ed ii..

- il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo ha quindi comunicato, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti in Conferenza di Servizi, con nota prot. n.16918 del 1 dicembre 2010, la conclusione del procedimento;
- in data 16 dicembre 2010 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia e la Società Serin S.r.l. l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007, pertanto, l'istanza in oggetto non rientra nel campo di applicazione del R.R. n. 24 del 30.12.2010 e della D.G.R. n. 3029 del 30.12.2010;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 18 gennaio 2011 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n.12233 e della Convenzione al repertorio n.12234.

Rilevato che:
- la Società Serin S.r.l. trasmetteva con nota del 14.01.2010 dichiarazione attestante la disponibilità delle aree interessate dall'impianto fotovoltaico in virtù di contratti preliminari di locazione;
- l'Amministratore delegato della Serin S.r.l. in sede di Conferenza di Servizi comunicava che le particelle indicate nel piano particellare del cavidotto sono di proprietà comunale, per cui non si procederà ad alcun esproprio;
- la Società proponente trasmetteva all'Ufficio Energia e Reti Energetiche copia di avvenuto deposito delle integrazioni inoltrate presso l'ARPA Puglia - DAP Bari, l'Autorità di Bacino della Puglia e il Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia, a seguito di specifiche richieste formulate dai medesimi Enti in sede di Conferenza di Servizi;
- il Comune di Gioia del Colle - Ufficio Tecnico - Servizio urbanistica/Comm. Paesaggio, con nota prot. n.28575/3814 del 22/11/2010, in riscontro alla nota prot. n.5548 del 23/9/2010 della Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio, esplicitava che il suolo interessato dall'intervento rientra in ambito esteso "E" del PUTT/p della Regione Puglia, pertanto non necessita di Autorizzazione Paesaggistica non essendo direttamente dichiarabile un significativo valore paesaggistico;
- a seguito di verifica con il Piano di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale della Puglia con Delibera n. 230 del 20.10.2009, è risultato che l'intervento in oggetto non risulta interessare Zone di Protezione Speciale Idrogeologica di "Tipo A" né di "Tipo B1 e B2".

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 "*si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione*";
- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;
- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
  - ➢ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica della potenza di 4,963 MW, ubicato nel Comune di Gioia del Colle (BA) - località "Masseria il Bambino";

  e delle seguenti opere connesse:
  - ➢ cabina di consegna MT, da costruire nel sito produttore, collegata in derivazione dalla linea MT BREDA tramite cavidotto interrato MT a 20 KV (Cu da 35 mmq e Al da 185 mmq) di 2900 m per il collegamento dell'impianto fotovoltaico alla cabina di sezionamento;
  - ➢ sezionamento MT installato in cabina esistente (Cab. LODI 85117);

- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 48 del 15 Febbraio 2011 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica di potenza totale pari a 4,963 MW, come innanzi descritto, ed ubicato nel Comune di Gioaia del Colle (Ba) - località "Masseria il Bambino".

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010.

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Serin S.r.l., con sede legale in contrada Forchetto - Z.I. - P.IVA e C.F. 06951840724., dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 e 4-bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica della potenza di 4,963 MW, ubicato nel Comune di Gioia del Colle (BA) - località "Masseria il Bambino";

e delle seguenti opere connesse:

- cabina di consegna MT, da costruire nel sito produttore, collegata in derivazione dalla linea MT BREDA tramite cavidotto interrato MT a 20 KV (Cu da 35 mmq e Al da 185 mmq) di 2900 m per il collegamento dell'impianto fotovoltaico alla cabina di sezionamento;
- sezionamento MT installato in cabina esistente (Cab. LODI 85117);

Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società Serin S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "*Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati*".

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;
- durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate col presente decreto.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione del lavori;
b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con D.G.R. n. 35/07;
d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:
- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001 e s.m.i., D.Lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Gioia del Colle (BA).

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n.19 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Davide F. Pellegrino

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE DI BENESSERE SOCIALE E PARI OPPORTUNITA' 8 febbraio 2011, n. 50

Legge regionale 30 settembre 2004. n. 15 e successive modificazioni e relativo regolamento di attuazione n. 1/2008. IPAB Istituto "CASA BIANCA" con sede in Lecce, P.tta G. Pellegrino n. 8. Accertamento dei requisiti per la trasformazione in persona giuridica di diritto privato quale Fondazione di Partecipazione ed approvazione proposta dell'atto costitutivo e dello statuto.

Il giorno 08/02/2011, in Bari, nella sede dell'Ufficio Governance e Terzo Settore, dell'Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità,

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
DR. PIERLUIGI RUGGIERO

visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 art. 4 - 2° comma;

vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 - art. 5;

richiamata la direttiva della Giunta Regionale concernente la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa approvata con deliberazione 28.07.1998, n. 3261;

richiamata la determinazione del Direttore di Area n. 5 del 16.09.2009 di nomina del Dirigente dell'Ufficio Governance e Terzo Settore;

richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 1810 del 04/08/2010 di assegnazione dell'incarico di dirigente ad interim del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità alla dott.ssa Antonella Bisceglia;

richiamata la determinazione n. 690 del 19/10/2010 di organizzazione dello svolgimento delle funzioni dirigenziali all'interno del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità;

visto l'art. 2 - 1° comma - della legge regionale 30 settembre 2004, n. 15, così come modificata dalla successiva legge regionale 15 maggio 2006, n. 13: "Riforma delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone" che dispone che le istituzioni in possesso dei requisiti previsti dalla predetta legge per le rispettive tipologie siano trasformate, fermo restando l'esclusione dei fini di lucro, in:

a) aziende pubbliche di servizi alle persone (di seguito denominate ASP);
b) persone giuridiche di diritto privato.

e che il successivo 2° comma del medesimo articolo dispone che: "Le istituzioni che non possono essere trasformate in una delle tipologie di cui al comma 1° sono estinte o fuse con altre IPAB per essere trasformate in Azienda";

rilevato che ai sensi dei successivi commi 3° e 4° i rappresentanti delle Istituzioni di che trattasi erano tenuti a trasmettere, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo (12/02/2008) al Settore servizi Sociali della Regione, per i successivi adempimenti, la proposta di trasformazione di cui ai commi 1° e 2°;

vista l'istanza presentata in data 7/08/08 dal Commissario straordinario dell'IPAB Istituto **"Casa Bianca"**, con sede in Lecce, P.tta G. Pellegrino n. 8, con la quale, in esecuzione della deliberazione n. 1 dell' 1/08/08, il Commissario dell'IPAB ha proposto la trasformazione dell'ente in persona giuridica di diritto privato quale Fondazione di Partecipazione e l'approvazione del nuovo schema di atto costitutivo e statuto;

viste le integrazioni e i chiarimenti richiesti da questa P.O., in forma scritta, con le note n.57 del 19.01.09, n. 3274 del 7.07.09 e n. 6484 del 9.10.09, e in occasione degli incontri con il commissario e con gli esponenti dell'Amministrazione comunale di Lecce presso questa sede, al fine di superare le criticità emerse in fase istruttoria;

vista la Deliberazione Commissariale n° 5 del 06/12/2010 con la quale il Commissario straordinario dell'Ente ha approvato, nella versione definitiva, il nuovo statuto e l'atto costitutivo;

accertato che, a seguito delle integrazioni prodotte, l'IPAB Istituto "Casa Bianca" di Lecce, risulta in possesso della documentazione e dei requisiti richiesti rispettivamente dall'art. 9 del Reg.Reg.le n. 1/08 "Istanza" e dall'art.8 "Requisiti ed adempimenti", come da relazione istruttoria allegata;

richiamato il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;

per i motivi di cui in premessa

DETERMINA

1. Di accogliere l'istanza di trasformazione in persona giuridica di diritto privato quale Fondazione di Partecipazione, presentata dall'IPAB Istituto **"Casa Bianca"** con sede in Lecce, P.tta G. Pellegrino n. 8;

2. di approvare la proposta di atto costitutivo e di nuovo statuto dell**a** Fondazione di Partecipazione denominata **"Casa Bianca"** con sede in Lecce, P.tta G. Pellegrino n. 8, approvato con delibera commissariale n. 5 del 06/12/2010, composto di n. 20 articoli, vistati ed allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

3. di disporre la cancellazione dell'Ente dall'elenco delle IIPPAB e la contestuale comunicazione all'istituzione interessata ai sensi dell'art 11, comma 3, del Reg. Reg.le n. 1/2008;

4. di dare atto che, ai sensi del comma 4 dell'Art. 11 del regolamento regionale 1/2008, l'IPAB, una volta perfezionato il processo di trasformazione con la redazione per atto pubblico dell'atto costitutivo e dello statuto ed acquisita la personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, sarà iscritta, su istanza di parte, come Fondazione, ai sensi dell'art. 11, del reg. reg. n.1/2008, nell'elenco delle persone giuridiche di diritto privato operanti nel campo dei servizi socio assistenziali istituito presso il Servizio Politiche di Benessere Sociale con deliberazione di Giunta Regionale 21/10/08 n. 1945, con apposito atto che riporti gli estremi identificativi della deliberazione dell'istituzione nonché la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata e la sede;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.P. e di informare gli amministratori della costituenda Fondazione circa l'obbligo di ottemperare al disposto dell'art.4 comma 2 del DPR 10/02/2000 n. 361, nonché, ai sensi dell'art 11, comma 7, del R. R. n. 1/2008, alla trasmissione della deliberazione di trasformazione al Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale per l'iscrizione, su apposita istanza di parte, al registro delle persone giuridiche;

6. di disporre che la Fondazione, nelle more della costituzione del Consiglio di Amministrazione, continuerà ad essere retta dal Commissario Straordinario in carica.

Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono demandati all'Ufficio Terzo Settore

Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Il presente atto, composto da n. 12 facciate, redatto in unico esemplare, è esecutivo e non comporta gli adempimenti contabili di cui all'art. 79 della Legge Regionale 16 novembre 2001, n. 28 non derivando dal medesimo alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

Il Dirigente dell'Ufficio
Dr. Pierluigi Ruggiero

ATTO COSTITUTIVO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE "CASA BIANCA"

Sono comparsi davanti a me Notaio _____ i sigg.ri Lucia NEGRO, Commissario Straordinario dell'IPAB "CASA BIANCA" di Lecce e Paolo PERRONE, Sindaco del Comune di Lecce, per realizzare la costituzione della Fondazione di Partecipazione "CASA BIANCA". Essi comparenti

premettono che

- l'I.P.A.B. "CASA BIANCA" trae la sua origine dal dispaccio del Regio Decreto del 3 aprile 1930 di erezione in Ente Morale.

La sua dotazione patrimoniale era costituita dai beni immobili donati dallo stesso Fondatore Reverendo Monsignor Salvatore Pascali, parroco della Parrocchia Santa Maria della Luce e San Matteo di Lecce, con atti del 19/8/1927, 19/7/1928 e dalla sig.ra Andreana Adele Borrelli fu Gennaro, con atto del 5/3/1925, tutti e tre negli atti del Notaio Raffaele Olita di Lecce; da un bene immobile acquistato dallo stesso Reverendo con atto del 12/8/1925 negli atti del Notaio Clodomiro Franco di Lecce, e da beni mobili donati dalla Sig.na Spirito Marianna con testamento del 10/6/1924 e da altri Titoli investiti in R.P. dello Stato;

- l'I.P.A.B."Casa Bianca" è stato inserito, negli ultimi anni, da parte dell'Amministrazione Comunale di Lecce in un processo di valorizzazione del suo immobile principale, Palazzo Vernazza; la Giunta Comunale di Lecce ha dimostrato una particolare attenzione alle sorti dell'I.P.A.B. avendo dato avvio nel 2003 a lavori di restauro, consolidamento e recupero funzionale di Palazzo Vernazza, prenotando notevoli importi sui capitoli di Bilancio accesi con i fondi della legge sul barocco n. 59/01 ed attivando un mutuo con la BEI ed un mutuo con la Cassa DD.PP.;

- a seguito della L.R. n.15/2004 e s.m.i., il Commissario straordinario, Sig.ra Lucia Negro, nominata con Delibera G.R. Puglia n.1238 del 4 agosto 2006, con propria delibera n. 1 del 1 agosto 2008 ha deliberato la proposta di trasformazione dell'I.P.A.B. "CASA BIANCA" in Fondazione di Partecipazione, nel pieno rispetto del Regolamento Regionale n.1/2008 e s.m.i. e secondo i modi e i termini previsti dall'art. 11 del citato Regolamento.

Convengono

Art. 1) Costituzione – Sede - Partecipanti

Di costituire la Fondazione di Partecipazione denominata "CASA BIANCA", avente sede nel Comune di Lecce, in piazzetta Giuseppe Pellegrino n. 8.

Potranno aderire successivamente alla Fondazione Enti pubblici e privati in qualità di partecipanti istituzionali con conferimento di risorse patrimoniali e/o finanziarie.

Art. 2) Durata

La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 3) Finalità

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue finalità del più alto interesse sociale nei settori dell'assistenza sociale, socio-educativo e socio-culturale.

In particolare, la Fondazione si occupa di:

- promuovere l'accoglienza e l'integrazione delle persone immigrate e delle persone a rischio di marginalità sociale;
- promuovere il contrasto dei fenomeni relativi alla tratta di esseri umani;
- promuovere il contrasto della violenza sulle donne;

- valorizzare la conciliazione dei tempi vita – lavoro;
- promuovere azioni di monitoraggio e prevenzione rispetto alle patologie femminili;
- promuovere azioni volte alla sicurezza e alla legalità in ambito urbano;
- promuovere e supportare l'imprenditorialità femminile nel campo dell'economia sociale;
- promuovere azioni volte a garantire l'accesso ai servizi per i soggetti in condizioni di disagio sociale.

In ogni caso, la Fondazione si conforma ai principi ed agli obiettivi delle leggi regionali n. 19 del 2006 e n. 7 del 2007.
Le sue finalità si esauriscono nell'ambito della Regione Puglia.

Art.4) - Statuto
La Fondazione sarà amministrata e svolgerà la propria attività in conformità e sotto l'osservanza delle norme contenute nello statuto che i comparenti qui mi esibiscono e che si allega al presente atto sotto la lettera <<A>>;

Art.5) -Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione Partecipata è di euro 3.666.565,00===

Il patrimonio della Fondazione Partecipata è costituito dai seguenti beni:

1) fabbricato "Palazzo Castromediano Vernazza" sito in Lecce P.tta Giuseppe Pellegrino n. 8, riportato, prima dell'intervento di ristrutturazione, nel N.C.E.U. di Lecce al foglio 259 con la particella 1213 sub 1,categoria A/5 – a seguire sub 2, A/5 – sub 3, A/5 – sub 4, A/5 – sub 5, A/5 – sub 6, cat.A/4 – sub 7, cat.A/5 – sub 8, cat. C/3 – sub 9, cat. C/2 – sub 10,cat. A/4 – sub 11, cat. A/4 – sub 12, cat. A/4 – sub 13, cat. A/4 – sub 14, cat. A/5,dopo l'intervento di ristrutturazione, sub 15, cat.A/9, piani T-1,2-SI,consistenza 26, del valore di **Euro 3.011.000,00** ===

2) fabbricato sito in Lecce Corte Sigismondo Castromediano, nel N.C.E.U. di Lecce Fg. 259 Part.lla 1355-5367 sub 2 e 5369 sub 3, Cat. B/1 di 875 m³, piani T-1, del valore di **Euro 450.000,00** ====;

3) fabbricato sito in Lecce P.zza Roma n. 18, nel N.C.E.U. di Lecce Fg. 259 Part.lla 2599 Sub. 1 Cat. A/4 di n. 4,5 vani, piano T, del valore di Euro **80.000,00** === ;

4) una quota del 33% del fabbricato composto da 11,5 vani di proprietà per 1/3 dell'Istituto Casa Bianca, per 1/3 dell'Istituto dei Ciechi di Lecce e per 1/3 dell'Istituto dei Sordomuti di Lecce, sito in Lecce Via Abramo Balmes n. 19 – 23, nel N.C.E.U. di Lecce al foglio 259,part.lla 550-4959 sub 3. cat. A/4, p.T, vani 4 e par.lla 4959 sub 4, cat. A/3, p.1, vani 7.5, del valore di **Euro 115.000,00** ===;

5) deposito in c/c acceso presso la banca Monte Paschi di Siena, filiale di Lecce, per un importo di **Euro 565,00** al lordo delle spese bancarie.

Gli immobili di cui al punto 1) e 2) costituiscono il fondo di dotazione permanente della Fondazione di partecipazione.

Gli immobili di cui ai punti 3) e 4) costituiscono fondo di gestione.

Il tutto per un valore globale di **Euro 3.656.565,00** comprensivo del valore aggiunto costituito dall'importo complessivo speso dal Comune di Lecce per il restauro, consolidamento e recupero funzionale del Palazzo Vernazza.
Pertanto, il contributo del Comune di Lecce viene quantificato in **Euro 2.875.000,00** oltre a **Euro 10.000,00** quale conferimento per l'inizio delle attività della Fondazione; (giusta Delibera n. 32/2009 di approvazione Bilancio di Previsione 2009).

Gli immobili sopra descritti vengono assegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano attualmente.

STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

"CASA BIANCA"

Articolo 1 - Denominazione
E' costituita la fondazione denominata "Fondazione CASA BIANCA", persona giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, dotata di piena autonomia statutaria e gestionale.
La Fondazione Partecipata è il risultato della trasformazione dell' I.P.A.B. "CASA BIANCA" in ottemperanza al disposto degli artt. 10, 11 e 12 della legge della Regione Puglia n.15 /2004 e s.m.i.

Articolo 2 – Finalità
La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue finalità del più alto interesse sociale nei settori dell'assistenza sociale, socio-educativo e socio-culturale.
In particolare, la Fondazione si occupa di:
- promuovere l'accoglienza e l'integrazione delle persone immigrate e delle persone a rischio di marginalità sociale;
- promuovere il contrasto dei fenomeni relativi alla tratta di esseri umani;
- promuovere il contrasto della violenza sulle donne;
- valorizzare la conciliazione dei tempi vita – lavoro;
- promuovere azioni di monitoraggio e prevenzione rispetto alle patologie femminili;
- promuovere azioni volte alla sicurezza e alla legalità in ambito urbano;
- promuovere e supportare l'imprenditorialità femminile nel campo dell'economia sociale;
- promuovere azioni volte a garantire l'accesso ai servizi per i soggetti in condizioni di disagio sociale.

In ogni caso, la Fondazione si conforma ai principi ed agli obiettivi delle leggi regionali n. 19 del 2006 e n. 7 del 2007.

Articolo 3 - Attività

Per realizzare i suoi scopi la Fondazione intende, in via principale:

- istituire un centro permanente per porre in essere attività tese a favorire il dialogo e l'approfondimento in materia di Conciliazione Vita – Lavoro;
- sostenere le politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e l'utilizzo del tempo per fini di solidarietà sociale e impegno civile, ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente;
- promuovere interventi a sostegno del valore sociale della maternità e paternità e per la redistribuzione del lavoro di cura tra i sessi;
- promuovere azioni positive per la rappresentanza e la partecipazione delle donne nella vita economica, sociale e politica.

La Fondazione, inoltre, è centro di attività per l'erogazione di servizi integrati per la promozione ed animazione socio-culturale dei soggetti svantaggiati o, comunque, di soggetti a rischio di disagio sociale.

La Fondazione, tra l'altro, potrà:
- promuovere iniziative innovative di assistenza e beneficenza per finanziare i progetti che raccolgono le sfide sociali più urgenti a favore delle classi sociali più deboli;

- attivare campagne di sensibilizzazione e di raccolta fondi anche attraverso i mezzi di comunicazione di massa;
- promuovere ogni altra iniziativa utile al conseguimento di finalità sociali.

Le attività che la Fondazione potrà porre in essere saranno ispirate ed adeguate alla normativa vigente, ed in particolare alle leggi regionali n. 19/2006 e n. 7/2007.

La Fondazione intende inoltre raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri enti, pubblici e privati, che operino nei settori di interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità.

È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Articolo 4 - Sede

La Fondazione è domiciliata in Lecce, presso Palazzo Vernazza, sito in Piazzetta G. Pellegrino n.8.
La Fondazione potrà inoltre istituire sedi secondarie e succursali nell'ambito del territorio della Regione Puglia.

Articolo 5 - Durata,

La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 6 – Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualsiasi motivo o causa, il patrimonio residuo verrà devoluto, nel rispetto delle tavole fondative e della normativa vigente, ad altri enti che promuovano attività in identico o analogo settore. Per deliberare lo scioglimento della Fondazione e la destinazione del patrimonio occorre il voto unanime dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7 - Aderenti

L'adesione alla Fondazione è libera e non comporta obblighi di finanziamento o di esborso. È comunque facoltà degli aderenti alla fondazione di effettuare versamenti, di qualsiasi entità. I versamenti sono a fondo perduto; in nessun caso, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Fondazione a titolo di erogazione liberale.
L'erogazione liberale non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Art. 8 – Soci della Fondazione

I soci della Fondazione sono:

1) **Fondatori Promotori**
   Sono Fondatori Promotori l'Ipab "Casa Bianca" di Lecce e il Comune di Lecce.

2) **Fondatori partecipanti**
   Eventuali Enti Pubblici e Privati, nel numero massimo complessivo di due, che aderiscano con il conferimento di risorse finanziarie o patrimoniali di valore pari o superiore al 30% del Fondo di dotazione iniziale, aggiornato, nel suo limite, ogni cinque anni dal Consiglio di Amministrazione, acquisiranno la qualifica di **Fondatori partecipanti**. Le risorse conferite dai Nuovi Fondatori, allo scopo di garantire la stabilità del patrimonio ed evitare improvvise diminuzioni dei mezzi, tali da compromettere la continuità dell'attività svolta, dovranno andare ad incrementare il fondo di dotazione permanente della Fondazione.

Articolo 9– Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 10 - Consiglio di Amministrazione
La Fondazione è retta da un Consiglio d'Amministrazione composto da un minimo di 5 membri ad un massimo 7 membri.
In prima istanza il Consiglio di Amministrazione è composto da:
- Un componente nominato dalla Regione Puglia;
- Un componente di diritto individuato tra i parenti del Rev. Don. Giovacchino Salvatore Donato Pascali fu Luigi nato a Vernole (LE) il 1/09/1869 e deceduto a Vernole il 1/04/1936. Tale componente di diritto sarà individuato nel parente più prossimo del Rev. Don. Giovacchino Salvatore Donato Pascali, nel caso di medesimo grado di parentela sarà individuato quale componente il C.d.A. il più anziano. Ove non ci fossero parenti viventi entro il sesto grado il componente sarà nominato dalla Regione Puglia;
- Due componenti nominati dal Comune di Lecce;
- Un membro di diritto, nella persona del parroco della Parrocchia di San Matteo di Lecce.

Il Consiglio di amministrazione potrà essere integrato dai due componenti designati, uno ciascuno, dai soci Fondatori partecipanti.
La nomina dei componenti in rappresentanza dei soggetti pubblici deve avvenire entro i due mesi precedenti la scadenza del Consiglio di amministrazione in carica. In caso di inerzia degli Enti Pubblici nella nomina vi provvederà il Presidente della Regione Puglia.
Gli Amministratori dovranno possedere i requisiti di professionalità ed onorabilità di cui alla L. n. 108/1996 art. 15 co.5 e s.m.i.
Il Consiglio dura in carica 5 anni, e i suoi membri possono essere riconfermati senza interruzione per un massimo di due mandati.

Articolo 11 – Compiti del Consigli di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione attua l'indirizzo generale delle attività della Fondazione, ne formula i programmi e ne cura la realizzazione. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad un Comitato Esecutivo alcune funzioni operative; le attribuzioni, la composizione e il funzionamento di detto Comitato Esecutivo sono regolati da apposito regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione, nel delegare alcuni adempimenti al Comitato Esecutivo, può fissare la durata di esercizio e i limiti economici, temporali e di qualsiasi altro tipo relativi agli impegni economici sottesi. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo possono partecipare - su invito e senza diritto di voto - anche operatori della Fondazione ed esperti nelle materie trattate.
I Consiglieri rispondono personalmente verso la Fondazione ai sensi e nei limiti dell'art. 18 c.c.
Il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice-Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione si riunirà secondo le necessità, ma almeno due volte l'anno per provvedere all'approvazione del Bilancio di previsione e del Bilancio consuntivo, su convocazione del Presidente, tramite avviso contenente l'ordine del giorno, l'ora e la sede della riunione, inviato ai Consiglieri, almeno dieci giorni prima della medesima riunione, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dello avvenuto ricevimento. La riunione del Consiglio di Amministrazione si intende comunque costituita regolarmente quando siano riuniti almeno i 3/5 di tutti i Consiglieri. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche da una minoranza qualificata di Consiglieri stabilita nella misura di 3/5.
Ogni Consigliere ha diritto ad esprimere un voto.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono, e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale, salvo quelle attinenti a persone fisiche, che hanno sempre luogo a voto segreto. In caso di parità di voti prevarrà il voto del Presidente.
I verbali delle deliberazioni sono redatti da un Consigliere facente funzioni di Segretario e firmati dal Presidente e dai Consiglieri. Ogni consigliere può far inserire nel verbale una sintesi delle sue dichiarazioni a giustificazione del voto espresso.
Al Presidente può competere, per la funzione svolta, un'indennità di carica nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione.
Ai Consiglieri può competere un gettone di presenza onnicomprensivo per la partecipazione alle riunioni del Consiglio nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12 - Presidente
Il Presidente resta in carica cinque anni.
Al Presidente spetta la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con tutti i poteri, nessuno escluso.
Il Presidente provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione ed ai rapporti con gli Enti Pubblici e Privati ed i terzi in genere, salvo espressa delega ad altro componente del Consiglio di Amministrazione.
In caso di mancanza o di impedimento del Presidente, le funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente o, in caso di sua mancanza o impedimento, da altro membro nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti. Il Vice-Presidente viene eletto in sede di prima riunione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 13 - Consiglio d'onore
E' facoltà della Fondazione costituire un Consiglio d'onore, comprendente personalità od enti che contribuiscano al raggiungimento delle finalità istituzionali dell'ente.

Articolo 14 - Patrimonio, Risorse
Il patrimonio è formato:
1. dal fondo di dotazione permanente;
2. dal fondo di gestione;
3. dai contributi volontari eventualmente effettuati dagli aderenti;
4. da elargizioni o contributi di enti pubblici e di altre persone giuridiche;
5. da contributi di pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di attività in convenzione o accreditamento;
6. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti da parte di persone fisiche;
7. dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
8. dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività istituzionale e di quelle ad essa direttamente connesse;
9. dai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore e di servizi.

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni di valore non modico sono accettate dal Consiglio di Amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie della Fondazione.
Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio di Amministrazione che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipulazione.
Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; inoltre essi non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre onlus che per statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura.

Articolo 15 - Raccolta risorse
La raccolta, la gestione, l'utilizzazione delle somme comunque riscosse è affidata al Consiglio di Amministrazione o, per delega del Consiglio di Amministrazione stesso, ad eventuale responsabile amministrativo.

Articolo 16 – Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri, iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Nel corso della prima riunione viene eletto il Presidente del Collegio. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.
Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17 - Esercizio, Bilanci
L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio di Amministrazione delibererà in merito al bilancio consuntivo relativo dell'anno precedente ed entro il 31 dicembre l'eventuale bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Articolo 18- Modifiche statutarie
Per modificare lo statuto e l'atto costitutivo occorre il voto favorevole di almeno quattro quinti dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 19 - Disposizioni Patrimoniali
Per deliberare atti di disposizione patrimoniale, alienazione di beni o costituzione di diritti reali sugli stessi, occorre il voto favorevole di almeno quattro quinti dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 20 - Rimando, Foro
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge dettate in tema di fondazioni riconosciute.
Il Foro competente per qualsiasi controversia è quello di Lecce.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE PER IL LAVORO 24 gennaio 2011, n. 16

POR PUGLIA 2007-2013 - Obiettivo 1 Convergenza - approvato con Decisione C(2007)5767 del 21/11/2007 (2007IT051PO005) - Asse II Occupabilità. Avviso Pubblico n. 09/2009 pubblicato sul BURP n. 43 suppl. del 19/03/2009. Chiusura bando e dichiarazione economia vincolata.

Il giorno 24/01/2011 presso la Sede del Servizio Politiche per il Lavoro, via Corigliano n. 1 Z.I. - Bari - è stata adottata la presente determinazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE PER IL LAVORO

Dott. Luisa Anna FIORE, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile di Gestione, Sig. Saverio SASSANELLI, e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Lavoro e Cooperazione Dott. Antonella PANETTIERI,

VISTI gli artt. 3 e 16 del D.L.vo n.29/93 e successive modificazioni;

VISTI gli artt. 4 e 5 della Legge Regionale n.7/97;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;

VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5 del 31 luglio 1998;

RILEVATO che è stata espletata l'istruttoria amministrativa da parte del competente Ufficio;

RITENUTO di dover provvedere in merito, con l'adozione della presente decisione finale, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all'art. 5/comma 1 della già richiamata L.R. n. 7/97;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 333 del 11/03/2009 - POR PUGLIA FSE 2007-2013. ASSE II - OCCUPABILITA' con cui la stessa G.R. approva gli schemi di avviso pubblico, ad essa allegati;

Riferisce che:

- Con Decisione C(2007)5767 del 21/11/2007 (2007IT051PO005) la Commissione Europea ha approvato il *POR PUGLIA per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 - Obiettivo 1 Convergenza*.
- Il *Comitato di Sorveglianza* nella sedute del 24/01/2008 e del 08/07/2008 ha approvato i "*Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo*" del Programma Operativo Regionale PUGLIA per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013.

VISTO l'avviso n. **09/2009** pubblicato sul **BURP n. 43 suppl.** del **19/03/2009**, cui si fa esplicito rinvio per quanto attiene, le spese ammissibili, i parametri di spesa e tutto ciò in esso contenuto relativamente alla realizzazione dei progetti ammessi a contributo pubblico;

TENUTO conto delle graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento, allegate alle determinazioni dirigenziali n. **249** del **06/05/2009**, pubblicata sul **BURP n. 73/2009**, n. **320** del **10/6/2009** pubblicata sul **BURP n. 109/2009**, n. **458** del **08/09/2009** pubblicata sul **BURP n. 150/2009**, n. **46** del **08/02/2010** pubblicata sul **BURP n. 37/2010**, n. **455** del **20/07/2010** pubblicata sul **BURP n. 139/2010**, con un costo complessivo di **euro 1.917.605,04**

TENUTO conto che:

1. con D.D. n. **388** del **23/07/2009**, alla società "CONTACT CENTER" di Bari è stata revocata l'assegnazione di **euro 749.514,00**, effettuata con atto dirigenziale n. **249** del **06/05/2009**;
2. con D.D. n. **736** del **25/11/2009**, alla società "QUINTA STRADA" di Foggia è stata revocata l'assegnazione di **euro 13.114,58**, effettuata con atto dirigenziale n. **320** del **10/06/2009**;
3. con D.D. n. **624** del **23/11/2009**, alla società "963DATA PROCESSING" di Altamura è stata revocata l'assegnazione di **euro 25.680,00**, effettuata con atto dirigenziale n. **458** del **08/09/2009**;

4. con D.D. n. **748** del **10/12/2009**, alla società "WORK PROJECT" di Bari è stata revocata l'assegnazione di **euro 1.065.744,00**, effettuata con atto dirigenziale n. **458** del **08/09/2009**.

TENUTO conto delle rinunce intervenute che hanno determinato un'economia di spesa pari a **euro 1.854.052,58** con il presente atto si modificano parzialmente le graduatorie approvate con le suddette determine dirigenziali secondo le indicazioni riportate nell'**Allegato A**.

VISTO l'impegno di spesa per **euro 10.000.000,00**, assunto, con D.D. n. **136** del **13/03/2009**.

Considerato che alla data odierna, le condizioni giuridiche richiamate nel suddetto avviso non suscitano più l'interesse del territorio economico pugliese vista la scarsa partecipazione alla procedura di selezione attivata che ha determinato complessivamente una spesa pari a **euro 63.552,89**.

Con il presente provvedimento si procede ad effettuare la chiusura dell'Avviso pubblico n. **09/2009** e a dichiarare il complessivo importo di **euro 9.936.447,11 economia vincolata**, ai sensi dell'art. 93 della L.R. n. 28/2001 e successive modifiche ed integrazioni, sull'impegno di spesa pari a **euro 10.000.000,00** assunto con D.D. n. **136** del **13/03/2009**, così come riportato nei seguenti adempimenti contabili.

Il predetto importo confluirà nel fondo economie vincolate al capitolo 1110060 per il successivo riutilizzo, nel rispetto delle originarie finalità.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N°28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

U.P.B. 2.5.4

Viene dichiarata economia vincolata, ai sensi dell'art. 93 della L.R. n. 28/2001 e successive modifiche ed integrazioni, la somma di **euro 9.936.447,11**, impegnata con D.D. n. **136** del **13/03/2009**.

CAP. 1152500 - **euro 8.942.802,40 -** (QUOTA FSE E STATO)

CAP. 1152510 - **euro 993.644,71 -** (QUOTA REGIONE)

Il predetto importo confluirà nel fondo economie vincolate al capitolo 1110060 per il successivo riutilizzo, nel rispetto delle originarie finalità.

Visto di attestazione disponibilità finanziaria

dott.ssa A. Vincenti

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE PER IL LAVORO

VISTO il T.U. n. 165/01 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. del 04/02/97 n. 7 contenente "Norme in materia di organizzazione dell'Amministrazione Regionale";

VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28/07/98;

VISTO l'art. 45 della L.R. n. 10/07;

VISTO il D.P.G.R. n. 161/07;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente dell'Ufficio Lavoro e Cooperazione dott. Antonella PANETTIERI e dal responsabile di Gestione Sig. Saverio SASSANELLI

DETERMINA

- di dare atto che a fronte dell'impegno di spesa assunto con D.D. n. **136** del **13/03/2009** per un importo di **euro 10.000.000,00** relativo all'Avviso pubblico n. **09/2009**, la somma effettivamente utilizzata a copertura delle graduatorie finali approvate con le determinazioni dirigenziali n. **249** del **06/05/2009**, pubblicata sul **BURP n. 73/2009**, n. **320** del **10/06/2009** pubblicata sul **BURP n. 109/2009**, n. **458** del **08/09/2009** pubblicata sul **BURP n. 150/2009**, n. **46** del **08/02/2010** pubblicata sul **BURP n. 37/2010**, n. **455** del **20/07/2010** pubblicata sul **BURP n. 139/2010** è pari a **euro 63.552,89**;

- di approvare l'**Allegato A** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di dichiarare economia vincolata, secondo quanto riportato nella sezione contabile, ai sensi dell'art. 93 della L. R. 28/01 e successive modifiche ed integrazioni, la complessiva somma di **euro 9.936.447**;

- di dare atto che il predetto importo confluirà nel fondo economie vincolate al capitolo 1110060 per il successivo riutilizzo, nel rispetto delle originarie finalità.

Il presente provvedimento, redatto in unico originale é composto da n. 4 pagine e da n. 1 allegato:

- è immediatamente esecutivo;

- sarà reso pubblico, ai sensi del 3° comma art.16, del Decreto del Presidente della G.R. n. 161 del 22/02/08, mediante pubblicazione nell'Albo del Servizio Politiche per il Lavoro, ove resterà affisso per n. 10 giorni consecutivi;

- sarà trasmesso per gli adempimenti di competenza all'Ufficio BURP per la pubblicazione ed agli Uffici competenti;

- sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. 7/97, ed in copia all'Assessore al Lavoro e all'Autorità di Gestione del F.S.E..

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato, di cui alla presente determinazione, è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie

L'Autorità di Gestione F.S.E.
Dott. Giulia Campaniello

Il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro
Dott. Luisa Anna Fiore

Il Dirigente dell'Ufficio Lavoro e Cooperazione
dott. Antonella Panettieri

Il Responsabile di Gestione
Sig. Saverio Sassanelli

Allegato A

N. DETRMINA IMPEGNO SPESA DATA	IMPORTO IMPEGNATO	N. GRADUATORIA	N. DETERMINA DATA	N. BURP	AZIENDA	SOMMA AMMESSA	N. DETERMINA 1^ LIQUIDAZIONE DATA	IMPORTO LIQUIDATO	IMPORTO DA LIQUIDARE
136 del 13/03/2009	**10.000.000,00**	1^	249 del 06/05/2009	73/2009	RIVOLI ACCONCIATURE	10.991,52	572 del 02/11/2009	5.495,76	5.495,76
					ARANEA	6.754,52	402 del 03/08/2009	3.377,36	3.377,26
		2^	320 del 10/06/2009	109/2009	ASSOCIAZIONE COMUNITA' OASI 2 SAN FRANCESCO	8.178,54	598 del 09/11/2009	4.089,27	4.089,27
					CACEC srl	10.568,88	510 del 13/10/2009	5.284,44	5.284,44
		3^	458 del 08/09/2009	150/2009	CERTIPASS srl	12.333,35	37 del 02/02/2010	6.166,67	6.166,68
		4^	46 del 08/02/2010	37/2010	BAUTECH srl	7.000,00	291 del 26/04/2010	3.500,00	3.500,00
		5^	455 del 20/07/2010	139/2010	TASHA S.C.S	7.726,08			7.726,08
	10.000.000,00					**63.552,89**		**27.913,50**	**35.639,49**
								63.552,99	

DISPONIBILE **9.936.447,11** **(IMPORTO IMPEGNATO - SOMMA AMMESSA)**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA TERRITORIALE PREVENZIONE 14 febbraio 2011, n. 47

Accordo Collettivo Nazionale del 27/09/2009. Approvazione in via definitiva della graduatoria unica regionale di medicina pediatrica valevole per l'anno 2011.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 03 Febbraio 1993 n. 29;

Visto il D.Lgs. 31 Marzo 1998 n. 80;

Vista la L. R. 24 Marzo 1974 n. 18;

Vista la L.R. 4 Febbraio 1997 n. 7;

Vista la Deliberazione di G.R. 28 Luglio 1998 n. 3261 e successive integrazioni;

In Bari presso la sede del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale Prevenzione, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento dell'Ufficio n. 4, riceve la seguente relazione:

L'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici Specialisti Pediatri di libera scelta del 15 dicembre 2005, come innovato dall'art. 8 dell'A.C.N. del 29 luglio 2009, che abroga solo il comma 6 dell'art. 15 dell'A.C.N. del 15 dicembre 2005, dispone che le Regioni provvedono alla predisposizione di una graduatoria unica regionale finalizzata agli incarichi di espletamento delle attività di medicina pediatrica.

La graduatoria è stata redatta secondo i criteri stabiliti dall'art. 16 dell'A.C.N. del 15 dicembre 2005, modificato al punto II° lett. F) dell'art. 9 dell'A.C.N. del 29 luglio 2009, che recita: "dopo le parole: "attività di" è inserita la seguente "specialista". Inoltre, il punto II° dell'art. 16 dell'A.C.N. del 15 dicembre 2005 è stato innovato, dalla Norma Transitoria n. 8 dell'A.C.N. del 29 luglio 2009, che recita: "Nelle more della definizione di nuovi criteri per la formazione della graduatoria tra i quali prevedere l'istituzione di un tirocinio specifico di pediatria di famiglia da inserire nell'Accordo del secondo biennio economico, il punteggio di 0,20 punti mese, previsto dalla lett. A), titoli di servizio, dell'art. 16 dell'A.C.N. del 15 dicembre 2005 è elevato a punti 0,60 al mese".

Con determinazione dirigenziale n. 378 del 15 novembre 2010 l'Area Politiche per La Promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità ha predisposto, in via provvisoria, la graduatoria unica regionale valevole per l'anno 2011 rendendola pubblica nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 177 del 25/11/2010.

Ai sensi dell'art. 15, comma 8, del richiamato Accordo Collettivo Nazionale del 15/12/2005, entro 30 giorni dalla pubblicazione, i pediatri interessati possono presentare all'Amministrazione regionale istanza di riesame della loro posizione in graduatoria.

Avverso la predetta graduatoria sono pervenute n. 5 (cinque) istanze di pediatri interessati alla revisione della propria posizione in graduatoria.

Valutate le richieste di riesame si ritiene di accogliere n. 2 (due) istanze prodotte dai sottoelencati medici pediatri, ai quali per errore meccanografico, non risultano conteggiate le attività a fianco di ciascuno riportate:

- dott.ssa Barbara FORMATO: per errore meccanografico di calcolo sono stati valutarti 4 mesi di attività di sostituzione di pediatra invece di 7 mesi - si colloca al posto n. 134 con punti 8,90;
- dott.ssa Antonella GARZIA: per mero errore meccanografico di calcolo sono stati valutati 14 mesi di sostituzione per attività sindacale invece di 25 mesi - si colloca la posto n. 55 con punti 19;

Si accolgono le istanze delle dottoresse sotto elencate, le quali per mero errore materiale non risultano nell'elenco allegato A) della determinazione dirigenziale n. 378 del 15 novembre 2010, resa pubblica nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 177 del 25/11/2010:

- dott.ssa Maria Sterpeta LOFFREDO: si colloca al posto n. 63 con punti 17,80;
- dott.ssa Maria COLUCCI: si colloca al posto n. 31 con punti 26,60

Si ritiene, altresì, di non accogliere n. 1 (una) istanza di riesame prodotta dal sottoelencato medico:

- dott.ssa Giancarla GRASSI: il punteggio in graduatoria di 4,60 resta invariato in quanto il servizio di continuità assistenziale non è valutabile perchè è stato esercitato durante la specializzazione.

Per quanto in premessa relazionato, si propone di approvare la graduatoria unica regionale definitiva di medicina pediatrica, redatta ai sensi dell'art.16 dell'A.N. del 15/12/2005 di cui all'allegato A) composto di n. 4 (quattro) pagine, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Fulvio Longo

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA TERRITORIALE PREVENZIONE

Per quanto sopra esposto

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dall'Ufficio interessato;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore;

Richiamato, in particolare il disposto dell'art. 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale.

DETERMINA

Per i motivi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

1. Di approvare, ai sensi dell'Accordo Collettivo Nazionale del 15 dicembre 2005, la graduatoria unica regionale definitiva dei medici specialisti pediatri di libera scelta, valevole dall'1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, così come risulta dall'allegato elenco (All. A) composto di n. 4 (quattro) pagine, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 15 del richiamato Accordo Collettivo Nazionale del 15 dicembre 2005 e della L.R. 13/94 art. 6.

Il Dirigente di Servizio
Dott. Fulvio Longo

POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLE PERSONE E DELLE PARI OPPORTUNITA'
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA TERRITORIALE PREVENZIONE

ALL. " A"

GRADUATORIA REGIONALE DEFINITIVA DI MEDICINA PEDIATRICA VALEVOLE PER L'ANNO 2011 ART. 15 A.C.N. DEL 15/12/2005

N.	COGNOME	NOME	INDIRIZZO	CITTA'	PUNTI	DATA SPEC.	DATA NASCITA
1	FORNARO	CIRO	VIA DIAZ, 105	GROTTAGLIE	109,80		
2	TORELLI	CATALDO	VIA S. PIETRO, 33	CAPURSO	109,20		
3	CERVINARA	CESARE	VIALE J.F. KENNEDY, 87	BARI	99,65		
4	LUISO	GIOVANNI	VIA A. VACCA, 56	BITONTO	94,75		
5	DIAFERIA	PAOLO	VIA G. DORSO, 63	BARI	93,70		
6	SCARPA	ANTONIO	VIA COLLINA, 91	SAN NICOLA (LE)	80,90		
7	NARDELLA	DONATO	VIA ZARA, 15 -	FOGGIA	71,85		
8	SQUICCIARINI	ENRICA	VIA RUTIGLIANO, 11	BITETTO	63,15		
9	CICCHETTI	MARIO	VIA UNGARETTI, 31	CAMPOASSO	59,75		
10	PERRONE	FRANCESCA	VIA TARANTO, 40	LECCE	48,40		
11	ANACLERIO	ANTONIETTA	VIA GIACOMO PUCCINI,5	BARI	45,24		
12	PEPE	FILOMENA MARIA R.	VIA MALCANGIO, 5	CANOSA DI PUGLIA	42,95		
13	TORTORELLA	MARIA LUISA	VIA FRANK D'ERASMO,33	GRUMO APPULA	42,40		
14	FAUSTO	COSIMA	VIA TRIGGIANO, 50	CAPURSO	42,30		
15	CAMMISA	MARIA	VIA A. GRANDI 1^ STR. PRIV., 4	MONOPOLI	41,60		
16	PEPE	MONICA	VIA AURELIO SAFFI, 6	RUTIGLIANO	38,80		
17	MITOLO	MARINELLA	VIA CAPURSO, 11	CANOSA DI PUGLIA	38,50		
18	CIRUZZI	FILOMENA	VIA CARULLI, 102	BARI	36,65		
19	TORRENTE	PATRIZIA	VIA TRENTO, 3	BARI	36,60		
20	ELIA	GIUSEPPE	VIA CICOLELLA, 20	LECCE	35,96		
21	CARRASSI	ANNAMARIA	VIA NAZIONALE, 12	BARI-PALESE	35,80		
22	LATERZA	CLAUDIA	VIA DIV. PAR. FOLGORE, 30	BARI	34,00		
23	CICCARONE	GIOVANNI POMPEO	VIA CADUTI DEL TERRORISMO, 10	BITONTO	32,60		
24	LEONETTI	NUNZIA	VIA DELLE QUERCE, 203	ANDRIA	31,35		
25	SANVITO	CLAUDIA	VIA PETRACCA, 2/A	MONOPOLI	31,10		
26	DE LEONARDIS	FRANCESCO	P.ZZA UMBERTO, 47	BARI	29,70		
27	VENAFRA	RITA	C.SO ALDO MORO, 171/A	CERIGNOLA	28,90		
28	CATAMO	ROCCO	V.LE STAZIONE, 1 TRAV DX	CASARANO	27,75		
29	MANGIONE	LUISA MARIA	VIA M. QUADRO,38	CORATO	26,70		
30	BIANCO	ROSANNA	VIA P. TELESFORO, 134	FOGGIA	26,65		
31	COLUCCI	MARIA	VIA S. PANTALEO, 15/B	MODUGNO	26,60		
32	GIANNOTTA	ANGELA	VIA GIOLITTI, 3	MASSAFRA	25,65		
33	DE FRANCISCIS	MARIA GRAZIA	VIA S. ANTONIO ABATE, 25	MAGLIE	25,40		
34	GRECO	ANNA MARIA	VIA T. TRAETTA, 4	LECCE	25,15		
35	GIORGIO	RACHELE	VIA L. SETTEMBRINI, 90	ANDRIA	24,75		
36	BALENZANO	ANGELARITA	CITTA' GIARDINO, 22	NOICATTARO	24,65		
37	MICELLO	VINCENZO	VIA G. MARCONI, 49	ERCHIE	24,60		
38	BALDASSARRE	ERNESTO	VIA D'AQUINO, 80	TARANTO	24,55		
39	BUFO	ROBERTO	VIA XXV APRILE, 17 PAL. B	CERIGNOLA	24,50		
40	TOTA	VINCENZO	VIA CASTEL DEL MONTE, 172	CORATO	24,35		
41	MONTANARO	DOMENICA R.	VIA ROMA, 2	TRINITAPOLI	24,10		
42	DI MURI	ELISABETTA	VIA MARCO BIAGI, 4	LECCE	23,20		
43	SCALINI	EGISTO DONATO G.	VIA DELLA CONCILAZIONE, 118	PUTIGNANO	22,95		
44	DE RINALDIS	CORRADO	VIA VECCHIA FRIGOLE, 126	LECCE	22,50		
45	VILLANI	GRAZIA	VIA CURTATONE, 26	SAN SEVERO	21,40		
46	ESPOSITO	ANNA ROSA	VIA S. AGOSTINO, 35	TRICASE	21,10		
47	NETTI	DOMENICA	VIA DELLA REPUBBLICA, 23	SAMMICHELE DI	20,30		
48	DI NOIA	MICHELE	P.ZZA MARCONI, 2	ANDRIA	20,09		
49	MOSCATELLI	FILOMENA	VIA LEOPARDI, 34	ANDRIA	20,00		
50	PICCIONE	MARIA ANNA	VIA MINNITI, 69	TARANTO	19,80		
51	IACOVIELLO	GAIA	VIA GEN DALLA CHIESA, 22/A	BARI	19,60		
52	CONTANGELO	FRANCESCA	VIALE KENNEDY, 13	MONTESCAGLIOSO	19,40		
53	VITULLO	PAMELA	VIA CORSICA, 22	CERIGNOLA	19,35		
54	MASCIULLO	LUCIA	VIA CASAMASSELLA, 97	UGGIANO LA CHIESA	19,30	23/07/1968	
55	SPALIERNO	MARIA PIA	VIA S. AGOSTINO, SN	BITETTO	19,30	27/10/1970	
56	GARZIA	ANTONELLA	VIA DON BOSCO,26	LECCE	19,00		
57	LOSURDO	LUIGI	P.ZZA GEN.C.A.DALLA CHIESA,6	BISCEGLIE	18,90		
58	PIEMONTESE	RAFFAELE	VIA ALDO MORO, 5	RIGNANO	18,70		
59	GRANIERI	ALDO	VIA DANTE ALIGHIERI, 49	CAROSINO	18,60		
60	MONTINARI	LUCIA	VIA COSTITUENTE, 43/A	BARI	18,10		

POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLE PERSONE E DELLE PARI OPPORTUNITA'
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA TERRITORIALE PREVENZIONE

ALL. " A"

GRADUATORIA REGIONALE DEFINITIVA DI MEDICINA PEDIATRICA VALEVOLE PER L'ANNO 2011 ART. 15 A.C.N. DEL 15/12/2005

N.	COGNOME	NOME	INDIRIZZO	CITTA'	PUNTI	DATA SPEC.	DATA NASCITA
61	ZICOLELLA	ANGELA	VIA CAVALLOTTI, 11	ANDRIA	17,90		
62	LANEVE	ANNAMARIA	VIA ANFITEATRO, 63	TARANTO	17,80	16/10/2006	
63	LOFFREDO	MARIA STERPETA	VIA BEZZECCA,9	BARLETTA	17,80	31/10/2007	
64	PELUSO	PIETRO ARMANDO	VIA LUOGOVIVO, 310	LEPORANO	17,60		
65	ROSELLI	LUIGI	PIAZZA GARIBALDI, 29	MOLFETTA(BA)	17,55		
66	MUSAICO	ROSA	VIA BERNINI , 55	ANDRIA	17,35	25/10/1995	
67	MARZOLLA	ROCCO	VIA FASCIANELLI, 49	FASANO	17,35	26/10/2004	
68	COLUCCI	ANTONELLA	VIA T. NOBILE, 15	OSTUNI	16,90		
69	GENOVESE	STEFANIA	VIA A. MOITO, 3	CATANIA	16,75		
70	RUBINO	MARIANGELA	VIA CARROCCIO,47	TRIGGIANO	16,45		
71	LOFU'	IGNAZIO	VIA L. STURZO, 27 -	MOLA DI BARI	16,40		
72	CARACCIOLO	LUIGI ANTONIO	VIA T. TASSO, 12	CORSANO	16,35		
73	LANZILLOTTO	PAOLA	VIA F. BACILE,8	LECCE	16,25	07/11/2001	
74	MASCIOPINTO	MARISTELLA	LUNGOMARE N. SAURO, 13	BARI	16,25	20/10/2003	
75	RANA	SILVIA	V.LE PIO XI°	MOLFETTA	16,05		
76	MOTTOLA	MARTA	VIA MORO, 118/E	RUVO DI PUGLIA	15,90		
77	GALLO	GIOVANNI	VIA MAMELI, 23	BARI	15,65		
78	MASTANDREA	VINCENZO	VIA A. MORO, 118/E	RUVO DI PUGLIA	15,60		
79	FUSILLI	GIANFRANCO	VIA C. BETOCCHI S.N.	GRAVINA IN PUGLIA	15,42		
80	FORTUNATO	MARIA	VIA TRIESTE, 8	CONVERSANO	15,35		
81	INGLETTO	DARIO	P.ZZA PISANELLI, 25	TRICASE	15,20	15/06/1992	
82	CIMMINELLI	LINA	VIA C. FONTANONE, 12	PONDERANO	15,20	21/10/1998	
83	SOLIDORO	ROSARIO	VIA UDINE, 39	GALLIPOLI	15,20	10/11/1999	
84	DE LALLO	LUCIA RITA	VIA DON MINZONI, 72/C	SAN SEVERO	15,20	18/10/2005	
85	FERRANTE	PASQUALE M.	VIA G. MATTEOTTI, 20	BITONTO	15,15	26/10/1996	
86	LABRIOLA	PIETRO	VIA PUCCINI, 5	BARI	15,15	21/10/1997	
87	COVIELLO	CIRO ROSARIO	VIA I. D'ADDEDDA, 144	FOGGIA	15,05		
88	MARZO	ANTONIO	VIA AURORA, 76	BORDIGHERA	15,00		
89	CAPONIO	MARINA GRAZIA	VIA S. GIOVANNI BOSCO, 12	SANTERAMO IN COL	14,95		
90	ROSA	TIZIANA	VIA CRISPI, 105	TARANTO	14,85		
91	CATINO	MARIANGELA	VIA CATULLO, 157	ANDRIA	14,80		
92	CARBONE	VINCENZA	VIA ZANARDELLI, 3	BARI	14,75		
93	SALERNO	ROSA	VIA A. DI CROLLALANZA, 4	PALO DEL COLLE	14,70		
94	VACCA	PAOLA	VIA CAMPANIA, 1	SQUINZANO	14,65		
95	FRANCO	ANTONIO	P.ZZA SINESI, 4	CANOSA DI PUGLIA	14,60	20/07/1993	
96	LAURIOLA	ANNA LINA	VIALE XXV APRILE, 53	FERRARA	14,60	21/10/1994	
97	SANTACROCE	GIUSEPPE	VIA 2^ TRAV. MASTROBUONO, 25	II° TRAV.V.LE	14,50		
98	MORCIANO	LUIGIA	VIA TORINO, 7	TRICASE	14,45	21/10/1992	
99	CALDERONI	GRAZIA	VIA L. SERVEDIO, 6	GRUMO APPULA	14,45	27/10/1992	
100	GRASSI	ALESSANDRO	VIA DALMAZIA, 127	BARI	14,40		
101	ANTONINI	MONICA A.	VIA FELICE STR, 4	GINOSA	14,35		
102	INGUSCIO	ROBERTA	VIA SCORRANO, 26	GALATONE	14,15		
103	CAPUTO	MARIA CHIARA	VIA CAPOZZI, 4	VALENZANO	13,90		
104	DE PALMA	PASQUALE	C.SO DANTE, 59	TERLIZZI	13,85		
105	LATORRE	GIUSEPPE	VIA S.T.D'AQUINO,6/A	BARI	13,50		
106	MARIANO	MATTEO	VIA FEBO, 9	SAN SEVERO	13,40		
107	CHIRULLI	MARIA ROSARIA	VIA PETRACCA, 22	CEGLIE	13,25		
108	RUSSO	GIANGIUSEPPE	VIA PRIMULE, 27	TARANTO-LAMA	13,20		
109	BARCAGLIONI	PATRIZIA	V.LE MAGNA GRECIA, 57	TARANTO	13,05		
110	LOBASSO	ROSANNA	VIA PIANO,8/D	GIOVINAZZO	12,95		
111	SILLETTI	MARIA	VIA PADRE G. SEMERIA, 39	CONVERSANO	12,80		
112	ILICETO	NUNZIA	VIA CORSICA	CANOSA DI PUGLIA	12,40		
113	MARTUCCI	TIZIANA	VIA MOTTOLA ZNA F, 32/A	NOCI	12,10		
114	LOZUPONE	MARIA SABRINA	VIA TRIESTE, 15	TRIGGIANO	11,85	10/06/1974	
115	LUBELLI	ANNA	VIA CONCILIAZIONE, 6	SANARICA	11,85	25/07/1967	
116	CERVELLERA	MARIA	VIA F.SANSONETTI,52	MOTTOLA	11,45		
117	TAMMA	ALESSANDRA	VIA PRINCIPE AMEDEO, 109	BARI	11,20	07/10/2002	
118	GUCCIARDINO	DANIELA	VIA S. MARINO, 41	PALERMO	11,20	21/12/2007	
119	DIFONZO	ISABELLA VITA	VIA S. DOMENICO SAVIO, 43	SANTERAMO IN	11,10		
120	MAGISTA'	ANNA MARIA	VIA SOTTOTENETE GIORDANO, 20	CASTELLANA	11,05		

POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLE PERSONE E DELLE PARI OPPORTUNITA'
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA TERRITORIALE PREVENZIONE

ALL. " A"

GRADUATORIA REGIONALE DEFINITIVA DI MEDICINA PEDIATRICA VALEVOLE PER L'ANNO 2011 ART. 15 A.C.N. DEL 15/12/2005

N.	COGNOME	NOME	INDIRIZZO	CITTA'	PUNTI	DATA SPEC.	DATA NASCITA
121	DE TERLIZZI	MARINO	VIA CAP. M. AZZARITA, 15	MOLFETTA	10,90		
122	BENELLI	MARZIA	VIA V. DE MURA, 37	LECCE	10,75		
123	MAGRI'	MARIANO	VIA V.S. SPAVENTA, 6/A	SULMONA	10,60	29/11/1996	
124	LONGO	ANTONIO	VIA R.BRAICO, 42	OSTUNI	10,60	24/10/1998	
125	LOIODICE	ANGELA L.	VIA P.VANNUCCI, 39	CORATO	10,60	07/10/2002	
126	STRAFELLA	MARIA STEFANIA	VIA TASSO, 28	NOVENTA	10,40		
127	BASILE	ANASTASIO	VIA GIOIA ZONA B, 23/A	NOCI	10,30		
128	RUSSO	MARIA LAZZARINA	V.LE A. MORO, 39	S. GIOVANNI	10,25		
129	RUSSO	VALENTINA	VIALE TRENTINO, 102	TARANTO	10,05		
130	CALANDRA	ROSALINDA	VIA TEATRO MASSIMO, 35	CATANIA	10,00		
131	CAPPELLETTA	MARIA S.	VIA AMORUSO,67	BARI	9,80		
132	FAVIA	ANNA	VIA S. T. D'AQUINO, 6/D	BARI	9,70		
133	CALO'	ANNA	P.ZZA DE GASPERI, 7/I	FOGGIA	9,05		
134	DE CANIO	ANGELA	VIA M. ENRICO NICODEMO, 11	BARI	8,95		
135	FIORILLO	CRISTINA	VIA SANTELLA, 1^ TRAV. , 3	S.MARIA CAPUA AVETERE	8,80		
136	GUADALUPI	DAMIANO	LARGO OTRANTO, 5	BRINDISI	8,65		
137	TRIPALDI	CLELIA	VIA MONTE S. GABRIELE, 104/C	ALBEROBELLO	8,45		
138	INTINI	ANGELA CRISTINA	V.LE VIRGILIO, 144	TARANTO	8,45		
139	LESTINGI	DANIELA ANGELA	VIA BELLINI, 14	ROVELLO PORRO	8,40		
140	GRANDOLFO	RITA	VIA LATTANZIO, 9	BARI	8,30	07/10/2002	
141	FORMATO	BARBARA	VIA TORPEDINIERA CENTAURO, 4	BRINDISI	8,30	31/10/2007	
142	POZZI	NICOLA	VIA CAV.V.VENETO,4	ACCADIA	8,25	30/05/2002	
143	FRANCO	CAMILLA TIZIANA	VIA CALADAROLA, 26	BARI	8,25	31/10/2007	
144	TARANTINO	MARZIA	VIA DELLE MURGE, 68	GRAVINA IN PUGLIA	8,00	22/11/1972	
145	LIUZZI	STEFANO	VIA BARI, 8	CRISPIANO	8,00	23/08/1959	
146	MANGIERI	TIZIANA	VIA G. PETRONI, 120	BARI	7,95		
147	DE PAPULIS	NICOLETTA	VIA S. PIETRO IN LAMA,10	LECCE	7,75		
148	NIGRO	ANTONIA	VIA SALVEMINI, 68	BARI	7,65		
149	IANNACONE	ANGELO	V. F. COPPI, 34	S. MARCO IN LAMIS	7,25		
150	RANA	MICHELE	VIA L. LA VISTA, 14	MOLFETTA	7,15		
151	COCCIOLI	MARIA SUSANNA	VIA RUBICHI, 7/A	TORRE S.	7,10	26/10/2004	
152	VINTI	LUCIANA	VIA FINI, 2	S. GIOV. ROTONDO	7,10	22/10/2006	
153	VALENZANO	LUIGIA	VIA ZARA, 9	MODUGNO	7,05		
154	CALDERARO	MARIA	VIA ROMA, 11	LUZZI	6,90		
155	CRISOGIANNI	MASSIMO	VIA ROBERTO D'ANGIO', 38	GALLIPOLI	6,90		
156	LORE'	MARIA	VIA G.B. VICO, 38/A	PALAGIANO	6,60		
157	DI GIULIO	LEONARDINA	V.LE KENNEDY, 58/A	TROIA	6,60		
158	TOMMASICCHIO	GIULIA	VIA DANTE, 28	CORATO	6,50		
159	MUCEDOLA	TERESA	VIA VALLIGNANI, 55	VILLANOVA DI	6,45		
160	RUBINO	ROSANGELA	VIA S. PERTINI, 100	TRIGGIANO	6,40		
161	POLIERI	GIUSEPPINA	VIA R. DI CILLO, 17	CARBONARA - BARI	6,35	23/10/2005	
162	CALIANI	BENEDETTA	VIA AMENDOLA, 33	CONEGLIANO	6,35	15/12/2005	
163	GUIDO	GIANFRANCO	VIA FERRI, 13	TRIGGIANO	6,25		
164	FIORELLO	DANIELA	VIA PALOMBAIO, 33	BITONTO	6,20		
165	VERNI'	MARIA TERESA	VIA FILANGIERI,23	VICO EQUENSE	6,05	20/03/2007	
166	SIMONE	MARIA	VIA DELL'URBANISTICA, 2	BISCEGLIE	6,05	27/10/2008	
167	MASSAGLI	MARIACRISTINA	VIA DEL LAVORO, 19	BRINDISI	5,95		
168	SANCESARIO	EMILIO	VIA CASTROMEDIANO, 20/A	MANDURIA	5,90		
169	LATELA	SANTA	VIA VITT. VENETO, 134	MONOPOLI	5,85		
170	ELIA	SERENA	VIA CICOLELLA, 19	LECCE	5,80		
171	CALABRESE	RAFFAELE	VIA G. BORRELLI, 33	CAMPI SALENTINA	5,75		
172	BOSCO	VALENTINA	VIA MANNARINO, 2/D	BARI - SANTO	5,30	31/10/2007	12/04/1976
173	CARELLA	FRANCESCO	VIA CAMILLO ROSALBA, 36/F	BARI	5,30	31/10/2007	23/08/1975
174	FERRUCCI	VALENTINA	VIA G. ROSATI, 141	FOGGIA	5,20	27/11/2007	
175	FIORE	FRANCESCA PAOLA	VIA L. RANIERI 2/B	BARI	5,20	29/10/2009	
176	DE FILIPPIS	RAFFAELLA	VIA A. DIAZ, 51	GALATINA	5,15	27/10/2007	
177	PERUZZI	SONIA	VIA G. VERDI, 3	SAN DONATO DI	5,15	31/10/2007	
178	RUCCI	EMANUELA	P.ZZA EUROPA, 15	MANFREDONIA	5,00	27/10/2007	
179	DE SARIO	VALERIA	VIA L. STURZO, 32	BARI	5,00	27/10/2008	
180	LEGARI	PATRIZIA	VIA VAROLIO, 7	RICASE	4,75		

POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLE PERSONE E DELLE PARI OPPORTUNITA'
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA TERRITORIALE PREVENZIONE

ALL. " A"

GRADUATORIA REGIONALE DEFINITIVA DI MEDICINA PEDIATRICA VALEVOLE PER L'ANNO 2011 ART. 15 A.C.N. DEL 15/12/2005

N.	COGNOME	NOME	INDIRIZZO	CITTA'	PUNTI	DATA SPEC.	DATA NASCITA
181	LOPRIENO	ANNA SABRINA	V.LE A. SALANDRA, 42	BARI	4,70		
182	D'AQUINO	ILARIA	VIA PELUSIA, 32/C	MODENA	4,65	30/10/2008	
183	RUSSO	FABIO GIOVANNI	VIA PAPALIA, 7	BARI	4,65	31/10/2008	
184	NUCCIO	MARIA MICHELA M.	VIA MONTESSORI, 12	PATU'	4,65	31/10/2007	
185	BILANZONE	ROSA	VIA GARIBALDI, 7	GRAVINA IN PUGLIA	4,60	03/10/1972	
186	GRASSI	GIANCARLA	VIA DE GEMMIS, 11	BARI	4,60	20/01/1975	
187	QUARTA	VALENTINA	VIA FIRENZE, 14	TARANTO	4,60	29/10/2009	16/06/1978
188	MAGGI	MADDALENA	VIA 2 GIUGNO, 74	ALTAMURA	4,60	29/10/2009	20/09/1974
189	BUCCI	NUNZIA	VIA S. ELIA, 176/A	CORATO	4,20		
190	GIANSIRACUSA	PATRIZIA	VIA F.LLI ROSSELLI, 8	BARI	4,10		
191	TEDESCHI	GIUSEPPE	VIA ASTI, 33	TERLIZZI	4,00	27/10/2008	
192	FRANCO	CATERINA	VIA G. GIACOBELLI, 14	LOSETO	4,00	28/10/2009	07/09/1978
193	MICIELI	ROSALIA	TRV. VIA F.LLI BANDIERA, NC.	PUTIGNANO	4,00	28/10/2009	07/02/1977
194	LISCO	PIETRO	STRADA S. GIROLAMO, 5/B	BARI	4,00	28/10/2009	04/01/1977
195	CHINELLATO	IOLANDA	VIA TRIPOLI,12	BARI	4,00	29/10/2009	
196	BITETTI	MARIA ROSARIA	VIA PALERMO SNC	MARINA DI GINOSA	4,00	30/10/2009	
197	SARACINO	ANTONIO	VIA L. DA VINCI, 12	MARTANO	4,00	03/11/2009	
198	SINDICO	PAOLA	VIA TITO SCHIPA, 5	CASTRIGNANO DEI GRECI	4,00	21/11/2009	
199	CATUCCI	ALESSANDRA	VIA G. PEPE, 3	FOGGIA	4,00	15/12/2009	
200	BATTAGLIESE	ANTONELLA	VIA DOMENICO FONTANA, 95	NAPOLI	4,00	22/01/2010	

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. Fulvio LONGO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E INTEGRAZIONE 31 gennaio 2011, n. 9

Del. G.R. n. 105 del 26/01/2011 "L.r. n. 19/2006 e Del. G.R. n. 1875 del 13.10.2009 "Piano regionale delle Politiche Sociali 2009-2011" - Indirizzi attuativi per il progetto "Gruppo di assistenza tecnica alla programmazione sociale" per l'attuazione del II Piano regionale delle Politiche Sociali." Impegno contabile a valere su Cap. 784025 - UPB 5.2.1.

Il giorno 31 gennaio 2011 in Bari, nella sede del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria dell'Assessorato al Welfare,

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
DR.SA ANNA MARIA CANDELA

visto il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001, art. 4, comma 2;

vista la L.R. n. 7 del 04/02/1997, art. 5;

richiamata la direttiva della Giunta Regionale concernente la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa approvata con deliberazione n. 3261 del 28/07/1998;

richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 1351 del 28/07/2008 con la quale sono stati individuati i Servizi relativi alle Aree di Coordinamento e, nella fattispecie, per l'Area di coordinamento POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE, DELLE PERSONE E DELLE PARI OPPORTUNITA', tra cui il SERVIZIO Programmazione sociale e integrazione sociosanitaria;

richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 1662 del 15/09/2009 di nomina del Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria;

richiamato l'Atto Dirigenziale n. 96 del 23/09/2009 di organizzazione del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria:

richiamata la determina dirigenziale n. 3 del 1 aprile 2010 del direttore dell'Area Politiche per la promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità che attribuisce alla dr.ssa Candela l'incarico ad interim di dirigente dell'Ufficio Programmazione Sociale.

PREMESSO CHE:

- la deliberazione di Giunta regionale n. 168 del 17 febbraio 2009 ha approvato gli indirizzi per l'avvio del percorso di programmazione sociale per il II triennio (2009-2011);
- la suddetta deliberazione disponeva che l'intero percorso di programmazione sociale per il II triennio (2009-2011) fosse affiancato dall'Assessorato alla Solidarietà con un apposito progetto per l'assistenza tecnica alla programmazione sociale dei Comuni associati in ambiti territoriali, avviato con Del. G.R. n. 1817 del 31.10.2007, e formalmente costituita nel febbraio 2008, cui si assegnava il compito di affiancamento al percorso di programmazione sociale territoriale con il concorso degli Uffici competenti e del Gruppo di assistenza tecnica alla programmazione sociale (GAPS);
- l'art. 67 comma 3 della l.r. n. 19/2006 prevede che "Per sostenere gli oneri derivanti dall'attuazione della riforma prevista dalla l. 328/2000, (…), è posta a disposizione del Settore sistema integrato dei servizi sociali e del Settore programmazione sociale e Integrazione socio-sanitaria della Regione, una quota non superiore al 3 per cento delle risorse assegnate del Fondo nazionale per le politiche sociali e una quota non superiore al 5 per cento delle risorse del Fondo globale per i servizi socioassistenziali, di cui al comma 1";
- con A.D. n. 43/2009 la dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria ha avviato la II annualità del progetto di assistenza tecnica del GAPS per il consolidamento del sistema di welfare regionale e dei sistemi di welfare locali, che si articolerà nel periodo maggio 2009-gennaio 2011, salvo ulteriori valutazioni sulla opportunità di prolungamento del progetto stesso, con un impegno di risorse finanziarie pari ad Euro 800.000,00 a valere sul Fondo

Nazionale Politiche Sociali di cui al Cap. 784025 - UPB 5.2.1, in coerenza con le "azioni di sistema a supporto della riforma del welfare regionale" secondo quanto disposto dall'art. 67 co.3 della l.r. n. 19/2006;

- gli obiettivi che venivano assegnati al Progetto "Gruppo di Assistenza tecnica alla Programmazione Sociale (GAPS)" sono:
  a) assicurare una rete tecnica specialistica per il *monitoraggio della attuazione del secondo triennio di programmazione sociale:* supporto alla rilevazione presso gli ambiti territoriali, verifica dati e prima analisi, supporto agli uffici per le verifiche ispettive e per l'istruttoria dei documenti trasmessi dagli Uffici di Piano, con riferimento ai flussi finanziari, ai risultati economici di gestione, al raggiungimento dei valori-target per gli obiettivi di servizio dichiarati nel Piano Regionale Politiche Sociali;
  b) supportare gli uffici regionali dell'Assessorato al Welfare, centrali e periferici, e gli ambiti territoriali sociali per la *stesura del secondo Piano triennale regionale delle Politiche Sociali e per la sua attuazione mediante i Piani Sociali di Zona:* illustrazione degli indirizzi di programmazione sociale e affiancamento formativo e tecnico-specialistico agli Uffici di Piano degli Ambiti Territoriali sociali nel percorso di supporto alla stesura della relazione sociale per l'illustrazione dei risultati territoriali, animazione territoriale a sostegno della governance per la programmazione sociale, supporto alla valutazione delle ipotesi organizzative e gestionali per l'attuazione del Piano Sociale di Zona, verifica sul pieno recepimento degli indirizzi regionali in materia di obiettivi regionali e di valori target per area di intervento;
  c) promuovere il *raccordo dello stesso Piano con la progettazione esecutiva del Programma Operativo FESR 2007 - 2013 e delle sue opportune integrazioni con il PO FSE:* azioni di divulgazione, affiancamento formativo, supporto alla progettazione integrata negli ambiti territoriali.
- per l'esecuzione delle attività del progetto "Gruppo di Assistenza tecnica alla Programmazione Sociale (GAPS)" con il citato A.D. n. 43/2009 è stato attivato per il periodo di 20 mesi, un gruppo di n. 9 esperti/e con profilo senior in progettazione sociale e assetti gestionali-organizzativi per la gestione dei servizi sociosanitari, monitoraggio e valutazione di progetti comunitari e nazionali nell'ambito delle politiche per l'inclusione sociale;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1875 del 13 ottobre 2009 ha approvato il II Piano Regionale delle Politiche Sociali (2009-2011) che è attualmente in corso di vigenza e richiede per l'intero periodo di attuazione (2010-2012) un costante affiancamento agli ambiti territoriali sia per le azioni di monitoraggio e rendicontazione, sia per le azioni di definizione dell'assetto organizzativo e gestionale, nonché per la stesura delle relazioni sociali di ambito territoriale e la connessa definizione del set minimo di indicatori sociali, e, infine, per le azioni connesse al conseguimento delle premialità a valere sulle risorse FNPS e sulle risorse FAS - CIPE per le Regioni dell'Obiettivo Convergenza;
- con Del. G.R. n. 105 del 26 gennaio 2011 la Giunta Regionale ha approvato la modifica della durata del progetto "Assistenza tecnica alla programmazione sociale degli ambiti territoriali sociali", da 20 a 32 mesi, confermandone gli obiettivi e i risultati attesi, nonché le modalità di svolgimento in affiancamento alle competenze assegnate alle strutture dell'Assessorato al Welfare, con il coordinamento del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria;
- con medesima deliberazione si è provveduto ad autorizzare la proroga del progetto "Assistenza tecnica alla programmazione sociale degli ambiti territoriali sociali", in attuazione dell'art. 67 co. 3 della l.r. n. 19/2006, per ulteriori 12 mesi, disponendo che il Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria provveda a prorogare gli incarichi di collaborazione già attivati per effetto dell'A.D. n. 43/2009 che ha approvato l'avviso pubblico per la selezione degli esperti senior impiegati nella attuazione del progetto medesimo, assegnando una copertura aggiuntiva con lo stanziamento di Euro 400.000,00 a valere sul Cap. 784025 - UPB 5.2.1 - residui di stanziamento 2007 - risorse vincolate del Bilancio di previsione per l'anno 2011.

Alla luce di quanto sin qui premesso, e in attuazione della Del. G.R. n. 105 del 26 gennaio 2011, si provvede con il presente provvedimento ad adottare apposito impegno contabile dell'importo di Euro 400.000,00 a valere sul Cap. 784025 - UPB 5.2.1 - residui di stanziamento 2007 - risorse vincolate del Bilancio di previsione per l'anno 2011 e a disporre la proroga dei n. 9 contratti di collaborazione coordinata e continuativa agli esperti selezionati con profilo senior in esito della procedura selettiva di cui all'A.D. n. 43/2009, prima della scadenza degli stessi incarichi di collaborazione.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 28/2001 e successive modifiche e integrazioni.

- Bilancio vincolato
- Esercizio finanziario 2011;
- Capitolo 784025 - "Fondo Nazionale Politiche Sociali e Piano Regionale Politiche Sociali - l.r. n. 19/2006";
- UPB di spesa 5.2.1 - residui di stanziamento 2007;
- **Importo da impegnare: euro 400.000,00,**
- Spesa corrente
- Creditori: soggetti privati individuati con apposita procedura di evidenza pubblica (di cui all'A.D. n. 43/2009)
- Causale dell'impegno: Progetto "Gruppo di Assistenza tecnica alla Programmazione sociale".

Si dichiara che:

- le somme che si impegnano col presente atto sono state accertate sul corrispondente capitolo di entrata;
- esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati.

VISTO di attestazione disponibilità finanziaria

La Dirigente di Servizio
Dr.ssa Anna Maria Candela

Tutto ciò premesso e considerato

LA DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E INTEGRAZIONE

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;

viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;

Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:

DETERMINA

1. di **dare atto** di quanto in premessa descritto che qui si intende integralmente riportato;

2. di **impegnare** la somma complessiva di Euro **400.000,00** a valere sul Cap. 784025 - UPB 5.2.1 del Bilancio di Previsione 2011 - residui di stanziamento 2007, per dare copertura alla proroga degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa degli esperti senior che compongono il Gruppo di Assistenza tecnica alla programmazione sociale (GAPS) per la Regione e gli Ambiti territoriali;

3. di **demandare** alla dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria gli adempimenti necessari per prorogare gli incarichi di collaborazione agli esperti componenti il GAPS;

4. di **disporre** la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 della l.r. n. 13/1994;

5. di **trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Ragioneria, per gli adempimenti di competenza e al Servizio Personale per opportuna conoscenza.

Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono demandati all'Ufficio Programmazione Sociale del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria

Il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria.

Il presente provvedimento, redatto in unica copia esemplare, si compone di n. 5 pagine.

Il presente provvedimento sarà affisso all'albo delle determinazioni dirigenziali istituito presso il Settore Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione.

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale e che il presente atto è conforme alle risultanze istruttorie.

La Dirigente
Servizio Programmazione Sociale
e Integrazione Sociosanitaria
Dr.ssa Anna Maria Candela

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E INTEGRAZIONE 31 gennaio 2011, n. 10

Del. G.R. n. 104 del 26/01/2011 "Legge regionale 10 luglio 2006, n.19 - art. 23 comma 1 lett. c) ed art.33 comma 2 lett. c) - Del. G.R. n. 1984/2008 "Linee guida per gli interventi per le non autosufficienze in Puglia. Assistenza Indiretta Personalizzata per persone non autosufficienti gravissimi. Assegnazione risorse Bilancio di Previsione - Annualità 2011." Impegno contabile a valere su Cap. 785060 - UPB 5.2.1.

Il giorno 31 gennaio 2011 in Bari, nella sede del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria dell'Assessorato al Welfare,

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
DR.SA ANNA MARIA CANDELA

visto il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001, art. 4, comma 2;

vista la L.R. n. 7 del 04/02/1997, art. 5;

richiamata la direttiva della Giunta Regionale concernente la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa approvata con deliberazione n. 3261 del 28/07/1998;

richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 1351 del 28/07/2008 con la quale sono stati individuati i Servizi relativi alle Aree di Coordinamento e, nella fattispecie, per l'Area di coordinamento POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE, DELLE PERSONE E DELLE PARI OPPORTUNITA', tra cui il SERVIZIO Programmazione sociale e integrazione sociosanitaria;

richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 1662 del 15/09/2009 di nomina del Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria;

richiamato l'Atto Dirigenziale n. 96 del 23/09/2009 di organizzazione del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria.

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1984 del 28 ottobre 2008 sono state approvate le Linee **Linee guida regionali per le non autosufficienze (2008-2010)**, in attuazione delle intese raggiunte in Conferenza Unificata per la costituzione del Fondo nazionale per le Non Autosufficienze, e dando seguito agli impegni assunti dalla Giunta Regionale con le Organizzazioni Sindacali componenti il tavolo di concertazione per le non autosufficienze, costituito con la sottoscrizione di apposito protocollo di intesa in data 19 ottobre 2007;
- in coerenza con quanto previsto dall'articolo 2 del Decreto del 12.10.2007, istitutivo del Fondo per le Non Autosufficienze, le suddette Linee Guida definiscono che le risorse attribuite sono destinate alla realizzazione di prestazioni e servizi assistenziali a favore di persone non autosufficienti e individua le seguenti aree prioritarie di intervento riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni:
  a) previsione o rafforzamento di punti unici di accesso alle prestazioni e ai servizi con particolare riferimento alla condizione di non auto-

sufficienza che agevolino e semplifichino l'informazione e l'accesso ai servizi socio-sanitari;

b) l'attivazione di modalità di presa in carico della persona non autosufficiente attraverso un piano individualizzato di assistenza che tenga conto sia delle prestazioni erogate dai servizi sociali che di quelle erogate dai servizi sanitari di cui la persona non autosufficiente ha bisogno favorendo la prevenzione e il mantenimento di condizioni di autonomia, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie e l'integrazione con le misure di sostegno economico;

c) l'attivazione o il rafforzamento di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali con riferimento prioritario alla domiciliarità, al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio della persona non autosufficiente.

- proprio con riferimento alla necessità di promuovere l'integrazione delle misure a sostegno dei nuclei familiari di persone non autosufficienti con i servizi domiciliari e territoriali per le persone non autosufficienti, la Del. G. R. n. 1984/2008 individua due strumenti di sostegno economico quali misure di accompagnamento alla attuazione delle azioni per le persone non autosufficienti:
  1. l'Assegno di Cura, da finanziare con le risorse annualmente rese disponibili sul Cap. 785000 - UPB 5.2.1;
  2. l'Assistenza Indiretta Personalizzata, da finanziare con quota parte delle risorse del FNA annualmente assegnato alla Regione Puglia dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, così come iscritte al **Cap. 785060** "Spese per l'attuazione di iniziative relative al Fondo per le Non Autosufficienze - art. 1 comma 1264 della l. n. 296/2006".
- a seguito di apposita intesa definita con ANCI e Organizzazioni Sindacali, così come sottoscritta il 4 agosto 2009 con il Presidente della Giunta Regionale, a partire dal 2010 l'Assessorato al Welfare è stato impegnato ad attivare la II annualità di erogazione dell'Assegno di Cura e la I annualità dell'Assistenza Indiretta Personalizzata (AIP), con l'avvio delle procedure di selezione delle domande di AIP mediante approvazione di apposito avviso pubblico regionale approvato con A.D. n. 29/2010 pubblicato sul BURP n. 32 del 18 febbraio 2010;
- a conclusione delle procedure di selezione, che si stima possa avvenire entro il mese di febbraio 2011, occorre procedere al riparto delle risorse assegnate alla misura "Assistenza Indiretta Personalizzata" a ciascun ambito territoriale, perché i Comuni possano procedere alla erogazione del contributo ai soggetti risultati beneficiari finali, con il riconoscimento retroattivo (a partire dalla data di pubblicazione dell'Avviso di cui sopra) per l'annualità 2010;
- nel corso del 2010 non è stato possibile procedere all'impegno delle risorse necessarie per dare copertura alla prima annualità della misura "Assistenza Indiretta Personalizzata", visti i limiti posti alla disponibilità di risorse sui capitoli di spesa corrente per l'impegno e la liquidazione con Del. G.R. n. 658/2010 e s.m.i., connessi al rispetto del patto di stabilità per l'esercizio finanziario 2010;
- con Del. G. n. 104 del 26 gennaio 2011 a Giunta Regionale ha approvato lo stanziamento di Euro 15.000.000,00 per realizzare il riparto e l'assegnazione delle medesime risorse per il finanziamento della misura "Assistenza Indiretta Personalizzata (AIP)" a valere sul **Cap. 785060** "Spese per l'attuazione di iniziative relative al Fondo per le Non Autosufficienze - art. 1 comma 1264 della l. n. 296/2006".- **U.P.B. 5.2.1 "Programmazione sociale e integrazione"** - residui 2009 - Bilancio di Previsione 2011, così come approvato con l.r. n. 20 del 31.12.2010.

Alla luce di quanto sin qui premesso, e in attuazione della Del. G.R. n. 104 del 26 gennaio 2011, si provvede con il presente provvedimento ad adottare apposito impegno contabile dell'importo di Euro 15.000.000,00 a valere sul Cap. 785060 - UPB 5.2.1 - residui di stanziamento 2009 - risorse vincolate del Bilancio di previsione per l'anno 2011, rinviando a successivo provvedimento di Giunta regionale l'approvazione dei criteri di riparto tra i Comuni associati in Ambiti territoriali sociali dei fondi loro assegnati.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 28/2001 e successive modifiche e integrazioni.

- Bilancio vincolato
- Esercizio finanziario 2011;

- Capitolo 785060 - "Spese per l'attuazione di iniziative relative al Fondo per le Non Autosufficienze - art. 1 comma 1264 della l. n. 296/2006";
- UPB di spesa 5.2.1 - residui di stanziamento 2009;
- **Importo da impegnare: euro 15.000.000,00,**
- Spesa corrente
- Creditori: enti locali, Comuni associati in Ambiti territoriali
- Causale dell'impegno: Finanziamento I^ annualità (2010-2011) dell'Assistenza Indiretta Personalizzata

Si dichiara che:

- le somme che si impegnano col presente atto sono state accertate sul corrispondente capitolo di entrata;
- esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati.

VISTO di attestazione disponibilità finanziaria

La Dirigente di Servizio
Dr.ssa Anna Maria Candela

Tutto ciò premesso e considerato

LA DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E INTEGRAZIONE

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;

viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;

Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:

DETERMINA

1. di **dare atto** di quanto in premessa descritto che qui si intende integralmente riportato;
2. di **impegnare** la somma complessiva di Euro **15.000.000,00** a valere sul **Cap. 785060** "Spese per l'attuazione di iniziative relative al Fondo per le Non Autosufficienze - art. 1 comma 1264 della l. n. 296/2006".- **U.P.B. 5.2.1 "Programmazione sociale e integrazione"** - residui 2009 - Bilancio di Previsione 2011, così come approvato con l.r. n. 20 del 31.12.2010;
3. di **demandare** alla dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria ogni adempimento attuativo;
4. di **disporre** la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 della l.r.n 13/1994;
5. di **trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Ragioneria, per gli adempimenti di competenza.

Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono demandati all'Ufficio Programmazione Sociale del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria

Il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria.

Il presente provvedimento, redatto in unica copia esemplare, si compone di n. 5 pagine.

Il presente provvedimento sarà affisso all'albo delle determinazioni dirigenziali istituito presso il Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione.

La Dirigente dell'Ufficio
Integrazione Sociosanitaria
Dr.ssa Francesca Zampano

La Dirigente del Servizio
Programmazione Sociale
e Integrazione Sociosanitaria
Dr.ssa Anna Maria Candela

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO TUTELA DELLE ACQUE 24 gennaio 2011, n. 1

P.O. FESR 2007-2013: Asse II, Linea di Intervento 2.1 - Azione 2.1.2 - lettera b). Realizzazione della condotta sottomarina nel Comune di OTRANTO. Ammissione a finanziamento e contestuale impegno di spesa.

L'anno 2011, addi 24 del mese di Gennaio, in Modugno, presso l'Assessorato alle OO.PP. e Protezione Civile - sede del Servizio Tutela delle Acque

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA DELLE ACQUE

vista la Legge regionale n. 7 del 4 febbraio 1997;

vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28.07.1998 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

viste le direttive impartite dal Presidente di Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.07.98

Sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile dell' Azione 2.1.2

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Richiamati:

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 146 del 12 febbraio 2008, con la quale si è preso atto che la Commissione europea, con Decisione (CE) n. C/2007/5726 del 20 novembre 2007, ha approvato il P.O. FESR 2007-2013;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 886 del 24.09.2008, con il quale sono state adottate le disposizioni sulla "*Organizzazione per l'Attuazione del Programma Operativo FESR 2007-2013"*
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1849 del 30 settembre 2008, con la quale sono stati nominati l'Autorità di Gestione, nonché i Responsabili degli Assi del P.O. FESR 2007-2013;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n.185 del 17 febbraio 2009, rettificata con provvedimento deliberativo di Giunta Regionale del 17 marzo 2009 n. 387, con le quali sono stati nominati i Responsabili delle Linee d'intervento del P.O. FESR 2007-2013, cui è attribuita la responsabilità della gestione delle operazioni cofinanziate dallo stesso, con autorizzazione ad operare sui capitoli di bilancio che finanziano il Programma, ciascuno per la Linea di propria responsabilità;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 165 del 17 febbraio 2009, con la quale si è preso atto dei criteri di selezione delle operazioni definite in sede di Comitato di Sorveglianza e sono state approvate le Direttive concernenti le procedure di gestione, modificate con D.G.R n. 651/2010;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 850 del 26 maggio 2009 di approvazione del l Programma Pluriennale di Attuazione (PPA) dell'Asse II del P.O. FESR 2007-2013.

Visti:

- il Piano di Tutela delle Acque (nel seguito PTA), approvato dal Consiglio della Regione Puglia con Delibera n. 230 del 20/10/2009;
- il documento di rimodulazione del Piano d'Ambito (nel seguito PdA), approvato dall'ATO Puglia con Delibera Assembleare n. 9 del 27 ottobre 2009 che, in coerenza con il predetto PTA, ha definito il programma degli interventi e delle opere necessarie, le priorità di attivazione, le condizioni per una tempestiva messa in esercizio e la determinazione dei costi necessari alla loro gestione.

Rilevato:

- **che** la Linea di Intervento 2.1 *"Interventi per la tutela, l'uso sostenibile e risparmio delle risorse idriche*" del richiamato Programma Operativo Puglia FESR 2007/2013, approvato con la citata D.G.R. n.850/2009, concorre all'attuazione del Piano di Tutela delle Acque e del Piano d'Ambito per il ciclo integrato delle acque, affidato alla gestione dell'ATO Puglia;
- **che** la Linea di Intervento 2.1 comprende, altresì, l'Azione 2.1.2 concernente *"Attuazione delle misure del PTA finalizzate a garantire il raggiun-*

gimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità per i corpi idrici, nonché per la tutela qualitativa e quantitativa degli stessi", oggetto del presente provvedimento;

- **che** tale azione sostiene "*l'attuazione di interventi sul sistema depurazione - recapiti finali previsti dalle misure del PTA finalizzate al miglioramento della qualità dei corpi idrici ricettori; interventi aggiuntivi rispetto a quanto previsto dagli adempimenti normativi volti al raggiungimento degli obblighi di qualità dei corpi idrici*";
- **che** l'azione 2.1.2., nello specifico, può finanziare:
  a) Interventi per l'adeguamento al PTA dei sistemi di depurazione per un livello di trattamento più spinto rispetto a quello minimo previsto dalla norma;
  b) Realizzazione di condotte sottomarine;
  c) Interventi di miglioramento sui recapiti finali costituiti da corpi idrici non significativi e dal suolo;
- **che** le iniziative previste dall'azione 2.1.2, così come riportato nel P.P.A., saranno finanziate attraverso procedure negoziali tra Regione Puglia, ATO Puglia-Acque, Soggetto Gestore del SII (AQP Spa), Comuni interessati e/o Consorzi di Bonifica, quest'ultimi di recente ricompresi a seguito della "*Procedura di Consultazione scritta - sezione beneficiari*", di cui alla nota dell'A.d.G prot. n. 3059 del 26.05.2010, che ha di fatto integrato il provvedimento di Giunta Regionale n.850 del 26.05.2009;
- **che** la dotazione finanziaria dell'Azione 2.1.2 PO FESR 2007-2013, quale contributo complessivo UE + Stato è pari ad euro 88.000.000,00

Considerato:

- **che** il **Dirigente** del Servizio Tutela delle Acque, Responsabile della Linea di Intervento 2.1 dell'Asse II - P.O. FESR 2007/2013, al fine di attivare l'Azione 2.1.2 ha istituito **Tavolo Tecnico permanente** presso il Servizio Regionale Tutela delle Acque, cui hanno preso parte ATO Puglia, AQP Spa e Province, Consorzi di Bonifica, Comuni ed Enti comunque interessati;
- **che** al Tavolo Tecnico così costituito, nel corso delle riunioni tenute a far data dal 18 gennaio 2010, sono emerse, per le tipologie considerate dall'Azione in argomento, situazioni di fatto e proposte progettuali;
- **che** sulla base dell'attività ricognitiva svolta dal competente Servizio ed a seguito delle risultanze di detto "Tavolo Tecnico Permanente" sono state assunte "*determinazioni*", tutte ricomprese nel provvedimento adottato dalla Giunta Regionale n. 2637 del 30.11.2010 e suoi allegati;
- **che** nell' allegato "*Relazione tecnica*" della citata Deliberazione n. 2637/2010, per Otranto è riportato da PTA *"impianto di depurazione con scarico a mare tramite condotta sottomarina",* di cui è già stata presentata relativa progettazione, come si evince dall' *Allegato "C"* del medesimo provvedimento;
- **che** la realizzazione della condotta sottomarina di Otranto, per le sue note valenze ambientali, è stata oggetto di approfondimento da parte degli Enti direttamente interessati e coinvolti nell' incontro del 10.01.2011, appositamente convocato e presieduto dall'Assessore alle OO.PP. - Avv. Fabiano Amati;
- **che** in detta sede, oltre a rilevare la necessità di "*proporre alla Giunta Regionale l'adozione di provvedimento dichiarativo dell'interesse prioritario del Governo Regionale alla realizzazione di condotte per lo scarico dei reflui…..";* acquisito parere favorevole di VIA rilasciato dalla competente Amministrazione Provinciale di Lecce; veniva precisato, da parte del rappresentante dell'Autorita di Gestione del PO FESR 2007-2013, presente alla riunione, che per detta tipologia di interventi, quale quello della condotta sottomarina di Otranto "*per motivazioni attinenti la valenza ambientale e poiché trattasi di intervento non generatore di entrata, sono esclusi dall'applicazione dell'art. 55 del Regolamento CE 1086/2006 e, pertanto, finanziabili per tutto il loro ammontare*";
- **che** seguiva puntuale proposta di Deliberazione di Giunta Regionale a firma congiunta dell' Assessore alle Opere Pubbliche e Protezione Civile e dell'Assessore al Bilancio e Programmazione, sottoscritta dai Dirigenti del Servizio Tutela delle Acque ed Autorità di Gestione del PO FESR 2007-2013;
- **che** la Giunta Regionale, nel merito, con l'adozione del provvedimento n. 28 del 18.01.2010, ha deliberato:
  1) "Di *prendere atto delle determinazioni assunte nel corso della riunione del 10.01.2011..";*

2) "Di dichiarare che è interesse prioritario della Regione Puglia la realizzazione di condotte sottomarine per lo scarico dei reflui …….";

3) "Di disporre che con riferimento alla realizzazione della condotta sottomarina di Otranto, ferme restando le disposizioni contenute nel PPA di cui alla D.G.R. n. 850/2009 e, previa verifica dei controlli di rito che regolamentano il PO FESR di cui trattasi, sia dato seguito alle ulteriori attività finalizzate alla sua realizzazione a prescindere dai termini stabiliti dal provvedimento di Giunta Regionale n. 2637 del 30.11.2010".

Pertanto

Operati gli accertamenti e le verifiche, così come richiesti dal PO FESR 2007-2013, si dà seguito a quanto disposto procedendo, con l'adozione del presente provvedimento:

- **ammettere** a finanziamento il progetto in oggetto;
- **impegnare** la spesa di euro 3.600.000 in favore della Società AQP Spa - soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato (SII);
- **attivare** le successive procedure di cui alla D.G.R. n. 651/2010 con la sottoscrizione del relativo "Disciplinare" regolante i rapporti con la Regione, redatto sulla base dello schema generale di cui allegato 2" di detto provvedimento.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. N. 28 DEL 16.11.2001 E S.M.I.

U.P.B. 6.3.9

- ***La dotazione** finanziaria dell'Azione 2.1.2 PO FESR 2007-2013, quale contributo complessivo UE + Stato, è pari ad euro 88.000.000,00.*
- ***La somma che si impegna con il presente provvedimento ammonta ad euro 3.600.000.***
- ***Causale dell'impegno:** PO FESR 2007-2013 - Linea d'Intervento 2.1 Azione 2.1.2 - realizzazione della condotta sottomarina in Comune di Otranto.*
- ***Creditore:** Società AQP Spa - soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato (SII).*

***La spesa** trova copertura sul Cap. 1152010 - risorse vincolate 2011 - Esecizio finanziario 2011- R.S. 2008 - POR FESR 2007-2013.*

***Per** il cofinanziamento regionale dell'Asse II si fa riferimento alla quota finanziaria di capitoli di spesa così come indicati nell'allegato "C" della L. R. 4/2008 e successivi provvedimenti.*

La somma** che si impegna con il presente atto è stata accertata sui corrispondenti **C. E.: 2052000 e 2052400

***Il Responsabile** della Linea 2.1, provvederà, con successivi propri atti dirigenziali, alla formale erogazione delle somme in favore dei soggetto gestore AQP SpA.*

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

Fatte salve tutte le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:

- **ammettere** a finanziamento il progetto in oggetto relativo alla realizzazione della condotta sottomarina nel Comune di Otranto;

- **impegnare** la spesa di euro 3.600.000 in favore della Società AQP Spa - soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato (SII);

- **attivare** le successive azioni, di cui alla D.G.R. n. 651/2010 con la sottoscrizione del relativo "Disciplinare" regolante i rapporti con la Regione;

- **procedere**, con successivi propri atti dirigenziali, alla formale erogazione delle somme in favore della richiamata Società AQP SpA.

- **notificare** il presente provvedimento, in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale, all'AQP Spa, all'ATO-Puglia, all'Autorità di Gestione del PO FESR 2007-2013 e al Responsabile dell'Asse II;

- **pubblicare** il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito internet della regione Puglia, nella sezione dedicata al Servizio Tutela delle Acque, accessibile dal sito www.regione.puglia.it.

Il presente atto, redatto in unico esemplare, diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria.

Il presente provvedimento si compone di n. 5 (cinque) facciate.

Il Dirigente del Servizio Tutela delle Acque
Dott.ssa M. A. Iannarelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO GESTIONE RIFIUTI 29 dicembre 2010, n. 213

Validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei Comuni per la determinazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti e contestuale assegnazione a ciascun comune dell'ATO LE2 dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno 2011.

L'anno **2010 addì** 29 del **mese** di Dicembre, in Modugno, nella sede del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica - Ufficio Gestione Rifiuti la dott.ssa Antonietta Riccio ha adottato il seguente provvedimento.

Visti gli artt. 4, 5 e 6 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la D.G.R. n. 161 del 22 febbraio 2008 recante "Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia";

Visti i commi da 24 a 40, art. 3, Legge n. 549 del 28 dicembre 1995, e successive modificazioni, che istituiscono il tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi;

Vista la Legge regionale n. 5 del 22 gennaio 1997, e successive modificazioni, che reca la disciplina regionale del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi;

Visti gli artt. 8 e 9 della Legge regionale n. 25 del 3 agosto 2007;

Visto il Piano Regionale di gestione dei rifiuti, adottato con Decreto del Commissario Delegato Emergenza ambientale 9 dicembre 2005, n. 187 "*Aggiornamento, completamento e modifica del piano regionale di gestione dei rifiuti adottato con decreto commissariale n. 41/2001, così come completato, integrato e modificato dal decreto commissariale del 30 settembre 2002, n. 296, Piano di gestione dei rifiuti e di bonifica delle aree contaminate*", che indica gli obiettivi di raccolta differenziata per ciascun anno;

Considerato che per l'anno 2009 il citato piano di gestione dei rifiuti stabilisce un obiettivo di raccolta differenziata pari al 50%;

Visto l'art. 9, comma 6 della Legge regionale n. 25 del 3 agosto 2007, che stabilisce che il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche debba provvedere alla validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei Comuni per la determinazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti e alla contestuale assegnazione a ciascun Comune dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno successivo a quello di emanazione del provvedimento;

Considerato quanto riportato nell'allegato 1 della Legge Regionale 25/07:

- in relazione al metodo di calcolo della quota di ecotassa (criterio RD, riferito all'obiettivo di RD dell'anno 2009 pari al 50%), come di seguito riportato:

	Rd ≤ 25%	25% < RD ≤ 37.5%	37.5% < RD ≤ 45%	Rd > 45%
Comuni con servizio unitario di raccolta nello stesso Ato	10 €/t	7,5 €/t	5 €/t	2,5 €/t
Comuni con servizio autonomo di raccolta	15 €/t	11,25 €/t	7,5 €/t	3,75 €/t

- in relazione all'eventuale riduzione degli importi sopra riportati del 50%, prevista in caso di chiusura del ciclo di trattamento dei rifiuti indifferenziati, come di seguito riportato:

	Rd ≤ 25%	25% < RD ≤ 37.5%	37.5% < RD ≤ 45%	Rd > 45%
Comuni con servizio unitario di raccolta nello stesso Ato	5 €/t	3,75 €/t	2,5 €/t	1,25 €/t
Comuni con servizio autonomo di raccolta	7,5 €/t	5,625 €/t	3,75 €/t	1,875 €/t

Vista la nota del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica - Ufficio Gestione Rifiuti del 24.08.2010 prot. n. 5846, con la quale si invitavano gli ATO rifiuti a trasmettere i dati sulla produzione di rifiuti secondo quanto disposto dalla l.r. 25/2007;

Considerato che:
- i Comuni facenti parte del bacino ATO LE2 non hanno trasmesso la documentazione relativa alla produzione dei rifiuti ai sensi dell'art. 9 comma 6 della l.r. 25/2007;
- il Consorzio dei Comuni del bacino LE2 ha provveduto all' individuazione del gestore unico e pertanto è applicabile la riduzione del tributo speciale per il conferimento in discarica prevista dall'art. 9 comma 3 lettera b);
- il Consorzio dei comuni del bacino LE2 ha provveduto, per quanto di propria competenza, alla chiusura del ciclo previsto quale criterio di premialità dall'art. 9 comma 3 lettera b);

Sulla scorta delle considerazioni sin qui esposte e delle verifiche effettuate dall'Ufficio Gestione Rifiuti si ritiene di quantificare l'aliquota di tributo speciale per il conferimento in discarica (ecotassa) per l'anno 2011 secondo tabella riassuntiva di seguito riportata:

Ato	Gestione unitaria	Chiusura del ciclo	Rd (%)	Ecotassa 2010 (euro)
LE2	SI	SI	ND	€ 5

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/2001

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto quanto su premesso

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO GESTIONE RIFIUTI

vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

visto il comma 6, art. 9, L.R. n. 25 del 3 agosto 2007;

Sulla scorta delle risultanze istruttorie rese dal funzionario

DETERMINA

- di approvare le seguenti aliquote di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani, dovuto per l'anno 2011, per ciascun comune dell'ATO LE2 così come riportate di seguito:

ATO	Ecotassa 2010 (euro)
LE2	€ 5

- di disporre la pubblicazione della presente determina sul BURP, ai sensi del comma 6, art. 9, Legge regionale n. 25 del 3 agosto 2007;

- di trasmettere, in copia conforme, il presente atto al Servizio Segreteria della Giunta Regionale e al Servizio Finanze;

- di notificare il presente provvedimento al Consorzio ATO LE2 al quale si demandano gli adempimenti conseguenti, ivi compresa la comunicazione del presente atto ai Comuni costituenti il Consorzio.

Il Dirigente dell'Ufficio
dott.ssa Antonietta Riccio

Il Dirigente del Servizio
dott. Giovanni Campobasso

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARI
ORDINANZA 22 dicembre 2010, n. 6

Indennità d'esproprio.

IL DIRIGENTE

Premesso che con provvedimento n. 694 del 03.12.1999, della Giunta Provinciale, è stato approvato il progetto preliminare dell'opera in argomento;

Visto che il Comune di Bari con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 03.02.2003, approvò definitivamente la variante al PRG adottata dallo stesso Comune con provvedimento n. 112 del 15.07.2002;

Visto che, successivamente, per la realizzazione di detta opera è stata attivata la procedura espropriativa, mediante le comunicazioni disposte ai sensi degli art. 7 e 8 della legge n. 241/90 e mediante la riapprovazione, con provvedimento di Giunta Provinciale n. 122 del 10.05.2005, del progetto esecutivo, ai fini della dichiarazione della pubblica utilità, e della contestuale fissazione del termine entro il quale emanare il decreto di espropriazione;

Visto che con decreto n. 61 del 28.11.2006, emanato ai sensi dell'art. 22/bis comma 4, D.P.R. 327/2001 ed s.m.i., veniva disposta l'occupazione delle aree da interessare ai lavori e la quantificazione della relativa indennità, determinata ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., sulla base della relazione acquisita agli atti;

Considerato che la Corte Costituzionale con sentenza n. 348 del 22.1.2007, ha dichiarato incostituzionale l'art. 5 bis della Legge 359/1992 e di conseguenza l'art. 37 commi 1 e 2 del D.P.R. 327/2001;

Visto che la Legge 24.12.2007 n. 244 all'art. 2, commi 89 e 90 modificava i criteri di determinazione delle indennità di espropriazione delle aree' edificabili;

Vista la deliberazione di Giunta Provinciale n. 20 del 11/03/2009 di "Approvazione della 2^ perizia di variante tecnica e suppletiva per opere di completamento";

Visto che, ai sensi della normativa vigente ed in considerazione delle porzioni di aree considerate relitti acquisibili, con decreto n. 1 del 08/03/2010 è stata rideterminata l'indennità dovuta per l'esproprio delle aree interessate dai lavori in argomento;

Vista la destinazione urbanistica delle aree richiamata nell'allegato al citato decreto n. 1/2010;

Visto che a successiva notifica del decreto n. 1/2010, taluni espropriandi non hanno presentato alcuna dichiarazione di accettazione delle indennità in argomento;

Visto che in relazione alle particelle n. 331 e 330 nel foglio n. 6, è emersa, dalla corrispondenza agli atti, una contesa tra espropriandi sulla titolarità delle stesse;

Stante la necessità, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., di disporre il deposito alla Cassa DD.PP. delle indennità determinate, non accettate;

Vista la delibera di Giunta Provinciale n. 82 del 31/03/2010 di proroga dei termini espropriativi;

Visti i tipi finazionamento approvati in Giugno del 2010 dall'Agenzia del territorio Ufficio Provinciale di Bari;

Visto il D.lgs 267/2000;

Visto il PR 327/2001 e s.m.i.;

Vista la legge Regionale 3/2005;

Vista la legge 24.12.2007 n. 244, art. 2, commi 89 e 90;

ORDINA

ai sensi dell' art. 26, comma 1 del D.P.R. 327/01 come modificato dal d.lgs 27/12/2002 n. 302 ed s.m.i., il deposito presso la Cassa depositi e prestiti, in favore degli intestatari delle aree richiamate nell' unito allegato, delle somme riportate nella tabella che, unita al presente provvedimento, forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Le suddette somme, qualora siano corrisposte a chi non eserciti una impresa commerciale, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., saranno soggette alla ritenuta del 20% prevista ai sensi dell'art. 11 della legge 431/91 ed s.m.i.

La presente Ordinanza sarà pubblicata per estratto nel BUR Puglia ai sensi dell'art. 26 comma 7.

Il Dirigente
Ing. Venturo Carella

Lavori di costruzione di nuove rampe per la realizzazione dello svincolo della S.P.91 in prossimità dell'abitato di S.Spirito sulla S.P. 91 " Bitonto S.spirito"
ALLEGATO all'ORDINANZA di DEPOSITO n....6..... del....22 DIC 2010....

				Catasto di BARI											
N. d'ordine	ditta catastale	C. Fiscale	Residenza /Sede	fg.	part.lla originaria	valore al mq.	part.lla derivata (sede stradale)	particella derivata relitto	superficie frazionata (sede stradale)mq	superficie dei relitti mq.	indennità per sede stradale	art.20 comma 6 DPR327/2000 (interessi legali sulla indennità di espr.sup stradale)	art.22bis comma 5 DPR327/200 (ind. di occupazione)	indennità per il relitto	indennità complessiva da depositare
5	TOTO S.p.a. (Prop.)	134410695	Viale Abruzzo,410 cap.66013 CHIETI frazione SCALO	3	172	€ 35,00	1733		559		€ 19.565,00	€ 1.870,74	€ 6.793,40		€ 28.229,14
6	Martino Vita fu Giuseppe (prop.)	MRTVMR21D70A662W	Via G.Vacca, 3 Bari-Palese	6	629	€ 45,00	629		18		€ 810,00	€ 77,45	€ 281,25		€ 1.168,70
8	Martino Vita fu Giuseppe (prop.)	MRTVMR21D70A662W	Via G.Vacca, 3 Bari-Palese	6	630	€ 45,00	956		338		€ 15.210,00	€ 1.454,33	€ 5.937,50		€ 22.601,83
10	Maiorano Nicola nato a Bari il 02/10/1929 (prop.)	MRNNCL29R02A662H	Vico 2° Armando Diaz, 3 70057 Bari-Palese	6	576	€ 15,50		940		163			€ 0,00	€ 2.445,00	€ 2.445,00
							942		297		€ 4.603,50	€ 440,17	€ 1.598,44		€ 6.642,11
							945		448		€ 6.944,00	€ 663,96	€ 2.411,11		€ 10.019,07
14	Maiorano Angela nata a Bari il 16/01/1933 (prop)	MRNNGL33A56A662V	Via Duca D'Aosta, Vico X, 3/c 70057 Bari-Palese	6	302	€ 15,50	925		928		€ 14.384,00	€ 1.375,35	€ 4.994,44		€ 20.753,79
15	Maiorano Angela nata a Bari il 16/01/1933 (comp.)	MRNNGL33A56A662V	Via Duca D'Aosta, Vico X, 3/c 70057 Bari-Palese	6	331	€ 45,00	954		29		€ 1.305,00	€ 124,78	€ 625,00		€ 2.054,78
	Maiorano Nicola nato a Bari il 2/10/1929 (comp.)	MRNNCL29R02A662H	Vico 2° Armando Diaz, 3 70057 Bari-Palese												
16	Martino Vita nata a Bari il 30/04/1921(prop)	MRTVMR21D70A662W	Via G.Vacca, 3 Bari-Palese	6	330	€ 45,00	330		34		€ 1.530,00	€ 146,29	€ 531,25		€ 2.207,54
17	Cecinati Simone - Cecinati C. S.C. S.r.l. Bari (prop)	733100721	Bari	6	351	€ 45,00	958		15		€ 675,00	€ 64,54	€ 546,88		€ 1.286,42
														TOTALI in deposito	€ 97.408,38

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARI
ORDINANZA 22 dicembre 2010, n. 7

Indennità d'esproprio.

IL DIRIGENTE

Premesso che con provvedimento n. 694 del 03.12.1999, della Giunta Provinciale, è stato approvato il progetto preliminare dell'opera in argomento;

Visto che il Comune di Bari, al fine di realizzare detti lavori, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 03.02.2003, approvò definitivamente la variante al PRG adottata dallo stesso Comune con provvedimento n. 112 del 15.07.2002;

Visto che, successivamente, per la realizzazione di detta opera è stata attivata la procedura espropriativa, mediante le comunicazioni disposte ai sensi degli art. 7 e 8 della legge n. 241/90 e mediante la riapprovazione, con provvedimento di Giunta Provinciale n. 122 del 10.05.2005, del progetto esecutivo, ai fini della dichiarazione della pubblica utilità, e della contestuale fissazione del termine entro il quale emanare il decreto di espropriazione;

Visto che con decreto n. 61 del 28.11.2006, emanato ai sensi dell'art. 22/bis comma 4, D.P.R. 327/2001 ed s.m.i., veniva disposta l'occupazione delle; aree da interessare ai lavori e la quantificazione della relativa indennità, determinata ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., sulla base della relazione acquisita agli atti;

Considerato che la Corte Costituzionale con sentenza n. 348 del 22.1.2007, ha dichiarato incostituzionale l'art. 5 bis della Legge 359/1992 e di conseguenza l'art. 37 commi 1 e 2 del D.P.R. 327/2001;

Visto che la Legge 24.12.2007 n. 244 commi 89 e 90 modificava i criteri di determinazione delle indennità di espropriazione delle aree edificabili;

Vista la deliberazione di Giunta Provinciale n. 20 del 11/03/2009 di "Approvazione della 2ª perizia di variante tecnica e suppletiva per opere di completamento";

Visto che ai sensi della normativa vigente ed in considerazione delle porzioni di aree considerate relitti acquisibili, con decreto n. 1 del 08/03/2010 è stata rideterminata l'indennità dovuta per l'esproprio delle aree interessate dai lavori in argomento;

Vista la destinazione urbanistica delle aree richiamata nell'allegato al citato decreto n. 1/2010;

Visto che a successiva notifica del decreto n. 1/2010, taluni espropriandi hanno presentato la propria dichiarazione di accettazione e la relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sulla titolarità delle aree e sulla inesistenza di vincoli e gravami ex art. 47 D.P.R. 445/2000;

Visto che detta accettazione è irrevocabile;

Visto che, tra la documentazione prodotta da taluni espropriandi, risulta acquisita agli atti la dichiarazione ICI sul valore dichiarato di talune aree interessate dall'esproprio;

Visto che, ai sensi dei commi 7 ed 8 dell'art. 37 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., occorre adeguare l'indennità da corrispondere al valore indicato nella dichiarazione o denuncia ICI presentata dall'espropriando;

Stante la necessità, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., di disporre il pagamento delle indennità accettate;

Visto che occorre acquisire la documentazione prevista dall'art. 20 comma 8 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

Vista la delibera di Giunta Provinciale n. 82 del 31/03/2010 di proroga dei termini espropriativi;

Visti i tipi di frazionamento delle aree espropiande, approvati in Giugno 2010 dall'Agenzia del territorio Ufficio Provinciale di Bari;

Visto l'unito allegato, nel quale, nella colonna denominata "Acconto delle indennità da corrispon-

dere" sono riportate le somme da liquidare in attesa del perfezionamento della documentazione prevista dal citato art. 20, comma 8. del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

Visto il D.lgs 267/2000;

Visto il PR 327/2001 e s.m.i.;

Vista la legge Regionale 3/2005;

Vista la legge 24.12.2007 n. 244, art. 2, commi 89 e 90;

ORDINA

ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.P.R. 327/01 come modificato dal d.lgs 27/12/2002 n. 302 ed s.m.i., il pagamento in favore degli intestatari delle aree richiamate nell' unito allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, negli importi previsti alle voci "Acconto delle indennità da corrispondere"" inserite nella stessa tabella.

Le suddette somme, qualora siano corrisposte a chi non eserciti una impresa commerciale, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., saranno soggette alla ritenuta del 20% prevista ai sensi dell'art. 11 della legge 431/91 ed s.m.i.

La presente Ordinanza sarà pubblicata per estratto nel BUR Puglia ai sensi dell'art. 26 comma 7.

Il Dirigente
Ing. Venturo Carella

Lavori di costruzione di nuove rampe per la realizzazione dello svincolo della S.P.91 in prossimità dell'abitato di S.Spirito sulla S.P. 91 " Bitonto S.spirito"
ALLEGATO all'ORDINANZA di pagamento n.7 Del. 22 DIC 2010

N. d'ordine	ditta catastale	C. Fiscale	residenza	Catasto di Bari fg.	part.lla originaria	valore al mq.	part.lla derivata (sede stradale)	particella derivata relitto	superficie frazionata (sede stradale)mq	superficie dei relitti mq.	indennità per sede stradale	art.20 comma 6 DPR327/2000 interessi legali sulla indennità di espr.sup stradale	art.22bis comma 5 DPR327/200 ind. di occupazione sulla maggiore sup sede stradale	saldo parziale indennità	acconto indennità da corrispondere (80%)	valore manufatti	acconto indennità da corrispondere per relitti (70%)
1	**Del Vino Pasquale** nato a Bitonto il 03/01/1928 (prop)	DLVPQL28A03A893M	Via Mazzini,12 BITONTO	3	**1344**	**€ 20,00**	**1728**		**922**		**€ 18.440,00**	**€ 1.763,17**	**€ 6.402,78**	€ 26.605,95	**€ 21.284,76**		
								1729		698				€ 0,00	**€ 0,00**		
2	**Del Vino Pasquale** nato a Bitonto il 03/01/1928 (prop)	DLVPQL28A03A893M	Via Mazzini,12 BITONTO	3	**222**	€ 30,00	**1730**		**2.070**		**€ 62.100,00**	**€ 5.937,78**	**€ 21.562,50**	€ 89.600,28	**€ 71.680,22**		
								1731		734				€ 0,00	**€ 0,00**		
								1732		137				€ 0,00	**€ 0,00**		
3	**Del Conte Domenica** nata a Bari il 02/12/1928 usufruttuaria	DLCDNC28T42A662G	Via Lovergine, 11/A Bari -Palese	3	173	€ 35,00	**1737**		**2**		**€ 70,00**	**€ 6,69**	**€ 486,14**	€ 562,83	**€ 450,26**		
	Manuti Concetta nata a Bari il 07/02/1964 comproprietaria nuda prop	MNTCCT64B47A662H	Via Fontanelle, 24 Bari-Palese														
	Manuti Giuseppe nato a Bari il 05/04/1958 **comproprietario nuda prop**	MNTGPP58D05A662G	Via Monte S. Michele,4 Bari-Palese														
	Manuti Teresa nata a Palese- Bari il 07/07/1953 **comproprietaria nuda prop**	MNTTRS53L47A662B	Strada privata Cavone,51 Bari-S.Spirito														
4	**Baldassarre Anna** nata a Bari il 21/09/1942(prop)	BLDNNA42P61A662T	Umberto 1 case sparse Bari - S.Spirito	3	871	€ 35,00	**1735**		**262**		**€ 9.170,00**	**€ 876,80**	**€ 3.184,03**	€ 13.230,83	**€ 10.584,66**		
7	**Cecinati Domenico** nato a Bari il 10/04/1942 (prop)	CCNDNC42D10A662U	Via Capruzzi,8 Bari-Palese	6	697	€ 45,00	**952**		**31**		**€ 1.395,00**	**€ 133,38**	**€ 781,26**	€ 2.309,64	**€ 1.847,71**		
9	**Cecinati Domenico** nato a Bari il 10/04/1942 (prop)	CCNDNC42D10A662U	Via Capruzzi,8 Bari-Palese	6	627	€ 45,00	**627**		**162**		**€ 7.290,00**	**€ 697,04**	**€ 2.531,25**	€ 10.518,29	**€ 8.414,63**		
11	**Del Vino Pasquale** nato a Bitonto il 03/01/1928 (prop)	DLVPQL28A03A893M	Via Mazzini,12 BITONTO	6	30	€ 20,00	**915**		**1638**		**€ 32.760,00**	**€ 3.123,39**	**€ 11.375,00**	€ 47.258,39	**€ 37.806,71**		
								916		461				€ 0,00		€ 9.220,00	**€ 6.454,00**
12	**Del Vino Pasquale** nato a Bitonto il 03/01/1928 (prop)	DLVPQL28A03A893M	Via Mazzini,12 BITONTO	6	28	€ 20,00	**918**		**351**		**€ 7.020,00**	**€ 671,23**	**€ 2.437,50**	€ 10.128,73	**€ 8.102,98**		
								923		186				€ 0,00		€ 3.720,00	**€ 2.604,00**
13	**Del Vino Pasquale** nato a Bitonto il 03/01/1928 (prop)	DLVPQL28A03A893M	Via Mazzini,12 BITONTO	6	337	€ 30,00	**960**		**248**		**€ 7.440,00**	**€ 711,39**	**€ 3.958,34**	€ 12.109,73	**€ 9.687,78**		
													TOTALI	€ 212.324,67	€ 169.859,71	€ 12.940,00	€ 9.058,00
																totali in acconto	*€ 178.917,71*

COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO
DELIBERA C.C. 30 novembre 2010, n. 31

Approvazione variante urbanistica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

1) Omissis

2) Di APPROVARE in via definitiva la proposta di variante, cosi come determinata positivamente dalla Conferenza dei Servizi ex art. 5 D.P.R. n. 447/98 e 25, comma 2, lett. g) D.Lgs 112/98, ai sensi della Legge Regionale n. 20/2001, relativamente al progetto inerente la "sopraelevazione di un fabbricato già destinato a struttura turistico ricettiva distinto in catasto al foglio 12 part. 853 con incremento totale della volumetria inferiore al limite del 100% del volume esistente ed assentito" - Società LEUCA HOTEL, con sede in Castrignano del Capo alla via Cosenza;

3) omissis

Il Presidente
Dott. Antonio Ferraro

Il Segretario Comunale
Dott. Nunzio Fornaro

COMUNE DI GROTTAGLIE
DELIBERA C.C. 14 gennaio 2011, n. 4

Approvazione P.L. comparto C2.

IL CONSIGLIO COMUNALE

omissis

DELIBERA

1) Di dare atto che entro i termini stabiliti dall'art. 21 della L.R. n° 56/1980 e resi noti con apposito avviso divulgato a norma di legge, è pervenuta in ordine al piano di lottizzazione Comparto C2 del PRG vigente (1978) di cui in oggetto, adottato dal Consiglio Comunale con atto n° 16 del 18/03/2010, una sola osservazione da parte del Dott. Arch. Antonio Fanigliulo, mentre una seconda osservazione, inviata via fax e registrata al protocollo dell'Ente in data 13.05.2010 al numero 12939, da parte dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Taranto è pervenuta direttamente a questo Ufficio;

2) di dare atto che sulle osservazioni pervenute il Dirigente l'Area Tecnica ha espresso in data 8.07.2010 il parere di competenza allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

3) di approvare e fare proprio il parere espresso sul Piano di Lottizzazione de quo dal Dirigente l'Area Tecnica;

4) Di approvare in via definitiva ed in linea con il parere espresso dal Dirigente l'Area Tecnica, il Piano di Lottizzazione Comparto C2 del vigente PRG (1978) proposto dalla sig.ra Camassa Aurelia, già adottato con delibera di CC n. 16 del 18.03.2010;

5) Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito al comma 10 dell'art. 21 della L.R. n° 56/1980 la presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, sarà depositata nella Segreteria del Comune ed entro due mesi dall'avvenuto deposito sarà eventualmente notificata a ciascun proprietario di immobili risultanti vincolati dal Piano

6) Di fissare in anni 10 (dieci) il tempo massimo entro il quale il Piano medesimo dovrà esse attuato giusta quanto disposto dall'art. 37 delta L.R. n° 56/1980;

8) L'Ufficio competente è incaricato del puntuale espletamento di ogni adempimento connesso e conseguente alla approvazione del piano di lottizzazione oggetto della presente.

La delibera suddetta, unitamente a tutti gli atti ad essa allegati, sarà depositata presso l'Ufficio Segreteria del Comune di Grottaglie a partire dal prossimo 28 febbraio e sarà notificata a ciascun proprietario degli immobili vincolati dal piano.

Il Responsabile del Settore
Dr. Giuseppe Cancelliere

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA
DELIBERA C.C. 30 novembre 2010, n. 59

Approvazione variante PRG.

IL CONSIGLIO COMUNALE

omissis

DELIBERA

1) La premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente provvedimento.

2) APPROVARE il frazionamento dei lotti dell'intero Comparto edificatorio "2", in località Calendano, giusti elaborati di progetto, a firma dell'arch. Giovanni Berio di Ruvo di Puglia, in premessa elencati, alle seguenti condizioni:
   a) i sub-lotti dovranno essere delimitati da semplici cordoletti in cls, sormontati da reti metalliche e mimetizzate da piantumazioni di cespugli, utilizzando le essenze vegetali già previste nelle Norme tecniche di esecuzione del Piano di Lottizzazione approvato e convenzionato;
   b) prima del rilascio dei singoli Permessi di Costruire dovranno essere presentati i tipi di frazionamento, regolarmente approvati.

3) DARE ATTO CHE gli elaborati costituenti tale variante non essenziale sono:
   a. RELAZIONE TECNICA;
   b. TAV. 1: INDIDUAZIONE LOTTI - Scala 1:500;
   c. TAV. 2: TABELLA FRAZIONAMENTO LOTTI-STRALCIO CATASTALE - Scala 1:500;
   d. TAV. 3: PLANIMETRIA DI PROGETTO - Scala 1:500.

4) NOTIFICARE il presente provvedimento, a mezzo della Segreteria Comunale, al Presidente del Consorzio del Comparto "2" in località Calendano, ad avvenuta esecutività.

5) TRASMETTERE copia di tale provvedimento al Settore Servizi Tecnici, ad avvenuta esecutività.

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA
DECRETO 27 gennaio 2011, n. 42

Esproprio.

IL DIRIGENTE
SETTORE SERVIZI TECNICI

Omissis

COMUNICA

Omissis

DECRETA

In favore del Consorzio del Comparto "M", con sede in Vico D. La Fortezza n. 5, è disposta l'espropriazione definitiva delle aree di seguito descritte necessarie per l'esecuzione del piano in oggetto:

Ditta catastale Stragapede Antonina nata a Ruvo di Puglia l'8.9.1938, C.F. STR NNN 38P48 H645J residente in Via A. Meucci n. 1 - Albano Sant'Alessandro (BG) proprietaria per 6/9, De Duro Catia nata a Busto Arsizio il 9.6.1969, C.F. DDR CTA 69H49 B300F proprietaria per 1/9 residente A.

Meucci n. 1 - Albano Sant'Alessandro (BG), De Duro Mario Federico nato a Ruvo di Puglia l'8.10.1964, C.F. DDR MFD 64R08 H645B residente a Via Arno n. 19 - Gorle (BG) proprietario per 1/9, De Duro Roberto Bonifacio nato a Ruvo di Puglia 1'8.6.1963 C.F. DDR RRT 63H08 H645Z, residente a Montelupone (MC) Contrada Cervare n. 21, proprietario per 1/9, del terreno riportato in catasto di Ruvo di Puglia al foglio 29 - particella 1617 di mq. 2.455, indennità euro 196.400,00
- p.lla 1618 di mq. 1.101, indennità euro 88.080,00
- p.lla 1619 di mq. 1.660, indennità euro 132.800,00
- p.lla 1620 di mq. 25, indennità euro 2.000,00
- p.lla 1621 di mq. 601, indennità euro 48.080,00
- p.lla 1622 di mq. 1.624, indennità euro 101.120,00
- p.lla 1623 di mq. 27, indennità euro 2.160,00.

E' disposto pertanto il passaggio del diritto di proprietà, del terreno espropriato come sopra indicato e riportato nell'allegato elenco ditte a favore del Consorzio edificatorio Comparto M a condizione che il medesimo decreto sia successivamente notificato nelle forme degli atti processuali civili, ed eseguito, entro 2 anni dalla data del presente atto mediante l'immissione in possesso.

In esecuzione del citato decreto un tecnico del Comune e un rappresentante del Consorzio all'uopo incaricati, accederanno sul terreno a voi espropriato in agro del Comune di Ruvo di Puglia, riportato in catasto al sul foglio 29, particelle 1617-1618-1619-1620-1621-16221623, il giorno 14.02.2011 alle ore 9 con la continuazione, per immettere il Consorzio Comparto M nel possesso del terreno in suo favore espropriato, accompagnati da due testimoni, redigendo contestualmente verbale dello stato di consistenza e di immissione in possesso.

Si avverte che non presentandosi sul luogo dell'immobile indicato nel predetto giorno ed ora, personalmente o per mezzo di un suo procuratore, si procederà ugualmente alla redazione del verbale di immissione in possesso e contestuale stato di consistenza con l'assistenza di due testimoni la cui firma basterà a rendere valido il verbale che verrà redatto.

Il Comune di Ruvo di Puglia ed il "Consorzio del Comparto "M" con sede in Ruvo di Puglia in Vico Domenico La Fortezza n. 5 sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento, avvalendosi dell'Ing. Salvatore Barile.

Tutte le spese per le indennità di esproprio, di registrazione, diritti alla Conservatoria del RR.II. Diritti catastali, notifica tramite l'Ufficiale Giudiziario, di pubblicazione sul BUR e legali nell'ipotesi di contenzioso, sono a totale carico del "Consorzio Comparto "M".

Il presente decreto sarà notificato alle ditte interessate nella forma degli atti processuali civili, trascritto in termini d'urgenza presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari, registrato ed annotato nei registri catastali e pubblicato sul B.U.R.

Si chiede la registrazione con i benefici fiscali disposti dalla'art. 32 del D.P.R. 29.9.1973, n. 601 e D.P.R. 26.4.1986, n. 131, art. 1 trattandosi di opera di pubblica utilità, i cui espropri sono stati eseguiti in base al D.P.R. 8.6.2001 n. 327 e s.m.i.

Esente da bollo, giusta leggi 21.11.1967, n. 1149 e 22.10.1972, n. 642.

Chiunque si opponesse alle operazioni di cui sopra, incorrerà alla'ammenda prevista dalla legge vigente.

La forza pubblica, se richiesta, dovrà prestare la propria assistenza per tutte le operazioni di esecuzione del presente atto.

Il Dirigente Settore Servizi Tecnici
Ing. Gennaro Casciello

Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi

Appalti

REGIONE PUGLIA SERVIZIO AFFARI GENERALI

Bando di gara per l'appalto gestione polizze assicurazione automezzi.

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: REGIONE PUGLIA - Servi-zio Affari Generali, A.P. Contratti di rilevanza Comunitaria – Via Caduti di Tutte le Guerre, 15 – 70126 BARI (BA) - Tel.: 080.5404075 - Fax 080.5403473 -

http://www.regione.puglia.it; www.empulia.it; r.ruccia@regione.puglia.it

Responsabile del procedimento: Imperio Michele, Responsabile P.O. Auto-parco centrale del Servizio Economato m.imperio@regione.puglia.it. – tel. e fax + 39 080.5403155

Ulteriori informazioni, il Capitolato generale e la documentazione complementa-re sono disponibili presso il punto di contatto sopra indicato, al quale dovranno essere inviate anche le offerte.

I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Regione Puglia

II.1.1) Denominazione dell'appalto: Gara per **L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE POLIZZE DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIE DELLA REGIONE PUGLIA PER AUTOMEZZI AUTOPARCO CENTRALE, SERVIZIO FORESTE E QUELLI GESTITI DALL'ARIF.**

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi - cat. 6.a - territorio re-gionale – codice NUTS IT F42

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto: premi lordi annui

Lotto I – Parco Veicoli (RCA-CVT-INF.) euro 150.000,00 **CIG: 1122448164**

II.1.6) CPV: 66510000-8

II.1.8) Divisione in Lotti: NO

II.1.9) Ammissibilità di varianti: SI, vedi Capitolato generale art. 3.B

II.2) Quantitativo dell'appalto: come da Capitolato generale (vedi punto II.1.5)

II.3) Durata dell'appalto: periodo in mesi 36 con decorrenza dal 01/04/2011

III.1.1) Cauzionie garanzie richieste: vedi Capitolato generale art. 2.C

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi ordinari di bilancio - Pagamento come da Capitolato generale

III.1.3) Forma giuridica: i soggetti di cui all'art. 37 D. Lgsvo 163/2006, nonché ai sensi dell'art. 1911 Cod. Civ.

III.2.1) Situazione giuridica: vedi Capitolato generale

III.2.2) Capacità Economica e Finanziaria: vedi Capitolato generale

III.2.3) Capacità Tecnica: vedi Capitolato generale

III.2.4) Appalti riservati: NO

III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professio-ne?: SI

III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche pro-fessionali delle persone incaricate della prestazione del servizio?: NO

IV.1) Tipo di procedura: Aperta.

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri enunciati nel Capitolato generale, art. 3

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO

IV.3.3) Condizioni per ottenere i documenti di gara: il Bando, il Capitolato generale con i relativi allegati ed i capitolati tecnici sono scaricabili sul sito internet www.regione.puglia.it e sul sito www.empulia.it.

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 30/03/2011 - ore 12:00

IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 30/03/2011, alle ore 15:00 presso l'indirizzo di cui al punto I.1) in seduta pubblica. Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte: legali rappresentanti o persone munite di delega o procura. Vedi anche Capitolato generale, art. 4.

VI.3) Informazioni complementari: dovrà essere versata a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici secondo le istruzioni riportate sul sito

www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html, la somma di euro 35,00.

I dati raccolti saranno trattati ex D. Lgsvo 196/2003 esclusivamente nell'ambito della presente gara. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti ai recapiti di cui al punto I.1) entro e non oltre il 21/03/2011 (data ricezione da parte del-la Regione). I chiarimenti di interesse generale ed altre eventuali comunica-zioni verranno pubblicati sui siti internet indicati entro e non oltre le ore 12,00 del 23/03/2011 e concorreranno ad integrare la disciplina di gara. Per quanto non espressamente specificato nel presente Bando, nel Capitolato Generale di Gara e nei Capitolati Tecnici, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.

Responsabile del procedimento di gara: Sig. Michele Imperio Responsabile P.O. autoparco del Servizio Economato tel e fax + 39 080 5403155 e mail: m.imperio@regione.puglia.it

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Puglia, Piazza Massari, 6 – 70122 Bari

VI.4.3) Servizio al quale rivolgersi per informazioni sulla presentazione di ricorso: punto di contatto di cui al punto I.1)

VI.5) Data di spedizione del Bando alla GUCE: 18/02/2011.

Il Dirigente
Servizio Affari Generali
Dr.Nicola Lopane

ASL FG

Bando di gara per l'appalto servizio realizzazione sistema informativo automatizzato.

I.1) A.S.L. FG, Piazza della Libertà 1, 71121 Foggia, Alla c.a. rag. Romolo De Francesco, tel. 0881/884590, fax 0881/884625, romolodefrancesco@yahoo.it, www.aslfg.it.

I.2) Organismo di diritto pubblico (Salute).

II.1.2) Servizi - Cat. 07, Luogo: ambito territoriale dell'A.S.L. FG.

II.1.5) Servizio di "Progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione del Sistema Informativo Automatizzato della ASL FG".

II.1.6) CPV 72000000-5.

II.2.1) L'importo totale non superabile dell'appalto, posto a base d'asta, è pari ad euro 16.500.000 oltre Iva per l'intera durata contrattuale pari a cinque anni oltre ad euros 2.100.000 oltre IVA per eventuale proroga di 12 mesi per un importo complessivo pari a euro 18.600.000,00 oltre IVA.

II.2.2) Opzioni: facoltà dell'Amministrazione di richiedere all'aggiudicatario la prosecuzione del presente servizio per ulteriori dodici mesi.

II.3) Durata dell'appalto: 60 mesi.

Sezione III
(Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico)
Si rinvia alla documentazione di gara (Disciplinare).

IV.1.1) Procedura Aperta.

IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare di Gara.

IV.3.3) La documentazione ufficiale di gara sarà altresì disponibile in formato elettronico scaricabile dal sito www.aslfg.it.

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 12/04/11 ore 13.

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 15/04/11 ore 10,30. Luogo: secondo le indicazioni del Disciplinare di Gara.

VI.3) Il Resp. del Proc. è il Rag. R. De Francesco.

VI.5) Spedizione alla GUCE: 11/02/11

Il Direttore Generale
Dott. Ruggiero Castrignanò

COMUNE DI CAMPI SALENTINA

Avviso di vendita all'asta di beni immobili di proprietà comunale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico e Sviluppo Locale reg. generale n 182 del 15.02.2011;

AVVISA

Che i soggetti interessati a partecipare alla gara dovranno far pervenire al Comune di Campi Salentina Piazza Libertà n. 27 - Cap.73012 - le proprie offerte con le modalità previste dal bando entro le ore 12,00 del giorno 15.03.2011.

La gara con offerte in segrete da confrontare con il prezzo posto a base di gara di euro 504.900,00, si terrà alle ore 10,00 del giorno 16.03.2011 presso la sede del Palazzo Comunale.

Possono partecipare alla gara i soggetti previsti nell'avviso di gara. L'offerta deve essere redatta in lingua italiana, corredata dalla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

L'aggiudicazione sarà effettuata mediante procedura di gara da esperirsi con il metodo delle offerte segrete da confrontare con il prezzo posto a base d'asta ex art. 73, comma 1 lettera c), del R.D. 23.05.1924. n. 827.

Il disciplinare di gara, in edizione integrale con i relativi allegati sono reperibili sul sito del Comune://www.comune.campi-salentina.le.it Responsabile del procedimento è l'Arch. Riccardo TAURINO Campi Salentina (LE) - Piazza Libertà n° 27 - Cap.73012

Tel. 0832-720606 - Fax 0832-720616

Campi Salentina, lì 16/02/2011

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Riccardo Taurino

Concorsi

REGIONE PUGLIA AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE, DELLE PERSONE E DELLE PARI OPPORTUNITÀ

Ore carenti di continuità assistenziale rilevate ai sensi del comma 1, art. 63, acn 23\03\05 dalle Aziende sanitarie a marzo 2009.

AZIENDA SANITARIA LOCALE BAT/1
Via Fornaci n° 201 70031 Andria

DISTRETTO	COMUNE	CARENZE	DELIBERA
2	ANDRIA	**1** INCARICO a **24** ore	Delibera N°531 del 01/04/09
3	CANOSA	**2** INCARICHI a **24** ore (totale **48** ore)	
3	SPINAZZOLA	**1** INCARICO a **24** ore	
5	BISCEGLIE	**1** INCARICO a **24** ore	
5	TRANI	**2** INCARICHI a **24** ore (totale **48** ore)	

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI BARI
Lungomare Starita n°6 70123 Bari

DISTRETTO	COMUNE	CARENZE	DELIBERA
52	TERLIZZI	**1** INCARICO a **24** ore	Delibera N°1012 del 21/04/2009
54	POGGIORSINI	**1** INCARICO a **24** ore	
54	GRAVINA	**1** INCARICO a **24** ore	
58	BARI - JAPIGIA	**1** INCARICO a **24** ore	
60	ADELFIA	**1** INCARICO a **24** ore	

AZIENDA SANITARIA LOCALE BR/1
Via Napoli n°8 72100 Brindisi

DISTRETTO	COMUNE	CARENZE	DELIBERA
		NON SONO STATE RILEVATE CARENZE	Delibera N°189 del 27/01/2011

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI FOGGIA
Piazza Libertà n° 1 71100 Foggia

DISTRETTO	COMUNE	CARENZE	DELIBERA
51	Lesina-Poggio Imperiale	**1** INCARICO a **24** ore	Delibera N°2000 del 03/09/09
52	Sannicandro Garganico	**1** INCARICO a **24** ore	
53	Rodi Garganico	**1** INCARICO a **24** ore	
53	Vico del Gargano	**1** INCARICO a **24** ore	

58	ALBERONA	**1** INCARICO a **24** ore
58	Celenza Valfortore	**1** INCARICO a **24** ore
58	Motta Montecorvino	**1** INCARICO a **24** ore
58	Volturara Appula	**2** INCARICHI a **24** ore (totale **48** ore)
59	ACCADIA	**2** INCARICHI a **24** ore (totale **48** ore)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI LECCE
Via Maglietta n°5 73100 Lecce

DISTRETTO	COMUNE	CARENZE	DELIBERA
55	ARADEO	**1** INCARICO a **24** ore	Delibera N° 2533 del 24/07/09
51	SURBO	**1** INCARICO a **24** ore	
56	RACALE	**1** INCARICO a **24** ore	
59	MATINO	**1** INCARICO a **24** ore	
59	TAURISANO	**1** INCARICO a **24** ore	
60	TRICASE	**3** INCARICHI a **24** ore (totale **72** ore)	

AZIENDA SANITARIA LOCALE TA/1
Viale Virgilio n°31 74100 Taranto

DISTRETTO	COMUNE	CARENZE	DELIBERA
7	LIZZANO	**1** INCARICO a **24** ore	Delibera N° 1625del 30/04/09
7	SAVA	**1** INCARICO a **24** ore	
7	AVETRANA	**2** INCARICHI a **24** ore (totale **48** ore)	

La procedura di assegnazione delle carenze di continuità assistenziale suindicate è gestita dalle relative AZIENDE SANITARIE LOCALI e dalle AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI secondo le modalità previste dall'art. 63 del Accordo collettivo nazionale di medicina generale del 23/03/2005.

La graduatoria regionale di medicina generale a cui fare riferimento è quella valida per l'anno 2009, approvata con determinazione dirigenziale n. 308 del 28/09/10 e pubblicata sul BURP n. 155 del 07/10/10.

Gli aspiranti devono produrre, a mezzo raccomandata, entro 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, istanza di assegnazione di incarico, in conformità agli schemi allegati indirizzandola alle Aziende Sanitarie Locali e alle Aziende Sanitarie Provinciali competenti.

Allegato "A" domande per trasferimento(medici in possesso dei requisiti di cui all'art. 63 comma 2 lett. a) ACN 23/03/05.
Allegato "B" domande per graduatoria(medici in possesso dei requisiti di cui all'art. 63 comma 2 lett. b) ACN 23/03/05.

In allegato alla domanda gli aspiranti devono inoltrare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'art. 47 della legge n. 445\00, esente da bollo, con allegata copia fotostatica di un documento di identità, attestante se alla data di presentazione della domanda abbiano in atto rapporti di lavoro dipendente, anche a titolo precario, trattamenti di pensione e se si trovano in posizione di incompatibilità.

Le situazioni di incompatibilità devono cessare nei termini di cui al comma 8, dell'art. 17, ACN 23/03/05.

Per l'assegnazione delle carenze di continuità assistenziale mediante graduatoria regionale di medicina generale si applicano, ai sensi dell'art. 16 comma 7 lett. a) e b), le seguenti percentuali di riserva dei posti:

1) Percentuale del 67% per i medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale D.L.vo n.256\91 e delle norme corrispondenti di cui D.L.vo n. 368\99 e di cui al D.L.vo n. 277/03;

2) Percentuale del 33% per i medici in possesso di titolo equipollente.

Gli aspiranti in possesso di entrambi i requisiti previsti dall'art. 16, comma 7, lett. (a) e (b), del ACN 23/03/05, possono concorrere ESCLUSIVAMENTE per una delle sopra indicate percentuali di riserva ai sensi dell'art. 16, comma 9 e 10, ACN 23/03/05. LA RISERVA PER LA QUALE L'ASPIRANTE INTENDE CONCORRERE DEVE ESSERE INDICATA NELLA ISTANZA DI ASSEGNAZIONE DI INCARICO.

Il Dirigente del Settore
Dr. Fulvio Longo

ALLEGATO "A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI VACANTI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE
(PER TRASFERIMENTO)

BOLLO

ALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE o PROVINCIALE DI_____

VIA_____

RACCOMANDATA

_____

Il sottoscritto dott._____ nato a_____

Prov. ___il _____M __F __codice fiscale_____ residente a _____

Prov.____ via _____ n. _____ c.a.p. _____ tel. _____

A far data dal _____ AUSL di residenza _____ residente nel territorio della Regione

_____, dal _____, titolare di incarico a tempo indeterminato per la Continuità Assistenziale presso

l'Azienda USL _____ di _____ per l'ambito distrettuale di_____ della Regione

_____ dal _____ e con anzianità complessiva di Continuità Assistenziale pari a mesi _____.

FA DOMANDA DI TRASFERIMENTO

Secondo quanto previsto dall'art. 63, comma 2, lett. a) dell'Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale 23/03/05, per l'assegnazione, degli incarichi vacanti di Continuità Assistenziale pubblicati sul BURP N._____
Del _____ , e segnatamente per i seguenti incarichi:

Comune _____ Distretto_____ incarico vacante ore _____ ASL\ASP _____

Comune _____ Distretto_____ incarico vacante ore _____ ASL\ASP _____

Comune _____ Distretto_____ incarico vacante ore _____ ASL\ASP _____

Comune _____ Distretto_____ incarico vacante ore _____ ASL\ASP _____

Comune _____ Distretto_____ incarico vacante ore _____ ASL\ASP _____

Allega alla presente la documentazione o autocertificazione e dichiarazione sostitutiva di notorietà(resa ai sensi dell'art. 46 e 47 della legge 445\00) atta a comprovare il diritto a concorrere ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett. a) dell'ACN 23/03/05 e l'anzianità complessiva di incarico in Continuità Assistenziale:

allegati n. _____ (_____) documenti.

Chiede che per ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso :
□ la propria residenza
□ il domicilio sotto indicato:

c\o_____Comune_____c.a.p._____

Prov. _____indirizzo_____, n._____

Data_____ _____
(firma per esteso)

N.B. L'autocertificazione e la dichiarazione sostitutiva di notorietà sono esenti da bollo e vanno corredate da copia fotostatica del documento di identità

ALLEGATO "B

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI VACANTI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE
(PER GRADUATORIA)

BOLLO

ALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE o PROVINCIALE DI_____

VIA_____

RACCOMANDATA

_____

Il sottoscritto dott._____ nato a_____

Prov. ___il _____M __F __codice fiscale_____residente a _____

Prov.____ via _____ n. _____ c.a.p. _____ tel. _____

A far data dal _____ AUSL di residenza _____ residente nel territorio della Regione

_____ dal _____ inserito nella graduatoria regionale di medicina generale, valevole per l'anno 2009

al posto n. _____con punti_____ pubblicata sul BURP n. 155 del 07 OTTOBRE 2010

FA DOMANDA

Secondo quanto previsto dall'art. 63, comma 2, lett. b), dell'Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale 23/03/05, per assegnazione, degli incarichi vacanti di Continuità Assistenziale pubblicati sul BURP n._____ del_____, e segnatamente per i seguenti incarichi:

Comune _____ Distretto_____ incarico vacante ore _____ ASL\ASP _____

Comune _____ Distretto_____ incarico vacante ore _____ ASL\ASP _____

Comune _____ Distretto_____ incarico vacante ore _____ ASL\ASP _____

Comune _____ Distretto_____ incarico vacante ore _____ ASL\ASP _____

Comune _____ Distretto_____ incarico vacante ore _____ ASL\ASP _____

Chiede a tal fine, in osservanza di quanto previsto dall'art. 16, commi 7 e 9 dell' ACN 23/03/05, di poter accedere alla riserva di assegnazione, come appresso indicato (*barrare una sola casella; in caso di barratura di entrambe le caselle o mancata indicazione della riserva prescelta, la domanda non potrà essere valutata):*

- ❑ **Riserva per i medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale di cui al D.L.vo n. 256\91 e delle norme corrispondenti di cui al D.L.vo n. 368\99 e D.L.vo 277\03 (art.16 comma 7 lett. a, ACN 23/03/05);**
- ❑ **Riserva per i medici in possesso del titolo equipollente (art. 16, comma 7 lett. b ACN 23/03/05).**

Chiede che per ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso :
□ la propria residenza
□ il domicilio sotto indicato:

c\o_____Comune_____c.a.p._____

Prov. _____indirizzo_____, n._____

Data_____ _____
(firma per esteso)

N.B. L'autocertificazione e la dichiarazione sostitutiva di notorietà sono esenti da bollo e vanno corredate da copia fotostatica del documento di identità.

ARES PUGLIA

Avviso pubblico di mobilità per n. 1 posto di Dirigente amministrativo.

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 18 del 24 gennaio 2011 è indetto avviso pubblico di mobilità, per soli titoli, ai sensi del vigente CCNL - Area della Dirigenza S.P.T.A. e dell'art.30 del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i., per la copertura di un posto di Dirigente Amministrativo presso l'A.Re.S. Puglia..

1. Requisiti per l'ammissione

Possono produrre istanza di mobilità i Dirigenti Amministrativi in servizio a tempo indeterminato presso AA.SS.LL. o Aziende Ospedaliere dell'intero territorio regionale che abbiano superato il periodo di prova e che siano in possesso di:

a) Diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o altra laurea equipollente.
b) Anzianità di servizio di almeno cinque anni di dirigenza amministrativa e positivo superamento delle verifiche di cui al vigente CCNL – Dirigenza S.P.T.A., oltre che comprovata e documentata esperienza nell'Area delle Risorse Umane, con particolare riguardo ai settori della gestione giuridica/economica/previdenziale, Fondi Aziendali di cui ai CCNNLL Contratto Sanità - Comparto ed Aree della Dirigenza -, delle relazioni sindacali e del reclutamento del personale dipendente e/o di collaborazione.
c) Idoneità, senza limitazioni, allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo di Dirigente Amministrativo, attestata dal Medico Competente dell'Azienda di provenienza, con certificazione rilasciata in data non anteriore a mesi sei dalla data del termine della presentazione delle domande.

2. Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione

La domanda che ciascun candidato deve presentare, redatta in carta semplice, deve essere indirizzata e spedita in plico raccomandato con avviso di ricevimento al Direttore Generale dell'Agenzia Regionale Sanitaria della Regione Puglia, via Caduti di Tutte le Guerre n.15 70126 Bari, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della regione Puglia. Se il giorno di scadenza dovesse essere festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Le domande spedite successivamente al termine indicato non verranno prese in considerazione. Ugualmente non verranno prese in considerazione, per le esigenze operative dell'Agenzia, le domande e la documentazione che, benché spedite nel termine di scadenza, pervengano materialmente successivamente all'adozione del provvedimento deliberativo di nomina del vincitore della selezione.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria responsabilità:

- cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza, codice fiscale;
- la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne penali riportate;
- di aver superato il periodo di prova;
- il possesso del profilo di Dirigente Amministrativo con anzianità almeno quinquennale.
- l'Azienda di appartenenza ed il relativo indirizzo della sede legale;
- di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;
- di essere in possesso della piena idoneità fisica per l'esercizio delle funzioni richieste, senza alcuna limitazione e di non aver inoltrato istanza alla propria amministrazione per il riconoscimento di idoneità parziale allo svolgimento delle funzioni;
- il consenso al trattamento dei dati personali.

L'aspirante dovrà, inoltre, indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere inviata ogni comunicazione inerente l'avviso di selezione.

In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza dichiarata in domanda.

3. Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione

A corredo della domanda, i partecipanti dovranno allegare:

- i documenti attestanti i requisiti specifici di ammissione di cui all'art.1, lettere a),b) e c) del presente avviso;
- ogni certificazione che riterranno opportuno presentare nel proprio interesse ai fini della loro valutazione, tra cui: titoli di carriera, accademici e di studio, titoli scientifici, partecipazione a congressi, convegni o seminari, incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici ecc.;
- curriculum formativo professionale, redatto in carta semplice, datato e firmato;
- elenco dei documenti e dei titoli presentati.

La succitata documentazione potrà essere prodotta in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge; in alternativa alle modalità innanzi indicate la stessa potrà essere resa mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., unitamente ad una fotocopia del documento di identità in corso di validità.

4. Commissione di valutazione

La Commissione Esaminatrice, nominata con provvedimento del Direttore Generale, procederà alla valutazione dei curricula dei candidati ammessi e sottoporrà gli stessi ad un colloquio. Il colloquio è finalizzato al riscontro della preparazione professionale e delle esperienze lavorative risultanti dal curriculum e tenderà alla verifica dell'idoneità del dirigente in relazione alle particolari competenze specialistiche richieste per lo svolgimento della funzione dirigenziale da reclutare.

La Commissione procederà, quindi, alla formulazione della graduatoria, secondo i criteri stabiliti dal D.P.R.n.483/1997.

5. Formulazione della graduatoria ed immissione in servizio

La graduatoria formulata dalla Commissione Esaminatrice, secondo l'ordine dei punteggi della valutazione dei titoli presentati, sarà approvata dal Direttore Generale.

L'immissione in servizio resta comunque subordinata all'esito della visita medica di idoneità alla specifica mansione da effettuarsi da parte del Medico Competente di una struttura sanitaria pubblica, nonché al rilascio del nullaosta da parte dell'Azienda di provenienza.

Il Dirigente sarà invitato alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, che avrà decorrenza dalla data stabilita in accordo con l'Azienda di provenienza ovvero secondo quanto previsto dal vigente CCNL Area della Dirigenza S.P.T.A.

Il trattamento giuridico ed economico è disciplinato dalle norme legislative e regolamentari in vigore e/o secondo quanto stabilito negli accordi integrativi.

6. Pubblicità

Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia per giorni trenta.

Le domande saranno considerate prodotte in tempo utile se spedite entro il termine di trenta giorni dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

7. Trattamento dei dati personali

I dati personali che saranno raccolti con la domanda di partecipazione ed il *curriculum vitae* saranno trattati esclusivamente per finalità di selezione del personale e per l'espletamento delle relative procedure concorsuali.

I dati saranno trattati sia con mezzi cartacei, sia automatizzati, nel rispetto delle regole previste dalla legge sulla privacy, adottando specifiche misure di sicurezza.

Il conferimento dei dati necessari alla partecipazione alle procedure di selezione è necessario pena l'esclusione o la non ammissione.

I dati personali che saranno trasmessi all'A.Re.S. ai fini della partecipazione alla selezione saranno trattati dagli uffici preposti alla gestione del personale, nonché dai componenti la Commissione Esaminatrice.

A conclusione delle procedure, la graduatoria di merito verrà affissa all'Albo dell'A.Re.S.

8. Disposizioni finali

La partecipazione al presente avviso implica, da parte del concorrente l'accettazione di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

L'A.Re.S. si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente avviso a suo insindacabile giudizio, senza che gli interessati

stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.

Per quanto non specificamente espresso nel presente avviso, valgono le disposizioni di Legge che disciplinano la materia concorsuale.

Il Direttore Generale
Dott. Francesco Bux

ARES PUGLIA

Concorso pubblico per n. 1 posto di Assistente amministrativo.

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 50 del 08/02/2011 è indetto

CONCORSO PUBBLICO

Per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Assistente Amministrativo - cat. C - esclusivamente riservato alle persone diversamente abili iscritte negli elenchi del collocamento obbligatorio presso la Provincia di Bari.

Al predetto profilo professionale sarà attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative vigenti nonché dal CCNL in vigore per il personale del "Comparto Sanità" del Servizio Sanitario Nazionale.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento del medesimo sono quelle stabilite dal DPR 27 marzo 2001, n. 220, dal DPR n. 487/94, per quanto applicabile, dalla legge n. 127/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto anche dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché delle altre disposizioni di legge alle quali si fa rinvio per quanto non previsto.

Art. 1
Requisiti generali
e specifici di ammissione

a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
b) Idoneità allo specifico lavoro al quale il concorso si riferisce. L'accertamento della idoneità fisica all'impiego con l'osservanza in tema di categorie protette è effettuato dall'apposito Organismo - sentita la Commissione istituita presso l'ASL territorialmente competente - presso la Provincia di Bari - Ufficio del Collocamento obbligatorio, e a cura dall'Agenzia, prima dell'immissione in servizio;
c) Diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
d) Iscrizione negli elenchi di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 68/1999 presso gli uffici competenti della Provincia di Bari;
e) Godimento dei diritti politici.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che non siano stati destituiti o dispensati dall'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 2
Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione

Le domande di partecipazione al concorso redatte in carta semplice, devono essere inviate entro il termine di scadenza al Direttore Generale dell'Agenzia Regionale Sanitaria AReS Puglia - via Caduti di Tutte le Guerre, n. 15 - 70126 Bari, entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Se il giorno di scadenza è festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine di spedizione della domanda è perentorio. Le domande spedite successivamente al termine non verranno prese in considerazione. Ugualmente non verranno prese in considerazione, per le esigenze operative dell'Agenzia, le domande e la documentazione che, benché spedita nel termine di scadenza, pervengano materialmente successivamente all'adozione del provvedimento deliberativo di nomina del vincitore della selezione.

Art. 3
Modalità di formulazione della domanda di ammissione - documentazione richiesta: forme e modalità di presentazione

Nella domanda di ammissione gli aspiranti devono dichiarare quanto segue:

- Cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza, codice fiscale;
- Il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
- Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- Il non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne penali riportate;
- Il titolo di studio posseduto;
- La percentuale di invalidità con la specifica se trattasi di invalidità fisica o psichica e/o intellettiva;
- L'iscrizione nelle liste di cui all'art. 8 della legge 68/99 presso gli uffici competenti della Provincia di Bari;
- L'idoneità allo specifico lavoro al quale il concorso si riferisce;
- La posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- Gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni con l'indicazione della qualifica e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego (tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa. In tal caso il candidato deve dichiarare di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche amministrazioni);
- Di non essere stato escluso dall'elettorato attivo;
- Di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso Pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- I titoli che danno diritto a precedenza o preferenza ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del DPR 487/94;
- Il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 675/1996.

L'aspirante dovrà, inoltre, indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni comunicazione inerente al pubblico concorso. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto, la residenza dichiarata in domanda.

Il candidato dovrà apporre la firma in calce alla domanda a pena di esclusione.

L'AReS non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi.

L'omessa indicazione di una sola delle dichiarazioni di cui sopra attinenti ai requisiti, ove mai le informazioni relative agli stessi non possono essere desunte diversamente e comunque dalla dichiarazione esibita, comporterà l'esclusione dal concorso.

I candidati, inoltre, sono invitati, al fine di permettere all'AReS di predisporre speciali modalità di svolgimento delle prove d'esame (art. 16 Legge n. 68/99) a darne comunicazione nella domanda di partecipazione in relazione alla propria situazione di disabilità.

Art. 4
Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione

A corredo della domanda, i concorrenti dovranno allegare in originale e in carta libera o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, o in copia non autenticata ma con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, debitamente sottoscritta, che ne attesti la conformità all'originale, i seguenti documenti:

1) Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
2) I documenti attestanti i requisiti specifici di ammissione:
   - diploma di istruzione secondaria di secondo grado
   - certificato di iscrizione negli elenchi di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 68/1999 con specificazione della categoria di appartenenza e della percentuale di invalidità;
   - percentuale di invalidità e categoria di appartenenza;
3) Tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare nel proprio interesse ai fini della loro valutazione per la formazione della graduatoria di merito, tra cui: titoli di carriera, accademici e di studio, titoli scientifici, curriculum formativo-professionale (partecipazione a congressi, convegni o seminari, incarichi di insegnamento conferiti da Enti pubblici, ecc..)
4) Un curriculum formativo e professionale datato e firmato. Quanto dichiarato nel curriculum sarà valutato unicamente se supportato da formale

documentazione o da regolare autocertificazione.

5) Elenco in triplice copia contenente l'indicazione dei documenti e dei titoli allegati alla domanda di partecipazione.

Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente. Tali numeri dovranno corrispondere esattamente a quelli riportati nel citato elenco.

La documentazione potrà essere prodotta in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge; in alternativa alle modalità innanzi indicate, la stessa dovrà essere resa:

a) mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 ovvero
b) in fotocopia corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti la conformità della copia all'originale, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, e da una fotocopia del documento di identità.

L'AReS si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato, con le modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.

I titoli comprovanti il beneficio della legge n. 68/1999 non possono essere autocertificati.

Nelle certificazioni relative ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del DPR 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Art. 5
Modalità di espletamento del concorso

Il concorso di cui al presente bando è per titoli ed esami.

I titoli saranno valutati, dall'apposita commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 220/2001.

Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di scadenza del bando.

I punteggi per i titoli e le prove di esame sono complessivamente 100, così ripartiti:

- 30 punti per i titoli
- 70 punti per le prove d'esame.

Ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 220/2001, i titoli valutabili ed il punteggio massimo attribuibile agli stessi singolarmente e per categorie di titoli sono i seguenti:

- titoli di carriera punti 10
- titoli accademici e di studio punti 8
- pubblicazioni e titoli scientifici punti 2
- curriculum formativo e professionale punti 10

Titoli di carriera:

i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio presso le ASL, le Aziende ospedaliere, gli Enti di cui agli artt. 21 e 22 del DPR 220/2001 e presso le altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti. Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti è valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo relativo al concorso.

Titoli accademici e di studio:

i titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio attribuito dalla Commissione con motivata valutazione, tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale di Assistente Amministrativo.

Pubblicazioni e titoli scientifici:

le pubblicazioni devono essere edite a stampa. In caso di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, oltre ad allegare la fotocopia dei documenti originali, va allegata la fotocopia del documento di riconoscimento.

La valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata in relazione alla originalità della produzione scientifica, all'importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori.

Curriculum formativo e professionale:

nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione pro-

fessionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire nonché agli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici.

In tale categoria rientrano anche i corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati con riferimento alla durata e alla previsione di esame finale.

Art. 6
Commissione esaminatrice
e prove d'esame

La Commissione sarà nominata dal Direttore Generale ai sensi dell'art. 38 del DPR 220/2001 e potrà essere integrata, ove necessario, da componenti aggiuntivi per l'accertamento della conoscenza dell'uso di apparecchiature informatiche.

Prove d'esame

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta
- 20 punti per la prova pratica
- 20 punti per la prova orale

Le prove d'esame consisteranno, ai sensi dell'art. 37 del DPR 220/2001 in:

Prova scritta: tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica su elementi di Diritto Amministrativo ed elementi di legislazione sanitaria.

Prova pratica: esecuzione di tecniche specifiche relative alla materia oggetto del concorso o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta (la Commissione potrà richiedere una sintetica relazione scritta).

Prova orale: materie della prova scritta, oltre che conoscenza di elementi di informatica. Non è ritenuta necessaria la conoscenza della lingua straniera.

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

Art. 7
Ammissione e convocazione
dei candidati

L'ammissione e l'esclusione dal concorso è effettuata dal Direttore Generale.

Il diario della prova scritta d'esame sarà comunicato ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima della prova d'esame.

I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova scritta nel giorno, ora e sede stabiliti, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale sia la causa dell'assenza.

Art. 8
Adempimenti del vincitore
Assunzione in servizio

L'ARes, prima di procedere all'assunzione in servizio ed alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, invierà la comunicazione alla Provincia di Bari - Ufficio del Collocamento obbligatorio - affinchè il candidato dichiarato vincitore sia sottoposto all'accertamento della permanenza e sussistenza dello stato invalidante e la compatibilità della residua capacità lavorativa alle mansioni del profilo professionale da ricoprire, ai sensi della legge n. 68/99.

Art. 9
Disposizioni finali

La partecipazione al concorso implica da parte dei concorrenti l'accettazione di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

L'AReS si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile giudizio, senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.

Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando valgono le disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali in vigore.

Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all'AReS - via Caduti di Tutte le Guerre, n. 15 - 70126 Bari - al Servizio del Personale tel. 080 5403317 ovvero alla Segreteria Generale 080 5403483.

Il Direttore Generale
Dott. Francesco Bux

COMUNE DI CASARANO

Concorso pubblico per n. 7 autorizzazioni di autonoleggio con conducente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 29/10/2010, con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 14/95, il nuovo regolamento comunale per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;

Visto l'art. 11 del predetto regolamento Comunale per l'Esercizio del Servizio di Noleggio con Conducente;

Emana il seguente

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI TITOLI

Per l'assegnazione di n. 07 autorizzazioni comunali per l'esercizio della professione di autonoleggio con conducente.

Possono partecipare al concorso tutti i cittadini italiani o equiparati in possesso dei seguenti requisiti:

1. abbiano compiuto la maggiore età;
2. siano in possesso del C.A.P. previsto dall'art. 116 del CdS;
3. siano in possesso dell'idoneità professionale;
4. non abbiano riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore o complessiva ai due anni per delitti non colposi;
5. non risultino sottoposti, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 575/65 e successive modificazioni ed integrazioni;
6. siano iscritti nel Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, tenuto presso la Camera di commercio;
7. abbiano la proprietà o disponibilità in leasing del veicolo.

L'idoneità professionale è acquisita a norma della legge Regionale 3 aprile 1995, n. 14.

Domanda di partecipazione

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale ed indirizzate al Dirigente del Servizio, per l'assegnazione della licenza per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, debbono essere presentate direttamente al Comune o spedite a mezzo raccomandata A.R.

Nelle domande debbono essere indicati:

a. cognome e nome;
b. luogo e data di nascita;
c. cittadinanza;
d. residenza o domicilio al quale debbono essere inviate le comunicazioni relative al concorso;
e. codice fiscale;
f. titolo di studio;
g. numero e data di iscrizione al Ruolo dei Conducenti;
h. dichiarazione attestante il possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
i. numero e data di iscrizione al R.E.A. presso la Camera di commercio, e/o al Registro delle Imprese Artigiane, ai sensi della legge 08.08.1985, n. 443, per le imprese già esercenti l'attività;
j. dichiarazione di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5, commi 2 e 4 del D.Lgs 31.03.1998, n. 114;
k. dichiarazione di non aver riportato condanne penali di cui agli articoli 11 e 92 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773;
l. dichiarazione che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza e di sospensione di cui all'ad. 10 della legge 31.05.1965, n. 575 (antimafia);
m. dichiarazione di non aver trasferito precedente licenza o autorizzazione da almeno 5 anni;
n. dichiarazione di non essere incorso, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione anche da parte di altri comuni;
o. dichiarazione di essere fisicamente idoneo al servizio;
p. eventuale dichiarazione ai sensi dell'art. 12 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773;

q. dichiarazione del possesso della rimessa nel territorio comunale.

Alle domande possono essere allegati eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 14 del Regolamento Comunale.

Presentazione delle domande

Le domande, da presentare sull'allegato modello, reperibile anche presso il SUAP, dovranno pervenire al protocollo del comune entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Non saranno prese in considerazione le domande che dovessero pervenire dopo il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

In deroga al precedente comma, saranno prese in considerazione anche le domande pervenute dopo il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione qualora rimanga disponibilità di autorizzazioni da assegnare e, in tal caso, sarà considerato, ai fini dell'assegnazione, l'ordine di arrivo al protocollo.

Valutazione dei titoli

Sono considerati titoli valutabili ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni:

a) idoneità conseguita a norma della legge regionale 3 aprile 1995 n. 14 punti 5
b) laurea punti 4
c) diploma di maturità punti 3
d) periodi di servizio - computati in semestri e fino ad un massimo di otto semestri prestati in qualità di dipendente a un'impresa che gestisce il noleggio con conducente:

per ogni semestre punti 2

Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai titoli posseduti.

In caso di possesso del diploma di laurea non viene computato, ai fini del punteggio totale, il punteggio del diploma di maturità.

Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l'autorizzazione viene assegnata al più anziano d'età. Quando anche l'età non rappresenti elemento discriminatorio, si fa riferimento alla data di presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Graduatoria

L'assegnazione delle autorizzazioni avrà luogo attraverso la formazione di apposita graduatoria. La graduatoria di merito è approvata con determinazione del Responsabile del servizio.

Vincitori di concorso

i candidati dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare in originale o copia autentica, la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti e/o dichiarati, entro il termine perentorio di giorni trenta dal ricevimento della comunicazione. Il vincitore che non produca la documentazione richiesta entro il termine indicato, sarà considerato rinunciatario.

Il Responsabile del Servizio
Dr. Fedele Coluccia

Il Responsabile del procedimento
Raffaele Pino

Bollo

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER L' AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE

Il/La sottoscritto/a

Cognome _____ Nome _____

C. F. _____

Data di nascita __ __ __ __ __ __ __ __ cittadinanza _____ sesso M ☐ F ☐

Luogo di nascita: Stato _____ Provincia _____ Comune _____

Residenza: Provincia _____ Comune _____

Via, P.zza, ecc _____ nr _____ C.A.P. _____

Telefono _____ cellulare _____

COMPILARE IN STAMPATELLO

In qualità di :

☐ **Titolare dell'omonima impresa individuale**

PARTITA IVA *(se già iscritto)* _____

n. di iscrizione al Registro Imprese *(se già iscritto)* _____ CCIAA di _____

☐ **Legale rappresentante della** ☐ **ditta/società** ☐ **cooperativa**

C. F. _____

PARTITA IVA *(se diversa dal codice fiscale)* _____

denominazione o ragione sociale _____

con sede nel Comune di _____ Provincia di _____

Via/piazza _____ nr. _____ C.A.P. _____

n. di iscrizione al Registro Imprese _____ CCIAA di _____

CHIEDE

Di poter partecipare al concorso pubblico per soli titoli per l'assegnazione dell'autorizzazione comunale per l'esercizio della professione di autonoleggio con conducente.

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali di previste dal D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara:

1- C. F. _____

2- di essere cittadino _____

3- di essere residente: Stato _____ Provincia _____ Comune _____

Via, P.zza, ecc _____ nr _____ C.A.P. _____

e che eventuali comunicazioni dovranno essere inviate al seguente indirizzo:

Via/piazza _____ nr. _____ C.A.P. _____

Comune _____ Provincia di _____

Telefono _____ cellulare _____

4- di essere in possesso del titolo di studio di _____

conseguito presso l'istituto _____

nell'anno _____ / _____ con la seguente votazione _____

5- di essere iscritto al Ruolo dei Conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici di non di linea tenuto presso la CCIAA di [ ] dal [ ]

6- di essere iscritto al REA della CCIAA di [ ] dal [ ]

al nr. [ ]

7- di essere in possesso di patente di guida cat [ ] in corso di validità

8- di essere in possesso del C.A.P. previsto dall'art. 116 del c.d.s.;

9- di non aver riportato condanne penali di cui agli artt. 11 e 92 del TULPS;

10- che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza e di sospensione di cui all'art. 10 della legge 575/65 (antimafia);

11- di non aver trasferito precedente licenza o autorizzazione per l'esercizio della professione di autonoleggio da almeno 5 anni;

12- di non essere incorso nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione o licenza anche da parte di altri comuni;

13- di essere fisicamente idoneo al servizio;

14- di aver ☐ ottemperato ☐ di essere esente agli obblighi di cui all'art. 12 del TULPS;

15- di avere la disponibilità del veicolo a titolo di ☐ proprietà, ☐ leasing;

16- di essere in possesso dell'idoneità professionale acquisita ai sensi della legge della regione Puglia 14/65. *(in caso di idoneità conseguita presso altra regione indicare gli estremi della legge e la regione)*

[ ]

17- di avere la propria sede in Casarano in via [ ]

18- di avere la disponibilità della rimessa in Casarano in via [ ]

Allega :

1. Copia di un valido documento di riconoscimento *(obbligatorio se la firma non è autenticata)*
2. Copia della patente di guida
3. Copia del CAP
4. Copia della carta di circolazione del veicolo

DICHIARAZIONE IN MERITO AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI – D. Lgs. 196/2003

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti d. lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data [ ][ ] [ ][ ] [ ][ ][ ][ ]

FIRMA del Titolare o Legale Rappresentante

[ ]

L'autentica della firma non è richiesta se si allega copia di un valido documento di riconoscimento

BIBLIOTECA COMUNALE NOCI

Bando di concorso "Premio Noci per la storia locale".

"PREMIO NOCI
PER LA STORIA LOCALE"
11ª edizione (2010-2011)

- BANDO DI CONCORSO -

Art. 1

Il Comune di Noci, allo scopo di incentivare gli studi storici locali, indice l' 11^ edizione del "Premio Noci per la storia locale", che si articola in tre sezioni:

- **1ª sezione**, riservata a opere (anche multimediali) e a tesi sulla storia di Noci (problemi, momenti, figure, aspetti, etc.);
- **2ª sezione**, riservata a opere (anche multimediali) sulla storia dell'area comprendente i comuni di Acquaviva delle Fonti, Alberobello, Casamassima, Castellana Grotte, Castellaneta, Cisternino, Conversano, Crispiano, Fasano, Gioia del Colle, Locorotondo, Martina Franca, Massafra, Monopoli, Mottola, Palagianello, Palagiano, Polignano a Mare, Putignano, Rutigliano, Sammichele di Bari e Turi;
- **3ª sezione** "Dr. Antonio D'Elia", riservata ad articoli o brevi opere (anche multimediali) sulla storia di Noci (problemi, momenti, figure, aspetti, etc.), redatti da giovani che alla data del 31/12/2009 non abbiano compiuto i venti anni di età.

Al "Premio" possono essere presentati lavori inediti oppure pubblicati nel biennio 2010-2011 e tesi discusse nello stesso periodo.

Sono ammesse le sole tesi di dottorato, di specializzazione e di laurea magistrale.

Art. 2

Il concorso è dotato dei seguenti premi, al lordo delle ritenute di legge:

- euro **2.200,00** per la 1ª sezione;
- euro **1.000,00** per la 2ª sezione;
- euro **350,00** per la 3ª sezione.

Essi saranno assegnati ai lavori primi classificati in ciascuna sezione a giudizio insindacabile della Commissione esaminatrice, che, nominata con deliberazione della Giunta comunale, sarà così composta:

Presidente:
- Sindaco del Comune di Noci (o suo delegato)

Componenti:
- Presidente della Società di Storia Patria per la Puglia (o suo delegato);
- Tre esperti di discipline storico-umanistiche;

Segretario:
- Direttore della Biblioteca Comunale "Mons. A. Amatulli" di Noci.

Art. 3

Il giudizio della Commissione si intende definitivo ed inappellabile.

Art. 4

Le opere concorrenti, corredate da una scheda debitamente sottoscritta e contenente le generalità e l'indirizzo dell'autore o degli autori, **dovranno pervenire** in 7 copie, franche di ogni spesa, **alla Segreteria del "Premio Noci per la storia locale"**, presso la Biblioteca Comunale "Mons. A. Amatulli" di Noci, Via Cappuccini, 4 (Tel. 0804977304 – fax 0804942049 – e-mail: biblionoci@libero.it), **entro e non oltre il giorno 16/12/2011**.

Art. 5

Le opere pervenute non saranno restituite. Di esse due copie resteranno in dotazione della Biblioteca Comunale di Noci.

Art. 6

Il Comune di Noci si riserva la facoltà di pubblicare le opere inedite premiate ed altre che la giuria dovesse ritenere degne di segnalazione, escludendo qualsiasi diritto o pretesa dei concorrenti.

Art. 7

La cerimonia di premiazione si svolgerà in data e luogo che saranno comunicati tempestivamente ai concorrenti.

Art. 8

La partecipazione al concorso implica la piena conoscenza e la integrale accettazione delle norme del presente bando ed include l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del Decreto legislativo 30/6/2003 n. 196, per le esigenze e le attività necessarie alla gestione e alla pubblicizzazione del Premio.

Noci, dicembre 2010

Il Sindaco
dott. Pietro Liuzzi

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE

Avvisi pubblici di mobilità per n. 7 incarichi di Direttore struttura complessa. Annullamento.

Si comunica che, in esecuzione della deliberazione n. 261 del 18 novembre 2010, sono stati annullati gli avvisi indetti, presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata, per l'attribuzione dei seguenti incarichi di durata quinquennale di direttore di struttura complessa:

Microbiologia degli Alimenti;

Virologia;

Sezione di Matera;

Sezione di Putignano;

Sezione di Tito;

Sierologia;

Chimica

Il Presidente
Felice Scarano

Avvisi

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARI

Procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

DETERMINA

Omissis

1) di escludere dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e sulla base della documentazione agli atti, ai sensi dell' art. 20, comma 5, del D.Lgs. n. 152/06, il progetto relativo all'impianto per lo stoccaggio (deposito preliminare e messa in riserva), raggruppamento e ricondizionamento preliminare di rifiuti pericolosi e non pericolosi in Modugno (BA) alla via dei Tintori, zona artigianale A.S.I., in catasto al foglio n. 22 del Comune di Modugno, particella 440, secondo la soluzione progettuale indicata dagli elaborati prodotti dalla società proponente;

2) il presente provvedimento si riferisce unicamente all'assoggettamento del progetto proposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce i pareri e/o autorizzazioni richieste dalla normativa vigente ai fini della realizzazione delle opere e dell' esercizio delle attività che costituiranno oggetto dell'iter procedimentale di Autorizzazione Integrata Ambientale;

3) in sede di progettazione definitiva dovrà essere assicurato il rispetto delle BAT di settore ed in fase di gestione dovrà essere assicurato il rispetto della normativa di cui al D.P.R. 254/2003 in materia di rifiuti sanitari, laddove applicabile;

4) sono fatte salve le autorizzazioni i nulla osta, le autorizzazioni di competenza di altri Enti in ottemperanza delle vigenti disposizioni legislative in materia ambientale;

5) di notificare il presente provvedimento;

6) alla società ECO.NET s.r.l. con sede legale in Modugno (BA) alla via dei Tintori, zona artigianale A.S.I.;

7) al Sig. Sindaco del Comune di Modugno;

8) al Dirigente del Servizio di Polizia Provinciale;

9) e di comunicare per opportuna conoscenza al Presidente, all'Assessore all'Ambiente della Provincia di Bari, all'Assessore alla trasparenza e legalità, al Presidente Commissione consiliare Ambiente e Rifiuti;

10) di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi, nonché, ai sensi dell'art. 20, comma 7, del D. Lgs. n. 152/06 sul sito web della Provincia di Bari e per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

11) di dare atto che la presente determinazione non da luogo ad oneri ed impegno di spesa a carico del bilancio della Provincia di Bari.

Bari, lì 10.01.2011

Il Dirigente
Arch. Carlo Latrofa

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA

Richiesta di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale.

Il Comune di Orta Nova ha trasmesso all'Ufficio Ambiente della Provincia di Foggia richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto per i lavori di sistemazione idrogeologica e messa in sicurezza idraulica dell'abitato di Orta Nova, ai sensi della L.R. 11 del 12 aprile 2001. Il Dirigente del Settore, ha determinato, con atto n. 239 del 26/01/2011, di non assoggettare a procedura di VIA, il progetto di che trattasi.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA

Richiesta di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale.

La Ditta GIULIA s.r.l. ha trasmesso all'Ufficio Ambiente della Provincia di Foggia richiesta di attivazione della procedura di VIA relativa la realizzazione di un parco fotovoltaico sito nel Comune di APRICENA (FG) in località Posta dei Colli, ai sensi della L.R. 11 del 12 aprile 2001.

Il Dirigente del Settore, preso atto del parere espresso dal Comitato Tecnico per la V.I.A. nella seduta del 28 ottobre 2010, ha determinato, con atto n. 3500 del 02/11/2010 parere favorevole alla procedura di VIA il progetto di che trattasi.

CONSORZIO RIFIUTI ATO LE/2

Avvio della consultazione della Proposta di Piano d'Ambito, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non-tecnica del Rapporto Ambientale per la gestione dei Rifiuti Solidi Urbani.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA DEL CONSORZIO ATO LE/2

RENDE NOTO

- che il CONSORZIO ATO LE/2 in qualità di autorità procedente, nell'ambito della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del Piano d'Ambito per la gestione dei rifiuti solidi urbani, con Delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 5 del

17/1/2009 ha approvato la Proposta di Piano d'Ambito; che con Determinazione Dirigenziale del Responsabile dell'Area Tecnica del Consorzio ATO LE/2, n. 34 del 9/8/2010 è stato preso atto del Rapporto Ambientale e della relativa Sintesi non-tecnica; che tali atti sono parte integrante della procedura di VAS, in corso di espletamento ai sensi della Circolare n. 1/2008 dell'Assessorato all' Ecologia della Regione Puglia avente ad oggetto: "Note esplicative sulla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 16.01.08, n.4 correttivo della Parte Seconda del D.Lgs. 3.04.06, n.152"; che la Proposta di Piano d'Ambito, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non-tecnica del Rapporto Ambientale predisposti dai tecnici incaricati dal CONSORZIO ATO LE/2 e recepiti rispettivamente con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 27.8.09 e delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 13 del 2/11/09 e con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica del Consorzio ATO LE/2, sono consultabili: sul sito web del CONSORZIO ATO LE/2 (www.atolecce2.it)

a) in formato cartaceo presso gli uffici del CONSORZIO ATO LE/2, Piazza Indipendenza – 73020 Botrugno (Le), dalle ore 17,00 alle ore 20,00 rivolgendosi al signor Giovanni BIASCO (tel. 0836.992213); che il periodo di consultazione e di presentazione di eventuali osservazioni si concluderà entro 60 gg. a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente avviso; che le eventuali osservazioni e contributi dovranno essere inviati in forma scritta. Agli uffici del Consorzio ATO LE/2, Piazza Indipendenza – 73020 Botrugno (Le). Tramite posta elettronica al seguente indirizzo: info@atolecce2.it specificando nell'oggetto: ATO LE/2 – Osservazioni per il Piano d'Ambito Il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Fernando Bonocuore, Responsabile dell'Area Tecnica del Consorzio ATO LE/2.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
del Consorzio ATO LE/2
Arch. Fernando Bonocuore

SOCIETA' CO. CE. MER

Decreto Provincia Brindisi 99902/08 - Esproprio.

Per ogni effetto si rende noto che: il Dirigente della Provincia di; Brindisi Dott. Pasquale EPIFANI con Decreto n° 99902 in data 261 Maggio 2008 ha pronunciato l'espropriazione definitiva in favore della PROVINCIA di Brindisi di alcuni beni immobili ubicati nel territorio del Comune di Brindisi occorsi per i lavori di realizzazione delle indagini Idrogeologiche per la rete di monitoraggio e la caratterizzazione idrogeobiologica dell'acqua di falda del suolo e dei rifiuti dispersi in contrada "Autigno-Formica-Mascava" di proprietà) delle ditte di seguito elencate:

ELENCO DITTE COMUNE DI BRINDISI

N° O	Ditta	Codice Fiscale	Fg.	Ptc.	Mq.	Indennità	€
1	LIUZZI CHIARA	LZZ CHR 45A68 I396L	39	**669**	64	Liquidata	544,98
	SEMERARO GIUSEPPE	SMR GPP 41C05 I396L	39	**667**	64		
2	RIZZI VITA ANTONIA	RZZ VNT 49H60 C134Q	15	**351**	64	Liquidata	540,17
3	TRIZZA MARINA	TRZ MRN 58E62 E986U	15	**347**	64	Liquidata	136,78
4	MERTOLI ANTONINO	MRT NNN 24B19 C351K	39	**697**	64	Depos. Cassa DDPP BR	55,46
5	DELLE GROTTAGLIE ORONZO	DLL RNZ 46P05 B180V	39	**680**	64	Depos. Cassa DDPP BR	55,46
	NANNINI SANDRA	NNN SDR 51T50 F032N					
6	GRECO MARIO	GRC MRA 24A01 G187U	39	**690**	64	Depos. Cassa DDPP BR	55,46
7	CORDONI VINCENZA	CRD VCN 30H59 C781P	39	**688**	64	Depos. Cassa DDPP BR	36,75
8	SPERANZA FRANCESCO	SPR FNC 41C03 B180Q	39	**699**	64	Depos. Cassa DDPP BR	55,46
9	CAVED S.R.L.	1365792748	39	**682**	64	Depos. Cassa DDPP BR	55,46
10	SE.ME.S. S.R.L.	00059670745	62	**285**	64	Depos. Cassa DDPP BR	600,46

N° Ord.	Ditta	Codice Fiscale	Fg.	Ptc.	Mq.	Indennità	€
11	D'ORIANO ALFONSO	DRN LNS 52P21 C129I	62	**284**	64	Depos. Cassa DDPP BR	36,75
	IENNACO ANNA	NNC NNA 55H69 C129C					
12	URGESE MARIA CONCETTA	RGS MCN 52M71 I396F	17	**857**	64	Liquidata	43,57
13	CO.CE.MER. S.P.A.	01872530751	39	**684**	64	Liquidata	81,06
14	SANTORO VITO MARCO	SNT VMR 45D25 I396O	39	**695**	64	Liquidata	314,73
15	REGIONE PUGLIA	80017210727	63	**116**	64	Liquidata	81,06
16	DE NETTO PIETRO	DNT PTR 70C17 B180A	40	**530**	64	Liquidata	203,20
17	MASSARO COSIMO	MSS CSM 50P16 I396P	63	**114**	64	Liquidata	81,06
18	CIRACI' COSIMO	CRC CSM 60S10 I396R	63	**118**	64	Liquidata	81,06
	LEUZZI ANNA	LZZ NNA 64M61 C424U					
19	PETRUZZI GRAZIA	PTR GRZ 66R45 H643S	39	**686**	64	Liquidata	313,76
			39	**692**	64	Liquidata	
			39	**693**	64	Liquidata	
20	BELLANOVA MARIA ROSARIA	BLL MRS 12C63 I396I	38	**625**	64	Depos. Cassa DDPP BR	157,94
	RUGGIERO VINCENZO	RGG VCN 39R02 I396G					
	RUGGIERO CARMELA	RGG CML 50L61 I396S					
	RUGGIERO ROSA	RGG RSO 36T64 I396X					
21	ATTORRE AGATA	TTR GTA 36A69 I396L	38	**627**	64	Liquidata	81,06
22	FAGIANI MARIA CARMELA	FGN MCR 37T61 I396P	38	**619**	64	Liquidata	43,57
23	CALCESTRUZZI S.P.A.	01038320162	38	**623**	64	Liquidata	258,67
			38	**621**	64		
24	CAVALIERE GRAZIA	CVL GRZ 54C50 I396G	39	**703**	64	Liquidata	157,86
	LODETO VITO COSIMO	LDT VCS 49R19 I045J					

Termine di impugnazione del Decreto - Ricorso al T.A.R. della Puglia - Sez. di Brindisi entro 60 giorni, decorrenti dalla data di notificazione o 120 se il Ricorso e presentato al Presidente della Repubblica.

Lecce, lì 14.02.2011

Impresa CO.CE.MER. S.p.A.
Amm.re Delegato
Geom. Tonio Rizzo

SOCIETA' EOLICA LAMALUNGA

Avviso di deposito progetto e studio impatto ambientale.

La società Eolica Lamalunga S.r.l. con sede legale in Bari (BA) in Via Cardassi n.59 iscritta nel Registro delle Imprese di Bari, P. IVA e C.F. n. 07159870729 REA n. 536648

RENDE NOTO

che ha presentato, in qualità di PROPONENTE, alla Provincia di Barletta-Andria-Trani, e al comune di Minervino Murge, l'istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi del D.Lgs n. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008 e dal D.Lgs n. 128/2010, per la realizzazione del seguente insediamento eolico:

OGGETTO: impianto per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento nel territorio comunale di Minervino Murge (BAT) in località Lamalunga della potenza di 75 MW e opere di connessione terminali in comune di Andria (BAT).

Gli atti possono essere consultati presso: PROVINCIA di Barletta-Andria-Trani - Settore XI - Ambiente, Energia, Aree Protette e Difesa del Suolo - Piazza S. Pio X - Andria - nei giorni del lunedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 ed il martedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30.

Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni.

SOCIETA' FORTORE WIND

Avviso di deposito procedura di V.I.A.

Il sottoscritto Dott. Michele Raffa, in qualità di amministratore delegato della società FORTORE WIND S.R.L. con sede legale in Piazza della Repubblica n.5, 71036 Lucera FG, Codice fiscale e numero di iscrizione al R.II. di Foggia 03669930715

COMUNICA

il deposito, in data 14 Febbraio 2010, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 4/2008 ed ai sensi dell'art.11 della L.R. n.11/01 e s.m.i., del progetto definitivo, dello studio d'impatto ambientale e della sintesi non tecnica riguardanti la realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica e delle relative opere di connessione elettrica alla RTN da realizzarsi nei comuni di Casalvecchio di Puglia (FG) e di Torremaggiore (FG), presso i seguenti uffici:

1. Regione Puglia – Assessorato all'Ecologia – Settore ecologia - Via delle Magnolie 6/8 - Z.I., 70026 Modugno (BA) – **autorità competente**;
2. Provincia di Foggia – Ufficio Ambiente – Via Paolo Telesforo – 71121 Foggia (FG);
3. Comune di Casalvecchio di Puglia – Ufficio tecnico – Largo Santa Maria delle Grazie n°10 – 71030 Casalvecchio di Puglia (FG);
4. Comune di Torremaggiore - Ufficio tecnico – Piazza della Repubblica 71017 - Torremaggiore (FG);
5. Autorità di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore - c/o Regione Molise - Ass.to LL.PP. Settore Schemi Idrici, V.le Regina Elena 1 - 86100 Campobasso.
6. Regione Puglia – Servizio Assetto del Territorio – Ufficio Attuazione e Pianificazione Paesaggi-

stica – Via delle Magnolie 6 – Z.I. ex Enaip – 70026 Modugno (BA);
7. Regione Puglia – Assessorato allo Sviluppo Economico – Settore Industria e Industria Energetica – Ufficio Industria Energetica – C.so Sonnino 177, 70121 Bari (BA);

Premesso che:
- Con istanza acquisita del al prot. uff. n. 5728 del 10/04/07 (ricevuta 29/03/2007) la società Fortore Energia s.p.a. avviava la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA per un progetto di impianto di produzione di energia rinnovabile da fonte eolica da realizzarsi nel comune di Casalvecchio di Puglia;
- Con nota acquisita al prot. uff. n. 5262 del 23/02/2010, Fortore Energia s.p.a. comunicava alla Regione Puglia Assessorato all'Ecologia il cambio di titolarità del progetto presentato nel Comune di Casalvecchio di Puglia a favore della società Fortore Wind s.r.l., allegando idoneo atto notarile attestante il conferimento di ramo d'azienda;
- Con Determinazione del Dirigente dell'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche e VAS n. 489 del 26/11/2010, l'impianto di che trattasi è stato assoggettato alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;

si rende necessario attivare il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per permettere la valutazione dell'impatto dell'opera sulle componenti ambientali.

Il progetto consiste nella realizzazione di un impianto eolico localizzato nel Comune di Casalvecchio di Puglia (FG) costituito da n°15 aerogeneratori, aventi la potenza nominale di 3 MW, per una potenza totale massima di 45 MW, con altezza del mozzo di 85 metri, diametro del rotore di 82 metri, e delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla costruzione ed al funzionamento dell'impianto stesso, rappresentate dalle piazzole e dalle strade a servizio degli aerogeneratori, dai cavidotti, dalla cabina di raccolta e dalla stazione di trasformazione 150/30 kV (di utenza). Si evidenzia che la localizzazione degli aerogeneratori nel sistema di riferimento Gauss-Boaga è immutata rispetto al progetto presentato in data 29 marzo 2007.

L'impianto di produzione di Casalvecchio di Puglia sarà connesso alla RTN in antenna con la sezione a 150 kV della futura stazione elettrica a 380kV di Torremaggiore che sarà collegata in entra-esce alla linea a 380kV "Foggia-Larino" tramite raccordi a 380kV.

I documenti e gli elaborati progettuali a corredo dell'istanza di V.I.A. resteranno in visione al pubblico per 60 (sessanta) giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai sensi dell'art. 24, IV comma del D.Lgs. n. 4/2008. Eventuali osservazioni potranno essere fatte pervenire alla seguente autorità competente:
1. Regione Puglia – Assessorato all'Ecologia – Settore ecologia - Via delle Magnolie 6/8 - Z.I., 70026 Modugno (BA);

Il presente annuncio viene pubblicato ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. N. 4/2008 e dell'art. 11 della L.R. 12/04/2001 n. 11 e s.m.i.

Fortore Wind s.r.l.
L'amministratore delegato
Dott. Michele Raffa

SOCIETA' GIELLE

Avviso di deposito progetti costruzione impianti fotovoltaici.

Il sottoscritto Gianluca Tommasi, in qualità di Legale Rappresentante della GIELLE s.r.l. con sede in Calimera alla via Umberto I, 34 (P. IVA 04268460757),

RENDE NOTO

che presso
Comune di Castrignano dei Greci (LE) e presso il Comune di Castri di Lecce (LE) è disponibile la documentazione relativa alla realizzazione dei seguenti impianti fotovoltaici autorizzata secondo la disciplina di Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) in accordo all'art. 3 della Legge Regionale del 21, ottobre 2008 n. 31 e precisamente:

IMPIANTO FOTOVOLTAICO DENOMINATO "GRAZIA"

- le particelle interessate dall'impianto fotovoltaico sono in agro di Castrignano dei Greci (LE) al foglio 4 particelle 12, 31 e 62;
- la potenza dell'impianto fotovoltaico è pari a 990,90 kWp;
- il progetto relativo all'impianto fotovoltaico è stato presentato con DIA al Comune di Castrignano dei Greci (LE) in data 17/11/2009 con prot. n. 8307;
- le particelle catastali n. 12 e 13 del foglio 4 sono di proprietà del sig. Pensa Antonio Carlo nato a Martano il 25.1.1938 e la particella catastale n. 62 del foglio 4 è di proprietà del sig. Pensa Giovanni nato a Martano il 19.8.1943.
- l'elettrodotto in media tensione MT 20 kV (cavidotto interrato) interesserà strade comunali e provinciali ricadenti nei Comuni di Castrignano dei Greci e Carpignano Salentino e in particolare collegherà la cabina di consegna dell'impianto fotovoltaico ubicata nel Comune di Castrignano dei Greci al foglio 35 particella 44 al punto di connessione LINEA M.T. S. CARPIGNANO (DP30 10021) così come da soluzione tecnica ENEL TICA T0049545 del 03/02/2010.

IMPIANTO FOTOVOLTAICO DENOMINATO "GIAMPIERO"

- le particelle interessate dall'impianto fotovoltaico sono in agro di Castri di Lecce (LE) al foglio 14 particelle 55, 124, 212, 225 e 227;
- la potenza dell'impianto fotovoltaico è pari a 954,45 kWp;
- il progetto relativo all'impianto fotovoltaico è stato presentato con DIA n. 23/09 al Comune di Castri di Lecce (LE) in data 04/12/2009 con prot. n. 537;
- tutte le particelle catastali interessate dall'impianto sono di proprietà della sig.ra Sprò Marisa nata a Calimera il 26/10/1947;
- l'elettrodotto in media tensione MT 20 kV (cavidotto rato) interesserà strade comunali e provinciali ricadenti nei Comuni di Castri di Lecce, Caprarica e Martignano e in particolare collegherà la cabina di consegna dell'impianto fotovoltaico ubicata nel Comune di Castri di Lecce al foglio 14 particella 225 al punto di connessione CABINA PRIMARIA DI MARTIGNANO così come da soluzione tecnica ENEL TICA T0057103 del 12/03/2010.

GIELLE S.R.L.

SOCIETA' TECNOWIND

Avviso di deposito progetto e studio impatto ambientale.

La Tecnowind srl con sede in Candela dà avviso di aver depositato presso i Comuni di Ascoli Satriano e di Deliceto,nonchè la Provincia di Foggia – servizio ambiente – via Telesforo n. 25 e la Regione Puglia – Settore energia – c.so Sonnino n. 177 Bari, il progetto definitivo e lo Studio di Impatto Ambientale relativo alla realizzazione di un parco eolico ubicato in agro di Ascoli Satriano, località "Piani Amendola-Fontana Rubino", composto da n. 5 aerogeneratori, strade di collegamento e relativo cavidotto interrato di allaccio alla SSE in agro di Deliceto,per l'immissione dell'energia elettrica prodotta alla RTN. Gli aerogeneratori saranno costituiti da fondazioni, torre, navicella ed eliche.

Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente annuncio sul B.U.R.P. chiunque può prendere visione degli elaborati depositati e presentare in forma scritta osservazioni alla Provincia di Foggia-servizio Ambiente, via Telesforo n. 25, Foggia.

Tecnowind srl

SOCIETA' W.E.S.

Avviso di deposito verifica assoggettabilità a V.I.A.

Ai sensi del D.lgs 152/06 e s.m.i. (art. 20 e segg.), della L.R. 11/01 e s. m. i. (artt. 16, 25 e segg.), e della D.G.R. n. 2614 del 28.12 2009 (allegata Circolare n. 1/2009, punto 2. "Procedura partecipative"), il sottoscritto Giuseppe Trotta, in qualità

di Amministratore Unico della società WES s.r.l. con sede legale Manfredonia – 71043 – via Francesco Petrarca, 22, capitale sociale Euro 10.000,00 i.v., iscritta nel registro delle imprese di Foggia a, P. IVA e C.F. n. 03542830710 REA n. 254631,

RENDE NOTO

che ai fini della verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale per il seguente

OGGETTO: "Costruzione ed esercizio di un parco eolico composto da n. 19 aerogeneratori da 2,5 MW e con potenza complessiva di 47,50 MW da realizzarsi nel Comune di Canosa di Puglia (BT)" gli atti nella loro interezza possono essere consultati presso la Provincia di Barletta – Andria – Trani, Settore XI "Ambiente, Energia, Aree Protette e Difesa del Suolo", c/o istituto Tecnico agrario – Piazza s. Pio X – 76123 Andria, (lunedì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 15,30; martedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30).

Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla pubblicazione del presente avviso chiunque abbia interesse può far pervenire per iscritto le proprie osservazioni (D.lgs. 152/06 art. 20).

Manfredonia, lì 22.02.2011

L'Amministratore Unico W.E.S. S.r.l.
Geom. Giuseppe Trotta

Rettifiche

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E PREVENZIONE 28 settembre 2010, n. 308

Art. 15 dell'A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale reso esecutivo con Intesa sancita in Conferenza Stato/Regioni rep. Atti n. 2272 del 23/3/2005. Graduatoria regionale di medicina generale per l'anno 2009. Approvazione definitiva.

Nel Bollettino Ufficiale del 7/10/2010, n. 155, per mero errore materiale, è necessario apportare la seguente errata corrige:

a pag. 27430, posizione progressiva n. 82, deve leggersi:

82 De Palo Rocco	26/02/1959	48,80	110/110	ATT	AS	CA	ES	MS
				-	si	-	-	-

e non:

82 De Palo Rocco	26/02/1959	48,80	110/110	ATT	AS	CA	ES	MS
				-	-	-	-	-

Come erroneamente riportato.

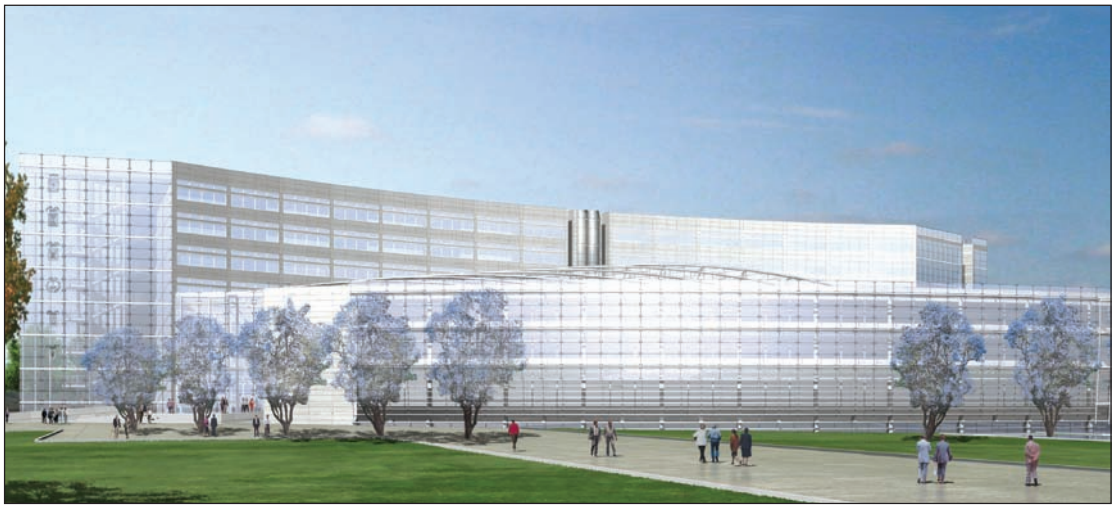

Progetto nuova sede Consiglio Regionale

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379
Abbonamenti: 0805406376
Sito internet: http://www.regione.puglia.it
e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974
S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza